



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

278^a seduta pubblica (pomeridiana)
mercoledì 11 novembre 2009

Presidenza della vice presidente Mauro,
indi del vice presidente Chiti

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XXII
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-79
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	81-263
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	265-304

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICOPag. 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1790) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

COSTA (PdL)	2
VIMERCATI (PD)	2
INCOSTANTE (PD)	2, 3
GARAVAGLIA Massimo (LNP)	4, 19
POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut)	4
LEGNINI (PD)	4, 21
BUTTI (PdL)	5
VACCARI (LNP)	5, 7
MARAVENTANO (LNP)	5
SAIA (PdL), relatore	5, 24, 25
BATTAGLIA (PdL)	6
VIZZINI (PdL)	6
ANDRIA (PD)	6, 27
BASSOLI (PD)	6
MURA (LNP)	7
VALLARDI (LNP)	7
MARCUCCI (PD)	7
LEDDI (PD)	8
BALDASSARRI (PdL)	10
PETERLINI (UDC-SVP-Aut)	12
MUSI (PD)	13
MARINO Ignazio (PD)	13
MENARDI (PdL)	14
VALDITARA (PdL)	14
MORANDO (PD)	15, 29
MERCATALI (PD)	24
VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze	27
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	3, 5

SALUTO AD UNA DELEGAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALL'INFANZIA E ALLA FAMIGLIA DEL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

PRESIDENTEPag. 30

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790:

PISTORIO (Misto-MPA-AS)	31, 32, 33 e passim
VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze	31, 32, 33 e passim
SAIA (PdL), relatore	33, 34, 60
ANDRIA (PD)	34
ALICATA (PdL)	35, 38, 56
VACCARI (LNP)	35
D'ALIA (UDC-SVP-Aut)	35, 36, 37 e passim
NEROZZI (PD)	37
MURA (LNP)	38
CURSI (PdL)	38
INCOSTANTE (PD)	38, 42, 43 e passim
MARCENARO (PD)	39
VITA (PD)	40, 41
ADAMO (PD)	46
GIAI (UDC-SVP-Aut)	47, 51
PINZGER (UDC-SVP-Aut)	48
MARCUCCI (PD)	49
MORANDO (PD)	52
LUSI (PD)	52, 57
PARDI (IdV)	53, 54
GIAMBRONE (IdV)	54, 59, 60 e passim
BONFRISCO (PdL)	56
MASCITELLI (IdV)	56, 74
LEGNINI (PD)	57, 60, 61 e passim
CARLINO (IdV)	57, 58, 68 e passim
COSTA (PdL)	62
BARBOLINI (PD)	62
BAIO (PD)	66
MERCATALI (PD)	68
PETERLINI (UDC-SVP-Aut)	70
MUSI (PD)	72
LANNUTTI (IdV)	73
ANTEZZA (PD)	75
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	34, 36, 37 e passim

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTEPag. 76

SULLA SITUAZIONE DELLA FINCANTIERI DI PARLERMO

PRESIDENTE76, 77

GARRAFA (PD) 76

INTERROGAZIONI**Per lo svolgimento:**

PRESIDENTE 77

FRANCO Vittoria (PD) 77

SU UNA LETTERA MINATORIA PERVENUTA AL GARANTE DEI DIRITTI DEI DETENUTI NEL LAZIO

PRESIDENTE 77

DI GIOVAN PAOLO (PD) 77

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 2009 78**ALLEGATO A****DISEGNO DI LEGGE N. 1790**

Articolo 2, emendamenti e ordini del giorno. 81

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2 e ordini del giorno 88

Articolo 3, emendamenti e ordini del giorno. 119

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3 e ordini del giorno 120

ALLEGATO B**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA ... Pag. 265****CONGEDI E MISSIONI 293****GRUPPI PARLAMENTARI**

Denominazione di componente 293

Composizione 293

RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI CUI HA PRESO PARTE UN SENATORE

Deferimento 293

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 293

GOVERNO

Trasmissione di atti per il parere 294

Trasmissione di atti 295

Progetti di atti comunitari e dell'Unione europea 295

COMMISSIONE EUROPEA

Trasmissione di atti e documenti 295

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annunzio 78

Mozioni 296

Interrogazioni 298

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 16,34.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,37 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1790) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione. Ricorda che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la votazione degli emendamenti all'articolo 2.

Ricorda che sono stati accantonati tutti gli ordini del giorno all'articolo 2 e, nella seduta di ieri, gli emendamenti 2.31 (testo 2), 2.125, 2.147, 2.168, 2.185 (testo corretto), 2.205, 2.207, 2.142, 2.332a, 2.379, 2.381, 2.385, 2.386, 2.391, 2.403, 2.409, 2.432, 2.433, 2.437, 2.441, 2.588, 2.459, 2.465, 2.475, 2.516, 2.517, 2.586, 2.589, 2.591, 2.597, 2.714, 2.715, 2.0.21, 2.0.29, 2.0.39 e 2.0.43. Nella seduta antimeridiana sono stati

altresì accantonati gli emendamenti 2.95, 2.98, 2.115, 2.134, 2.178, 2.198, 2.208, 2.534, 2.600, 2.709, 2.710, 2.711, 2.712, 2.0.600 e 2.0.4.

COSTA (*PdL*). Ritira gli emendamenti 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.11, 2.0.13 e 2.0.18.

Il Senato respinge l'emendamento 2.0.14.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.0.17 e 2.0.19 sono stati ritirati.

VIMERCATI (*PD*). Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.0.25 che istituisce un fondo per finanziare progetti finalizzati alla realizzazione e allo sviluppo di reti di telecomunicazioni a banda larga. (*Applausi dal Gruppo PD*).

INCOSTANTE (*PD*). Chiede la votazione nominale elettronica.

PRESIDENTE. In attesa che decorrano i termini regolamentari del preavviso, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,41, è ripresa alle ore 16,59.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 2.0.25. (Proteste della senatrice Incostante sulla regolarità delle operazioni di voto. Il Presidente invita i senatori Segretari ad effettuare le opportune verifiche). Il Senato respinge gli emendamenti 2.0.26 e 2.0.28.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.0.30 è stato accantonato in vista della sua trasformazione in un ordine del giorno.

Il Senato respinge l'emendamento 2.0.31.

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Ritira l'emendamento 2.0.33.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.0.34 e 2.0.35.

POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut*). Invita a votare a favore dell'emendamento 2.0.36, che consente di regolarizzare la posizione delle aziende agricole debtrici della società di cartolarizzazione dei crediti dell'INPS. Vista la non onerosità ed anzi l'utilità della proposta non capisce la preconcepita ostilità dimostrata dal Governo. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LEGNINI (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.0.36. Il Senato respinge inoltre l'emendamento 2.0.37.

BUTTI (*PdL*). Ritira l'emendamento 2.0.38.

VACCARI (*LNP*). Ritira l'emendamento 2.0.40.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.0.48 e 2.0.49 sono stati ritirati.

MARAVENTANO (*LNP*). Chiede l'accantonamento dell'emendamento 2.0.53.

SAIA, *relatore*. Concorda con la proposta di accantonamento.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'emendamento 2.0.53

BATTAGLIA (*PdL*). Chiede di aggiungere la firma all'emendamento 2.0.53.

VIZZINI (*PdL*). Chiede sia aggiunta anche la propria firma.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3, delle annesse tabelle A, B, C, D, E e F, e dei relativi emendamenti e ordini del giorno. Ricorda che sugli emendamenti 3.Tab.A.4, 3.Tab.A.6, 3.Tab.A.7, 3.Tab.A.8, 3.Tab.A.9, 3.Tab.A.10, 3.Tab.A.11, 3.Tab.A.12, 3.Tab.A.13, 3.Tab.A.14, 3.Tab.A.15, 3.Tab.A.16, 3.Tab.A.17, 3.Tab.A.18, 3.Tab.A.19, 3.Tab.A.20 e 3.Tab.A.21 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ANDRIA (*PD*). L'emendamento 3.Tab.A.6 prevede lo stanziamento di risorse adeguate per finanziare il riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ).

BASSOLI (*PD*). L'emendamento 3.Tab.A.8 prevede lo stanziamento di risorse in favore del programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico», rimediando così al taglio disposto dal disegno di legge finanziaria, che impedirebbe di affrontare questioni importanti per il benessere degli animali e la salute dei cittadini. (*Applausi dal Gruppo PD*).

VACCARI (*LNP*). L'emendamento 3.Tab.A.25 stanziava risorse per completare il progetto di viabilità relativo alle zone montane del Veneto.

MURA (*LNP*). Chiede l'accantonamento dell'emendamento 3.Tab.A.32, che affronta l'importante questione dei finanziamenti all'editoria, al fine di garantire la pluralità dell'informazione e di sostenere la tenuta occupazionale del comparto.

VALLARDI (*LNP*). L'emendamento 3.Tab.A.34 stanziava risorse da destinare al Comune di Riese Pio X, in provincia di Treviso, recentemente colpito da una tromba d'aria.

MARCUCCI (*PD*). L'emendamento 3.Tab.C.52 mira a rimediare ai pesanti tagli previsti dalla manovra di bilancio nel settore della tutela dei beni culturali e paesaggistici, testimoniati dalla situazione di disagio e di incertezza finanziaria in cui versa il mondo della cultura e dello spettacolo italiano. È dunque necessario stanziare maggiori risorse per il settore, non essendo sufficiente il parziale reintegro del Fondo unico per lo spettacolo, e predisporre alcune riforme concrete, ad esempio in materia di fondazioni lirico sinfoniche. (*Applausi dal Gruppo PD*).

LEDDI (*PD*). L'emendamento 3.0.800 assoggetta il canone da contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale ad un'aliquota sostitutiva del 20 per cento e prevede una detrazione degli oneri di locazione in favore degli inquilini. La proposta consentirebbe l'emersione di una grande parte della base imponibile e aiuterebbe quella larga fetta della popolazione italiana che vive in appartamenti in affitto e che ha subito negli ultimi anni un insostenibile aumento dei canoni di locazione, specialmente nelle grandi città. Tutte le forze politiche hanno evidenziato, nel corso degli anni, l'opportunità di una riforma di questo tipo, tanto che alcuni emendamenti presentati da esponenti della maggioranza presentano proposte analoghe, le cui lievi differenze potranno essere oggetto di un costruttivo confronto parlamentare. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

BALDASSARRI (*PdL*). Scopo della politica economica non è solo quello, senz'altro importante, di garantire i saldi di finanza pubblica, ma anche quello di decidere come utilizzare le risorse che lo Stato ha a disposizione, spostandole tra le diverse voci di bilancio. Gli emendamenti 3.0.2 (testo corretto) e 3.0.3 (testo corretto) propongono di recuperare risorse riducendo le spese per acquisti nel settore sanitario, che negli ultimi anni hanno subito una crescita anomala e la cui riduzione non inciderà sui livelli delle prestazioni sanitarie offerte ai cittadini, e riducendo i contributi a fondo perduto distribuiti a pioggia alle imprese, che rappresentano una voce di spesa enorme ma spesso priva di effetti sulla crescita economica del Paese e che andrebbero trasformati nel più efficace meccanismo del credito d'imposta. Le ingenti risorse in tal modo recuperate, senza aumentare né il *deficit* né la pressione fiscale, sarebbero utilizzate per sostenere le piccole e medie imprese tramite la riduzione dell'IRAP, per sostenere le famiglie tramite un aumento degli sgravi fiscali, per investimenti infrastrutturali e per aumentare i finanziamenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e al mondo della ricerca. Può essere accettabile anche una trasformazione in ordini del giorno di questi emendamenti, che presentano certo delle difficoltà di esecuzione immediata, ma che propongono comunque l'attuazione di alcuni punti qualificanti del programma di Governo del centrodestra. Gli emendamenti 3.0.4 (testo corretto), 3.0.5 e 3.0.8 (testo corretto) propongono sempre interventi di riduzione dell'IRAP e di aumento degli sgravi fiscali per le famiglie, ma di importo minore rispetto agli emendamenti precedenti. L'emendamento 3.0.9, infine, propone di ap-

plicare l'aliquota unica del 20 per cento ai redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale e di introdurre la deduzione fiscale del canone di locazione per gli inquilini; tale misura potrebbe produrre un considerevole aumento delle entrate, favorendo l'emersione di un elevato numero di contratti di affitto in nero. (*Applausi dai Gruppi PdL e PD e del senatore Peterlini. Congratulazioni*).

PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*). L'emendamento 3.0.807, di cui sarebbe accettabile anche una trasformazione in ordine del giorno, propone di elevare a 6.000 euro la soglia di reddito entro la quale un familiare viene considerato fiscalmente a carico.

MUSI (*PD*). Gli emendamenti 3.0.600 e 3.0.601 propongono di alzare, rispettivamente, a 5.000 e a 4.000 euro la soglia di reddito entro la quale un familiare viene considerato fiscalmente a carico e dà quindi diritto alle detrazioni per carichi di famiglia. (*Applausi dal Gruppo PD*).

MARINO Ignazio (*PD*). L'emendamento 3.0.813 mira ad aiutare le famiglie più sfortunate, proponendo che i lavoratori che si dedicano all'assistenza di familiari disabili con una percentuale di invalidità pari al 100 per cento possano andare in pensione, indipendentemente dall'età anagrafica, dopo venticinque anni di contributi versati, di cui almeno cinque annualità versate durante il periodo di assistenza costante al familiare disabile grave. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Gai*).

MENARDI (*PdL*). L'emendamento 3.0.7 (testo corretto), di cui è possibile modificare la copertura finanziaria, basata su risparmi di spesa corrente, propone uno stanziamento di risorse aggiuntive per la realizzazione di importanti opere infrastrutturali, in particolare per il completamento delle reti ferroviarie dell'Alta velocità, per gli interventi urgenti di manutenzione stradale e per l'edilizia sanitaria.

VALDITARA (*PdL*). L'emendamento 3.0.10 (testo corretto) dispone uno stanziamento di risorse aggiuntive per il finanziamento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica e per sostenere i comparti delle Forze armate e delle Forze dell'ordine. È importante sottolineare, in proposito, che dalla ricerca e dall'innovazione dipende la competitività futura del Paese, come dimostra il fatto che i principali Paesi occidentali continuano ad investire su questo settore; appare pertanto indispensabile che anche il Governo italiano dia un forte segnale in questa direzione.

MORANDO (*PD*). Il Governo, la maggioranza e l'opposizione sono concordi nel ritenere che nei primi mesi del 2010 vi sarà un forte aumento della disoccupazione, proseguiranno le difficoltà delle imprese ad ottenere credito dalle banche e si verificherà un fenomeno diffuso di chiusura delle piccole e piccolissime imprese. Essi sono altresì concordi nel ritenere che sia necessario intervenire effettuando investimenti nell'infrastrutturazione

materiale ed immateriale del Paese, sostenendo l'attività di impresa attraverso una riduzione della pressione fiscale ed incentivando la domanda dal lato dei consumi delle famiglie. Il Presidente del Consiglio ha pubblicamente dichiarato che intende abolire l'IRAP nel corso di questa legislatura, cominciando da una sua forte riduzione in tempi brevi. È giunto il momento di passare dalle parole ai fatti. Con l'emendamento 3.0.827 il Partito Democratico propone di eliminare dalla base imponibile dell'IRAP la componente del costo del lavoro. Per ragioni di responsabilità e di prudenza, tale misura sarà inizialmente adottata non per tutte le imprese, come pure sarebbe auspicabile fare, ma solo per le imprese di persone fisiche; la copertura finanziaria sarà reperita attraverso una riduzione della spesa corrente primaria, perfettamente praticabile e sostenibile. Se il Governo dovesse ritenere non praticabile tale misura, l'emendamento 3.0.825 propone una riduzione progressiva dell'IRAP da attuare man mano che affluiscono nelle casse dello Stato i risparmi derivanti dall'attuazione della legge di riforma della pubblica amministrazione approvata dalla maggioranza, da utilizzare a copertura. In tal modo non si determinano costi per le finanze pubbliche e si crea un interesse diffuso nel Paese alla riduzione della spesa corrente primaria; il Governo non potrà pertanto respingere questa proposta adducendo ragioni di copertura finanziaria. Qualora anche tale proposta non fosse ritenuta praticabile dall'Esecutivo, l'emendamento 3.0.826 propone una riduzione progressiva dell'IRAP utilizzando a copertura una nuova imposta da applicare sulla leva finanziaria degli istituti di credito; tale imposta rappresenta una sorta di premio di assicurazione che le banche dovranno pagare a seguito della garanzia di ultima istanza fornita dallo Stato, a spese dei contribuenti, per evitare un loro eventuale fallimento. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV e del senatore Astore*).

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Con l'emendamento 3.0.828 il Gruppo Lega Nord Padania ha avanzato la propria proposta sull'IRAP. Poiché il gettito della suddetta imposta ha una consistenza notevole e viene utilizzato dalle Regioni, tra l'altro, per le spese sanitarie, l'emendamento non propone di abolire o ridurre l'IRAP, ma di renderla deducibile esclusivamente per le piccole e medie imprese. Inoltre, la copertura individuata non produrrebbe effetti sulle finanze regionali perché interverrebbe riducendo il Fondo per le aree sottoutilizzate. Va apprezzata l'apertura del Governo verso l'eliminazione dell'IRAP per le aziende in perdita, tuttavia c'è la consapevolezza che in questa fase è impossibile dar corso a tagli di entità maggiore. Il problema è evidentemente quello di trovare una adeguata copertura: tra le ipotesi potrebbe esserci quella di fissare un tetto al 50 per cento dell'inflazione programmata per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego. In un periodo generale di crisi è comunque necessario avviare una riflessione sul comparto pubblico, poiché bisognerà chiedersi per quanto tempo il settore privato, che in questo momento è in gravi difficoltà, potrà continuare a finanziare la spesa pubblica. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*).

LEGNINI (*PD*). L'emendamento 3.0.819 del Gruppo Partito Democratico prevede che le pubbliche amministrazioni certifichino l'ammontare dei crediti vantati nei loro confronti dalle imprese e dà la possibilità a queste ultime di cederli alla Cassa depositi e prestiti che, in virtù della raccolta del risparmio postale, dispone di un'ingente liquidità. Il Governo motiva la propria contrarietà a questa proposta sostenendo che essa impatterebbe sul debito; in realtà ciò è vero solo per l'anno in corso, mentre per gli anni futuri indurrebbe la pubblica amministrazione a effettuare i pagamenti entro i termini; inoltre, con tale meccanismo, non solo lo Stato assolverebbe ad un obbligo giuridico e morale, ma si regolarizzerebbero la tempistica e le modalità di pagamento della pubblica amministrazione. Infine, l'immissione di liquidità nelle casse delle imprese darebbe respiro ai loro conti e servirebbe a far fronte alla restrizione nell'erogazione del credito che si registra nell'attuale fase recessiva. A risultati analoghi si giungerebbe compensando i crediti delle imprese con i loro debiti tributari, come proposto dal PD con un altro emendamento. (*Applausi dal Gruppo PD*).

MERCATALI (*PD*). L'emendamento 3.0.800 reca modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi in materia di locazione. In particolare, la proposta prevede che il canone risultante da contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, regolarmente registrati, sia assoggettato ad un'imposta con un'aliquota sostitutiva del 20 per cento; si propone inoltre che ai titolari dei suddetti contratti di locazione spetti una detrazione pari al 20 per cento del canone corrisposto al soggetto locatore dell'immobile, fino ad un massimo di 3.000 euro. Con tale proposta si incentiva l'affitto degli immobili e si favorisce l'emersione dei contratti in nero. (*Applausi dal Gruppo PD*).

SAIA, *relatore*. Purtroppo alcune proposte su cui si era registrata una certa convergenza tra maggioranza e opposizione, con particolare riguardo a quelle in materia di IRAP e di imposizione fiscale sui canoni da locazione, non potranno essere accolte per l'incertezza delle coperture individuate; in questo senso, una maggiore comprensione da parte del Governo sarebbe stata auspicabile, perché sarebbe stato importante dare un segnale. In ogni caso, alcune proposte potrebbero trovare soddisfazione nei successivi passaggi parlamentari del disegno di legge finanziaria, quando sarà noto il gettito del cosiddetto scudo fiscale.

Chiede che gli emendamenti 3.Tab.A.700 e 3.0.817 siano accantonati per predisporre degli ordini del giorno sostitutivi. Chiede l'accantonamento degli emendamenti 3.Tab.A.6, 3.Tab.C.34, 3.0.2 (testo corretto), 3.0.3 (testo corretto), 3.0.4 (testo corretto), 3.0.5, 3.0.6 (testo corretto), 3.0.8 (testo corretto), 3.0.9 (testo corretto), 3.0.821, 3.0.11, 3.0.7 (testo corretto) e 3.0.10 (testo corretto).

Invita al ritiro degli emendamenti 3.Tab.A.22, 3.Tab.A.23, 3.Tab.B.24, 3.Tab.B.25, 3.Tab.C.32, 3.Tab.C.33, 3.Tab.C.35, 3.Tab.C.36,

3.Tab.C.37, 3.Tab.D.63 (testo 2), 3.Tab.D.64, 3.Tab.D.65, 3.Tab.D.65, 3.Tab.D.66, 3.Tab.D.67, 3.71, 3.74, 3.0.751, 3.0.753, 3.0.806 e 3.0.828.

Esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti.

Presidenza del vice presidente CHITI

ANDRIA (*PD*). Chiede che l'emendamento 3.Tab.A.21, su cui la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario, sia accantonato, data l'importanza della materia trattata.

PRESIDENTE. I pareri di inammissibilità espressi dalla 5^a Commissione sugli emendamenti presentati al disegno di legge finanziaria non sono superabili in Aula, come invece è previsto per altri provvedimenti.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Condivide il parere espresso dal relatore sugli emendamenti presentati, che tendono a configurare una manovra finanziaria alternativa ovvero a prevedere maggiori spese per finalità specifiche. Va ribadito che, in una fase in cui la crisi è attenuata ma non superata, il Governo non può abbandonare la politica prudente e realistica fin qui seguita, che ha consentito di contenere i danni al sistema economico e di rispettare le indicazioni finanziarie dell'Unione europea, peraltro senza compiere manovre aggiuntive. Utilizzare la leva della spesa comporta, infatti, un aumento della pressione fiscale o un maggior ricorso al mercato finanziario. Le proposte in materia di IRAP e di patto di stabilità interno sono condivisibili in linea di principio, ma pongono problemi di copertura che non possono essere risolti con tagli lineari alla Tabella C, che è stata calibrata al livello più basso possibile. Per ridurre la pressione fiscale occorre individuare contestualmente settori di spesa pubblica da tagliare ed è doveroso procedere in maniera equilibrata, tenendo conto non solo delle imprese ma anche dei redditi di lavoratori dipendenti e pensionati. Per quanto riguarda, infine, il tema dell'accelerazione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in sede di assestamento il Governo ha già adottato una misura eccezionale che sta producendo ottimi risultati. (*Applausi dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo*).

MORANDO (*PD*). Secondo notizie di agenzia il relatore si appresterebbe a presentare un maxiemendamento per recepire alcune proposte contenute negli emendamenti accantonati. Chiede quindi rassicurazioni preventive alla Presidenza in ordine al rispetto della prassi vigente in Senato, per cui durante la sessione finanziaria non possono essere presentati in Aula emendamenti su argomenti non discussi dalla Commissione bilancio. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. La Presidenza vaglierà attentamente eventuali proposte del relatore e del Governo.

Saluto ad una delegazione dell'Azienda speciale per i servizi all'infanzia e alla famiglia del Comune di Pergine Valsugana

PRESIDENTE. Saluta una delegazione dell'Azienda speciale per i servizi all'infanzia e alla famiglia del Comune di Pergine Valsugana, in provincia di Trento, presente in tribuna. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Passa alla votazione degli emendamenti, disponendo l'accantonamento di tutti gli ordini del giorno riferiti all'articolo 3.

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Sottolinea il valore politico degli emendamenti 3.Tab.A.1, che prevede un concreto sostegno per le famiglie attraverso la rimodulazione del quoziente familiare, 3.Tab.A.2, che riguarda la fiscalità di vantaggio per le Regioni dell'obiettivo convergenza, e 3.Tab.A.3, che prevede un intervento per ridurre i tassi di interessi gravanti sui mutui contratti dalle famiglie nel Mezzogiorno.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Essendo sotto-stimata la quantificazione dell'onere derivante dalla rimodulazione del quoziente familiare, invita a trasformare l'emendamento 3.Tab.A.1 in un ordine del giorno. Il Governo potrebbe accogliere un ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento 3.Tab.A.2, mentre ribadisce l'invito a ritirare l'emendamento 3.Tab.A.3. L'Esecutivo, infatti, non può intervenire per alterare gli equilibri dei mercati finanziari: l'argomento potrebbe essere affrontato in relazione all'istituenda Banca del Sud.

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Propone al Governo l'accoglimento di un ordine del giorno che preveda tra gli obiettivi della Banca del Sud la riduzione del costo del denaro nel Mezzogiorno.

SAIA, *relatore*. Invita il senatore Pistorio a ritirare l'emendamento 3.Tab.A.3 perché uno dei motivi per cui si costituisce la Banca del Sud è proprio quello di favorire una riduzione del costo del denaro. (*Applausi della senatrice Bonfrisco*).

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). È disponibile a trasformare gli emendamenti 3.Tab.A.1 e 3.Tab.A.2 in ordini del giorno, mantiene invece in votazione l'emendamento 3.Tab.A.3.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.Tab.A.1 e 3.Tab.A.2 sono dunque accantonati.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PISTORIO (Misto-MPA-AS), il Senato respinge l'emendamento 3.Tab.A.3.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.Tab.A.4 è inammissibile, mentre l'emendamento 3.Tab.A.700 è accantonato.

Il Senato respinge l'emendamento 3.Tab.A.5.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.Tab.A.6, 3.Tab.A.7, 3.Tab.A.8, 3.Tab.A.9, 3.Tab.A.10, 3.Tab.A.11, e 3.Tab.A.12 sono inammissibili.

ANDRIA (PD). Il relatore aveva chiesto l'accantonamento dell'emendamento 3.Tab.A.6.

SAIA, *relatore*. Gli Uffici hanno fatto notare al relatore che l'emendamento è inammissibile a seguito del parere contrario della Commissione bilancio, *ex* articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Anche gli emendamenti 3.Tab.A.13, 3.Tab.A.14, 3.Tab.A.15, 3.Tab.A.16, 3.Tab.A.17, 3.Tab.A.18, 3.Tab.A.19, 3.Tab.A.20 e 3.Tab.A.21 sono inammissibili.

ALICATA (PdL). Ritira l'emendamento 3.Tab.A.22.

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Accetta l'invito a ritirare l'emendamento 3.Tab.A.23 perché, grazie ad una delibera del CIPE, sono state ripartite risorse per fronteggiare il dissesto idrogeologico. Ritira anche l'emendamento 3.Tab.B.24.

VACCARI (LNP). Ritira l'emendamento 3.Tab.B.25.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Dichiara voto favorevole all'emendamento 3.Tab.C.27 che stanziava risorse per consentire il funzionamento del sistema di protezione per i richiedenti asilo e per i rifugiati.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut), il Senato respinge gli emendamenti 3.Tab.C.27, 3.Tab.C.29, 3.Tab.C.30 e 3.Tab.C.31.

NEROZZI (PD). Chiede sia registrato il suo voto favorevole sull'emendamento 3.Tab.C.29.

MURA (LNP). Ritira l'emendamento 3.Tab.C.32.

CURSI (PdL). Ritira l'emendamento 3.Tab.C.33.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.Tab.C.34 è accantonato.

ALICATA (PdL). Ritira gli emendamenti 3.Tab.C.35, 3.Tab.C.36 e 3.Tab.C.37.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 3.Tab.C.61.*

MARCENARO (PD). Sollecita l'approvazione dell'emendamento 3.Tab.C.38, che stanziava risorse per consentire all'Italia di onorare impegni internazionali che oggi sono disattesi. *(Applausi dal Gruppo PD).*

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MARCE-
NARO (PD), il Senato respinge l'emendamento 3.Tab.C.38. È quindi re-
spinto l'emendamento 3.Tab.C.28.*

VITA (PD). Dichiarava voto favorevole all'emendamento 3.Tab.C.39, che reintegra le risorse del Fondo per lo spettacolo. *(Applausi dal Gruppo PD).*

*Con votazione nominale elettronica, chiesta da senatore VITA (PD),
il Senato respinge l'emendamento 3.Tab.C.39.*

VITA (PD). Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.Tab.C.40 che reintegra il Fondo per l'editoria. Senza tale intervento sono a rischio più di cento testate giornalistiche di natura cooperativa. *(Applausi dal Gruppo PD).*

*Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori
VITA (PD) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti
3.Tab.C.40, 3.Tab.C.41, 3.Tab.C.42, 3.Tab.C.43, 3.Tab.C.44 e 3.Tab.C.45.*

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Dichiarava voto favorevole all'emendamento 3.Tab.C.46, che stanziava risorse per il Fondo scorta del personale della Polizia di Stato.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore D'ALIA
(UDC-SVP-Aut), il Senato respinge l'emendamento 3.Tab.C.46.*

ADAMO (PD). Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.Tab.C.47, che reintegra il Fondo per le pari opportunità. Per uscire dalla crisi bisognerebbe investire sulla valorizzazione del lavoro femminile. *(Applausi dal Gruppo PD).*

*Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori IN-
COSTANTE (PD), GIAI (UDC-SVP-Aut) e PINZGER (UDC-SVP-Aut),
sono respinti gli emendamenti 3.Tab.C.47, 3.Tab.C.48, 3.Tab.C.49,
3.Tab.C.50 e 3.Tab.C.51.*

MARCUCCI (PD). Si appella ai colleghi della Commissione istruzione perché votino a favore dell'emendamento 3.Tab.C.52, che reintegra parzialmente le risorse destinate al Ministero dei beni culturali. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Con votazioni nominali elettroniche, chieste rispettivamente dai senatori INCOSTANTE (PD) e GIAI (UDC-SVP-Aut) il Senato respinge gli emendamenti 3.Tab.C.52, 3.Tab.C.56 e 3.Tab.C.58.

Il Senato respinge gli emendamenti 3.Tab.C.53, 3.Tab.C.54, 3.Tab.C.55 e 3.Tab.C.57.

MORANDO (PD). Stupisce la contrarietà del Governo e della maggioranza all'emendamento 3.Tab.C.100, visto che nel corso della discussione del provvedimento in Commissione bilancio si era registrata unanime condivisione dell'esigenza di dotare l'ISTAT di maggiori risorse, considerate le difficoltà finanziarie dell'Istituto, lamentate dal suo presidente. La qualità delle decisioni politiche dipende infatti anche dalla qualità dei dati e dalle elaborazioni messe a disposizione dagli istituti a ciò preposti. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori LUSI (PD) e PARDI (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 3.Tab.C.100 e 3.Tab.C.59.

PARDI (IdV). Invita a votare a favore dell'emendamento 3.Tab.C.62, che ripristina le risorse da destinare alla costruzione di residenze per gli studenti universitari. La politica economica del Governo, infatti, sta colpendo duramente il mondo della cultura, dell'università e della ricerca e i tagli effettuati dimostrano che il riformismo dell'Esecutivo in materia di istruzione è soltanto propaganda.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV) il Senato respinge l'emendamento 3.Tab.C.62.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'ulteriore parere espresso dalla 5ª Commissione sugli emendamenti al disegno di legge in esame. (*v. Resoconto stenografico*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 3.Tab.C.1000.

BONFRISCO (PdL). Ritira l'emendamento 3.Tab.D.63 (testo 2).

ALICATA (PdL). Ritira gli emendamenti 3.Tab.D.64, 3.Tab.D.65, 3.Tab.D.66 e 3.Tab.D.67.

MASCITELLI (*IdV*). Al fine di accelerare la ricostruzione dei Comuni abruzzesi situati all'interno del cosiddetto cratere sismico, l'emendamento 3.Tab.F.68 anticipa al 2010 le somme stanziare per il successivo biennio. Anche alla luce dell'allarme lanciato dal Sindaco dell'Aquila sulla situazione finanziaria del Comune, è bene infatti che l'Assemblea dimostri maggiore sensibilità al tema della ricostruzione in Abruzzo e chiede pertanto la votazione dell'emendamento mediante procedimento elettronico.

LEGNINI (*PD*). Chiede di aggiungere la firma.

LUSI (*PD*). Chiede anch'egli di aggiungere la firma.

CARLINO (*IdV*). Chiede di aggiungere la firma all'emendamento.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 3.Tab.F.68.

CARLINO (*IdV*). Chiede la votazione nominale elettronica dell'emendamento 3.69, che mira ad utilizzare le maggiori entrate derivanti dal cosiddetto scudo fiscale per finanziare il Fondo per l'occupazione. Anticipa inoltre l'invito a votare in favore degli emendamenti 3.72 e 3.73, che hanno la medesima finalità.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 3.69.

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Non intende ritirare l'emendamento 3.71, come richiesto dal Governo, pur essendo disponibile a trasformarlo in un ordine del giorno, qualora il Governo si mostrasse favorevole ad accoglierlo. (*Commenti dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Il relatore e il rappresentante del Governo hanno già precisato il loro parere contrario all'emendamento, qualora non venga ritirato.

Il Senato respinge l'emendamento 3.71. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge l'emendamento 3.72 prima parte, con preclusione della seconda parte e dell'emendamento 3.73.

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Non è disposto a ritirare l'emendamento 3.74, come richiesto dal Governo.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut), il Senato respinge l'emendamento 3.74.

SAIA, *relatore*. Esprime parere favorevole all'emendamento 3.1000 presentato dal Governo.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiede di avere contezza dell'emendamento presentato.

LEGNINI (*PD*). Si associa alla richiesta del senatore Giambrone.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'emendamento 3.1000, di natura meramente tecnica (*v. Resoconto stenografico*), sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo.

Il Senato approva l'emendamento 3.1000.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.0.2 (testo corretto), 3.0.3 (testo corretto), 3.0.4 (testo corretto), 3.0.5 e 3.0.6 (testo corretto) sono stati accantonati.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 3.0.750.

COSTA (*PdL*). Ritira l'emendamento 3.0.751.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 3.0.752, con contestuale preclusione della seconda parte e dell'emendamento 3.0.753.

BARBOLINI (*PD*). Invita a votare a favore dell'emendamento 3.0.801, che contiene importanti misure per sostenere le famiglie, aumentando la soglia di reddito al di sotto del quale i familiari sono considerati a carico, prevedendo maggiori detrazioni fiscali per i redditi medio-bassi, elevando la soglia degli importi deducibili per i mutui contratti per l'acquisto della prima casa e favorendo l'occupazione femminile. È infatti preoccupante che in un momento di crisi economica, in cui l'aumento della disoccupazione e la perdita del potere d'acquisto delle famiglie frenano i consumi, la manovra finanziaria non proponga una seria politica a sostegno dei redditi e dell'occupazione. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 3.0.801.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.0.8 (testo corretto) è accantonato.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Il fatto che i conti pubblici italiani non siano oggetto di critica in sede comunitaria non esclude il persistente stato di difficoltà delle famiglie italiane, a cui la manovra di finanza pubblica non offre risposte: stupisce dunque la contrarietà del rappresentante del

Governo all'emendamento 3.0.802, che propone importanti correttivi fiscali in favore delle famiglie, con particolare riferimento a quelle numerose o monoreddito. Occorre inoltre sottolineare che le annunciate iniziative per il taglio dell'IRAP e per il reintegro delle risorse del comparto sicurezza fino ad ora non sono state riversate in una proposta da sottoporre al vaglio del Senato. L'atteggiamento di chiusura dimostrato dal Governo svuota dunque di senso il dibattito ed appare poco rispettoso del ruolo del Parlamento e dei bisogni del Paese. Chiede quindi la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento 3.0.802. *(Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, PD, IdV e Misto).*

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 3.0.802.

BAIO (PD). La politica economica del centrodestra non offre alcuna risposta ai bisogni delle famiglie italiane, messe in severa difficoltà dalla crisi economica. Nonostante gli annunci ripetuti in campagna elettorale, infatti, il centrodestra non ha introdotto il quoziente familiare, né ha predisposto un'adeguata politica di sostegno ai redditi. Annuncia dunque il voto favorevole all'emendamento 3.0.803. *(Applausi dai Gruppi PD e UDC-SVP-Aut).*

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut), il Senato respinge gli emendamenti 3.0.803 e 3.0.804.

MERCATALI (PD). Chiede sia registrato il suo voto favorevole dell'emendamento 3.0.804.

CARLINO (IdV). Chiede sia registrato il suo voto favorevole dell'emendamento 3.0.804.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut), il Senato respinge l'emendamento 3.0.805.

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Non intende ritirare l'emendamento 3.0.806, come richiesto dal Governo, ma è disponibile a trasformarlo in un ordine del giorno, qualora il Governo sia favorevole ad accoglierlo.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il Governo ha dichiarato la disponibilità ad accogliere un altro ordine del giorno del senatore Pistorio sul medesimo argomento: chiede pertanto che i due atti siano unificati in unico testo. *(Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Vallardi).*

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Preparerà un ordine del giorno unico, che però conterrà la previsione temporale più rigorosa indicata dall'emendamento 3.0.806, che comunque ritira.

PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*). Le politiche del Governo a sostegno della famiglia sono gravemente carenti, come conferma anche l'odierna bocciatura di numerose proposte emendative presentate in merito dal Gruppo UDC-SVP-Autonomie. Tale situazione rischia di danneggiare il Paese, che presenta un tasso di natalità tra i più bassi in Europa e una popolazione in costante invecchiamento; il lavoro delle donne, in particolare, risulta gravemente ostacolato dalle incombenze di cura della famiglia. Chiede pertanto al Governo in primo luogo di accogliere l'ordine del giorno G2.104, che impegna il Governo ad utilizzare le risorse derivanti dall'innalzamento dell'età pensionistica delle donne a vantaggio delle stesse donne e della famiglia. Chiede inoltre al Governo di valutare positivamente un'eventuale trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 3.0.807, che prevede l'innalzamento a 6.000 euro della soglia di reddito entro la quale un familiare viene considerato fiscalmente a carico. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut), il Senato respinge l'emendamento 3.0.807.

MUSI (*PD*). Sollecita l'approvazione dell'emendamento 3.0.600, che propone di elevare a 5.000 euro la soglia di reddito entro la quale un familiare dà diritto alle detrazioni per carichi di famiglia. L'innalzamento di tale soglia appare perfettamente ragionevole in relazione al generale aumento del costo della vita, in particolare a seguito dell'entrata in vigore dell'euro. (*Applausi dal Gruppo PD*).

LANNUTTI (*IdV*). Chiede di sottoscrivere l'emendamento 3.0.600, di cui auspica l'approvazione, sottolineando come il passaggio dalla lira all'euro abbia determinato un generale aumento dei costi.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori MUSI (PD) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 3.0.600 e 3.0.601. Il Senato respinge l'emendamento 3.0.760.

MASCITELLI (*IdV*). Annuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.0.808, sottolineando le gravissime carenze del Governo nelle politiche a sostegno della famiglia e i relativi pesanti tagli di risorse, in evidente difformità rispetto alle dichiarazioni pubbliche rilasciate da diversi esponenti dell'Esecutivo. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MASCITELLI (IdV), il Senato respinge l'emendamento 3.0.808. Il Senato respinge l'emendamento 3.0.809.

ANTEZZA (*PD*). Segnala di non essere riuscita ad esprimere il proprio voto favorevole in occasione della votazione dell'emendamento 3.0.808.

LEGNINI (*PD*). Poiché il preannunciato emendamento del relatore non è stato ancora presentato, chiede alla Presidenza di garantire un congruo lasso di tempo per la presentazione di eventuali subemendamenti.

PRESIDENTE. La Presidenza terrà conto di tale elemento. Rinvia il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunica che la seduta antimeridiana di domani avrà inizio alle ore 9 con, al primo punto all'ordine del giorno, la discussione del disegno di legge per l'istituzione della Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace.

Sulla situazione della Fincantieri di Palermo

GARRAFFA (*PD*). Sollecita lo svolgimento di un incontro tra le rappresentanze sindacali, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e gli enti locali competenti in merito alla situazione della Fincantieri di Palermo, ai rischi di una possibile ristrutturazione del gruppo e di una conseguente riduzione degli organici.

PRESIDENTE. La presidenza prende atto di tale invito al Governo.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

FRANCO Vittoria (*PD*). Sollecita la risposta del Governo all'interrogazione urgente 3-01014, concernente la vendita dell'archivio Vasari di Arezzo.

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà la risposta del Governo.

Su una lettera minatoria pervenuta al Garante dei diritti dei detenuti del Lazio

DI GIOVAN PAOLO (*PD*). Chiede alla Presidenza di esprimere un gesto di solidarietà nei confronti del garante dei detenuti del Lazio Marroni, oggetto di una lettera minatoria a firma delle Brigate rosse. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Esprime la solidarietà della Presidenza e di tutto il Senato nei confronti del Garante dei detenuti del Lazio, sottolineando come tali atti non vadano mai sottovalutati e debbano essere stigmatizzati

con forza. Esprime altresì la solidarietà del Senato nei confronti del ministro Giorgia Meloni, che è stata oggetto di una satira offensiva.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 12 novembre.

La seduta termina alle ore 20,31.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,34*).
Si dia lettura del processo verbale.

MALAN, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,37*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1790) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 16,37)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1790.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione

Ricordo che nella seduta antimeridiana il rappresentante del Governo ha espresso il parere sugli emendamenti all'articolo 2 ed ha avuto inizio la loro votazione.

Riprendiamo dall'emendamento 2.0.7, sul quale il relatore e il rappresentante del Governo hanno formulato un invito al ritiro. Senatore Costa, lo accoglie?

COSTA (*PdL*). Signora Presidente, ritiro l'emendamento 2.0.7 e tutti i successivi emendamenti a mia firma.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. Gli emendamenti 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.11, 2.0.13 e 2.0.18 sono pertanto ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.14, presentato dalla senatrice Baio e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 2.0.17 e 2.0.19 si intendono ritirati. Ricordo che l'emendamento 2.0.21 è stato accantonato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.25.

VIMERCATI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIMERCATI (*PD*). Signora Presidente, la questione affrontata dall'emendamento 2.0.25 riguarda la banda larga, rispetto alla quale vorremmo capire, signor vice ministro Vegas, qual è la posizione del Governo. Sulla stampa leggiamo che il ministro Scajola ha cambiato opinione e vuole scongelare i fondi per la banda larga, mentre in Aula scopriamo che sull'emendamento da noi proposto, che intende attribuire dei fondi, peraltro inferiori a quelli per il momento congelati, la maggioranza e il Governo hanno espresso parere contrario.

La domanda che tutti si pongono è se il Governo abbia intenzione di fare la banda larga, perché se vuole farla questa è l'occasione giusta per dare un segnale positivo, non solo al Senato, ma al Paese, accogliendo l'emendamento 2.0.25 che istituisce un fondo destinato ad implementare la banda larga nel nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo PD*).

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,41, è ripresa alle ore 16,59).

Colleghi, la seduta è ripresa; pertanto, vi prego di prendere posto.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.25, presentato dal senatore Vimercati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, la votazione non è regolare, ci sono tessere cui non corrisponde nessun senatore.

PRESIDENTE. Invito i senatori Segretari ad effettuare le opportune verifiche.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.26, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.28, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

L'emendamento 2.0.29 è stato accantonato, come pure l'emendamento 2.0.30, in vista della sua trasformazione in ordine del giorno.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.31, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Garavaglia, accetta l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 2.0.33?

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.34, presentato dai senatori Pinzger e Peterlini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.35, presentato dal senatore Pinzger e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.36.

POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut*). Signora Presidente, ripropongo ancora una volta un emendamento, che precedentemente non è stato approvato per soli 11 voti, che riguarda i debiti degli agricoltori verso la società di cartolarizzazione dei crediti della previdenza sociale. Francamente non capisco l'ostilità quasi preconcepita nei riguardi di questo emendamento che, oltre tutto, non costa neanche un euro al Governo, anzi consentirebbe alla previdenza sociale di rientrare di alcuni crediti, perché gli agricoltori delle zone svantaggiate – non soltanto quelli del Meridione d'Italia, ma di tutte le zone svantaggiate – chiedono semplicemente di mettersi in regola, con i tempi e i modi dovuti e secondo modalità che peraltro sono state già seguite da altri agricoltori, entro una data fissata in precedenza. Si tratta di debiti, ripeto, e secondo me sarebbe molto più utile permettere a queste aziende di mettersi in regola piuttosto che chiuderle e procedere a pignoramenti, che naturalmente metterebbero per strada tantissimi agricoltori, tante aziende, ma soprattutto tante famiglie. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut*).

LEGNINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.36, presentato dalla senatrice Poli Bortone.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.37, presentato dalla senatrice Gai.

Non è approvato.

Chiedo al presentatore se intende accogliere l'invito a ritirare l'emendamento 2.0.38.

BUTTI *(PdL)*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 2.0.39 è stato accantonato.

Chiedo al presentatore se intende accogliere l'invito a ritirare l'emendamento 2.0.40.

VACCARI *(LNP)*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 2.0.43 è stato accantonato e che gli emendamenti 2.0.48 e 2.0.49 sono stati ritirati.

Chiedo alla presentatrice se intende accogliere l'invito di ritirare l'emendamento 2.0.53.

MARAVENTANO *(LNP)*. Ne chiedo l'accantonamento.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se concorda nell'accantonare l'emendamento 2.0.53.

SAIA, *relatore*. Sono favorevole all'accantonamento.

BATTAGLIA *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA (*PdL*). Chiedo di aggiungere la firma all'emendamento 2.0.53.

VIZZINI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIZZINI (*PdL*). Anch'io, signora Presidente, chiedo di apporre la mia firma all'emendamento 2.0.53.

PRESIDENTE. Ricordo che gli ordini del giorno G2.148, G2.149, G2.150, G2.151, G2.152, G2.153 e G2.154 sono stati accantonati

Passiamo all'esame dell'articolo 3 e delle annesse tabelle A, B, C, D, E e F, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

ANDRIA (*PD*). Illustrerò l'emendamento 3.Tab.A.6 in cui si chiede, in vista del necessario riordino del Centro di formazione e studi (Formez), che da anni opera nel settore della formazione e che, oltre ad incidere sull'intero territorio nazionale, opera con riguardo ai quadri del Mezzogiorno, un adeguato finanziamento.

Per far ciò, la proposta, condivisa dal collega Milana e che trova me come primo firmatario, tende ad incrementare di 6 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2010, 2011 e 2012 il relativo stanziamento, al fine di far fronte al fabbisogno occorrente per dar vita ad una serie di attività formative che il Formez – che recentemente è stato, ad opera del ministro Brunetta, sdoppiato con l'istituzione di un segmento che più decisamente e precisamente si riferisce alla formazione, e che perciò è denominato Formez Italia – possa per l'appunto far fronte a queste attività. Naturalmente, si propone di attingere alla tabella A, rubrica «Ministero della difesa», apportando pari variazioni per in diminuzione.

BASSOLI (*PD*). Signora Presidente, l'emendamento 3.Tab.A.8 richiama la necessità di apportare variazioni in positivo per quanto riguarda la tabella C, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nella missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca per il settore della sanità pubblica e zoonosologico.

Vi è stato un taglio consistente su questa parte, che è invece importante. Sappiamo che la salute dell'uomo è strettamente legata anche alla salute animale. Inoltre, in questi ultimi anni, abbiamo assistito sempre di più ad un aumento del randagismo, all'inselvaticamento di questi animali che non vengono più controllati sul territorio. Tagliare queste spese, secondo me, è un elemento di enorme gravità perché impedisce di affrontare tali questioni, determinanti sia per la salute sia per la sicurezza delle

persone e naturalmente anche per il benessere animale a cui guardiamo con molta attenzione. (*Applausi dal Gruppo PD*).

VACCARI (*LNP*). Signora Presidente, l'emendamento 3.Tab.B.25 riguarda il completamento del finanziamento della viabilità nelle zone montane che, progettata negli anni Settanta, non è mai stata realizzata, se non per piccoli tratti, mancando i finanziamenti. Sappiamo quanto sia importante il collegamento delle aree più lontane e disagiate, anche per lo sviluppo turistico ed economico di tutta la nostra Regione Veneto.

MURA (*LNP*). Signora Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 3.Tab.C.32, chiedendone l'accantonamento, poiché lo riteniamo molto importante e chiediamo pertanto la massima attenzione del relatore e del Governo. Con esso proponiamo che vengano erogati degli stanziamenti per garantire i necessari contributi all'editoria. Il sostegno dell'editoria, come del resto anche all'emittenza privata, è un argomento molto sentito da tutte le forze di maggioranza e di opposizione, non solo perché gli stanziamenti in questi settori sono indispensabili per assicurare il pluralismo dell'informazione, ma anche perché garantiscono un gran numero di posti di lavoro e sono anche uno strumento fondamentale di comunicazione e *marketing* per le piccole e medie aziende, soprattutto quelle a livello locale.

Ribadisco quindi, per questi motivi, la richiesta di accantonamento di tale emendamento.

VALLARDI (*LNP*). Signora Presidente, l'emendamento 3.Tab.C.34 è estremamente importante per un Paese della Provincia di Treviso: mi riferisco a Riese Pio X, dove questa estate una tremenda tromba d'aria, quasi un tornado, ha distrutto una grossa porzione della frazione di Vallà. Sono passati circa sei mesi ed il Governo deve ancora intervenire con i finanziamenti; sono previsti circa 33 milioni di euro, che sono assolutamente necessari. Siamo fiduciosi che si possa risolvere il problema.

MARCUCCI (*PD*). Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, intervengo per illustrare l'emendamento 3.Tab.C.52.

Com'è stato ricordato, durante la cerimonia svoltasi al Quirinale per la consegna dei premi «Vittorio De Sica», a novembre in Italia nessun teatro – grande, medio o piccolo – conosce l'entità dei finanziamenti che avrà a disposizione. La stessa incertezza pesa sul complesso del mondo dello spettacolo, sul cinema, sulla musica, così come sul settore dei beni culturali, rischiando di compromettere, ad esempio, la fondamentale attività delle soprintendenze su tutto il territorio nazionale. A giudicare da quanto è stato fatto fino ad oggi, si può dire che questo Governo voglia abdicare a quella che è una funzione stabilita dalla nostra Costituzione e dalle leggi, vale a dire la tutela pubblica dei beni culturali.

I numeri purtroppo parlano chiaro. Le riduzioni sul bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali ammontano a 228 milioni di euro per il 2009, a 240 per il 2010 e a ben 423 per il 2011. Il totale è una cifra che mette i brividi: quasi 900 milioni di euro tolti ai capitoli del Ministero per i beni e le attività culturali. I tagli ai beni culturali non vengono operati su attività marginali, né su progetti opzionali: la maggior parte delle riduzioni di spesa previste per il triennio 2009-2011 grava, infatti, sulla voce «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», vera e propria ragione sociale del Ministero. In particolare, i tagli alla tutela dei beni culturali sono 128 milioni di euro per il 2009, 207 per il 2010 e 366 per il 2011. Alla fine di questo percorso, praticamente resteranno sul bilancio del Collegio Romano solo gli stipendi del personale, del resto in via di dismissione, se si considera che l'età media dei funzionari è intorno ai 55 anni e che le pochissime nuove assunzioni non coprono neanche il 10 per cento del *turnover*.

Questo è il cuore del problema che il Governo ha determinato e che il ministro Bondi sembra non contrastare. Purtroppo anche il parziale reintegro del FUS, dopo un anno di proteste *bipartisan*, in questo contesto sembra davvero poca cosa, perché ad una costante politica degli annunci, praticata con frequenza dal Ministro, non sono mai seguiti i fatti.

Così, come Partito Democratico continuiamo a richiedere una profonda revisione dei tagli miopi che colpiscono la cultura, ma che vanno a limitare fortemente le potenzialità di sviluppo del nostro Paese. Chiediamo leggi di riforma vere, ad esempio per le fondazioni lirico-sinfoniche, la cui gravissima situazione di agonia viene praticamente ignorata.

Voglio concludere citando le parole usate dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, nel corso della manifestazione che ho richiamato all'inizio del mio intervento: «Quando si parla di tagli, le cifre non dicono tutto e non tutte le voci di spesa sono uguali; bisogna confrontarsi nel merito delle conseguenze che può avere una decisione restrittiva, in particolare per settori come quello della cultura». È esattamente il confronto che chiediamo insistentemente al Governo, perché rifletta su una scelta che rischia di essere suicida per tutto il Paese, a dispetto delle chiacchiere. (*Applausi dal Gruppo PD*).

LEDDI (*PD*). La delicata questione che stiamo ponendo con l'emendamento 3.0.800 è riferita all'introduzione di una cedolare secca sui redditi da affitto. Si tratta di un tema su cui richiamo l'attenzione dell'Aula, non fosse altro perché ciclicamente esso è un problema su cui trasversalmente tutti ci troviamo d'accordo, non solo in ordine all'introduzione di siffatta cedolare, ma anche sui suoi presupposti e sulla valutazione degli esiti positivi che questa darebbe. Certo è che per una delle ragioni per cui queste cose tornano nel tempo, non soltanto per questa materia in discussione, i Governi passano, le proposte di legge vengono discusse e la condivisione si trova, ma il risultato non c'è mai. Quindi, vorrei che questa fosse la volta buona – per essere molto pragmatici – per riuscire a dare

soluzione a questa problematica su cui sembrano esserci, visti anche gli emendamenti di maggioranza, condivisione e unanimità.

Noi crediamo che l'introduzione di una cedolare secca sui redditi provenienti dalle locazioni – è questo l'obiettivo cui mira il nostro emendamento – abbia senz'altro l'effetto di agevolare l'emersione di una considerevole base imponibile. Crediamo che tassare fuori dal reddito complessivo i redditi da locazione serva a contrastare l'elusione e l'evasione fiscale su questa tipologia di redditi, perché si introduce un trattamento che è un trattamento fiscale oggettivo e non più soggettivo. Riteniamo che questo sia sicuramente uno degli strumenti di decisa efficacia per contrastare il fenomeno delle locazioni illegali, che sappiamo esserci e che sappiamo essere ampiamente diffuso.

Con questo strumento aiuteremo quindi ad accelerare l'emersione di quegli affitti che sfuggono al fisco e che – ripeto – interessano tutte le aree del nostro Paese. Peraltro, nel contesto macroeconomico ciò rappresenterebbe sicuramente anche un rilancio degli affitti a canoni ribassati in favore delle famiglie che più ne hanno bisogno, cioè quelle con basso reddito, che si trovano oggi a fare pesantemente i conti con un mercato immobiliare che, proprio per queste ragioni, dà decisamente poca concorrenza.

Credo che i numeri dei soggetti interessati agli effetti positivi dell'introduzione di questa cedolare secca parlino da soli. Oggi - mi riferisco a una recente indagine del CENSIS – sono 4.180.000 le famiglie che vivono in affitto: si tratta di una fascia di popolazione che non ha decisamente redditi elevati. Nel periodo che va dal 2000 al 2008 questi oltre 4 milioni di famiglie hanno subito un incremento medio della locazione del 107 per cento, senza parlare delle punte che si sono registrate nelle città medio-grandi (che hanno toccano il 112 per cento) e nelle grandi città (dove ci stiamo avviando verso il 130 per cento). I dati di rilevazione più recente ci dicono anche che, presso le fasce di reddito più basse cui mi riferivo, il costo della locazione incide per il 68 per cento del reddito medio, con punte dell'80 per cento nelle grandi città, per le ragioni che ho poc'anzi detto, in relazione ai suoi alti costi. Più del 76 per cento delle famiglie in affitto ricade nella fascia di reddito sotto i 20.000 euro, e credo che esse sarebbero decisamente interessate agli effetti positivi che il nostro emendamento intende produrre.

La proposta emendativa prevede infatti che, a fronte dell'introduzione di una cedolare secca che agevola il proprietario e lo stimola a regolarizzare contratti di affitto, vi sia una conseguente deduzione fiscale che consenta un vantaggio economico considerevole per questa fascia di popolazione, che è quella maggiormente interessata. Rispetto alla nostra proposta, gli emendamenti di maggioranza presentano delle differenze credo minimali, e su ci si può intendere. Possiamo proporre detrazioni fiscali per i locatori o delle deduzione fiscali? Su questo terreno ci si intende; l'importante è che si riesca su questo a superare un problema oggi paradossale: i redditi da locazione oggi hanno per i piccoli proprietari di appartamento costi fiscali ben superiori a quelli che hanno invece per le Società di in-

vestimento immobiliare quotate (SIIQ). Portiamo almeno l'aliquota al livello di quella che oggi grava sui redditi da locazione per le società che trattano gestioni immobiliari e sono quotate in Borsa: cerchiamo almeno di superare questo problema.

Ricordo, avendolo già detto all'inizio, che questa problematica da troppo tempo viene sollevata restando comunque irrisolta. Anche il ministro Calderoli già nel maggio scorso disse che il Governo si sarebbe impegnato ad affrontare questa problematica. Credo sia giunto il momento di accogliere la proposta emendativa che presento a nome del PD per le ragioni che ho detto e i dati che ho portato, che sono oggettivi ed asettici. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni.*)

BALDASSARRI (*PdL*). Signora Presidente, vorrei illustrare un complesso di emendamenti, lasciando al collega Valditara l'illustrazione dell'emendamento 3.0.10 e al collega Menardi l'illustrazione dell'emendamento 3.0.7.

In discussione generale ho già avuto modo di porre la questione relativa alla natura della politica economica: certamente essa è lo strumento che deve garantire i saldi finanziari. Non c'è dubbio che questa sia una priorità assoluta per l'Italia, visto che il nostro Paese ha il terzo debito pubblico più alto del mondo. Ciò detto, però, la politica economica non muore quando si garantiscono i saldi monetari, ma anzi nasce proprio garantendo i saldi monetari, e nasce perché di fronte al Paese e ai contribuenti ha la forza politica di spostare le risorse, e cioè di mettere in discussione gli 800 miliardi di euro di spesa pubblica per riallocarli in altre più efficaci ed efficienti funzioni.

Questa è la politica economica: non la semplice salvaguardia (sacrosanta) dei saldi finanziari, non l'accettazione inerme degli andamenti tendenziali inerziali che ci provengono, purtroppo, dal ciclo economico internazionale europeo, ma la capacità e la volontà di incidere su quel 52 per cento di prodotto interno lordo che rappresenta le decisioni collettive delle pubbliche amministrazioni e su quel 47 per cento di prodotto interno lordo che rappresenta il totale delle entrate pubbliche, che chiamerei il totale delle uscite dalle tasche dei contribuenti, delle famiglie e delle imprese.

Con questa premessa, mi appresto rapidamente ad illustrare l'emendamento complessivo 3.0.2 e l'emendamento 3.0.3, che individua due voci di spesa pubblica.

La prima voce ha avuto una crescita anomala del 50 per cento negli ultimi cinque anni, e per due terzi si riferisce agli acquisti del settore della sanità, che non hanno nulla a che vedere con il Servizio sanitario e con la qualità della salute dei cittadini. I cittadini italiani credo che possano percepire che in questi anni quantità e qualità del servizio non sono aumentati del 50 per cento, come è aumentata la spesa. Come ha avuto modo di notare recentemente anche la presidente di Confindustria, solo se riportassimo in linea in termini di uguale potere d'acquisto, considerando l'inflazione di questi anni, questo tipo di spesa pubblica, avremmo potenzialmente 20 miliardi di spesa in meno, senza toccare affatto la salute dei cittadini e i servizi sociali del settore di tutte le pubbliche amministrazioni.

La seconda voce è quella dei cosiddetti fondi perduti. Nella contabilità pubblica italiana ufficiale ammontano a 44 miliardi di euro. Ogni anno, negli ultimi trent'anni, il loro cumulo rappresenta circa il 50 per cento del debito pubblico italiano (che abbiamo sulle spalle tutti) in quest'anno 2009. Tali fondi perduti in questi decenni quanta produzione, quanta occupazione, quanti effetti sociali sul territorio, quanta chiusura del *gap* territoriale hanno prodotto? Ci sono varie stime che indicano valori molto prossimi allo zero. All'interno di questi 44 miliardi ci sono 15 miliardi che, tra conto corrente e conto capitale, vanno al servizio del trasporto pubblico locale. Vogliamo escluderli da qualunque intervento di contenimento? Bene. Ci sono 5 miliardi che sono i trasferimenti a sostegno delle ferrovie italiane. Vogliamo escluderli? Certamente è bene. Restano 24 miliardi di euro che vengono distribuiti a pioggia sotto forma di fondi perduti.

Allora, la nostra proposta non è tagliare i sussidi, ma trasformare la forma con la quale la pubblica amministrazione sostiene la crescita, lo sviluppo e l'occupazione, cioè non fondi perduti *ex ante*, ma credito d'imposta, quindi sostegno alle imprese vere che stanno sul mercato anche dopo tre anni dall'aver ricevuto i soldi pubblici e non – come spesso accade – a quelle imprese che dopo tre anni, avendo usato i fondi pubblici, spariscono dal mercato e chiudono.

Se questa è l'indicazione politica, l'entità complessiva potenziale, allora queste risorse consentirebbero di dare un forte sostegno alle piccole e medie imprese, eliminando l'intero monte salari dalla base imponibile dell'IRAP per 12 miliardi di euro; un sostegno alle famiglie con una deduzione di 5.000 euro per ogni componente, con uno sgravio IRPEF di 15 miliardi di euro; un forte sostegno alle infrastrutture, per 5 miliardi di euro; un aiuto concreto alle forze di polizia e alle forze di sicurezza, per 2 miliardi di euro (un miliardo al Ministero della difesa e un miliardo al Ministero dell'interno, che compenserebbero i tagli effettuati); un miliardo alla ricerca per progetti congiunti università-imprese. L'aritmetica dice che la possibilità di intervenire su quel Moloch di 800 miliardi di spesa consentirebbe queste operazioni senza un euro di deficit pubblico in più. Queste sono le proposte complessive.

Dopodiché ci rendiamo conto che forse un pizzico di prudenza circa la praticabilità immediata, soprattutto del contenimento della dirompente spesa per acquisto di beni e servizi (che spesso non rappresenta salute dei cittadini, ma salute di ben altre organizzazioni che sguazzano dentro quel tipo di spesa), potrebbe indurci a discutere le quantità. In ogni caso, non altrettanta prudenza è necessaria per la trasformazione dei fondi perduti in credito d'imposta, perché in quel caso l'effetto è automatico e aritmetico. Ogni trasformazione di fondo perduto in credito d'imposta, essendo il sussidio spalmato negli anni, determina evidentemente un risparmio di spesa. Questo è il quadro.

Se vi fossero dubbi – e mi rivolgo al Governo e alla mia maggioranza – circa l'entità e la quantità, questo emendamento potrebbe correttamente essere trasformato in un ordine del giorno, sul quale l'Esecutivo

potrebbe esprimere parere favorevole, per la semplice ragione che ciò che ho descritto è il programma elettorale, il programma di governo del centrodestra, del Popolo della Libertà, della Lega e del Governo Berlusconi.

Vengo ora rapidamente agli altri emendamenti. Su questo quadro abbiamo voluto offrire pezzi diversi di intervento. È ovvio che, contenendo i tagli e gli sgravi fiscali, si può procedere in merito alla famiglia con deduzioni più contenute. È possibile anche formulare nuove proposte: basta scrivere che al posto di 5.000 euro di deduzione si concedono inizialmente 1.000 euro, cosicché l'onere risulti di 3 e non di 15 miliardi, garantendo la copertura con il taglio alla spesa per gli acquisti. Lo stesso si potrebbe fare con l'IRAP, con l'emendamento 3.0.6, e altrettanto si potrebbe fare con l'emendamento 3.0.9, relativo agli affitti.

Signora Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, i dati ufficiali dell'Agenzia del territorio, pubblicati nello scorso mese di luglio, indicano che in Italia ci sono 10.034.250 abitazioni che non risultano utilizzate dal proprietario, né affittate. Questa è l'entità (che appare per la prima volta) del parco potenziale degli affitti in nero. Pertanto, l'emendamento 3.0.9 propone l'introduzione di una tassazione separata al 20 per cento per i piccoli proprietari e la deduzione di 5.000 euro l'anno per gli affittuari, con un onere al primo anno totalmente coperto senza un euro di deficit in più. Se dovessimo far prevalere la prudenza, potremmo partire con una riformulazione che al primo anno limiti a 1.000 euro la deduzione per gli affittuari. Non ci si venga a dire che è causa di ulteriore deficit pubblico, perché la verità è che se solo la metà degli affitti in nero emergesse dal secondo anno in poi, ci sarebbe un maggior gettito per l'erario di 2 miliardi di euro. È esattamente quello che è avvenuto negli anni passati con le ristrutturazioni edilizie, a dimostrazione del fatto che quella forma di agevolazione non crea perdita di gettito, bensì maggior gettito, oltre a maggiore trasparenza e maggiore civiltà, con l'emersione di milioni di contratti di affitto.

L'emendamento 3.0.6 (testo corretto), firmato anche dai colleghi della Lega, che riguarda specificamente l'IRAP, verrà illustrato dal collega Massimo Garavaglia, mentre gli emendamenti 3.0.10 e 3.0.7 verranno illustrati, rispettivamente, dal collega Valditara e dal collega Menardi.

Restiamo in attesa di una valutazione positiva almeno di questi emendamenti, che non comportano costi: occorre soltanto un pizzico di coraggio politico da parte di quest'Aula. (*Applausi dai Gruppi PdL, PD e del senatore Peterlini. Congratulazioni.*)

PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*). Signora Presidente, chiedo l'attenzione del relatore e del Governo sull'emendamento 3.0.807, che sarei disposto a trasformare, se possibile, in ordine del giorno. Esso riguarda un vecchio problema che tutti conosciamo, ossia la soglia di reddito sotto la quale i familiari risultano fiscalmente a carico del contribuente – ricordo che tale soglia è di 2.840 euro – e tutti gli altri familiari che guadagnano un po' di più non sono formalmente a carico. In tal modo si produce un danno reale alle famiglie e un disincentivo per i ragazzi, i nostri stu-

denti, che d'estate vorrebbero svolgere un piccolo lavoro per contribuire ad arricchire il reddito della famiglia o le proprie disponibilità finanziarie per svolgere gli studi.

Non chiedo al Governo di cambiare adesso tale norma, perché so che non sarebbe possibile, ma sottolineo che non è credibile che da circa un decennio la cifra fissata sia rimasta inalterata, penalizzando quei giovani che, d'estate o durante l'anno scolastico, intendono dare un proprio contributo lavorativo. Conosco vari ragazzi a cui è stato chiesto dai loro genitori di non lavorare per non superare il suddetto limite, altrimenti avrebbero pagato più tasse di quanto i ragazzi avrebbero guadagnato. Non può essere questo il senso di una norma che ci portiamo dietro da tanti anni.

Colgo altresì l'occasione per esprimere il mio apprezzamento per l'intervento del collega Baldassarri.

MUSI (PD). Signora Presidente, ho sentito più volte rivolgere appelli a favore della tutela della famiglia. L'unica considerazione che mi sento di fare, con l'emendamento 3.0.600 e con il successivo, è legata alla valutazione del diritto agli assegni familiari. Il limite per ricevere gli assegni familiari continua ad essere fissato a 5 milioni delle vecchie lire, così come stabilito nel 1987.

Il collega Baldassarri ha menzionato il limite di reddito per avere diritto alla rivalutazione degli assegni familiari, ma anche lui considera sempre il limite dei 5 milioni di reddito per le persone a carico. Credo che fare riferimento a tale limite di reddito, stabilito nel 1987, sia del tutto irrealistico.

Questo è il motivo per il quale presentiamo un emendamento che prevede un innalzamento a 5.000 euro del limite di reddito familiare per avere diritto agli assegni familiari; è un valore corrispondente a quello di chi, allora, considerò un euro equivalente a 1.000 lire. Se non eleviamo a 5.000 euro la soglia per avere diritto a tali assegni, continueremo solo a dire che bisogna aumentare gli assegni familiari, ma nei fatti non aumenteranno, stante il limite di reddito invariato.

Chiedo pertanto al relatore e al Governo di fare una valutazione attenta rispetto a questo vincolo. Faccio appello a tutti coloro che, nella maggioranza, hanno fatto riferimento alla famiglia affinché sostengano questo emendamento del Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

MARINO Ignazio (PD). Signora Presidente, senatrici e senatori, rappresentanti del Governo, vorrei illustrare brevemente l'emendamento 3.0.813, che mira a dare un sostegno alle famiglie più sfortunate. Mi riferisco a quei nuclei familiari che hanno nel loro interno un disabile gravissimo: parlo di un'invalidità al cento per cento, che sia tale da non consentire alla persona colpita dalla malattia nessuno degli atti normali della vita quotidiana.

Se in questa situazione è soltanto uno dei due genitori a lavorare, con l'emendamento 3.0.813 si propone di intervenire sulla età pensionistica in modo tale da consentire al genitore che lavora di ottenere la pensione con 25 anni di contributi, a prescindere dall'età anagrafica, con il limite previsto di almeno cinque anni di versamento fatti in assistenza continuativa al grave disabile che si trova a casa.

È evidente che questo emendamento ha un'utilità chiara nei confronti di nuclei familiari già sfortunati e nella direzione di rendere più umana l'assistenza di un ragazzo o di una ragazza con una disabilità del cento per cento. Tuttavia deve essere anche valutato il fatto – e credo che il Governo potrebbe esprimere un parere positivo – che, se non viene prevista tale possibilità, questi ragazzi o ragazze disabili, nella maggior parte dei casi, vengono ricoverati in istituzioni sanitarie. E questo, in effetti, allo Stato costa molto di più di quanto si chiede con l'emendamento 3.0.813.

Chiedo insomma un atto di sensibilità e di responsabilità nei confronti delle famiglie più sfortunate. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Gai*).

MENARDI (*PdL*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, gli investimenti in infrastrutture sono normalmente differenziati nel tempo: i progetti che oggi sono approvati vengono realizzati soltanto con molti anni di ritardo. Un recente studio di Intesa San Paolo, ANCE e altri organismi documenta che la realizzazione delle opere infrastrutturali avviene dopo quattro anni dalla loro progettazione.

Per questa ragione credo che la copertura finanziaria che abbiamo proposto nell'emendamento 3.0.7 possa essere riconsiderata dai presentatori in funzione delle proposte che il Governo vorrà farci; infatti, poiché gli investimenti non sono ricorrenti, essendo almeno quelle che noi abbiamo proposto opere puntuali, possono essere effettivamente coperti anche con il gettito dello scudo fiscale.

Nel merito, l'emendamento 3.0.7 si riferisce ad opere già previste in molte leggi dello Stato e che riguardano interventi infrastrutturali importanti nel settore ferroviario e soprattutto opere ordinarie dell'ANAS e dell'edilizia sanitaria. È sotto gli occhi di tutti la necessità di adeguare la rete delle Ferrovie dello Stato, soprattutto per quanto riguarda l'Alta velocità Milano-Verona e la realizzazione del terzo valico, ossia l'alta velocità Milano-Genova. È quindi necessario ricapitalizzare la disponibilità di ANAS per poter realizzare la normale manutenzione per 1,2 miliardi di euro, e abbiamo infine previsto una spesa di 1,6 miliardi di euro per l'edilizia sanitaria.

VALDITARA (*PdL*). Signora Presidente, vorrei aggiungermi nella illustrazione di quel blocco di emendamenti a cui faceva riferimento prima il senatore Baldassarri illustrando l'emendamento 3.0.10, che riguarda gli stanziamenti in favore della ricerca ed in favore delle forze dell'ordine e delle Forze armate.

Per quanto riguarda specificamente il discorso degli investimenti in ricerca, credo che sia chiaro a tutti che ne va della competitività del nostro Paese. Nel 2009, nonostante la crisi, i principali Paesi occidentali continuano ad investire in ricerca e innovazione perché sanno che da quello dipende il futuro di ogni singola nazione. Sempre in tale ambito, riteniamo che una accresciuta destinazione di risorse sia funzionale alla riforma dell'università, che arriverà tra l'altro proprio qui in Senato nei prossimi

giorni, una riforma che fa fare un passo avanti molto importante e un salto di qualità al nostro sistema della formazione superiore, e che tuttavia necessita assolutamente di essere accompagnata da investimenti in istruzione superiore e ricerca.

Riteniamo quindi che si debba lanciare un segnale forte al Governo, e speriamo che l'Esecutivo possa raccogliarlo, affinché possano essere investite risorse in un settore strategico e delicatissimo per lo sviluppo del Paese.

Come anticipato, inoltre, questo emendamento propone una destinazione di risorse a due settori strategici della società italiana: le forze dell'ordine, che garantiscono la sicurezza dei cittadini, e le Forze armate, che sono impegnate in missioni particolarmente difficili e delicate.

MORANDO (PD). Signora Presidente, intendo illustrare gli emendamenti 3.0.825, 3.0.826 e 3.0.827, che affrontano il tema dell'IRAP e cioè il tema che ha dominato la discussione di politica economica in questo Paese nel corso degli ultimi mesi.

Vorrei partire, per illustrare questi tre emendamenti, da una brevissima considerazione su ciò che ci aspetta nel 2010 sotto il profilo economico.

A questa domanda sia noi sia il centrodestra e il Governo diamo risposte sostanzialmente convergenti. In un contesto di ripresa incerta e debole ci aspettano sicuramente, soprattutto nei primi mesi del 2010, un forte aggravamento della disoccupazione e una ulteriore riduzione, indotta dalla disoccupazione crescente, della partecipazione alla forza di lavoro. In secondo luogo ci aspetta sicuramente, almeno per i primi sei mesi del 2010, il confermarsi di uno stato di *credit crunch*, cioè di sostanziale difficoltà delle imprese ad ottenere il credito sufficiente da parte delle banche per lo sviluppo della loro attività d'impresa. In terzo luogo, ci aspetta purtroppo – lo sappiamo e lo sosteniamo sia noi dell'opposizione sia la maggioranza – un fenomeno diffuso di chiusura di imprese piccole e piccolissime, che nel corso di questo 2009 hanno retto disperatamente, malgrado il fatturato fosse crollato e le condizioni per lo sviluppo della loro attività si fossero fatte molto precarie, in attesa di una ripresa che tarda, almeno per loro, così da convincere l'imprenditore piccolo e piccolissimo, che non ce la fa più, a dismettere la sua attività.

A fronte di questa che ormai non è più una previsione, ma una certezza su ciò che accadrà nei prossimi mesi, tutti abbiamo detto e diciamo che c'è bisogno di un sostegno alla domanda e all'infrastrutturazione materiale e immateriale del Paese che venga anche dagli investimenti della pubblica amministrazione, cioè dalla spesa in conto capitale. E abbiamo aggiunto che c'è anche bisogno di un sostegno all'attività d'impresa che – per quel che è possibile, nelle attuali condizioni di finanza pubblica molto difficili – riduca la pressione fiscale su tale attività. E c'è bisogno – sempre per quel che è possibile nel difficile contesto di finanza pubblica – di un sostegno alla domanda dal lato dei consumi delle famiglie.

Il Presidente del Consiglio – non il capo dell’opposizione – nel messaggio scritto all’Assemblea nazionale della Confederazione nazionale degli artigiani ha indicato un impegno preciso del Governo che dirige. Egli ha detto: in questo contesto mi rendo conto dell’urgenza di un intervento per la riduzione della pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese. Sia pure per interposta persona, tramite il sottosegretario Letta, che leggeva il suo messaggio all’Assemblea degli artigiani, egli così proseguiva: per quello che riguarda le imprese c’è bisogno di una riduzione dell’IRAP, che, nel corso di questa legislatura intendo abolire – colleghi di maggioranza, è Berlusconi che parla – cominciando da una riduzione significativa da attuare nei tempi brevi.

Ora, signori del Governo, signora Presidente, come si diceva una volta quando si faceva qualche citazione latina, *hic Rhodus, hic salta*: adesso è il momento di verificare se queste sono parole vane, prive di quella base di serietà che deve caratterizzare un rapporto serio tra un Governo serio e il Paese oppure se, sia pure nel contesto di drammatica difficoltà nel quale si trova la finanza pubblica italiana, si ha la coerenza da parte vostra per fare un passo nella direzione giusta.

Ho già avuto modo di notare che questa mattina la maggioranza e il Governo sono arrivati al punto di negare il loro consenso ad un emendamento che rifinanziava il fondo che è necessario rifinanziare per continuare nella detassazione della quota di salario da contrattazione di secondo livello che, colleghi di maggioranza, è l’unica (l’unica) iniziativa di riduzione della pressione fiscale che il Governo abbia assunto nel corso di quest’anno e mezzo della sua vita.

Naturalmente abbiamo visto respinto – con una votazione peraltro abbastanza contrastata, inusuale in questo Senato – quell’emendamento che aumentava le detrazioni e le deduzioni IRPEF a favore dei redditi medio-bassi.

Oggi pomeriggio arriviamo al tema dell’IRAP, sul quale vi presentiamo una proposta articolata su tre possibili interventi. Il primo è previsto dall’emendamento 3.0.827 (è quello ufficiale del Gruppo del Partito Democratico, che ha come prima firmataria la nostra Capogruppo), nel quale diciamo una cosa precisa, e mi rivolgo in particolare ai colleghi della Lega e del PdL che nel corso di queste settimane si aggirano tra le assemblee degli artigiani e dei commercianti che rivendicano questa scelta nel Nord del Paese, ma anche nel Centro e nel Sud, esattamente allo stesso modo. Con questo emendamento proponiamo di eliminare dalla base imponibile dell’IRAP, che contiene l’intero costo del lavoro, la componente costo del lavoro. Siccome ci rendiamo conto che nell’immediato bisogna compiere passi finanziariamente responsabili, con questo emendamento non avanziamo la proposta di eliminare dalla base imponibile dell’IRAP tutto il costo del lavoro per tutte le imprese, ma facciamo il primo passo: ci limitiamo ad eliminare la componente costo del lavoro dalla base imponibile dell’IRAP per le imprese di persone fisiche, non per le società di capitali.

Certo, sarebbe meglio farlo per tutte le imprese perché, se è vero che siamo in una situazione per la quale temiamo un rinculo pesantissimo della crisi sul versante della disoccupazione, l'ideale sarebbe intervenire eliminando dall'IRAP il costo del lavoro nel suo complesso, ma sappiamo che questo non è possibile.

Signor Vice ministro, la nostra proposta non verrebbe coperta con un aumento del deficit (non potremmo, perché l'emendamento sarebbe inammissibile); non copriamo con un aumento della pressione fiscale: copriamo con una riduzione della spesa corrente primaria, che è perfettamente praticabile e sostenibile a causa dell'onere limitato che questa proposta arreca. Potreste comunque dire che anche così è troppo e che non ce lo possiamo permettere. Però dovreste decidere che cosa ci possiamo permettere, perché state respingendo emendamenti che condividete, che vengono presentati anche dalla maggioranza e che dal punto di vista finanziario costano assai poco.

Il presidente Baldassarri ha appena finito di ripetere le stesse parole pronunciate da me, in sede di replica, a proposito del trattamento fiscale degli affitti: un simile provvedimento a partire dal secondo-terzo anno non costa, anzi provoca un aumento di gettito. Non potete respingerlo sostenendo che costa, perché che costa lo sappiamo; il primo e il secondo anno è necessario individuare una copertura, ma a partire dal terzo anno produce un aumento di gettito. Quindi, la vostra tesi non sta in piedi, signor Vice Ministro.

Sono state avanzate altre due proposte che recano la mia firma, gli emendamenti 3.0.825 e 3.0.826, sempre relativi all'IRAP. Il primo di questi emendamenti si limita a fare in modo che tutta la politica italiana – centrodestra e centrosinistra – prenda un impegno con le imprese italiane: la politica si impegna a cancellare progressivamente l'IRAP eliminando dalla sua base imponibile la componente costo del lavoro, *in progress*, cominciando dalle imprese che hanno, in rapporto al loro fatturato, una densità di manodopera più elevata, perché, a causa del meccanismo di questa imposta, sono quelle che di IRAP pagano di più. Inoltre, signor relatore, l'emendamento dice che la riduzione dell'IRAP avverrà gradualmente, a partire dal 2010, man mano che si realizzeranno risparmi sul lato della spesa corrente primaria: tanto risparmio sulla spesa corrente primaria, tanto impiego per ridurre l'IRAP progressivamente ogni anno, attuando, signor Vice Ministro, la vostra legge sulla riforma della pubblica amministrazione, obbligandovi finalmente a dire che cosa vi aspettate in termini di riduzione della spesa corrente primaria da questo tipo di legge, dato che vi state rifiutando da un anno di associare a quella che chiamate la grande riforma della pubblica amministrazione un qualsiasi obiettivo di risparmio.

In questo modo nell'immediato non si ottiene nulla, perché l'IRAP non si riduce. Si ottiene, però, che davanti alla sua porta, signor Vice Ministro, ogni giorno tutte le rappresentanze degli interessi economici dell'impresa di questo Paese, comprese le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, potranno piazzare i loro cannoni per chiedere al Governo quanto è stato risparmiato giorno dopo giorno, visto che il risparmio di

oggi corrisponde alla riduzione delle tasse domani. Se non creiamo questo interesse diffuso alla riduzione della spesa corrente primaria non realizzeremo mai questo obiettivo.

Presidente Baldassarri, io voterò a favore del suo emendamento sull'IRAP e credo che il mio Gruppo farà altrettanto, intendiamoci bene, ma la nostra proposta, signori della maggioranza e del Governo, non potete respingerla in base all'argomento finanziario, perché nell'immediato non ha alcun costo.

È una proposta che vi impegna a fare seriamente il mestiere che predicate di volere fare: cioè ridurre la pressione fiscale attraverso risorse reperite attraverso la riduzione della spesa corrente primaria. Se dite no, se il relatore dice no, se il Governo dice no non può usare l'argomento della insostenibilità finanziaria perché vuol dire che non riconosce nemmeno ciò che vi è scritto nell'emendamento.

Ma a voi non va bene nemmeno questo: ho presentato allora un altro emendamento che riduce l'IRAP, sempre dal lato della componente costo del lavoro nella sua base imponibile, attraverso il gettito di un'imposta nuova. Abbiamo tutti fatto dei comizi più o meno ascoltabili intorno all'orco feroce: i banchieri, i finanzieri. Il capo del Governo inglese Gordon Brown ha recentemente presentato una proposta che riguarda un'iniziativa a dimensione internazionale per un prelievo fiscale sulle operazioni finanziarie a breve. Molto più modestamente – non è un caso che io non sia il Capo del Governo inglese – ho avanzato un'ipotesi che riguarda la dimensione nazionale, che è la seguente: è vero o no, colleghi della maggioranza, signor Vice ministro, che nel corso della crisi abbiamo scoperto che lo Stato a spese dei contribuenti mette sulle banche, in caso di esposizione finanziaria, una sorta di garanzia di ultima istanza? Durante questa crisi abbiamo imparato che se la banca è sufficientemente grande lo Stato dice: ti garantisco io a spese dei contribuenti, non puoi fallire. Poiché le banche italiane, per fortuna, sono in condizioni decenti, ma anche loro hanno aumentato, eccome, la leva finanziaria, al di là di ogni ragionevolezza, dico molto banalmente: sulle dimensioni della leva finanziaria, al di là di una soglia di garanzia, mettiamo una piccola imposta, che non è in realtà un'imposta, ma è un premio di assicurazione. Poiché noi, infatti, a spese dei contribuenti, abbiamo detto loro che non possono fallire, è come se avessimo garantito loro un'assicurazione. Per le assicurazioni di solito l'assicurato paga un premio. Prendiamo questo premio allora e man mano che arriva il gettito – per ora non decidiamo niente – ci impegniamo a ridurre l'IRAP per le piccole imprese.

Non mi potete dire di no in base al fatto che tale ipotesi non sarebbe coperta finanziariamente, perché non è vero. Si tratta semplicemente di ridurre la pressione fiscale su qualcuno (sul lavoro, sulle imprese piccole, su quelle che sono la vostra *constituency* dal punto di vista sociale) ed aumentarla, colleghi della maggioranza, sulla grande finanza che ha esposto l'economia dell'intero sistema capitalistico ad un rischio molto grave.

Sono tre le proposte che abbiamo presentato, una da considerare come alternativa all'altra, in subordine, a partire dalla prima che è il no-

stro caposaldo, quella più impegnativa sotto il profilo politico, che convergono con le proposte provenienti da una parte grande della maggioranza. Mi auguro solo che questa parte della maggioranza non si rassegni al solito, inutile, ordine del giorno. (*Applausi dai Gruppi PD, IdV e del senatore Astore*).

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Signora Presidente, il tema dell'IRAP è stato già affrontato ampiamente in Commissione ed è giusto anche in Aula fare un approfondimento. Anche la Lega Nord ha presentato una proposta in materia.

È evidente a tutti che il problema di fondo è la copertura. Per non sapere né leggere né scrivere, abbiamo messo i fondi del FAS, ben consapevoli che tale copertura avrebbe trovato delle difficoltà, ma quanto meno esiste.

Venendo al merito della questione, la nostra proposta – che poi è stata recepita per la parte propositiva, su cosa cioè si vorrebbe fare – contiene elementi che la differenziano un po' rispetto a quella del PD. La principale differenza è il non determinare effetti sulle finanze regionali. Facciamo un ragionamento molto semplice, perché già si fece un errore sull'ICI, inizialmente dal Governo Prodi; poi – bisogna dirlo onestamente – si è proseguito su quella via, andando verso una sua eliminazione e non verso il meccanismo più corretto di mantenerla e consentire al contribuente di detrarla dal 740, per intenderci.

Qual è il problema dell'IRAP? Faccio l'esempio della Regione Lombardia. La Regione Lombardia paga il 70 per cento della propria sanità proprio con l'IRAP. La stessa Regione partecipa al 53 per cento al Fondo nazionale di solidarietà per le Regioni che hanno difficoltà a coprire la spesa sanitaria. È evidente a tutti che sarebbe una follia dal punto di vista della Regione Lombardia eliminare *tout court* l'IRAP e poi, pur partecipando al 53 per cento al fondo di solidarietà nazionale, venire con il piattino a Roma a chiedere indietro i propri quattrini. Se si deve andare verso una modifica di tale imposta essa va fatta senza mettere in difficoltà e senza far saltare i conti delle Regioni. Per tale ragione non abbiamo proposto un'eliminazione, ma, in attesa di un'auspicabile rivisitazione complessiva della tassazione in funzione del federalismo fiscale, il meccanismo della deduzione: cioè, si paga, però si può dedurre. In questo modo non si crea un altro problema, e questo è il primo punto.

Il secondo punto riguarda l'entità. Sappiamo tutti che l'IRAP, definita in tempi non sospetti «imposta rapina», è una tassa molto odiosa. L'importo è notevole, 38,5 miliardi di euro (in realtà, tolta la partita di giro del pubblico, siamo sui 24-25 miliardi di euro): dire quindi che la si elimina è una *boutade*, è evidente che non è possibile farlo. Si dice allora: cerchiamo di iniziare a fare qualcosa partendo dai più piccoli. Il nostro emendamento va in tal senso: partiamo dai più piccoli. Anche in questo caso, però, pur nella versione ridotta che abbiamo elaborato insieme in Commissione, si arriva sui 4 miliardi di euro, che non sono bruscolini. Per recuperare 4 miliardi di euro avremmo bisogno un domani di uno

sciopero di due giorni di tutta la pubblica amministrazione. In questo modo avremmo recuperato 4 miliardi di euro; è una battuta, però, tutto sommato, potrebbe anche funzionare.

Venendo alla sostanza, come coprire questo avvio di modifica dell'I-RAP? Onestamente, abbiamo apprezzato l'apertura del vice ministro Vegas, che ha affermato che si può iniziare a ragionare su un'ipotesi di eliminazione per le aziende in perdita. Da noi si dice: «Piutost che nient, l'è mej piutost»; vedremo se almeno questo si farà, soprattutto perché si va nell'ottica di eliminare il lato più odioso di tale imposta, tenendo conto che far pagare un'imposta quando si è in perdita è veramente la follia più assoluta.

Già questo sarebbe un grande passo in avanti: il punto è che siamo consapevoli che in tale fase non si può fare. Del resto, non muore nessuno, lo sappiamo che l'esame della legge finanziaria inizia a settembre e finisce a Natale; vedremo da qui a Natale che cosa succede. Vedo il collega Morando che sorride, però siamo veramente fiduciosi che, alla fine, qualcosa si riuscirà a fare. È chiaro che in questa sede sarà molto complicato: il problema è sempre e solo la copertura.

Onestamente, a parte la copertura da noi proposta, quella semplice del FAS (che penso però troverebbe in questo emiciclo una maggioranza che voterebbe contro), se vogliamo andare a reperire risorse vere bisogna farlo in modo che l'operazione stia in piedi. Il collega Morando aveva proposto, per esempio, una copertura molto coerente anche con la situazione in essere: mettere un limite al contratto del pubblico impiego; affermare cioè che siamo in un periodo di «vacche magre» e che dobbiamo pertanto limitare il contratto prevedendo un tetto al 50 per cento dell'inflazione programmata. È una proposta anche abbastanza forte, probabilmente se ne potrebbero fare anche di più forti, ma il senso è questo. Una volta per tutte dobbiamo cercare di affrontare il tema vero, il fatto cioè che oggi abbiamo un settore privato in estrema difficoltà. È il settore privato, infatti, che finanzia la spesa pubblica; ma fino a quando sarà in grado di farlo a questi livelli?

Nei prossimi mesi assisteremo inevitabilmente ad un'emorragia di aziende; speriamo in misura non troppo ampia, ma sappiamo che da questo punto di vista si porrà un problema. Inevitabilmente pertanto nei prossimi mesi saremo costretti a ragionare seriamente su questi temi, anche perché – non prendiamoci in giro – non possiamo pensare che lo stipendio di un docente venga pagato con le tasse versate da un magistrato, a meno che non si viva su un pianeta diverso; si tratta di una mera partita di giro, visto che sia il magistrato che il docente sono pagati unicamente con le tasse versate dal settore privato.

Quando un'azienda privata si trova in difficoltà, elimina i premi, mette i lavoratori in cassa integrazione, se va male passa alla mobilità, e se poi va definitivamente male chiude e licenzia. Nel pubblico, invece, i premi quest'anno verranno erogati come se niente fosse, senza considerare che abbiamo avuto un calo del PIL pari al 5 per cento. Ma allora, quale risultato abbiamo raggiunto se il sistema Italia ha perso il 5 per

cento? Nel pubblico, ancora, la cassa integrazione non esiste, figuriamoci la mobilità; il licenziamento, poi, per definizione non è ammesso.

Al di là di situazioni estreme, ritengo che, già a partire dalla prossima settimana con il disegno di legge sulla stabilizzazione dei precari e poi in futuro ancora di più, si renderà necessario ragionare seriamente sul comparto pubblico, perché se il settore privato soffre, alla fine mancheranno i quattrini per tenere in piedi la baracca.

In conclusione, signora Presidente, per adesso abbiamo fatto delle disquisizioni accademiche molto interessanti, ma auspichiamo che da queste si possa poi arrivare a concretizzare qualcosa. La palla è nelle mani del Governo: vedremo quali saranno le modalità migliori per affrontare il tema vero, quello cioè di dare un po' di fiato alle nostre imprese. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*).

LEGNINI (PD). Signora Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 3.0.819, riguardante la *vexata quaestio* del pagamento dei crediti delle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Si tratta di un tema che abbiamo dibattuto già in altre circostanze, ma vorrei che oggi, in occasione dell'esame di questa finanziaria, fosse affrontato e deciso con il massimo delle informazioni possibili, perché è una questione molto seria: chiunque di noi va in giro per il Paese e partecipa a qualunque tipo di interlocuzione con il mondo delle imprese si sente ripetere: «Almeno pagateci il dovuto, diteci perché crediti maturati da sei mesi, un anno o due non ci vengono pagati».

Le fonti statistico-informative di varie parti parlano di cifre astronomiche, di crediti ingenti che, secondo taluni, ammonterebbero a 60-70 miliardi di euro, secondo altri a 30-40 miliardi: in ogni caso, non c'è alcun dubbio che l'immissione nelle casse del sistema delle imprese di una liquidità di tale entità costituirebbe oggi una delle misure più efficaci per contrastare la crisi in atto e anche la restrizione sul fronte del credito.

Tuttavia, se si esclude il limitatissimo intervento realizzato con il bilancio di assestamento, la posizione del Governo su questo punto è stata quella di dire – come peraltro è accaduto anche per altre misure che abbiamo proposto – che non si può fare, perché aumenterebbe il debito.

Sulla base della cognizione normale e ordinaria di ciascuno di noi, si potrebbe e si dovrebbe concludere che le cose non stanno così, nel senso che quello che noi proponiamo, cioè un'anticipazione e un'accelerazione di pagamenti di debiti già iscritti nei bilanci pubblici, costituirebbe la sostituzione di un creditore con un altro. Nel caso di specie, il nostro emendamento, che prevede la cessione dei crediti alla Cassa depositi e prestiti, implicherebbe la sostituzione come creditore nei confronti delle pubbliche amministrazioni della Cassa depositi e prestiti alle imprese oggi creditrici.

È giusta la posizione del Governo, ossia quella in base alla quale non è possibile provvedere a un massiccio pagamento, a una liquidazione immediata, per le ragioni che ho detto, perché si aumenta il debito? Analizziamo la situazione. La situazione è differenziata perché, ad esempio, per quanto riguarda il sistema degli enti locali, nei confronti dei quali vi sono

crediti ingenti (in questa e in altre circostanze in quest'Aula abbiamo discusso diffusamente dei problemi legati al patto di stabilità), i ritardi nei pagamenti dei crediti vantati dalle imprese sono per larga parte originati dall'impossibilità per i Comuni, per le Province e per le altre entità territoriali di provvedere al pagamento perché, come noto, il cosiddetto saldo ibrido (cioè competenza per le spese correnti e cassa per le spese di investimento) impedisce, appunto, in molte occasioni di pagare le imprese per evitare di sfiorare il patto.

In questo caso valgono tutte le considerazioni che abbiamo già svolto relativamente alla necessità e all'urgenza di mettere mano alla revisione del patto di stabilità interno, anche con misure tampone, in questa contingenza così difficile. Quindi, per quanto riguarda i crediti nei confronti dei Comuni, delle Province e delle altre autonomie locali, l'argomento è superabile solo mettendo mano al patto di stabilità interno. Naturalmente lo sfioramento del patto di stabilità interno comporterebbe in via automatica anche l'accrescimento del volume globale del debito e, quindi, la posizione del Governo risulterebbe correttamente verificata.

Analogo discorso vale nei confronti delle Regioni. Nelle Regioni vi è un tema specifico che riguarda i crediti del sistema sanitario regionale (che si quantificano ingenti), per i quali, almeno per alcune Regioni – quelle in dissesto – si è provveduto a ricorrere al meccanismo della cosiddetta cartolarizzazione, cioè alla cessione dei crediti alle banche, le quali diventano creditrici della Regione e pagano le imprese. In quel caso si è operata un'emersione dei debiti nei confronti del sistema delle imprese per effetto, appunto, di questo meccanismo di cartolarizzazione. Si tratterebbe di verificare se esso ha dato frutti e se ha funzionato: a parte le gravi irregolarità e la *mala gestio* che si è verificata in qualche realtà territoriale, il meccanismo è corretto ed è analogo a quello che noi sostanzialmente proponiamo.

Per quanto riguarda invece le amministrazioni centrali, signora Presidente, i noti criteri SEC 95 della competenza economica ci dicono che è vero quanto segue: se il debito maturato, liquido, esigibile viene immediatamente pagato non c'è un effetto sull'indebitamento netto (perché, appunto, il criterio della competenza economica, oltre che di quella giuridica, implica già un avvenuto computo sull'indebitamento netto), ma c'è un effetto sul fabbisogno, sulla cassa e sul debito. Ma se così è, se noi oggi, ad esempio, decidessimo di provvedere a liquidare in tempi ragionevoli 30 miliardi di euro di crediti nei confronti del sistema delle imprese, noi avremmo, con ogni probabilità, una crescita del debito pubblico di analogo o identico importo.

È questa un'operazione sostenibile, sopportabile, opportuna, necessaria? Io ritengo di sì e non certo per dare forza e sostegno a una proposta avanzata tanto e solo per alimentare la dialettica parlamentare. Ma ritengo di sì perché questa è un problema molto serio. È, infatti, evidente che questo grande volume di debito scaduto se non viene pagato quest'anno dovrà esserlo l'anno prossimo o nel 2011. Quel debito che non si vorrebbe far

emergere oggi per non peggiorare ulteriormente il già elevatissimo debito pubblico italiano comunque emergerebbe nei prossimi mesi e anni.

Naturalmente, siccome i meccanismi viziosi – chiamiamoli così – si ripetono nel nostro Paese, è evidente che il non detto da parte della Ragioneria generale dello Stato e del Ministero dell'economia è questo: è vero che noi comunque questi debiti li dobbiamo pagare nel 2010 e nel 2011, ma in questi anni si rigenererà un volume di debito di eguale entità cosicché l'impatto sull'indebitamento sarà neutro nel senso che questo meccanismo vizioso si perpetuerà. Se paghiamo 30 si ricrea un volume di debito di 30 per debiti scaduti e non abbiamo un impatto immediato diretto aggiuntivo sul debito pubblico e sul fabbisogno, sulla cassa.

È evidente quindi che la posizione del Governo, seppur fondata sotto l'aspetto contabilistico e tecnico, è politicamente insostenibile perché presuppone non soltanto l'impossibilità e il non accoglimento dell'istanza che ripetutamente proponiamo – e cioè di pagare le imprese immediatamente per le ragioni che ho detto – ma anche l'immutabilità nel tempo di questa situazione, cioè di un sistema di pubbliche amministrazioni permanentemente morose e di ritardi che permangono strutturalmente nelle amministrazioni pubbliche, nei pagamenti nei confronti delle imprese. La polvere sotto il tappeto deve quindi rimanere lì: se ne togliamo una quantità, ce ne rimetteremo – più o meno consapevolmente, più o meno scientemente – una quantità analoga.

Signora Presidente, con l'emendamento serio e necessario che proponiamo noi chiediamo alle pubbliche amministrazioni di certificare oggi l'ammontare dei crediti vantati delle imprese per lavori, forniture e servizi, mentre alle imprese diamo la possibilità di cedere i loro crediti alla Cassa depositi e prestiti che dispone di un risparmio postale di liquidità consistente accresciutasi nel corso della crisi. È un dato notorio che i depositi postali nell'ultimo anno siano aumentati di circa l'8 per cento e sappiamo anche perché sono aumentati: la crisi finanziaria globale e la scarsa affidabilità delle banche hanno indotto le famiglie italiane ad aumentare i depositi presso gli uffici postali piuttosto che impiegare i risparmi in altri titoli.

Ebbene, noi proponiamo la cessione del credito e la sostituzione del creditore impresa con la Cassa depositi e prestiti. Si tratta di una proposta sostenibile che quest'anno determinerebbe un impatto sul debito, ma indurrebbe le pubbliche amministrazioni a mettersi in regola e a pagare entro tempi fisiologici a partire dall'anno prossimo e nel futuro. Oltre ad avere un effetto anticrisi, di sostegno al sistema economico e di assolvimento di un obbligo giuridico e morale – aggiungo io – la misura avrebbe l'effetto di determinare una regolarizzazione della tempistica delle modalità di pagamento dei creditori da parte delle pubbliche amministrazioni. Ad analogo risultato si perverrebbe con l'accoglimento dell'emendamento Ranucci che è stato accantonato. Anch'esso contiene un argomento utilizzato più volte che riguarda la compensazione dei crediti delle imprese con i debiti tributari che le stesse hanno nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Dite qualcosa, assumete una posizione, facciamo qualcosa; se non lo fate, smettetela e smettiamola per favore (lo dico a molti colleghi, soprattutto quelli della Lega Nord) di andare in giro per i territori riempiendosi la bocca del rispetto dei diritti delle imprese, dell'attenzione nei confronti del mondo delle piccole imprese. Se non facciamo questa operazione oggi, quando la facciamo? Ripeto, immettere una liquidità consistente oggi nel sistema produttivo italiano sarebbe la cosa meno onerosa e più efficace per contrastare la crisi. (*Applausi dal Gruppo PD*).

MERCATALI (*PD*). Signora Presidente, vorrei soffermarmi brevemente anch'io sull'emendamento 3.0.800.

Quando una persona o una famiglia prende in affitto una casa, normalmente fa un contratto in nero; nella stragrande maggioranza dei contratti d'affitto c'è una larghissima evasione. È interesse dei titolari del contratto d'affitto ed è interesse anche dei proprietari delle case non regolarizzare la situazione.

Noi abbiamo proposto la cedolare secca del 20 per cento; con l'emendamento in esame, anche per andare incontro ai redditi delle famiglie meno abbienti, dei giovani e degli anziani (chi normalmente stipula un contratto d'affitto non è persona molto ricca), proponiamo di poter detrarre dalla denuncia dei redditi fino al 20 per cento dell'importo del contratto d'affitto e fino ad un massimo di 3.000 euro. Questa norma, incrociata con quella relativa alla cedolare secca – ossia il fatto che il locatore paghi il 20 per cento, e non oltre il 40 per cento – mette insieme i proprietari delle case e i conduttori e va a mettere mano ad uno dei problemi più seri del nostro Paese, cioè l'evasione fiscale.

Come si fa a non ragionare seriamente su una simile questione? Voi continuate a non rifletterci, noi continuiamo ad insistere; voi continuate a girare le spalle al Paese, ma tra un po' c'è qualcuno che vi rigira da quest'altra parte! (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SAIA, *relatore*. Signora Presidente, prima di esprimere i pareri, che sicuramente non saranno di grande soddisfazione né per la maggioranza né per l'opposizione, non ho alcun problema a svolgere una rapidissima premessa su argomenti che abbiamo già trattato ampiamente in Commissione e in parte anche in Aula. Lo faccio con disagio, perché non mi fa piacere dare la tagliola su una serie di emendamenti che sono condivisi dalla maggioranza e dall'opposizione e che però entrano in un ambito non di indefinitezza ma comunque quantomeno di incertezza sulle coperture. Immaginavo si potesse fare un maggiore sforzo per dare un primo segnale; invece la soddisfazione dovrà ritrovarsi negli ordini del giorno che saranno accolti – e non come raccomandazione – in cui il Governo si impegna, alla Camera dei deputati, ad individuare la soluzione dei

temi affrontati. Tali questioni sono quelle dell'IRAP, con tutte le sue sfaccettature in ordine alla tipologia di copertura, a partire da quella di cui alla proposta del senatore Morando fino a quella dei senatori Baldassarri e Garavaglia. Ne abbiamo discusso tante volte, e credo che si potesse fare qualcosa di più, come sicuramente sugli affitti e sulla cedolare secca: penso che potesse già originarsi da quest'Aula un segnale.

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 18,35)

(*Segue SAIA, relatore*). Ma il Governo ci offre un quadro che definire risicato è un eufemismo ed è un atto di generosità.

È un quadro assolutamente ridotto in termini di risorse, anche se da questo punto di vista do atto al Governo del fatto che sembrerebbe esservi qualche certezza rispetto alle uscite, indipendentemente dalla questione degli affitti e dell'emersione del nero, e dunque dalla possibilità di individuare entrate immediate, piuttosto che altri discorsi legati all'IRAP i cui esiti positivi in termini contabili sarebbero incerti. Da questo punto di vista la rigorosità di questa finanziaria impone, con riferimento all'esame di questo articolo 3, un forte impegno da parte del Governo.

Mi auguro che nel corso dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, possano venire risposte con riferimento allo scudo fiscale. Questo discorso vale sia su questo tema che su altri temi minori, ma non meno importanti.

Invece, sulla questione del patto di stabilità il Governo potrà sicuramente dare indicazioni più precise. Si sta ragionando su un provvedimento *ad hoc* che dia risposta a ben note problematiche, in particolare da parte degli enti locali.

Ora, se non con rassegnazione almeno con non troppo entusiasmo, passo ad esprimere i pareri sugli emendamenti presentati all'articolo 3.

PRESIDENTE. Un po' di fiducia, senatore Saia.

SAIA, *relatore*. La fiducia è un'altra cosa. Continueremo ad avere fiducia, anche perché la finanziaria potrà essere nuovamente esaminata in Senato, dopo il necessario passaggio, che mi auguro sia determinante, presso l'altro ramo del Parlamento. Il mio augurio è che si possa essere più entusiasti in occasione dell'esame del provvedimento in seconda lettura.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.Tab.A.1, 3.Tab.A.2 e 3.Tab.A.3.

Chiedo poi l'accantonamento dell'emendamento 3.Tab.A.700 per predisporre un ordine del giorno ad esso alternativo, nonché dell'emendamento 3.Tab.A.6.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.Tab.A.5.

Gli emendamenti 3.Tab.A.4, 3.Tab.A.7, 3.Tab.A.8, 3.Tab.A.9, 3.Tab.A.10, 3.Tab.A.11, 3.Tab.A.12, 3.Tab.A.13, 3.Tab.A.14, 3.Tab.A.15, 3.Tab.A.16, 3.Tab.A.17, 3.Tab.A.18, 3.Tab.A.19, 3.Tab.A.20 e 3.Tab.A.21 sono inammissibili.

Invito i presentatori al ritiro degli emendamenti 3.Tab.A.22, 3.Tab.A.23, 3.Tab.B.24, 3.Tab.B.25, 3.Tab.C.32, 3.Tab.C.33, 3.Tab.C.35, 3.Tab.C.36, 3.Tab.C.37, altrimenti il parere è contrario.

Chiedo altresì l'accantonamento dell'emendamento 3.Tab.C.34.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.Tab.C.27, 3.Tab.C.29, 3.Tab.C.30, 3.Tab.C.31, 3.Tab.C.61, 3.Tab.C.38, 3.Tab.C.28, 3.Tab.C.39, 3.Tab.C.40, 3.Tab.C.41, 3.Tab.C.42, 3.Tab.C.43, 3.Tab.C.44, 3.Tab.C.45, 3.Tab.C.46, 3.Tab.C.47, 3.Tab.C.48, 3.Tab.C.49, 3.Tab.C.50, 3.Tab.C.51, 3.Tab.C.52, 3.Tab.C.53, 3.Tab.C.54, 3.Tab.C.55, 3.Tab.C.56, 3.Tab.C.57, 3.Tab.C.58, 3.Tab.C.100, 3.Tab.C.59, 3.Tab.C.62 e 3.Tab.C.1000.

Invito al ritiro degli emendamenti 3.Tab.D.63 (testo 2), 3.Tab.D.64, 3.Tab.D.65, 3.Tab.D.66 e 3.Tab.D.67. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.Tab.F.68 e 3.69. Invito al ritiro dell'emendamento 3.71. Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 3.72 e 3.73. Invito al ritiro dell'emendamento 3.74.

Chiedo che siano accantonati gli emendamenti 3.0.2 (testo corretto), 3.0.3 (testo corretto), 3.0.4 (testo corretto), 3.0.5 e 3.0.6 (testo corretto). Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.0.750 e invito al ritiro dell'emendamento 3.0.751. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.0.752 ed invito al ritiro dell'emendamento 3.0.753. Il mio parere è contrario sull'emendamento 3.0.801. Chiedo che sia accantonato l'emendamento 3.0.8 (testo corretto). Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.0.802, 3.0.803, 3.0.804 e 3.0.805. Invito al ritiro dell'emendamento 3.0.806, altrimenti il parere è contrario. Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 3.0.807, 3.0.600, 3.0.760, 3.0.601, 3.0.808, 3.0.809, 3.0.810, 3.0.811, 3.0.812, 3.0.813, 3.0.814, 3.0.815 e 3.0.816. Chiedo l'accantonamento dell'emendamento 3.0.817 e una sua trasformazione in ordine del giorno. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.0.818.

Chiedo che sia accantonato l'emendamento 3.0.9 ed esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.0.800, 3.0.819 e 3.0.820. Chiedo che sia accantonato l'emendamento 3.0.821. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.0.822, 3.0.823 e 3.0.824. Chiedo che siano accantonati gli emendamenti 3.0.11 (di cui chiederò una riformulazione abbastanza radicale), 3.0.7 (testo corretto) e 3.0.10 (testo corretto). Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.0.825, 3.0.826 e 3.0.827. Esprimo infine un invito al ritiro dell'emendamento 3.0.828.

ANDRIA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDRIA (PD). Signor Presidente, vorrei chiedere un chiarimento. In sede di parere, sono stati dichiarati inammissibili alcuni emendamenti, tra cui l'emendamento 3.Tab.A.21. In proposito, chiederei al relatore di valutare l'opportunità di un suo accantonamento, trattandosi peraltro di *parva materia*.

PRESIDENTE. Senatore Andria, i pareri contrari sugli emendamenti espressi dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in sede di esame della legge finanziaria non sono superabili in Aula, come invece accade per gli altri provvedimenti. Essi infatti danno luogo ad una dichiarazione di inammissibilità e pertanto non possono comunque essere votati.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, dirò subito che il parere del Governo è conforme a quello del relatore, ma voglio soffermarmi su alcune caratteristiche generali degli emendamenti che sono stati sottoposti all'esame del Senato. In linea complessiva, gli emendamenti si possono dividere in due grosse categorie: nella prima si cerca di ridisegnare la manovra di politica economica, nell'altra si chiedono risorse per questo o quel settore secondo le necessità dell'occasione.

Circa il primo filone di emendamenti, invito l'Assemblea a considerare il fatto che la politica tenuta dall'attuale Governo – che certamente è poco immaginifica, ma molto realistica – ha consentito al nostro Paese, non dico di superare questa crisi (perché ancora non è superata), ma di attraversarla con i minori danni possibili, perché molti indicatori economici ci fanno notare come questa politica di estrema cautela e di rigore, nei limiti possibili offerti dal bilancio, evitando di nazionalizzare imprese o di entrare nel capitale del sistema bancario, ha consentito al Paese per ora (e speriamo anche per il futuro) di mantenere la propria struttura finanziaria e produttiva contenendo anche – così sembrerebbe – il peggioramento dell'occupazione.

Credo che tutti questi risultati siano da considerarsi positivi, e lo ha riconosciuto anche l'opposizione. Bisogna allora riconoscere la positività di questo tipo di azione del Governo, che è stata proprio quella di non utilizzare la leva della spesa come hanno fatto altri Paesi i quali quando si uscirà dalla crisi si troveranno probabilmente in condizioni ancora peggiori, perché dovranno far fronte ad un debito pubblico molto elevato e dovranno aumentare il ricorso al mercato o la tassazione, pregiudicando quindi le possibilità di ripresa. Se questa è la posizione del Governo, e anche l'opposizione ha convenuto circa la sua bontà, discostarsene adesso (in un momento nel quale la crisi si è attenuata ma non è del tutto superata) si potrebbe rivelare imprudente: abbandonare una politica economica di prudenza potrebbe dimostrarsi fatale.

Per quanto riguarda l'altro filone di emendamenti, quelli cioè che raccomandano di aumentare la spesa in questo o in quel settore, sono tutti complessivamente condivisibili, perché non vi è nessuno tra noi che non

riconosca l'utilità della spesa per la cultura, i teatri, piuttosto che per l'istruzione, la sanità o gli enti locali. Ogni spesa di per sé è legittima, ma come in tutte le operazioni, soprattutto in quelle che si compiono in un contesto come la legge finanziaria, occorre ripartire tra i diversi obiettivi le possibilità finanziarie di cui si dispone, tenendo anche conto che il monito dell'Unione europea (non del passato ma di ieri) è quello di raddrizzare la finanza pubblica di molti Paesi europei. Tra l'altro, il monito dell'Unione europea all'Italia è quello di compiere manovre che valgano circa lo 0,5 per cento del PIL su base annua per poter recuperare gli ultimi anni, nei quali la crisi ha comportato scombussolamenti relativamente al debito e al *deficit*.

Se manteniamo fissa la barra della politica economica del nostro Paese, possiamo realizzare la manovra che ci chiede l'Unione europea senza compiere manovre aggiuntive. Se invece aumentiamo la spesa in questo o quel settore, se qualcuno intendesse la finanziaria come un bancomat (cosa che ovviamente non può essere), ci procuriamo problemi molto gravi e seri: non solo non riusciamo ad adempiere ai precetti dell'Unione europea (il che forse qualcuno potrebbe non giudicare il vero problema), ma ci creiamo un danno, perché saremo costretti, in un giorno non lontano, ad aumentare le imposte o il ricorso al debito pubblico per fare fronte alle maggiori richieste di spesa che andiamo accumulando. D'altronde, non si capirebbe perché lo Stato non si debba comportare come un qualunque individuo, che in momenti di difficoltà certo non aumenta la spesa e non va a chiedere soldi a prestito ma cerca di contenere le spese che normalmente compie.

Rispetto a questi temi, quindi, certamente esiste una serie di problemi, principalmente relativi all'abbassamento della pressione fiscale sia sugli affitti, sia sulle imprese. Tutti riconoscono – almeno la mia parte politica ed io personalmente – che l'IRAP è un'imposta sbagliata, perché anziché colpire i redditi, colpisce i costi; quindi è un'imposta che di per sé logicamente non regge e d'altronde non ha riscontri in molti altri Paesi del mondo. Rimuovere questo tipo d'imposta, tuttavia, comporta un onere non irrilevante e quindi dobbiamo porci un problema di copertura che non può essere affrontato, come in molti emendamenti, con un semplice taglio lineare della tabella C, perché questa tabella è stata calibrata al livello più basso possibile proprio per fornire risorse per i settori ai quali essa è diretta. Si tratterebbe, in sostanza, di coperture finte, perché esse dovrebbero essere in qualche modo reintegrate per far funzionare nel complesso l'amministrazione.

Il problema principale, quindi, per la diminuzione della pressione fiscale – obiettivo al quale il Governo riconosce fondamentale rilievo e che è impegnato a perseguire nel corso della legislatura – se non ci vogliamo prendere in giro, è quello di trovare un corrispondente livello di spesa pubblica da tagliare effettivamente. Non ci si può venire a dire, cari colleghi, come si propone in alcuni emendamenti, peraltro interessanti per la loro finalità, che bisogna aumentare un po' la spesa oggi perché in futuro avremo dei risparmi, perché purtroppo noi siamo qui oggi a dover affron-

tare dei problemi, e anche il rinvio di spese al futuro forse è un metodo per navigare un po' meglio in queste acque agitate.

Alcune questioni più limitate riguardano ad esempio il problema sollevato circa il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, certo un problema molto serio; però bisognerebbe tener presente anche il fatto che nella legge di assestamento per il 2009 sono stati disposti 18 miliardi aggiuntivi di cassa, proprio per aumentare il tiraggio relativo al pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, e non solo di quella centrale, ma anche di quella periferica, principalmente degli enti locali cui sono destinati 2,5 miliardi affinché possano pagare i creditori. Faccio presente che questa misura eccezionale sta avendo un buon successo, perché dai dati mensili relativi all'erogazione di cassa abbiamo riscontrato un aumento che nel primo periodo si attestava intorno al 25 per cento di incremento rispetto al precedente periodo dell'anno scorso, e adesso è ulteriormente salito. Si tratta quindi di una misura che, pur necessitando una applicazione amministrativa, sta però dando i suoi effetti. Lo stesso vale per quanto concerne il patto di stabilità relativo al sistema degli enti locali.

Per tutti questi motivi, riservandomi ovviamente di fornire risposte più precise quando esamineremo singolarmente gli emendamenti, credo che il complesso degli emendamenti che sono stati illustrati – certo molto interessanti per quanto riguarda le proiezioni e i desideri – si debba confrontare con la dura realtà della difficoltà della copertura finanziaria, e quindi forse non è questa la sede in cui essi possono essere approvati. La legge finanziaria, del resto, non finisce qui né oggi né domani, ha un *iter* che arriva fino alla fine dell'anno, e vedremo se successivamente sarà possibile, anche con gli andamenti delle entrate di bilancio, trovare le necessarie coperture per far fronte ai problemi più urgenti, ad esempio quello dell'IRAP delle imprese in perdita; però dobbiamo tener conto che bisogna sempre affrontare i problemi con un approccio generale, perché certamente l'IRAP è un'imposta che molti hanno definito odiosa (non so se associarmi a questa definizione) e comunque non simpatica, ma ovviamente c'è anche il problema dei redditi dei lavoratori dipendenti, dei pensionati, delle persone a più basso reddito e così via. Quindi, quando si sceglie una strada, bisogna stare attenti che sia equilibrata rispetto alla generalità dei contribuenti, altrimenti rischieremmo di creare scompensi che forse potrebbero essere non comprensibili. (*Applausi dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo*).

MORANDO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (PD). Signor Presidente, mi scusi, vorrei porle una questione che riguarda l'ordine dei lavori. Da ore stanno uscendo agenzie di stampa che parlano di un possibile emendamento del relatore – il che è normale – che, rielaborando proposte emendative accantonate, verrà presentato nelle prossime ore o domani mattina, non lo so esattamente.

Non intendo comunque porre il problema dei tempi di presentazione, risultando chiaro che, quando sarà presentato, naturalmente si porranno i termini per la presentazione dei subemendamenti.

Tuttavia, in queste agenzie di stampa, vedo un'indicazione esplicita secondo la quale questo emendamento conterrebbe norme che non sono state presentate né direttamente né indirettamente come proposte emendative in Commissione; quindi sarebbero completamente nuove. Le pongo quindi un problema che quest'Aula ha discusso nelle due precedenti legislature, ricevendo dal presidente Pera prima e dal presidente Marini poi un'assicurazione tassativa relativamente al fatto che in Aula siffatti emendamenti del relatore qui al Senato – anche se così non dicono né il Regolamento né la legge di contabilità – per accordo delle parti in causa, che cambiano a seconda delle legislature e delle situazioni (e non so se dire per fortuna o purtroppo), non sono considerati ammissibili. Pertanto, quando viene presentato l'emendamento, del Governo o di altri, si fa una verifica su questo punto per espungere le parti che non siano state presentate alla discussione precedentemente. Non dico che queste debbano essere esattamente identiche agli emendamenti presentati in Commissione, ma devono riguardare quei temi e quegli argomenti.

Dal momento che vedo che si ipotizzano interventi su argomenti non affrontati, vorrei avere rassicurazioni sul fatto che la Presidenza di quest'Aula, su questo punto, garantirà il rispetto di una regola di comportamento che ci siamo dati e che a mio avviso è molto importante non violare. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Senatore Morando, naturalmente – come lei diceva – dovremo vedere il merito. Ne informerò anche il presidente Schifani; mi pare però, per quanto ci riguarda, che non sia neppure pensabile modificare regole che sono state assunte come comportamento nelle legislature precedenti.

Saluto ad una delegazione dell'Azienda speciale per i servizi all'infanzia e alla famiglia del Comune di Pergine Valsugana

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, colgo l'occasione per salutare gli esponenti dell'Azienda speciale per i servizi all'infanzia e alla famiglia «Chimelli» di Pergine Valsugana, in provincia di Trento, che sono presenti per assistere ai lavori del Senato. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790 (ore 19)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.Tab.A.1.

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Signor Presidente, mi faccia intervenire pochi secondi in sede di dichiarazione di voto, dal momento che ho mancato la possibilità di farlo nella fase di illustrazione degli emendamenti, semplicemente per dire che questo emendamento vorrebbe consentire un accantonamento, al fine di poter introdurre norme per l'attuazione di una disciplina del trattamento tributario del reddito della famiglia sulla base del quoziente familiare. Si tratta di una proposta che non ho alcuna speranza venga accettata dal Governo, ma che per noi ha un valore politico molto rilevante. Accanto alle tematiche concernenti il Mezzogiorno e il suo sviluppo e a quelle più squisitamente territoriali, il tema di una politica per la famiglia – cui il Governo ha fatto cenno molte volte, ma che attende di essere introdotto anche per consentire uno sviluppo della domanda, dei consumi – ci sembrerebbe una scelta opportuna.

Mi perdonerete, quindi, ma rivolgo un invito formale al Governo e, comunque, mantengo l'emendamento, per il quale chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Senatore Pistorio, la questione del quoziente familiare non è banale, ma chiaramente non si può risolvere in questa finanziaria: lei l'ha quantificata in 3 miliardi, ma in realtà, stando stretti, si tratterebbe almeno di una decina. Allora, è chiaro che un emendamento di questo genere non avrebbe nessuna possibilità di successo per ovvi motivi di carattere finanziario. La inviterei, invece, a ritirarlo e a trasformarlo in un ordine del giorno che il Governo potrebbe accogliere, ovviamente come tendenza: anche se non si potrà attuare domani, la materia trattata fa parte di una delle politiche governative. Un ordine del giorno quindi, avrebbe senso, mentre un emendamento lascerebbe tutti con l'amaro in bocca.

PRESIDENTE. Senatore Pistorio, accetta la proposta del Vice Ministro?

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Signor Presidente, mi sembra che la proposta del vice ministro Vegas sia ragionevole; quindi, la accetto e considero l'impegno del Governo un atto politicamente significativo.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.Tab.A.1 viene quindi accantonato in vista della presentazione di un ordine del giorno.

Passiamo all'emendamento 3.Tab.A.2. Senatore Pistorio, intende trasformare anche questo emendamento in ordine del giorno?

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Signor Presidente, l'emendamento 3.Tab.A.2 è relativo ad una tematica completamente diversa e prevede un accantonamento per introdurre meccanismi di fiscalità di vantaggio nelle Regioni che rientrano nell'Obiettivo convergenza. Se il Governo, che ha già fatto proprio questo indirizzo anche in sede di legge delega sul federalismo fiscale, volesse assumere l'impegno di studiare forme, diciamo così, più veloci per introdurre questo meccanismo, allora, sulla base di questo impegno, potrei ritirare l'emendamento per trasformarlo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi in proposito.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Per il Governo va bene, Presidente.

PRESIDENTE. Anche l'emendamento 3.Tab.A.2 viene quindi accantonato per poter essere trasformato in ordine del giorno.

Senatore Pistorio, ritira anche l'emendamento 3.Tab.A.3 per trasformarlo in ordine del giorno?

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, i primi due emendamenti sono stati illustrati, ma il terzo a cosa si riferisce?

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). L'emendamento 3.Tab.A.3 è molto ambizioso, perché vorrebbe utilizzare queste risorse per ridurre i tassi di interesse a favore delle famiglie relativamente ai mutui contratti nelle aree meridionali; quindi una finalizzazione un po' forzata perché interferirebbe con il mercato bancario e per questo sarebbe necessaria una collaborazione molto marcata da parte del Governo. Potremmo concordare un ordine giorno con il quale il Governo si impegna per una politica quanto meno di *moral suasion* per ridurre il costo del denaro per le imprese e le famiglie del Mezzogiorno che pagano un costo elevatissimo.

Voi mi direte che questo è uno degli obiettivi strategici del Governo che si vorrebbe raggiungere con la Banca del Sud, ma dato che la Banca del Sud ancora non esiste vorrei capire se su questa materia il Governo intende davvero farsi carico del differenziale del costo del denaro che riguarda sia le famiglie che le imprese del Sud.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, in questo caso la questione è un po' diversa, perché si tratterebbe di intervenire nel libero mercato e non credo che il Governo ne abbia l'assoluta facoltà, né ritengo che possa creare delle turbative di mercato. Sarebbe diverso fare un ragionamento nell'ambito della costituzione della Banca del Sud, di cui forse si potrà parlare presto. Quindi, invito il senatore Pistorio a ritirare l'emendamento, altrimenti il mio parere è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Pistorio, accetta l'invito del vice ministro Vegas?

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Signor Presidente, vorrei chiedere al Governo, e poi non disturbo più i miei colleghi, se accetta un ordine del giorno che preveda, fra gli obiettivi della Banca del Sud, la riduzione del costo del denaro in queste aree, per facilitare l'accesso al credito a famiglie ed imprese, in modo che la sua funzione non si esaurisca in una specie di Risiko finanziario, nel rapporto di tensione esistente tra il Governo del Paese e le grandi istituzioni bancarie. A noi non interessa una partita di banche, ma una struttura di credito che serva le famiglie e le imprese del Sud. Vorrei che questo fosse detto dal Governo in modo chiaro e solenne.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SAIA, *relatore*. Senatore Pistorio, insisto sull'invito al ritiro dell'emendamento perché uno dei motivi per cui si istituisce la Banca del Sud è quello di poter garantire un minor costo del denaro nelle regioni meridionali. Lei vuole sottoscrivere questo impegno e appena sarà presentato il provvedimento lei potrà votare convintamente l'emendamento. Non capisco, invece, che cosa dovremmo fare adesso. (*Applausi della senatrice Bonfrisco*).

PRESIDENTE. Senatore Pistorio, ritira l'emendamento 3.Tab.A.3?

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Secondo me, un ordine del giorno sarebbe perfettamente accettabile. A queste condizioni, però, insisto per la votazione dell'emendamento e ne chiedo la votazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pistorio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.Tab.A.3, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. L'emendamento 3.Tab.A.4 è inammissibile, mentre l'emendamento 3.Tab.A.700 è accantonato.

Metto ai voti l'emendamento 3.Tab.A.5, presentato dalla senatrice Giai.

Non è approvato.

Gli emendamenti 3.Tab.A.6, 3.Tab.A.7, 3.Tab.A.8, 3.Tab.A.9, 3.Tab.A.10, 3.Tab.A.11 e 3.Tab.A.12 sono inammissibili.

ANDRIA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDRIA *(PD)*. Signor Presidente, l'emendamento 3.Tab.A.6 è stato accantonato e non dichiarato inammissibile.

PRESIDENTE. È inammissibile.

ANDRIA *(PD)*. Signor Presidente, il relatore ne ha proposto l'accantonamento e nessuno ha eccepito alcunché.

SAIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAIA, *relatore*. Signor Presidente, intervengo per rispetto al collega. Si era ritenuto di poter accantonare l'emendamento, ma mi è stato comunicato dagli Uffici preposti che era inammissibile. Pensavo fosse chiaro a tutti: in tal caso non possiamo concedere accantonamenti.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno G3.100, G3.101 e G3.102 sono accantonati, mentre gli emendamenti 3.Tab.A.13, 3.Tab.A.14, 3.Tab.A.15,

3.Tab.A.16, 3.Tab.A.17, 3.Tab.A.18, 3.Tab.A.19, 3.Tab.A.20 e 3.Tab.A.21 sono inammissibili.

Chiedo al presentatore se intende accogliere la proposta di ritirare l'emendamento 3.Tab.A.22.

ALICATA (*PdL*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore se intende accogliere la proposta di ritirare gli emendamenti 3.Tab.A.23 e 3.Tab.B.24.

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Signor Presidente, l'emendamento 3.Tab.A.23 intende perseguire l'obiettivo assolutamente ragionevole di accantonare risorse per affrontare il tema del dissesto idrogeologico, sia dal punto di vista di una finalizzazione geografica che generale. Accetto di ritirarlo in considerazione del fatto che la delibera ultima del CIPE ha disposto un miliardo di euro per questa finalità e che quindi l'obiettivo è stato parzialmente conseguito.

Annuncio il ritiro anche dell'emendamento successivo.

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore se intende accogliere la proposta di ritirare l'emendamento 3.Tab.B.25.

VACCARI (*LNP*). Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.Tab.B.25.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.Tab.C.27.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Chiediamo innanzitutto la votazione elettronica di questo emendamento, che riguarda la copertura finanziaria del sistema di protezione per i richiedenti asilo e per i rifugiati. L'attuale sistema di protezione nel nostro Paese per i richiedenti asilo e rifugiati ha una ricettività di circa 3.000 posti ed ha un costo annuale che si aggira intorno ai 32 milioni di euro. Questi soldi non sono sufficienti a garantire la mole di lavoro che le nostre istituzioni, malgrado il trattato con la Libia, sono chiamate a svolgere dalla Costituzione. Non si tratta di grandissime cifre, ma conti alla mano si tratta di dare copertura ad un servizio che dobbiamo svolgere e che altrimenti il più delle volte scarichiamo sul sistema delle autonomie locali, che non hanno le disponibilità economiche e finanziarie per farlo e che quindi rischia di essere vulnerato.

Poiché il Governo ha peraltro interpretato il sistema della protezione e della tutela dei rifugiati in mare in modo «innovativo», utilizzando il si-

stema del trasbordo in Libia e quindi della garanzia in Libia, secondo il diritto libico, della protezione umanitaria, è chiaro che c'è comunque una parte della tutela del diritto di asilo che nel nostro territorio nazionale deve essere garantita; questa parte, con le risorse che prevedete, non può essere garantita e questo è il senso dell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.Tab.C.27, presentato dal senatore D'Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.Tab.C.29.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.Tab.C.29, presentato dal senatore D'Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

NEROZZI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEROZZI (PD). Signor Presidente, nella precedente votazione ho sbagliato: il mio voto era favorevole.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatore Nerozzi.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.Tab.C.30.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.Tab.C.30, presentato dal senatore Pinzger e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.Tab.C.31.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.Tab.C.31, presentato dal senatore D'Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. C'è un invito a ritirare l'emendamento 3.Tab.C.32; senatore Mura, cosa intende fare?

MURA (*LNP*). Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Anche per l'emendamento 3.Tab.C.33 c'è un invito al ritiro.

CURSI (*PdL*). Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.Tab.C.34 è stato accantonato.

C'è un invito a ritirare anche gli emendamenti 3.Tab.C.35, 3.Tab.C.36 e 3.Tab.C.37; senatore Alicata, lo accoglie?

ALICATA (*PdL*). Signor Presidente, accolgo l'invito e ritiro tutti e tre gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.Tab.C.61.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.Tab.C.61, presentato dai senatori Di Giovan Paolo e Della Seta.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.Tab.C.38.

MARCENARO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCENARO *(PD)*. Signor Presidente, vorrei solo chiedere al vice ministro Vegas se il Governo non ritiene di valutare, eventualmente chiedendo un accantonamento dell'emendamento 3.Tab.C.38, cosa intende fare per proporre al Parlamento misure che garantiscano il rispetto degli impegni internazionali da noi assunti. Questo è semplicemente il punto, Vice ministro; le chiedo di dare una risposta su questo problema. Si tratta di impegni che abbiamo assunto solennemente in varie occasioni, l'ultima volta durante il Vertice de L'Aquila, e che oggi sono completamente disattesi.

È la terza volta che ripropongo tale questione, che non può essere però considerata semplicemente su un piano burocratico. Se quella indicata non è la soluzione, allora il Governo ci dica come intende affrontare questo problema che abbiamo davanti e su cui non è possibile rimanere in silenzio. Mi piacerebbe che il Governo dicesse una parola su tale questione, che non sarà probabilmente quella più popolare, quella su cui cioè si concentra l'attenzione di tutti, ma che riguarda comunque un tema che sappiamo essere altrettanto essenziale per l'intero Paese. In ogni caso, Presidente, chiediamo su questo emendamento la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Marce-

naro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.Tab.C.38, presentato dal senatore Marcenaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.Tab.C.28, presentato dalla senatrice Gai.

Non è approvato.

Ricordo che gli ordini del giorno G3.103 e G3.104 sono stati accantonati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.Tab.C.39.

VITA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (PD). Signor Presidente, colleghe e colleghi, questo emendamento, che invito a considerare per una volta al di fuori dagli schemi maggioranza-opposizione, mira a ripristinare, almeno parzialmente, la dotazione del Fondo unico dello spettacolo, onde evitare quelle chiusure di attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza e di spettacolo dal vivo che si stanno invece verificando. Vorrei quindi invitare i colleghi a votare questo emendamento, che non prevede altro che il ritorno alla soglia del 2007. Ne chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vita, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.Tab.C.39, presentato dal senatore Vita e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.Tab.C.40.

VITA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (*PD*). Signor Presidente, l'emendamento 3.Tab.C.40 è connesso in qualche modo al precedente, perché l'universo della cultura e della comunicazione si intrecciano sempre di più. In particolare, questo emendamento è volto a ripristinare la dotazione del Fondo per l'editoria: in questo caso la situazione è, se possibile, ancora più drammatica di quella precedente. Infatti, ove non venga ripristinata tale dotazione, che in verità è persino al di sotto di quanto era stato immaginato (come sanno bene il vice ministro Vegas ed il relatore, ci sono 70 milioni ancora balzerini e non stanziati in modo definitivo per l'anno in corso), verosimilmente entro la primavera, quindi con l'inizio del prossimo anno, saranno a rischio circa 100 testate giornalistiche. E non parliamo solo di quelle di partito, ma di testate di vario tipo: testate cooperative, testate come «Avvenire» o come «Libero», tanto lontane da chi parla, nonché numerosissime testate locali o, ancora, quelle in lingua slovena o in altri idiomi, utilissime per le comunità italiane e della cui chiusura avrebbero a soffrire soprattutto gli italiani all'estero.

Vorrei invitare quindi l'Assemblea a riflettere un attimo su tale proposta emendativa, che ha già avuto il consenso di tutti – mi permetto di parlare anche a nome di colleghi della maggioranza che con grande scrupolo hanno seguito la materia, come il senatore Butti, o il collega Mura che ha presentato un emendamento analogo – perché dentro queste righe c'è un sottotesto, cioè la vita o la morte di circa 100 testate giornalistiche.

Signor Presidente, chiediamo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico di tale emendamento. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vita, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.Tab.C.40, presentato dal senatore Vita e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.Tab.C.41.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.Tab.C.41, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.Tab.C.42.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.Tab.C.42, presentato dal senatore Ceccanti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.Tab.C.43.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento

3.Tab.C.43, presentato dalla senatrice Serafini Anna Maria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.Tab.C.44.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.Tab.C.44, presentato dal senatore Cosentino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.Tab.C.45.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.Tab.C.45, presentato dal senatore Ceruti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.Tab.C.46.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Signor Presidente, in attesa che il relatore, la maggioranza e il Governo trovino un po' di soldi per le forze dell'ordine, noi chiediamo che almeno per il Fondo scorta del personale della Polizia di Stato si riescano a trovare 30 milioni di euro, che credo non siano una cifra eccessiva e che rappresenterebbero un piccolissimo passo avanti e un atto di buona volontà.

Chiedo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Invito quindi il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.Tab.C.46, presentato dal senatore D'Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.Tab.C.47.

ADAMO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO (PD). Signor Presidente, intervengo molto brevemente per chiedere all'Aula di votare questo emendamento, teso a ripristinare il Fondo per le pari opportunità, che ha cominciato ad essere decurtato con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e che subisce un ulteriore taglio con la manovrina di quest'anno.

Non credo valga la pena di ricordare ai colleghi che da questo punto di vista l'Italia è purtroppo in un punto molto basso della graduatoria europea, quanto piuttosto confutare quella che è stata una spiegazione: si dice infatti che non serve avere i fondi appostati alle pari opportunità a disposizione del Ministro per le pari opportunità e degli organi di parità, perché la politica di parità è trasversale. Questo è vero in teoria, però nella pratica sappiamo che tutta una serie di azioni vanno anche supportate con delle risorse. La politica di parità prevede di fare delle azioni positive a favore delle categorie (o dei generi, come in questo caso) discriminate, in sofferenza su alcune situazioni, in particolare nel lavoro. È inutile l'importante lavoro che abbiamo fatto di recepimento di una direttiva europea su questo tema, se poi non lo accompagniamo con la previsione di neanche un euro per sviluppare delle azioni positive.

Non mi si dica neanche – mi rivolgo al Vice ministro – che siamo in un momento in cui non ci si può occupare di queste cose e che quando sarà passata la crisi ci occuperemo di pari opportunità. Vale il discorso che abbiamo fatto sulla ricerca, l'università, l'innovazione e la banda larga: dipende anche da come usciremo come sistema Paese da questa crisi. Se puntiamo davvero sul grande capitale che abbiamo, mi riferisco al capitale umano, in termini di parità, garantendo la qualità del lavoro femminile e la sua valorizzazione, puntiamo sul futuro del Paese; quindi, questa è anche una norma anticrisi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.Tab.C.47, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.Tab.C.48.

GIAI (*UDC-SVP-Aut*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Gai, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.Tab.C.48, presentato dal senatore D'Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.Tab.C.49.

PINZGER (*UDC-SVP-Aut*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pinzger, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.Tab.C.49, presentato dal senatore D'Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.Tab.C.50.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.Tab.C.50, presentato dalla senatrice Serafini Anna Maria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.Tab.C.51.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.Tab.C.51, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori. Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.Tab.C.52.

MARCUCCI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (*PD*). Signor Presidente, intervengo per fare un appello. Credo che l'emendamento 3.Tab.C.52 sia l'ultimo che reintegra, seppur molto parzialmente, i fondi per il Ministero per i beni e le attività culturali. Chiedo a tutta l'Aula, ai colleghi di maggioranza e a quelli della 7ª Commissione, che spesso si sono battuti con noi per ripristinare questi fondi, di dare un segnale e di affidare ulteriori 15 milioni di euro al ministro Bondi e quindi al nostro patrimonio culturale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.Tab.C.52, presentato dal senatore Marcucci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.Tab.C.53, presentato dal senatore Casson da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.Tab.C.54, presentato dalla senatrice Bianchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.Tab.C.55, presentato dal senatore Ceruti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.Tab.C.56.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.Tab.C.56, presentato dalla senatrice Bastico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.Tab.C.57, presentato dal senatore Rusconi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.Tab.C.58.

GIAI (*UDC-SVP-Aut*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Gai, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.Tab.C.58, presentato dal senatore D'Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.Tab.C.100.

MORANDO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (PD). Signor Presidente, vorrei manifestare la mia sorpresa per il fatto che né il relatore né il rappresentante del Governo abbiano ritenuto di fare qualche osservazione a proposito dell'emendamento 3.Tab.C.100. Lo dico non ritualmente, ma perché in Commissione, quando ne discutemmo, si disse che per l'Aula, magari non per la cifra che qui è indicata, maggioranza e Governo condividevano con noi l'esigenza di un intervento a favore delle dotazioni finanziarie dell'ISTAT.

Signor Presidente, si tratta di una questione tutt'altro che secondaria. La qualità della decisione politica, in materia di politica economica ma anche in materia di politiche sociali, dipende moltissimo dalla qualità delle informazioni circa la realtà del Paese di cui il decisore politico dispone. Da questo punto di vista, nel corso dell'audizione sulla legge finanziaria e sulla legge di bilancio, il nuovo presidente dell'ISTAT Giovannini (una personalità di grande prestigio che, con il consenso di tutte le parti, è stata chiamata a dirigere l'ISTAT negli anni prossimi), ci ha detto di fare attenzione perché loro fanno uno sforzo per migliorare la qualità delle informazioni che forniscono al Paese, quindi in primo luogo al Parlamento, ma sono in una situazione nella quale, lungi dal poter migliorare, difendono con fatica il lavoro che già stanno facendo, proprio perché non hanno risorse.

Pertanto mi augurerei un ripensamento da parte del relatore e da parte del Governo sull'emendamento in esame. Ripeto, si potrebbe discutere della ricalibratura della cifra, però certo far passare anche questo momento senza un intervento di rafforzamento dell'ISTAT credo che sarebbe un'ennesima occasione persa per migliorare paradossalmente la qualità del lavoro non solo dell'ISTAT, ma anche nostro, cioè dei decisori politici. (*Applausi dal Gruppo PD*).

LUSI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lusi, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.Tab.C.100, presentato dai senatori Lusi e Morando.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.Tab.C.59.

PARDI (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pardi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.Tab.C.59, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.Tab.C.62.

PARDI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (*IdV*). Signor Presidente, l'emendamento 3.Tab.C.62 è l'unico residuo di un gruppo di emendamenti che cercavano di restaurare un finanziamento dignitoso per l'istruzione e l'università; gli altri sono stati falciati per motivi di preclusione da votazioni precedenti. L'emendamento in esame cerca di restaurare i fondi per gli alloggi e le residenze per studenti universitari, ma esso ci si presenta come un promemoria sul fatto che tutta questa operazione finanziaria, a partire dal decreto-legge n. 112, ha rappresentato un attacco sostanziale, determinato e privo di ripensamenti all'importanza dell'istruzione, della trasmissione della cultura, della trasmissione della conoscenza e del peso fondamentale della ricerca nella nostra società.

Siamo costretti a prendere atto che siamo di fronte ad una maggioranza e a un Governo che alimentano con una certa facilità una campagna di stampa che tende a presentare le operazioni sulla scuola e l'università come operazioni di riformismo mentre in realtà la legge dei numeri ci dice chiaro e tondo che tale operazione è priva di efficacia, è propagandistica e nega quel minimo necessario di risorse alla trasmissione della conoscenza e al rafforzamento della ricerca in misura tale da potersi temere che la situazione sia irrimediabile. Siamo sull'orlo di un passaggio fondamentale dell'università per cui se lo si guarda con occhi limpidi siamo costretti ad ammettere che perfino la pura trasmissione del sapere da una generazione all'altra all'interno dell'università è messa in dubbio. Non ci riusciranno i cosiddetti tentativi efficientistici perché poggiano su uno spirito che ha poco a che fare con la trasmissione della conoscenza. Faccio riferimento alla privatizzazione incipiente all'interno dei consigli di amministrazione o ai criteri, per quanto si possa agire su questo argomento, di selezione del personale docente. Sono argomenti che non ci convincono.

Siamo in una situazione di grave crisi di un nucleo fondamentale della riproduzione della società e provvedimenti del genere non fanno altro che rendere più difficile la collocazione dell'Italia su un piano serio della cultura e della ricerca.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.Tab.C.62, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Do lettura dell'ulteriore parere della 5ª Commissione permanente sugli emendamenti al disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione, bilancio, esaminato l'emendamento 3.1000 relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.Tab.C.1000.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.Tab.C.1000, presentato dal senatore Mercatali e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Sull'emendamento 3.Tab.D.63 (testo 2) era stato formulato un invito al ritiro. Senatrice Bonfrisco, accoglie tale invito?

BONFRISCO (*PdL*). Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sugli emendamenti 3.Tab.D.64, 3.Tab.D.65, 3.Tab.D.66 e 3.Tab.D.67 era stato formulato un invito al ritiro. Senatore Alicata, accoglie l'invito?

ALICATA (*PdL*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.Tab.F.68.

MASCITELLI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCITELLI (*IdV*). Signor Presidente, intervengo brevemente in sede di dichiarazione di voto per rivolgere all'Aula un appello a considerare questo emendamento con maggiore attenzione.

In questo caso non si tratta di essere ripetitivi sulla questione Abruzzo, anche perché è stato lo stesso Governo nazionale a sostenere che si tratta di una questione di rilevanza nazionale, oppure di superare quella politica rigorista che punta alla necessità del controllo del debito o del deficit. Si tratta semplicemente di creare le condizioni per una pronta attivazione della ricostruzione pesante nel capoluogo di regione e nei comuni del cratere sismico attraverso un'operazione che anticipi all'anno 2010 le somme previste anche per gli anni successivi, vale a dire per il 2011 e per il 2012.

Pertanto, data la necessità di intervenire nel corso del prossimo anno in tempi incisivi, ma ragionevolmente brevi, l'emendamento 3.Tab.F.68 non fa altro che anticipare al prossimo anno un intervento volto ad assicurare la disponibilità delle necessarie risorse, anche alla luce delle grida d'allarme che provengono dal territorio. Non ultima, quella del Sindaco del capoluogo di Regione, che ha paventato il rischio di un grave dissesto finanziario del proprio Comune, anche alla luce di oltre 36 milioni di euro che mancano alle casse e alle disponibilità del Comune dell'Aquila.

Signor Presidente, rivolgo pertanto un appello alla sensibilità dell'Aula.

Mi consenta inoltre di sottolineare che – lo faccio senza alcuno spirito polemico – francamente non abbiamo compreso i criteri in base ai quali il relatore ha proposto l'accantonamento di alcuni emendamenti. Si verifica infatti una situazione paradossale, in cui gli emendamenti che prevedono una contromanovra finanziaria, come quello presentato dal presidente Baldassarri, sono stati accantonati, nonostante le buone dichiarazioni del vice ministro Vegas: emendamenti presentati da componenti della maggioranza, che controribaltano totalmente la manovra finanziaria in atto, sono stati accantonati, mentre su emendamenti a costo zero viene aprioristicamente espresso parere contrario. Chiediamo quindi una

maggior sensibilità all'Aula e la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

LEGNINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (*PD*). Presidente, chiedo che venga aggiunta la mia firma all'emendamento 3.Tab.F.68.

LUSI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSI (*PD*). Signor Presidente, chiedo di aggiungere anche la mia firma.

CARLINO (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLINO (*IdV*). Vorrei che venisse aggiunta anche la mia firma al suddetto emendamento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mascitelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.Tab.F.68, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.69.

CARLINO (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLINO (*IdV*). Signor Presidente, la mia dichiarazione di voto riguarda gli emendamenti 3.69, 3.72 e 3.73, tutti attinenti al comma 7 ed aventi lo stesso oggetto. Con tali emendamenti intendiamo chiedere al Governo che le maggiori entrate derivanti dallo scudo fiscale siano prioritariamente dedicate al Fondo per l'occupazione. Si tratta di una misura che intende dare un'esatta destinazione alle entrate attese dallo scudo fiscale, impegnando in tal modo il Governo, che avrebbe dovuto farlo con la presente finanziaria senza rimandare al futuro, alla definizione di una manovra reale per il sostegno dell'economia e, soprattutto, all'adozione di interventi quali lo stanziamento di adeguate risorse per i rinnovi contrattuali di tanti lavoratori.

Sappiamo bene che tante famiglie non solo non arrivano più alla terza settimana, ma neanche alla seconda, considerati gli alti costi per sostenere dignitosamente una famiglia.

Auspiciando un voto favorevole sugli emendamenti in questione, ne chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.69, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Senatore Pistorio, sull'emendamento 3.71 è stata avanzata una richiesta di ritiro, la accoglie?

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Signor Presidente, avrei voluto chiedere al Governo, in un clima di collaborazione, di concordare una trasformazione in ordine del giorno di tale emendamento. In ogni caso, non intendo ritirare l'emendamento. (*Commenti dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Senatore Pistorio, da parte del relatore e del Governo era stato precisato che su tali emendamenti, in caso di mancato ritiro, il parere sarebbe stato contrario.

Metto pertanto ai voti l'emendamento 3.71, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.72.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 3.72, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori, fino alle parole «n. 236».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.72 e l'emendamento 3.73.

Passiamo all'emendamento 3.74 su cui è stato formulato un invito al ritiro. Chiedo al senatore Pistorio se intende ritirare il suo emendamento.

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Assolutamente no, perché questo è un problema che abbiamo sottoposto al Governo nel momento in cui fu varato un provvedimento di sua competenza e ci fu assicurato in quella sede che sarebbero seguiti interventi atti a compensare ed evitare condizioni di drammatizzazione, sul piano della ricaduta sociale, di quel tipo di iniziativa. Avendo mancato il Governo a quell'impegno, attraverso l'emendamento 3.74 chiediamo che si faccia carico della soluzione del problema.

Il Governo si rifiuta ad accogliere l'emendamento, ma io insisto per la sua votazione.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 3.74.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.74, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.1000, presentato dal Governo, sul quale invito il relatore ad esprimersi.

SAIA, *relatore*. Il parere sull'emendamento 3.1000 è favorevole.

GIAMBRONE (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (*IdV*). Signor Presidente, non abbiamo visionato il testo di questo emendamento. Chiediamo di poterlo esaminare prima di votarlo.

LEGNINI (*PD*). Anche noi non abbiamo avuto il testo.

PRESIDENTE. Mi dicono gli Uffici che tutti Gruppi hanno ricevuto questo emendamento. Posso darne lettura, anche se è un emendamento puramente tecnico.

GIAMBRONE (*IdV*). Vorremmo conoscerne il testo, Presidente.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento 3.1000:

«All'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7.bis «La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.»».

LEGNINI (*PD*). Qual è il prospetto?

PRESIDENTE. Quello che è allegato alla legge, ovviamente. Ricordo che la 5ª Commissione ha espresso sull'emendamento 3.1000 parere non ostativo.

Metto ai voti l'emendamento 3.1000, presentato dal Governo.

È approvato.

Ricordo che gli ordini del giorno G3.105, G3.106, G3.107, G3.108, G3.109 e G3.110, nonché gli emendamenti 3.0.2 (testo corretto), 3.0.3 (testo corretto), 3.0.4 (testo corretto) 3.0.5 e 3.0.6 (testo corretto) sono stati accantonati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.750.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.750, presentato dal senatore Barbolini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Sull'emendamento 3.0.751 c'è stato un invito al ritiro da parte del Governo: lo accoglie, senatore Costa?

COSTA (PdL). Ritiro l'emendamento 3.0.751.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.0.752.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 3.0.752, presentato dal senatore Barbolini e da altri senatori, fino alle parole «ed euro 1.900».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.0.752 e l'emendamento 3.0.753.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.801.

BARBOLINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBOLINI (PD). Signor Presidente, è certo che la fase attuale della crisi è segnata drammaticamente dalla disoccupazione crescente, a cui si aggiunge la situazione davvero molto grave per tante famiglie conseguente ad anni di perdita di potere d'acquisto di salari e pensioni; una

situazione che ha riflessi spesso drammatici sulla vita delle persone, come sappiamo bene, ma anche sull'economia generale, perché i consumi sono i due terzi del PIL: siamo ad un calo dei consumi *pro capite* di circa il 10 per cento, un dato rilevantissimo che è incredibile – ed io penso anche inaccettabile – non si cerchi di contenere e di contrastare con questa manovra finanziaria.

Da questi elementi dovrebbe conseguire una priorità assoluta del tema lavoro e famiglia, con defiscalizzazioni per salari e pensioni, sostegno all'occupazione più debole ed a rischio e aiuti concreti alle famiglie per sostenere figli ed anziani. Questo emendamento, che noi ovviamente voteremo con convinzione, interviene certo anche parzialmente, ma con misure importanti in queste direzioni, prevedendo per prima cosa di aumentare la soglia di reddito al di sotto della quale i familiari sono considerati a carico che, come ricordavano altri interventi precedentemente, è ferma a più di 15 anni fa; di incrementare le detrazioni per i redditi fino a 55.000 euro, rispettando ovviamente i criteri di progressività come fissati delle norme, riconoscendo un credito di ammontare pari alla quota di detrazione per quei soggetti che sono fiscalmente incapienti; ancora, di aumentare la soglia degli importi deducibili per i mutui prima casa; infine, di prevedere forme di detrazione aggiuntiva per le donne lavoratrici per sostenerne ed incentivarne l'occupazione e aiutare così a conciliare la complessità dei diversi carichi di lavoro che pesano sulle donne. È una misura – ci tengo a sottolinearlo – che interessa circa 4 milioni di donne lavoratrici, in un momento in cui le difficoltà generali potrebbero pesare negativamente sulla tenuta di questo dato che anzi sarebbe interesse del Paese rafforzare ed ampliare.

Ho sentito le dichiarazioni del relatore Saia, che in questo momento non vedo, imbarazzate e rassegnate nel dare il parere sugli emendamenti. Un po' lo capisco, anche se non condivido. Il vice ministro Vegas dice, per raffreddare in qualche modo gli entusiasmi sugli interventi sull'IRAP, che bisogna tenere conto anche delle esigenze dei redditi da lavoro e delle famiglie. Tutto vero; il risultato, però, è che piove su molti, e su qualcuno grandina, e non succede mai niente.

Vorrei concludere il mio intervento richiamando un punto che è stato già ampiamente argomentato e non posso farlo ora in dettaglio: le nostre proposte hanno tutte profili di copertura seri ed affidabili. Quindi l'obiezione sulle scarse risorse non tiene: è un problema di priorità e di scelte, e quindi di una chiara responsabilità politica – se non sarà approvato questo emendamento – di questo Governo e della sua maggioranza. (*Applausi dal Gruppo PD*).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.801, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. L'emendamento 3.0.8 (testo corretto) è stato accantonato.

Passiamo all'emendamento 3.0.802.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Signor Presidente, credo che ci apprestiamo a chiudere velocemente questa legge finanziaria, ma per la verità non so perché la stiamo facendo. Signor Vice ministro, è così: il Ministro del tesoro ha detto, giustamente, che i conti vanno bene e siamo stati promossi in Europa, ma la circostanza che i conti pubblici siano in regola – cosa di cui siamo felici, collega Quagliariello – non equivale a dire che le famiglie italiane stiano bene.

Fino ad oggi ci siamo trovati di fronte ad un dibattito non sulla legge finanziaria, ma tutto interno alla maggioranza: ebbene, se è funzionale a fare qualcosa di più e di meglio per il Paese, in qualche modo tendiamo ad assecondarlo (e mi riferisco, ad esempio, agli emendamenti che il vostro, il nostro Presidente della Commissione finanze ha presentato). Va bene, ma domani chiudiamo la legge finanziaria e ad oggi sulla sicurezza avete annunciato fondi, maxiemendamenti e risorse, eppure non abbiamo visto ancora nulla; sull'IRAP avete annunciato prima un taglio di dimensioni consistenti che riguardava le piccole e medie imprese, poi siete passati ad un'ipotesi di detrazione delle perdite della base imponibile dell'IRAP, ma ad oggi non è pervenuto alcunché di concreto, se non l'ennesimo

annuncio; infine, sulla famiglia le chiacchiere – come dicono da queste parti – stanno a zero. Non capisco quindi la ragione per la quale stiamo ancora qui a consumare questo rito: approvatevi la finanziaria; forse alla Camera qualcosa cambierà, ma il tema di fondo è che così non si va da nessuna parte, perché il Parlamento non ha più alcuna funzione ed alcun ruolo.

Dico questo perché ritengo che obiettivamente valga la pena di fare una riflessione in più su alcuni emendamenti in sintonia con le parti di diverse proposte emendative che la maggioranza ha accantonato – e lo dico al relatore, con rispetto, ma anche polemica – e anche su altri emendamenti che tentano di introdurre correttivi in materia di politiche fiscali e in favore delle famiglie. Mi riferisco in modo particolare all'emendamento in esame, che non riguarda l'introduzione del quoziente familiare – perché è evidente che non c'è la copertura finanziaria per farlo, ed è uno strumento indispensabile che va introdotto progressivamente – ma prevede alcuni strumenti che vanno nel senso di agevolare le famiglie numerose, con più figli, monoreddito e così via.

Ora, non pretendo questo, perché è chiaro che il problema è tutto interno all'equilibrio della maggioranza e non riguarda la politica finanziaria ed economica di questo Paese; quindi, è tutta una partita che fra stasera e domani giocate all'interno della maggioranza, incrociandola con altre questioni che attengono al programma di Governo. Su temi centrali, però, che riguardano la famiglia italiana e sulla circostanza che in questo Paese un minore su sette vive al di sotto della soglia di povertà, non vi consentiamo di tenere quest'atteggiamento, che obiettivamente è poco rispettoso nei confronti non solo del Parlamento, ma certamente del Paese e di chi se la passa veramente male. (*Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, IdV, Misto e PD*).

Su questo emendamento chiedo la votazione elettronica.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.802, presentato dal senatore D'Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.803.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

BAIO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIO (*PD*). Signor Presidente, volevo aggiungere alcune osservazioni a quelle svolte dal collega Barbolini e dal collega D'Alia. Non mi appello né alla maggioranza né al Governo né al relatore perché mi sembrano appelli piuttosto ridicoli, diciamo così giusto per essere gentili e cordiali tra di noi. Nel mio ragionamento, invece, voglio sottolineare che questa finanziaria non contiene nulla, proprio nulla – quindi è una scelta della maggioranza e del Governo – a favore della famiglia. Accanto al mondo imprenditoriale ed economico e alla sofferenza che oggi presenta, accanto alle difficoltà del mondo del lavoro, l'altro grande tema che resta scoperto nel panorama italiano è quello della famiglia.

Ci sono diversi emendamenti in materia – io intervengo su questo – e quindi c'è la possibilità di offrire anche diversi tipi di risposte. Si può scegliere il quoziente familiare, che è la risposta più radicale e più efficace ma che comporta maggiori oneri dal punto di vista finanziario; si può scegliere un quoziente familiare parziale, oppure si può scegliere, ed è altrettanto efficace, una politica di sostegno dei redditi e dei servizi. Quindi ci sono diverse ipotesi. Peccato che la maggioranza, pur condividendo a parole molte per non dire tutte queste ipotesi, e pur avendo conseguito i propri risultati elettorali anche grazie alle parole spese in merito, oggi che è chiamata a fare una scelta sceglie di non scegliere.

Allora, signor Vice ministro, capisco dalla sua espressione che magari non è questo il momento di rivolgerle una richiesta, perché lei potrebbe essere stanco o perché semplicemente non è il momento di intervenire, ma lei non deve una risposta a me, senatrice Emanuela Baio, ma la deve al Paese; la deve non solo alle famiglie che vivono in una condizione di oggettiva difficoltà perché hanno perso il posto di lavoro ma anche a quelle che, pur avendo ancora la possibilità di svolgere un'attività lavorativa, vivono comunque una situazione di sofferenza e soprattutto di paura.

Anche in quest'Aula, e non solo alla Camera, prima della conclusione della discussione della legge finanziaria, chiediamo al Governo di dare una risposta al Paese in questo senso, anche perché può scegliere tra moltissime opzioni. Credo di aver posto la questione in modo civile e corretto. Le osservazioni che ho e che abbiamo fatto in questa sede possono anche non essere condivisibili ma credo che una risposta in questo senso debba essere data. *(Applausi dai Gruppi PD e UDC-SVP-Aut).*

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.803, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.804.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.804, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

MERCATALI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERCATALI (*PD*). Signor Presidente, volevo segnalare che il dispositivo elettronico non ha funzionato, ma io ho votato a favore di quest'ultimo emendamento.

CARLINO (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLINO (*IdV*). Anch'io, Presidente, vorrei segnalare che il dispositivo elettronico non ha funzionato e che ho votato a favore dell'emendamento 3.0.804.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.805.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.805, presentato dal senatore D'Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Pistorio se intende accettare l'invito a ritirare l'emendamento 3.0.806.

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Signor Presidente, vorrei suggerire al Governo di modificare l'invito in una richiesta di trasformazione in un ordine del giorno, per una ragione molto semplice: per come è definito, l'emendamento non contiene una prescrizione dettagliata delle misure di intervento sul carico fiscale delle famiglie, bensì un rinvio al Governo per predisporre, in tempi molto ravvicinati, una normativa adeguata ad introdurre il criterio del quoziente familiare.

Avendo preso atto che vi è comunque un grande interesse del Parlamento intorno a questa materia, che contiene in sé ragioni condivise, e in considerazione del fatto che il voto contrario della maggioranza è legato ad esigenze di vincolo politico e non certo alla non condivisione della proposta, credo che, com'è accaduto per uno degli emendamenti sulla materia che ho già trasformato in ordine del giorno, anche come segnale di disponibilità, piuttosto che incorrere in un'altra bocciatura di una previsione normativa che non avrebbe esito, sarebbe auspicabile l'accoglimento da parte del Governo di un ordine del giorno che ribadisca il valore politico di questo indirizzo, anche in linea con le richieste fatte dai colleghi dell'opposizione.

È un atto di cortesia, non è altro. Lo sollecito. Ove non fosse accolta questa mia richiesta, insisterò per la votazione dell'emendamento.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Vorrei rivolgermi al senatore Pistorio: già il Governo si è dichiarato disponibile ad accogliere un ordine del giorno in sostituzione del suo primo emendamento, adesso intende presentarne un altro sulla stessa materia: mi sembra francamente in contraddizione con il principio «*ne bis in idem*».

Quindi, rediga un unico ordine del giorno che poi sarà sottoposto alla nostra valutazione, con una predisposizione per l'accoglimento. Ma è inutile presentare tanti ordini del giorno sulla stessa materia. (*Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Vallardi*).

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Pistorio se accetta la proposta del Governo.

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Signor Presidente, questo emendamento conteneva una prescrizione temporale più rigorosa. Comunque, nell'ordine del giorno che predisporrò individuerò anche una tempistica e spero che il Governo accetti una sfida su di essa.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.0.806 è pertanto ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.807.

PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*). Signor Presidente, avevamo presentato tutto un pacchetto di emendamenti che puntavano soprattutto alla promozione della famiglia. Ce li siamo visti respingere praticamente *in toto*.

Vorrei sottolineare tale aspetto, ma vorrei anche cogliere l'occasione per confermare che naturalmente siamo consci delle difficoltà economiche in cui il Paese versa e delle difficoltà di cambiare in Aula le cifre già predisposte. Non vorrei neanche essere troppo critico al riguardo, perché ce ne rendiamo conto.

Ciò nonostante vorremmo insistere sul fatto che l'Italia così non può andare avanti. Abbiamo un tasso di natalità che continua a scendere, anzi si è un po' ripreso – l'ho già sottolineato – solo grazie agli immigrati. Siamo tra i Paesi più poveri di bambini, proprio l'Italia che una volta era il Paese dei bambini, mentre gli altri Stati europei si sono ripresi. Per esempio, la Francia e i Paesi nordici, che tradizionalmente avevano meno bambini dell'Italia, hanno tassi di natalità più alti, perché hanno saputo gestire le politiche della famiglia.

L'ho sottolineato e lo sottolineo, perché dobbiamo puntare a rivalutare il nucleo fondamentale della società e dare alle famiglie, e ai nostri lavoratori, la possibilità di sopravvivere e di vivere. Sappiamo benissimo che questa si basa anche sul lavoro delle donne, che però sono ostacolate dal fatto di dover anche curare la famiglia, partorire i figli ed educarli. Tutti gli altri Stati europei puntano su misure di promozione della compatibilità tra lavoro, educazione dei bambini e cura delle persone anziane. In Italia siamo poverissimi e non abbiamo fatto niente. Abbiamo però un altro motivo per puntare a tale obiettivo: l'Italia con il suo tasso di natalità così basso rischia di mettere in dubbio tutto il sistema pensionistico, sanitario e di cura, tutto il sistema che si basa sul contratto di generazione. Ripeto, e non mi stancherò di farlo: sempre meno giovani dovranno sopportare il peso di una popolazione anziana e in quiescenza sempre crescente.

Quale generazione dopo di noi sarà disposta a pagare questo prezzo? Arriveremo, all'incirca nel 2025, ad una situazione in cui ogni giovane dovrà portare sulle sue spalle due persone in quiescenza. Il nostro Stato è completamente esposto a tale rischio.

Pertanto mi appello al Governo – e per questo ho preso la parola – affinché, nonostante siano caduti tutti gli emendamenti per l'infanzia e la riduzione dell'IVA sui prodotti alimentari, quelli contenenti misure per le donne e così via, prenda in considerazione almeno due misure (ed ho parlato anche con il sottosegretario Casero che mi sembrava disponibile).

La prima misura è quella contenuta nell'ordine del giorno che abbiamo presentato, il G2.104, che sostanzialmente propone, quando succes-

sivamente si alzerà l'età pensionabile per le donne, di utilizzare il risparmio incamerato a favore delle donne e della famiglia. Mi sembra una richiesta che possa essere condivisa in modo *bipartisan*.

La seconda misura riguarda il limite di reddito al di sotto del quale i familiari rimangono a carico, che mi sembra che tutti abbiano capito essere bassissimo (2.840 euro). Avevo avvertito che tanti giovani che vorrebbero lavorare d'estate non lo possono fare perché altrimenti andrebbero a danno della famiglia, che pagherebbe più tasse perché il figlio ha guadagnato 2.000-3.000 euro. Non è possibile. Penso sia lo stesso argomento evidenziato nel suo nobile intervento anche dal senatore Baldassarri: certe misure sembrano costare, ma in verità portano più reddito al Paese e più introiti allo Stato. Di ciò si tratta anche in questo caso.

Per tale ragione non chiedo tanto l'approvazione dell'emendamento, sul quale è stato espresso un parere contrario, ma un ripensamento del Governo volto a valutare la possibilità di alzare in futuro la soglia di 2.480 euro, per far lavorare d'estate gli studenti che vogliono farlo e permettere loro di aggiungere così qualche soldo al reddito familiare: mi sembrerebbe saggio. Per questo chiedo al relatore se è disposto a considerare un ordine del giorno in questo senso, che preveda un impegno del Governo in tale direzione, perché questa soglia di reddito è ormai ferma da più di dieci anni. In caso affermativo, sarei disposto a ritirare tale emendamento. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut)*.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.807, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.600.

MUSI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSI (PD). Signor Presidente, come Partito Democratico intendiamo intervenire con questo emendamento a favore delle famiglie, in particolare sul primo degli interventi previsti a loro sostegno (vale a dire gli assegni familiari) e sul limite di reddito in base al quale si ha diritto alla relativa erogazione.

Dispiace il parere negativo del relatore, ma è sorprendente il parere negativo espresso dal Governo, poiché quelli di oggi sono gli stessi responsabili che il 31 dicembre 2001 non esitarono a modificare, con l'entrata dell'euro, la giocata minima del Lotto, fino ad allora di 1.000 lire, portandola ad un euro, a partire dal 1° gennaio 2002. La corrispondenza un euro-1.000 lire, dunque, non è stata colpa né dei commercianti, né degli industriali, né dei liberi professionisti: i primi responsabili sono stati, invece, quelli dell'attuale Dicastero dell'economia.

Perché, allora, per le entrate derivanti dai giochi questa equiparazione è andata bene, mentre non va bene per l'acquisizione del diritto all'erogazione degli assegni familiari, il cui limite di reddito è rimasto a 5 milioni delle vecchie lire, o meglio, a 2.840,51 euro? Occorre chiarire che il riferimento è a redditi da capitale e da rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato; a redditi occasionali, da collaborazione e da consulenze; a redditi erogati da organismi internazionali, o derivanti da rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, tra cui quelle corrisposte dalla Santa Sede. Se facciamo il calcolo, 2.840,51 euro significa circa 1.800 euro lordi all'anno.

Per questo, credo dunque che sia utile ed opportuno rivisitare quei 5 milioni delle vecchie lire, poiché non è giusto avere da questi governanti una logica secondo la quale, mentre per prendere i soldi dalle tasche dei cittadini va bene la corrispondenza un euro-1.000 lire, questa non va poi più bene quando si tratta dell'erogazione degli assegni familiari.

Signor Presidente, invitiamo dunque i colleghi a votare a favore di tale emendamento e ne chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. (*Applausi dal Gruppo PD*).

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (*IdV*). Signor Presidente, intervengo molto brevemente per chiedere di aggiungere la mia firma all'emendamento 3.0.600, se il collega Musi è d'accordo.

In effetti, quella che il senatore Musi ci ha appena rappresentato è stata la rapina del secolo: con il pretesto dell'euro, grazie agli omessi controlli e a questo signor Governo, sono state alleggerite le tasche dei lavoratori a reddito fisso di un controvalore di 139 miliardi di euro, a vantaggio di coloro che adesso stanno facendo la fila nelle banche per il terzo riciclaggio di Stato, quelli cioè che riporteranno i soldi dai paradisi fiscali in Italia con un obolo del 5 per cento.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Musi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.600, presentato dal senatore Musi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.760, presentato dal senatore Pinzger e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.601.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.601, presentato dal senatore Musi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.808.

MASCITELLI *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCITELLI *(IdV)*. Signor Presidente, intervengo per una breve dichiarazione di voto, perché sul tema della necessità di prevedere strumenti di sostegno al reddito delle famiglie sono già intervenuti, in fase di illustrazione, colleghi certamente più autorevoli di me.

Io vorrei che si svolgesse un'ulteriore riflessione, perché, se è vero che sta trasparendo in queste ore e in questi giorni all'interno della maggioranza un certo strabismo politico tra quelli che sono gli annunci e i proclami e quelli che sono poi gli atti concreti che vengono messi in campo con questa manovra finanziaria, va riconosciuto che tale strabismo raggiunge i suoi massimi livelli, l'apice, nella politica per le famiglie. Rivolgo un appello anche alla sensibilità del sottosegretario Giovanardi, che spesso pubblicamente esprime le sue posizioni sulla politica di sostegno alle famiglie. *(Commenti dai banchi del PD).*

Desidererei che si capisse di cosa stiamo parlando, perché non vorrei che i dati che si danno nei TG nazionali siano solo quelli che convengono al Governo. Nessuno di noi ignora che i dati EUROSTAT (che sono certamente più incrociati e più affidabili dei dati ISTAT) per quanto riguarda il rischio di povertà delle famiglie pongono in graduatoria l'Italia dopo la Lettonia, insieme alla Grecia e alla Spagna. Stiamo parlando di una manovra finanziaria che non solo non dà qualcosa in più, cogliendo l'occasione di una crisi drammatica, ma destina anzi evidenti quote in meno alle politiche per la famiglia.

Vogliamo capire di quali entità stiamo parlando? Il Fondo nazionale per le politiche sociali ha subito un taglio di 500 milioni dal 2008 al 2010; il Fondo politiche per le famiglie ha registrato una decurtazione di 200 milioni dal 2008 al 2010; il Fondo per le non autosufficienze (riferito

cioè al settore più delicato e complesso di aiuto alle persone deboli) è stato completamente azzerato dal 2008 al 2010.

Se queste sono le misure di aiuto, di attenzione e di sostegno alle politiche familiari che questa maggioranza e questo Governo intendono portare avanti, è chiaro che c'è un'evidente discrasia tra quello che si dice e quello che si fa.

Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.808. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mascitelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.808, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.809, presentato dal senatore Micheloni e da altri senatori.

Non è approvato.

ANTEZZA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTEZZA (*PD*). Signor Presidente, desidero segnalare che non sono riuscita a esprimere il mio voto in occasione della penultima votazione.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

LEGNINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (*PD*). Preso atto che l'emendamento del relatore, ampiamente preannunciato, non è stato depositato a quest'ora, a seduta ancora in corso, è evidente che, ove fosse presentato nelle prossime ore o domattina, noi, non intendendo rinunciare a un termine congruo per la presentazione dei subemendamenti, considereremo questo elemento per l'andamento dei lavori nella giornata di domani. Se il relatore e il Governo ci facessero sapere qualcosa, noi avremmo modo di regolarci meglio. Domani mattina la Commissione bilancio avrebbe dovuto esprimersi su questo testo. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, c'è da dare una comunicazione importante sui lavori dell'Aula di domani mattina.

Senatore Legnini, è evidente che questa è la regola di comportamento, ed essa sarà seguita.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, ricordo che la seduta antimeridiana di domani avrà inizio alle ore 9 con la discussione del disegno di legge recante «Istituzione della Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace». A seguire, riprenderà la discussione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio dello Stato.

Sulla situazione della Fincantieri di Palermo

GARRAFFA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA (*PD*). Signor Presidente, intervengo per sollecitare un incontro tra le rappresentanze sindacali dei lavoratori della Fincantieri di Palermo, il Ministro dello sviluppo economico, unitamente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e gli enti locali competenti.

I lavoratori dei cantieri navali vogliono conoscere il loro futuro. Parliamo di maestranze di altissimo livello che danno lustro alla cantieristica navale dell'isola e all'intero Paese. È forte la preoccupazione per la possibilità di un processo di ristrutturazione del gruppo che possa modificare la cosiddetta *mission* produttiva sopprimendo le costruzioni navali e producendo il conseguente ridimensionamento degli organici. Vi è di più: in verità, la Fincantieri ha avviato finte trattative con promesse di commesse fantasma.

La finiscano di raggirare gli operai con vane promesse e con carichi di lavoro inesistenti. L'unica scelta vera è arrivata: è la cassa integrazione,

preludio della chiusura della struttura, alla faccia della crisi che sta finendo – dice taluno – o è psicologica, come afferma talaltro. In Sicilia quasi il 10 per cento delle imprese ha chiuso o sta chiudendo i battenti; parlo sia di grandi imprese che di quelle piccole sottocapitalizzate. Il cantiere navale di Palermo è componente storica dell'imprenditoria e dell'impegno dei lavoratori, alla stessa stregua degli operai della FIAT.

Invito pertanto il Governo a non sottovalutare la vicenda e a convocare nell'immediato le parti interessate.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto di questo suo invito al Governo.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

FRANCO Vittoria (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Vittoria (*PD*). Signor Presidente, intervengo per sollecitare una risposta alla mia interrogazione 3-01014, rivolta al ministro per i beni e le attività culturali, onorevole Bondi, concernente l'archivio Vasari d'Arezzo. Come si sa, tale archivio è stato venduto ad una società russa, con il rischio sempre più reale di un suo completo trasferimento in Russia.

Nel sollecitare la risposta del ministro Bondi, raccolgo anche il grido di allarme che proprio oggi ha rinnovato il sindaco di Arezzo, Giuseppe Fanfani, che paventa, a buona ragione, la perdita di un bene artistico e culturale del nostro Paese di inestimabile valore proprio alla vigilia delle celebrazioni vasariane. Mi sembrerebbe una cosa gravissima se dovesse accadere, e per questo sollecito una risposta urgente del ministro Bondi.

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà il ministro Bondi. Del resto anch'io, essendo corregionale, avevo avuto segnalazione delle preoccupazioni del sindaco di Arezzo di cui lei parlava.

Su una lettera minatoria pervenuta al Garante dei diritti dei detenuti del Lazio

DI GIOVAN PAOLO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIOVAN PAOLO (*PD*). Signor Presidente, mi sembrava giusto segnalare che purtroppo oggi pomeriggio è pervenuta al Garante dei detenuti del Lazio, Angiolo Marroni, che ho l'onore di conoscere e che mi ha aiutato nella stesura della proposta di legge sul Garante dei detenuti, una lettera minatoria da parte delle Brigate rosse.

Poiché egli in questi giorni si è occupato dei casi Blefari e Cucchi, mi sembrava importante che la Presidenza del Senato e l'Assemblea esprimessero, se possibile, la loro solidarietà. Speriamo sia solamente una minaccia vacua e non importante, ma credo che queste cose non vadano mai sottovalutate. Volevo esprimere ad Angiolo Marroni, d'accordo con altri colleghi, la nostra piena solidarietà. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Al Garante dei detenuti del Lazio va la solidarietà della Presidenza e di tutto il Senato. Questi sono atti negativi da non sottovalutare e da isolare. Ha fatto bene a portarli alla nostra attenzione. Il giudizio sulla concretezza è qualcosa che non ci riguarda: il fatto è grave che avvenga e deve essere stigmatizzato.

Colgo l'occasione per dire, anche se su un altro piano, perché non si tratta di minacce delle Brigate rosse, che ho espresso – penso di poterlo fare anche a nome del Senato – solidarietà al ministro Meloni che è stata oggetto di una satira che non può essere definita tale, perché quando questa offende le persone assume un significato diverso.

Ritengo che sia giusto esprimere, come Senato, la solidarietà al ministro Meloni.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 12 novembre 2009

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 12 novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

Istituzione della «Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace» (1840) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio; Bertolini; Fallica ed altri*).

– GASPARRI ed altri. – Istituzione della «Giornata della memoria dei caduti nelle missioni di pace» (1201).

– TORRI e DIVINA. – Istituzione delle «Giornate della memoria dei caduti nelle missioni di pace» (1782).

– D’ALIA. – Istituzione della Giornata della memoria dei caduti nelle missioni di pace (1789).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (1790) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

2. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (1791) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

La seduta è tolta (*ore 20,31*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE (*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (1790)

(*) N.B. Per il prospetto di copertura riprodotto nel testo originario, senza tener conto delle modificazioni proposte dalla Commissione, le regolazioni contabili e debitorie, il testo proposto dalla Commissione per le Tabelle A, B, C ed F e le Tabelle A, B, C, D, E ed F nel testo originario si rinvia allo stampato Atto Senato nn. 1790 e 1791-A.

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Disposizioni diverse)

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera *c*), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2010:

a) in 303,76 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (EN-PALS);

b) in 75,05 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera *a*), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2010 in 18.121,52 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *a*), e in 4.477,88 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *b*).

3. I medesimi importi complessivi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera *a*), della somma

di 836,97 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,72 milioni di euro e di 63,06 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

4. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 204,09 milioni di euro per l'esercizio 2008 e in 200 milioni di euro per l'esercizio 2009, sono utilizzate:

a) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'anno 2008, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 244,09 milioni di euro;

b) le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso la gestione di cui alla lettera *a)*, come risultanti dal bilancio consuntivo per l'anno 2008 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 160 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

5. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato.

6. Per il triennio 2010-2012 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011 e 2012»;

b) alla lettera *a)*, le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012»;

c) alla lettera *b)*, le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012» e le parole: «giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2013».

8. All'articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011, 2012 e successivi».

8-bis. Non si applicano agli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante, in forma itinerante o a posto fisso, le disposizioni inerenti alla certificazione relativa alla regolarità contributiva e al documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, all'articolo 86, comma 10, e all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e all'articolo 1 del citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007. Si intendono comunque inapplicabili ai predetti soggetti tutte le norme che subordinano all'attestazione di una posizione regolare contributiva l'accesso ad agevolazioni contributive o a finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari.

9. Nelle more della definizione del nuovo assetto contrattuale delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'individuazione del numero e alla composizione dei comparti di contrattazione e alle conseguenti implicazioni in termini di rappresentatività sindacale, tenuto anche conto delle compatibilità di finanza pubblica nel contesto degli attuali sviluppi della congiuntura economica, interna ed internazionale, ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 215 milioni di euro per l'anno 2010, 370 milioni di euro per l'anno 2011 e 585 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

10. In relazione a quanto previsto al comma 9, per il triennio 2010-2012, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 135 milioni di euro per l'anno 2010, 201 milioni di euro per l'anno 2011 e 307 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 79, 135 e 214 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

11. Le somme di cui ai commi 9 e 10, comprensive degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

12. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del

medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi quale limite massimo ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 9 del presente articolo. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

13. Fermo restando quanto previsto al comma 12, per gli enti del Servizio sanitario nazionale continua a trovare applicazione l'obbligo contabile disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

14. In aggiunta alle risorse previste dai commi da 9 a 12 del presente articolo, le amministrazioni destinatarie utilizzano le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, con le modalità e per le finalità ivi previste, previa verifica da effettuare entro il primo semestre del 2010 sulla base delle risultanze finanziarie dei dati di consuntivo per l'anno 2009. Per il comparto scuola resta ferma la normativa di settore di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

15. Le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma 14 confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle finalità di cui ai commi da 9 a 16 del presente articolo.

16. Al termine della fase di cui al comma 9, si provvede alla individuazione ed al relativo stanziamento delle ulteriori risorse finanziarie occorrenti per i rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012.

17. Per l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 marzo 2009, è istituito un tavolo paritetico tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia al fine di determinare l'ammontare delle somme da riconoscere alla regione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, a decorrere dal 1° gennaio 2010. In attesa della predetta determinazione, è corrisposto alla regione Friuli-Venezia Giulia, nell'anno 2010 e per l'importo iscritto nel bilancio dello Stato a legislazione vigente, un acconto di 200 milioni di euro.

18. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 116, 117 e 118, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, operano con riferimento a ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-bis. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

18-ter. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività dei collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale, per l'anno 2010 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro.

18-quater. Le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano stati parti in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o da stragi di tale matrice, sono esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro previsto, quali parti in causa, dall'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di ogni altra imposta.

18-quinquies. Ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché ai fini dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, è costituita la società per azioni denominata «Difesa Servizi Spa», con sede in Roma. Il capitale sociale della società di cui al presente comma è stabilito in 1 milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.

18-sexies. La società di cui al comma 18-quinquies, che è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima società ha ad oggetto la prestazione di servizi e l'espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima. L'oggetto sociale, riguardante l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, è strettamente correlata allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate. La società può altresì esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa

nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.

18-*septies*. La società di cui al comma 18-*quinquies*, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.

18-*octies*. Lo statuto disciplina il funzionamento interno della società di cui al comma 18-*quinquies*. Esso è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. I membri del consiglio di amministrazione possono essere scelti anche tra gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini del presente comma lo statuto prevede:

a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;

b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;

c) le modalità per l'esercizio del «controllo analogo» sulla società, nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;

d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;

e) l'obbligo dell'esercizio della attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;

f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

18-*novies*. Gli utili netti della società di cui al comma 18-*quinquies* sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società previa autorizzazione del Ministero vigilante. La società non può sciogliersi se non per legge.

18-*decies*. La pubblicazione del decreto di cui al comma 18-*octies* nella *Gazzetta Ufficiale* tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Ai fini dell'applicazione dei commi da 18-*quinquies* a 18-*novies* del presente articolo, in deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la società si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in

possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegare secondo le modalità previste dallo stesso articolo.

18-undecies. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a più alto tasso di ricorso alla cassa integrazione, nonché per potenziare gli strumenti di tutela della stabilità dell'occupazione, nell'ambito delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, una quota di 10 milioni di euro è destinata agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

18-duodecies. All'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1° settembre 2008, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù, un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato»;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalità di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative».

18-terdecies. Per l'anno 2010 sono prorogate le disposizioni di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

18-quaterdecies. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore alla misura prevista al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2010 il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato articolo 30, comma 2.

18-quinquiesdecies. Per i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2010, per un importo complessivo non superiore a 15 milioni di

euro, i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell'aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

EMENDAMENTO 2.0.7 E SEGUENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.0.7

COSTA

Ritirato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Artigianato)

1. All'articolo 21, comma 6, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sostituire le parole da "per un anno" fino a "tempo indeterminato" con le parole "per l'intero periodo contrattuale previsto prima della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e, in ogni caso, per un ulteriore un anno rispetto al termine inizialmente stabilito".

2. Ai fini dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di 50 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1 lettera

a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni».

2.0.8

COSTA

Ritirato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Risorse per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato)

1. All'articolo 19, comma 17, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole "per ciascuno degli anni 2008 e 2009", aggiungere le altre: "e di 100 milioni di euro per l'anno 2010".

2. Ai fini dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di 100 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

2.0.9

COSTA

Ritirato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Contratti di solidarietà)

1. All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole "legge 19 dicembre 1984, n. 863", sono aggiunte le altre: "e all'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236"».

2.0.11

COSTA

Ritirato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Iscrizione alla liste di mobilità per i lavoratori licenziati da imprese fino a 15 dipendenti)

1. All'articolo 19, comma 13, del decreto-legge 28 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le parole "31 dicembre 2009" con le parole "31 dicembre 2010" e dopo le parole "degli anni 2008 e 2009" aggiungere le parole "e 2010".

2. Ai fini dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di 45 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

2.0.13

COSTA

Ritirato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Agevolazioni fiscali per le reti d'impresa)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al comma 4-*quinquies* è sostituito dal seguente:

"4-*quinquies*. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettere a), b), c) e d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta".»

2.0.14

BAIO, SERAFINI Anna Maria, BASSOLI, BARBOLINI, DEL VECCHIO, ADRAGNA

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rifinanziamento del Fondo nazionale per gli asili nido)

1. Al fine di conseguire l'obiettivo di assicurare, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la copertura del servizio di asili nido su tutto il territorio nazionale per almeno il 25 per cento dei bambini tra zero e 3 anni, in attuazione degli obiettivi di copertura territoriale fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2010 e di 200 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2011 e 2012.

2. Le maggiori risorse di cui al presente articolo sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni territoriali per la costruzione ovvero la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, come individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 100 milioni per l'anno 2010 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

2.0.17

GARAVAGLIA Massimo

Ritirato

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Detrazioni per lezioni individuali di sostegno)

1. All'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

"e-bis). le spese sostenute per le lezioni individuali di sostegno, purchè documentate"».

Conseguentemente:

Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa corrente di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.0.18

COSTA

Ritirato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL)

1. Il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

"780. A decorrere dal 1° gennaio 2008 per la gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 300 milioni di euro".

2. Il comma 781 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

Conseguentemente, alla Tabella C allegata alla presente legge, alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Missione Istruzione universitaria, Programma Sistema universitario e formazione universitaria, Legge n. 537 del 1993 (articolo 5, comma 1, lettera a), apportare le seguenti variazioni:

2010: - 300.000;

2011: - 300.000;

2012: - 300.000.

2.0.19

GASPARRI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF calcolata al netto del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, e delle suddette imposte sostitutive è destinata in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n.383, delle associazioni riconosciute e fondazioni che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, n. 460 del 1997, e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

b) finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria.

2. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 sono determinate in relazione agli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF e alle imposte sostitutive individuate ai sensi del medesimo comma 1, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato, e comunque nell'importo massimo di 450 milioni di euro.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto dell'importo di cui al comma 3».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C.

2.0.21

ESPOSITO, AZZOLLINI, LATRONICO, FLERES, SACCOMANNO, VICARI, D'AMBROSIO LETTIERI, FIRRARELLO, PONTONE, CALABRO', SARRO, VETRELLA, FERRARA, BEVILACQUA, GENTILE

Accantonato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di favorire il riequilibrio sociale ed economico di aree territoriali connotate da minori indici di sviluppo produttivo ed occupazionale, favorendo la valorizzazione delle risorse qualificanti i rispettivi territori, le PMI operanti nei settori dell'agricoltura, e connesse attività di trasformazione dei prodotti agricoli, del turismo, dell'innovazione e della ricerca, dell'igiene e della tutela ambientale localizzate in zone franche individuate ai sensi del comma 5 nell'ambito delle regioni già Obiettivo 1 ai fini delle corrispondenti disposizioni comunitarie, per gli anni 2010, 2011 e 2012 usufruiscono del seguente regime di incentivazione fiscale:

a) ai fini delle imposte sui redditi, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per gli anni di imposta 2010, 2011 e 2012 dei redditi di impresa e l'esclusione, in tutto o in parte, dalla determinazione dell'imponibile per il reddito di impresa dell'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari;

b) ai fini delle imposte indirette, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti costitutivi o traslativi a titolo oneroso di diritti su immobili destinati all'esercizio di attività produttive situate nei comuni inclusi all'interno delle zone franche urbane;

c) altre agevolazioni ai fini delle imposte indirette sui finanziamenti collegati all'avvio delle attività produttive;

d) riduzioni o esenzioni dal pagamento di tributi comunali e locali, nonché di corrispettivi di servizi o forniture di pubblica utilità funzionali all'avvio e all'esercizio di attività produttive, previa delibera dell'ente locale competente.

2. Il regime di incentivazione fiscale di cui al comma 1 è riconosciuto, nei limiti di spesa complessivi di cui al comma 4, a condizione che l'impresa realizzi un incremento del numero medio degli occupati rispetto a quello del periodo di imposta precedente, a tal fine computando il personale occupato con qualsiasi tipologia di contratto di lavoro subordi-

nato, senza successive riduzioni per tutto il periodo di fruizione del predetto regime di incentivazione fiscale. Nel caso di riduzione del numero medio degli occupati, cessa il citato regime di incentivazione fiscale. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il regime di incentivazione spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il predetto regime di incentivazione è riconosciuto anche alle PMI operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1 gennaio 2010, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. L'incentivo fiscale è riconosciuto fino a concorrenza della spesa massima di 1.000 milioni di euro, che costituisce tetto massimo di spesa, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Con delibera del Cipe, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le regioni competenti, previa autorizzazione comunitaria, si provvede alla individuazione delle zone franche ammesse al regime di incentivazione di cui al presente articolo, alla corrispondente ripartizione delle risorse complessivamente previste ai sensi del comma 4, alla individuazione dell'ammontare delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 1, in proporzione all'incremento della base occupazionale realizzata, nonché alle ulteriori modalità applicative.».

2.0.25

VIMERCATI, FILIPPI Marco, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VITA, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI, PERDUCA

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e comunicazioni è istituito un Fondo, con dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, le cui risorse sono destinate:

a) per un ammontare pari a 30 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti di aggregazione della domanda di servizi a banda larga

presentati da enti locali e da soggetti privati, finalizzati all'utilizzo delle reti di telecomunicazione a banda larga presenti sul territorio di riferimento, nonché a migliorare la capacità contrattuale dei partecipanti al progetto, a stimolare gli investimenti da parte degli operatori e il miglioramento delle condizioni di accesso ai servizi a banda larga;

b) per un ammontare pari a 50 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da enti locali e da soggetti privati finalizzati alla realizzazione e allo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga nelle comunità locali caratterizzate da una insufficiente disponibilità di infrastrutture di accesso, con particolare riguardo alle aree contraddistinte da una bassa densità abitativa o da vincoli morfologici del territorio o dall'assenza di condizioni economiche favorevoli;

c) per un ammontare pari a 40 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da Regioni ed enti locali e da privati per la realizzazione nelle aree urbane di reti *wireless* volte a garantire nuovi servizi alla cittadinanza, ad abbattere il divario digitale fra cittadini e a favorire l'inclusione e l'accesso gratuito ad *Internet*;

d) per un ammontare pari a 30 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da Regioni ed enti locali e da privati per la realizzazione nelle aree urbane di reti *wireless* dedicate a specifiche funzioni di servizio relativi alla infomobilità, alla sicurezza dei cittadini e delle imprese, all'aiuto agli anziani e disabili, al turismo e ai beni culturali;

e) per un ammontare pari a 50 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da enti locali e da privati che, mediante l'utilizzo di tecnologie a banda larga, favoriscano lo sviluppo di reti di interscambio di informazioni e di cooperazione tra piccole e medie imprese appartenenti a un distretto industriale.

2. I progetti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d) ed e) devono essere presentati dai soggetti proponenti al Ministero delle infrastrutture e comunicazioni entro il 31 marzo di ciascuno degli anni dal 2010 al 2012.

3. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e comunicazioni, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i criteri di valutazione e di selezione dei progetti di cui al comma 1, nonché le modalità e i tempi per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente, le dotazioni di parte corrente, fino a concorrenza dell'onere di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.0.26

D'ALIA

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Armonizzazione dell'imposta di registro)

1. L'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986, è così modificato:

"1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile.

2. La responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive.

3. Le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva apposta ad un atto sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta dovuta quando si verifica la condizione o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa.

4. L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa.

5. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e per quelli presentati volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento dell'imposta è esclusivamente chi ha richiesto la registrazione.

6. Se un atto, alla cui formazione hanno partecipato più parti, contiene più disposizioni non necessariamente connesse e non derivanti per la loro intrinseca natura le une dalle altre, l'obbligo di ciascuna delle parti al pagamento delle imposte complementari e suppletive è limitato a quelle dovute per le convenzioni alle quali essa ha partecipato.

7. Nei contratti in cui sono parte lo Stato, le Regioni o gli Enti Locali, obbligata al pagamento dell'imposta è unicamente l'altra parte contraente, anche in deroga all'articolo 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sempreché non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali.

8. Negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento l'imposta è dovuta solo dall'Ente espropriante o dall'acquirente senza diritto di rivalsa, anche in deroga all'articolo 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392; l'imposta non è dovuta se espropriante o acquirente sono lo Stato, le Regioni o gli Enti Locali».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.0.28

D'ALIA

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Accesso alle informazioni e rafforzamento delle capacità di accertamento e riscossione delle entrate locali)

1. All'articolo 35, dopo il comma 26-*quinquies*, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, si aggiunge il seguente comma:

"26-*sexies*. Le facoltà previste dai precedenti commi 25 e 26 possono essere esercitate dagli Enti locali, anche attraverso i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, incaricati anche disgiuntamente delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate, a norma delle leggi vigenti, limitatamente per questi ultimi alle entrate effettivamente affidate. Le facoltà di cui al precedente comma 25 si esercitano ai fini esclusivi della riscossione delle entrate locali mediante l'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639; le facoltà di cui al precedente comma 26 si esercitano anche ai fini dell'accertamento delle entrate proprie dell'ente locale, nonché ai fini della partecipazione comunale all'accertamento dei tributi erariali. L'Ente locale individua in modo selettivo i dipendenti propri o dei soggetti sopra indicati che possono utilizzare ed accedere ai dati".

2. L'articolo 4 comma 2-*sexies* del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni nella legge 22 novembre 2002, n. 265, si interpreta nel senso che l'ingiunzione di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, costituisce titolo per gli enti locali, anche attraverso i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, incaricati della riscossione delle entrate locali, ancorché non obbligati all'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 del medesimo decreto legislativo n.446 del 1997, ai fini di:

a) iscrivere l'ipoteca ed il fermo amministrativo sui beni del debitore e dei coobbligati e per trascrivere i pignoramenti nei pubblici registri, mobiliari ed immobiliari, in esenzione da ogni tributo o diritto;

b) richiedere ed ottenere, in forma libera e gratuita, anche per via telematica, il rilascio di visure ipotecarie e catastali;

c) procedere al pignoramento dei crediti verso terzi di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602;

d) richiedere la dichiarazioni stragiudiziale del terzo al sensi dell'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602;

e) adottare tutte le altre misure previste dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

3. Il comma 2 dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta quale espressa e confermata facoltà degli enti locali, anche attraverso i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attivare le procedure di riscossione coattiva mediante l'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 o mediante iscrizione a ruolo, con riferimento a tutte le entrate di propria competenza, ivi comprese le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al combinato disposto degli articoli 206 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

2.0.29

RANUCCI

Accantonato

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. A decorrere dall'anno 2010, i crediti vantati dalle imprese nei confronti del Comune, della provincia e della Regione ove è ubicata la propria sede legale, possono essere compensati, anche parzialmente, con i crediti erariali vantati da ciascuno dei suddetti enti pubblici nei confronti dell'impresa medesima. La compensazione può essere perfezionata con accordo transattivo tra i singoli enti pubblici e l'impresa interessata, previo accertamento della regolarità dei versamenti tributari e contributivi dovuti dall'impresa nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici».

Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.0.30

RIZZI

Accantonato

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Agevolazioni per favorire la nascita di nuove imprese)

1. Al comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo la lettera *b*), è inserita la seguente: "c) una somma fino ad un massimo di 25 milioni di euro per favorire la nascita di nuove iniziative imprenditoriali da parte di lavoratori precari della pubblica amministrazione".»

2.0.31

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Regolamentazione della corresponsione diretta del trattamento di fine rapporto da parte delle Amministrazioni Pubbliche del Trentino Alto Adige/Südtirol e della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

1. Per il personale degli Enti della regione Trentino- Alto Adige/Südtirol, delle province autonome di Trento e Bolzano nonché della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste di cui al terzo e quarto periodo dell'art. 2, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, assunto in data successiva al 31 dicembre 2000, la contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio comunque denominato in favore delle competenti gestioni dell'INPDAP cessa con decorrenza 1° gennaio 2010.

2. Per assicurare la invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 1, la retribuzione lorda è ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso a carico del lavoratore e, contestualmente, viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e delle norme sul trattamento di fine rapporto.

3. Alla data di cessazione dal servizio, gli Enti provvedono a corrispondere al personale di cui al comma 1, l'intero trattamento di fine rapporto compresa la quota spettante a titolo di trattamento di fine servizio o di fine rapporto maturata presso l'INPDAP e determinata secondo le mo-

dalità indicate nel comma 4. Alla quota maturata presso l'INPDAP, derivante dal trattamento di fine servizio spettante al 31 dicembre 2009, si applicano gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla normativa fiscale in materia di indennità di fine servizio.

4. Al personale di cui al comma 1, già titolare del rapporto previdenziale con l'INPDAP, sono valutati i servizi e i periodi utili ai fini del trattamento di fine servizio ovvero del trattamento di fine rapporto. Il computo di quanto maturato alla data del 31 dicembre 2009 per il personale in regime di trattamento di fine servizio è effettuato secondo le regole della previgente normativa. La quota così calcolata è rivalutata in base alle norme previste dall'art. 1 della legge 297 del 1982. Alla cessazione del rapporto di lavoro l'INPDAP trasferisce all'Ente datore di lavoro il montante maturato entro i termini previsti dall'art. 3 della legge 28 maggio 1997, n. 140.

5. Per il personale di cui al comma 1, che ha aderito ai fondi di previdenza complementare prima del 1° gennaio 2010 e per il quale trova applicazione il DPCM 20 dicembre 1999, il montante maturato al 31 dicembre 2009, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote del trattamento di fine rapporto nonché di quelli relativi all'aliquota dell'1,5 per cento di cui al comma 4 del citato DPCM, continua ad essere rivalutato dall'INPDAP ai sensi del comma 5, dell'articolo 1 dello stesso DPCM ed è conferito al fondo pensione di riferimento alla cessazione del rapporto di lavoro.

6. Il quinto periodo dell'articolo 2, comma 8 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è soppresso.«

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.0.33

GARAVAGLIA Massimo

Ritirato

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Riduzione aliquota IVA per la somministrazione di alimenti e bevande)

1. Nelle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportata la seguente modificazione:

a) nella tabella A, parte III, il numero 121 è soppresso;

b) nella tabella A, parte II, dopo il numero 41-*quater*), è aggiunto il seguente:

"41-*quinquies*) Servizi di somministrazione di alimenti e bevande ad esclusione delle bevande alcoliche"».

Conseguentemente le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa corrente di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.0.34

PINZGER, PETERLINI

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari, nel caso di ditte individuali, nonché dai soci personalmente responsabili oppure dai rappresentanti locali, nel caso di licenze intestate a società di persone, capitali oppure a cooperative. In ogni caso il titolare della ditta individuale nonché il rappresentante legale delle società o cooperative saranno gli unici responsabili verso l'Amministrazione.";

b) all'articolo 28 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Le rivendite possono essere gestite temporaneamente da terzi in base a regolare contratto d'affitto d'azienda, purchè questi soddisfino i requisiti richiesti dalla normativa vigente. In questo caso, gli affittuari saranno gli unici responsabili verso l'Amministrazione."».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.0.35

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - (*Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo*). – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 per i soggetti sotto indicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di televisori pari o superiore a cento: [canone in vigore per l'anno 2008: e 6.323,49 IVA compresa]

b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di televisori inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: [canone in vigore per l'anno 2008: e 1.897,06 IVA compresa];

c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di televisori pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle, pensioni con 3 stelle, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; sportelli bancari: [canone in vigore per l'anno 2008: e 948,51 IVA compresa];

d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni, locande, residence turistico-alberghieri e campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: [canone in vigore per l'anno 2008: e 379,40 IVA compresa];

e) soggetti di cui alle lettere a), b), c), e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore a uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: [canone in vigore per l'anno 2008: e 189,72 IVA compresa]

2. Esercizi pubblici (non ricettivi):

a) gli esercizi pubblici di lusso e di prima categoria sono equiparati agli esercizi di cui alla lettera c) del precedente articolo 1, indipendentemente dal numero di televisori;

b) gli esercizi pubblici rimanenti sono equiparati agli esercizi di cui alla lettera d) del precedente articolo 1, indipendentemente dal numero di televisori.

3. Per le attività ricettive ed i pubblici esercizi ad apertura stagionale gli importi annuali di cui al comma 1 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di effettiva apertura».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010-2010-2012.

2.0.36

POLI BORTONE

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. La Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.I. s.p.a.) su richiesta del debitore provvede a riliquidare il credito pregresso, riferito ai contributi previdenziali agricoli, vantato a fronte delle tariffazioni trimestrali liquidate e non pagate sino al quarto trimestre del 2005 compreso. Le modalità per il calcolo della predetta riliquidazione sono le stesse adottate in seguito all'accordo di ristrutturazione assunto con gli Istituti di credito e recepito dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS in data 7 febbraio 2007.

2. Le imprese agricole debentrici che non hanno provveduto a richiedere il codice C.A.R., che non hanno formulato la scheda di adesione definitiva ovvero che non hanno provveduto al relativo pagamento, possono provvedervi entro il 30 marzo 2010 versando l'importo alla S.C.C.I. s.p.a. con le modalità di seguito indicate:

con pagamento in unica soluzione l'ammontare dovuto è pari al 22 per cento;

con pagamento in dieci rate uguali annuali da versare ognuna entro il 31 dicembre di ciascun anno. In tal caso l'ammontare del debito è determinato nella misura del 30 per cento.

3. Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le rate annuali di cui al comma 2 sono da considerarsi quali passività agrarie rientranti tra quelle oggetto della misura prevista all'articolo 5, comma 2 del medesimo decreto.

4. I debitori che hanno provveduto al pagamento di maggiori somme tramite gli Istituti di Credito convenzionati in virtù del predetto accordo hanno diritto al rimborso della differenza, al netto delle spese della proce-

dura comprendenti le spettanze relative ai mandatari, che sarà liquidata a cura degli istituti di credito convenzionati, attraverso il versamento delle predette differenze in apposito conto acceso dalla S.C.C.I. s.p.a.

5. La S.C.C.I. s.p.a. verifica l'esistenza di crediti dell'INPS a carico dei soggetti di cui al comma 4, per periodi successivi al secondo trimestre 2004 e provvede a comunicare agli interessati sia l'ammontare del rimborso, sia l'ammontare del debito nonché la facoltà di poter sanare, attraverso compensazione, ai sensi del presente articolo l'eventuale situazione debitori a dal terzo trimestre 2004 al quarto trimestre 2005. La S.C.C.I. s.p.a. provvede a versare all'I.N.P.S. le somme entro il limite dei crediti da esso vantati. Qualora gli interessati abbiano in essere un contenzioso in merito al credito dell'INPS ne danno comunicazione alla S.C.C.I. s.p.a. In tal caso la S.C.C.I. trattiene il relativo importo, provvedendo a rimborsare la somma residua al debitore. I crediti vantati dall'I.N.P.S. oggetto di contestazione, saranno versati al beneficiario secondo quanto previsto dal provvedimento anche provvisoriamente esecutivo emesso dall'autorità amministrativa o giudiziaria adita.

6. La riliquidazione del credito previdenziale agricolo, di cui ai precedenti commi è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.0.37

GIAI

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione dell'assegno di riparazione storica in favore dei cittadini italiani disagiati emigrati fino all'anno 1960 e residenti all'estero)

1. È istituito l'assegno di riparazione storica in favore dei cittadini italiani nati in Italia emigrati all'estero fino al 31 dicembre 1960 e residenti all'estero.

L'assegno spetta, a decorrere dall'anno 2010, ai cittadini italiani che hanno compiuto sessantacinque anni di età e che possiedono un reddito individuale annuo non superiore a 3.500 euro e, se coniugati, un reddito annuo, cumulato con quello del coniuge, non superiore a 5.000 euro.

Ai fini della determinazione del limite di reddito di cui al comma 2 sono considerati i redditi di qualsiasi natura, ovunque prodotti, escluso il

reddito derivante dalla proprietà dell'immobile adibito ad abitazione principale del beneficiario dell'assegno.

A decorrere dall'anno 2009, le risorse rivenienti da revoche dei trattamenti pensionistici erogati ai cittadini italiani residenti all'estero, conseguenti al decesso del beneficiario, sono iscritte all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero degli affari esteri, che le utilizza per la corresponsione dell'assegno di riparazione storica.

Per l'anno 2010, l'assegno di riparazione storica è erogato nel limite delle risorse derivanti dalle revoche di cui al precedente periodo.

A decorrere dall'anno 2011, le risorse da destinare alla corresponsione dell'assegno sono determinate annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo II, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare alle sedi consolari, anche attraverso i patronati o le associazioni italiane individuati a tal fine dalle ambasciate italiane, le domande per il conseguimento dell'assegno di riparazione storica, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'erogazione dell'assegno stesso. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) una fotocopia, autenticata del passaporto italiano, o di un certificato del consolato che certifichi la condizione di cittadino italiano residente all'estero, e di una certificazione di ingresso nel Paese ospitante in data anteriore al 31 dicembre 1960;

b) un'autocertificazione comprovante il possesso di redditi non superiori ai limiti di cui all'articolo 1, secondo periodo;

c) nel caso in cui i richiedenti percepiscano retribuzioni, rendite o pensioni, la documentazione relativa al loro ammontare, rilasciata dall'ente erogatore.

3. L'importo dell'assegno di riparazione storica è pari a quello dell'assegno sociale di cui al comma 6 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Il diritto all'assegno di riparazione storica si estingue qualora il beneficiario:

a) stabilisca la sua residenza in Italia;

b) rinunci alla cittadinanza italiana;

c) perda i requisiti di reddito di cui all'articolo 1, secondo periodo.

5. Fermo restando quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 1, a decorrere dall'anno 2010, i consolati italiani, in collaborazione con i patronati e con le associazioni italiane di cui al comma 2, trasmettono, in tempo utile, al Ministero degli affari esteri ogni elemento utile ai fini della determinazione delle risorse necessarie per la corresponsione dell'assegno di riparazione storica nel corso dell'anno successivo ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 residenti nella circoscrizione di loro competenza, sulla base delle domande pervenute presso le rispettive sedi consolari entro il 31 dicembre dell'anno precedente».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.0.38

BUTTI

Ritirato

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Fermo restando le misure incentivanti di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, in attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria "euro 0", "euro 1" o "euro 2", immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con autovetture nuove di categoria "euro 4" o "euro 5" che emettono non oltre 140 grammi di CO₂ per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO₂ per chilometro se alimentate a gasolio, è concesso un contributo di euro 1500.

2. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettere b) categorie M1, M2 e lettera c) categorie N, N1 e N2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria "euro 0", "euro 1" o "euro 2", immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi di cui all'articolo 47, comma 2 lettere b) categorie M1, M2 e lettera c) categorie N, N1 e N2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria "euro 4" o "euro 5", è concesso un contributo di euro 2500.

3. Le case produttrici dei veicoli di cui al comma precedente sono tenute, a fronte della vendita di veicoli nuovi di cui all'articolo 47, comma 2 lettere b) categorie M1, M2 e lettera c) categorie N, N1 e N2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria "euro 4" o "euro 5", a corrispondere un incentivo pari a euro 2500 da cumulare agli incentivi statali.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2010, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2011».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento pari a 1.100 milioni di euro per l'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C.

2.0.39

Izzo

Accantonato

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ai fini del consolidamento del patrimonio abitativo e del suo adeguamento alle migliori tecniche costruttive antisismiche, il contributo di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene concesso a tutti i soggetti che hanno effettuato i lavori decorrere dal gennaio 2009. La medesima agevolazione è altresì concessa a coloro che effettuano fino al 31 dicembre 2011 per le finalità anzi dette lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici siti nei comuni delle zone sismiche n. 1 e n. 2. Tale contributo viene erogato in misura corrispondente all'IV A pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi anche professionali, ricevuti per i lavori anzidetti, ed è dovuto anche per i lavori eseguiti dal gennaio 2009. Tali soggetti possono rendicontare gli oneri dei lavori entro 6 mesi dalla loro conclusione. Il contributo non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi del art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. Il termine per la rendicontazione da parte dei comuni delle domande presentate dai cittadini entro il 31 dicembre 2008 per il rimborso IVA è stabilito in 1 anno a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

3. Sono ammessi al contributo di cui al comma 1 anche gli interventi di cui alla legge n. 219 del 1981 iniziati prima del 31 dicembre 1997.

4. A relativo onere, valutato in 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di natura corrente recanti dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009».

2.0.40

GARAVAGLIA Massimo, VACCARI

Ritirato

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Redditi da locazione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 è istituita l'imposta unica sui redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, determinati ai sensi dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, con aliquota fissata nella misura del 20 per cento se percepiti da persone fisiche e del 25 per cento se percepiti da persone giuridiche».

Conseguentemente ridurre gli stanziamenti della Tabella C in misura lineare fino ad un importo di 1.500.000 euro.

2.0.43

AUGELLO

Accantonato

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo nazionale per le comunità giovanili)

1. Il comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:

"556. Al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione sociali svolto dalle comunità giovanili, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, l'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù è altresì istituito il Fondo nazionale per le comunità giovanili, per la realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delle attività delle comunità giovanili. La dotazione finanziaria del Fondo a decorrere dal 2010 è fissata in 5 milioni di euro"».

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare di tutti gli accantonamenti di parte corrente iscritti nella tabella C allegata al presente disegno di legge.

2.0.48

COSTA

Ritirato

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Eliminazione della doppia imposizione fiscale sull'energia)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo le parole "aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione dell'accisa sul *gas* di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, e dell'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del medesimo decreto».

Conseguentemente, alla Tabella C allegata alla presente legge, alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Missione Istruzione universitaria, Programma Sistema universitario e formazione universitaria, Legge n. 537 del 1993 (articolo 5, comma 1, lettera a), apportare le seguenti variazioni:

2010: - 600.000;
2011: - 600.000;
2012: - 600.000.

2.0.49

COSTA

Ritirato

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Agevolazioni per gli investimenti ambientali delle imprese)

1. Le disposizioni di cui ai commi da 13 a 19 dell'articolo 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano anche agli investimenti ef-

fettuati negli anni 2010, 2011 e 2012. A tal fine, il fondo di cui al comma 18 dell'articolo 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, istituito presso il Ministero delle finanze a copertura degli oneri derivanti dalle predette disposizioni, è rifinanziato per la somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati».

Conseguentemente, alla Tabella C allegata alla presente legge, alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Missione Istruzione universitaria, Programma Sistema universitario e formazione universitaria, legge n. 537 del 1993 (articolo 5, comma 1, lettera a), apportare le seguenti variazioni:

2010: - 100.000

2011: - 100.000

2012: - 100.000

2.0.53

MARAVENTANO, PERDUCA, BATTAGLIA (*), VIZZINI (*)

Accantonato

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Riduzione accisa gasolio autotrazione isola di Lampedusa)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le aliquote di accisa sul gasolio per autotrazione utilizzato dalle imbarcazioni da pesca dei residenti nell'isola di Lampedusa sono ridotte del 50 per cento».

Conseguentemente:

Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa corrente di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800.000 euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G2.148

DONAGGIO, FILIPPI Marco, RANUCCI, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Accantonato

«Il Senato,

in sede di esame della disegno di legge atto Senato n. 1790 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premesso che,

l'emergenza abitativa costituisce ancora adesso un problema per le fasce sociali medio-basse del Paese e per il quale è necessario predisporre un piano di interventi concreto ed efficace;

la già difficile situazione di molte famiglie è stata aggravata dalla forte recessione economica in atto che rischia di produrre conseguenze molto gravi sulle disponibilità economiche dei nuclei familiari, non solo delle fasce più deboli;

le misure individuate fino ad ora dal Governo in materia non sembrano sufficienti ed è necessario un impegno maggiore, sia sotto il profilo strategico, sia sotto l'aspetto dell'individuazione delle risorse,

la legge 9 dicembre 1998, n. 431, persegue essenzialmente l'obiettivo di incrementare l'offerta di alloggi in locazione disponibili sul mercato a canoni accessibili e sostenibili da un numero crescente di famiglie; tale previsione si sostanzia in particolare attraverso l'introduzione di una doppia modalità di rinnovo o di stipula dei contratti, libera contrattazione o canone concertato, e mediante l'istituzione del fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione in favore dei nuclei familiari in condizioni economico-sociali disagiate;

tra le evidenti e positive ricadute della norma vi è inoltre il sistema delle agevolazioni fiscali introdotto a favore dei proprietari e degli inquilini;

l'attivazione del citato fondo di sostegno ha dato un ulteriore e significativo contributo alla ricerca di una risposta alle esigenze abitative delle famiglie con un reddito mediobasso; i contributi concessi dal fondo nazionale consentono quindi alle famiglie che non riescono ad accedere al sistema dell'edilizia sovvenzionata, pur avendone i requisiti, di rivolgersi all'offerta di alloggi del libero mercato;

la difficile situazione economica di molte famiglie, aggravata dalla preoccupante congiuntura economica attuale, rende necessaria l'adozione di provvedimenti a tutela del diritto alla casa,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte ad individuare risorse a favore degli interventi previsti dalla citata legge n. 431 del 1998;

a mantenere invariato il livello delle risorse allo scopo destinate anche al fine di evitare pesanti contraccolpi che si ripercuotono nei confronti degli inquilini».

G2.149

BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, MARINO Ignazio, GUSTAVINO, PORETTI

Accantonato

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, per le parti di competenza,

premessi che:

il disegno di legge finanziaria per il 2010 non contiene alcuna disposizione che incida su elementi decisivi per la razionalizzazione della spesa sanitaria e del sistema sanitario nel suo complesso, quali ad esempio il sistema di pagamento dei DRG (*Diagnosis Related Groups*), la revisione dei meccanismi di accreditamento e dei controlli delle strutture pubbliche e private accreditate;

sarebbe necessario prevedere risorse per incentivare la qualità del sistema sanitario e delle prestazioni sanitarie, mediche, chirurgiche al fine di integrare il sistema dei DRG;

nonostante durante la scorsa sessione di bilancio il Governo avesse accolto un ordine del giorno di uguale tenore, la situazione è rimasta identica allo scorso anno non avendo il Governo provveduto a dare seguito all'impegno assunto,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per il recupero dell'efficienza del Sistema sanitario nazionale mediante un'Agenzia nazionale di controllo quantitativo e qualitativo della spesa sanitaria regionale rispetto ai livelli essenziali e ai relativi costi *standard*;

ad adottare misure necessarie a garantire la qualità dell'assistenza prevedendo l'integrazione al sistema dei DRG di un sistema premiante, che garantisca un *rating* di qualità, parametri di *outcome* clinico che soddisfino i pazienti e responsabilizzino il personale medico».

G2.150

BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, MARINO Ignazio, GUSTAVINO, PORETTI

Accantonato

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, per le parti di competenza,

premesso che:

la crisi finanziaria in atto, lungi dall'essere risolta, sta mettendo a dura prova l'economia del nostro Paese andando a colpire l'intero sistema imprenditoriale ad ampio spettro;

in particolare le imprese che operano nel settore biomedicale, composto in gran parte da realtà di medie e piccole dimensioni a vocazione tecnologica, vantano crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni che risultano insolventi, in diverse regioni, a far data ormai da alcuni anni; tale circostanza sta mettendo in ginocchio il futuro e l'espansione di un settore vitale, che rappresenta la punta più avanzata delle potenzialità tecnologiche in campo sanitario ed è espressione di altissima professionalità;

ad aggravare gli effetti della situazione venutasi a determinare vi sono anche le inevitabili ricadute sull'occupazione,

impegna il Governo:

a istituire un apposito Fondo nazionale di garanzia per il credito delle imprese operanti nel settore biomedicale, opportunamente ristrutturato, almeno per quanto riguarda le regioni commissariate».

G2.151

BASSOLI, BIANCHI, MERCATALI, LEGNINI, BOSONE, COSENTINO, CHIAROMONTE, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI

Accantonato

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, per le parti di competenza,

premesso che:

il 21 giugno 2002 a Copenhagen l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato l'Europa territorio "polio free", cioè libera dalla poliomielite, ma i cittadini colpiti dalla malattia della poliomielite e dai suoi effetti tardivi, denominati sindrome *post-polio*, si trovano ad affrontare nuove problematiche che non trovano giuste risposte nelle istituzioni;

dall'inizio degli anni Ottanta, nei portatori di esiti di poliomielite, sono continuamente aumentate le segnalazioni di tardivo e improvviso deterioramento delle funzioni necessarie alle attività quotidiane, tanto da ipotizzare che i diversi problemi, riscontrabili a distanza di anni da un episodio acuto di polio, fossero riconducibili ad un'unica eziopatogenesi capace di aggravare notevolmente la loro già invalidante patologia;

questo deterioramento, ben conosciuto negli altri Paesi, è denominato con diversi termini: "effetti tardivi della polio", "sequele *post-polio*", "*post-polio*" o "disfunzione dei muscoli *post-polio*"; questa "atrofia progressiva muscolare" oggi viene più comunemente definita dai clinici e dai ricercatori come "sindrome conseguente alla malattia della poliomielite" o più semplicemente come l'ha definita il medico Einarson "sindrome *post-polio*" (PPS);

benché oggi in Italia la poliomielite non rappresenti più un problema sanitario, vi è un numero molto elevato di persone, stimate in circa settantamila, sopravvissute alla poliomielite (*poliosurvivor*), che ne hanno subito e ne patiscono tuttora gli esiti. Dagli atti del XXXII Congresso della Società italiana di neurologia, tenutosi a Rimini nel 2001, possiamo apprendere che l'incidenza della sindrome *post-polio* sui cittadini sopravvissuti alla polio è di circa l'80 per cento, con oltre 56.000 casi stimati;

i cittadini sopravvissuti alla polio, dopo l'eradicazione della poliomielite nel nostro Paese, hanno assistito a un progressivo disinteresse, se non addirittura a una vera e propria indifferenza, nei loro confronti. Indifferenza manifestata in primo luogo nella dismissione dei vari centri di ricerca, di recupero e di riabilitazione, seguita alla totale mancanza di informazione da parte dei medici e vissuta nel quasi totale disinteresse da parte delle istituzioni, incapaci di affrontare i problemi legati alla patologia della sindrome *post-polio* che, abbiamo visto, sono in costante crescita;

gli studi effettuati in Europa hanno portato alla conclusione che la sindrome *post-polio* dev'essere considerata e classificata come una patologia progressiva;

è quindi necessario realizzare a livello nazionale almeno quattro o cinque centri in grado di studiare, diagnosticare e curare la patologia poliomielitica e i suoi effetti tardivi, in collegamento con strutture universitarie che effettuano ricerche sul secondo neurone di moto e sulle cellule staminali;

i sintomi principali della sindrome *post-polio* sono: dolori muscolari e articolari, debolezza della muscolatura residua, crampi e fascicolazioni, affaticamento, ipostenia muscolare, perdita delle capacità funzionali motorie pre-esistenti, intolleranza al freddo, nuove atrofie muscolari e presenza di disturbi psichici. Inoltre, negli esiti di polio con interessamento bulbare, la sindrome *post-polio* provoca più frequentemente disturbi cardiovascolari e respiratori;

per tali ragioni è necessario che lo Stato riconosca l'esistenza della sindrome conseguente alla malattia della poliomielite e la consideri come facente parte delle sequele ultime e ingravescenti della poliomielite stessa, ed inoltre che essa sia trattata come malattia neurologica cronica e inva-

lidante, inserendola quindi tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie, in tal modo fornendo una risposta appropriata al problema;

a tal fine è necessaria l'individuazione sul territorio nazionale delle strutture sanitarie pubbliche idonee alla ricerca, alla diagnosi e alla riabilitazione di questa grave patologia, nonché di centri di ricerca per lo studio di detta sindrome. Questi centri dovrebbero lavorare in collaborazione con strutture sanitarie pubbliche regionali in cui verrebbero effettuati gli interventi di terapia riabilitativa in regime di ricovero;

è altresì necessaria l'istituzione di idonei corsi di formazione da inserire nel programma nazionale per la formazione continua prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la diagnosi ed i relativi protocolli terapeutici della sindrome *post-polio*,

impegna il Governo:

a stanziare le risorse necessarie per l'individuazione sul territorio nazionale delle strutture sanitarie pubbliche idonee alla ricerca, alla diagnosi e alla riabilitazione di questa grave patologia, nonché di centri di ricerca per lo studio di detta sindrome al fine di dare una risposta - seppur tardiva - a queste migliaia di persone che hanno visto sempre sottovalutato il loro problema a causa della totale mancanza di informazione da parte dei medici, del quasi totale disinteresse da parte delle istituzioni, incapaci di affrontare i problemi legati alla patologia della sindrome *post-polio*».

G2.152

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER
AUSSEHOFER

Accantonato

«Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a destinare risorse sufficienti, a valere sul gettito atteso dall'entrata in vigore dello scudo fiscale, per stabilizzare la misura del 5 per mille, agevolazione attesa da organizzazioni di volontariato, enti di ricerca scientifica e sanitaria, ed associazioni ambientaliste e di promozione sociale che lamentano forti ritardi nell'erogazione del contributo».

G2.153

MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Accantonato

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premessi che:

ai sensi dell'articolo 15-*bis* della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee comunica al Parlamento le informazioni relative alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte; alle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato che istituisce la Comunità europea; ai procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia;

ad oggi risultano aperte sedici procedure di infrazione ai sensi del suddetto articolo 228, due delle quali sono oggetto di disposizioni contenute nel decreto-legge 25 settembre 2009, n.135, attualmente all'esame del Senato per la conversione in legge; due procedure di infrazione sono giunte allo stadio di ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee e sei di esse sono allo stadio di parere motivato;

considerato che:

il contenzioso comunitario può provocare serie conseguenze finanziarie dovute all'irrogazione da parte della Corte di Giustizia di pesanti sanzioni pecuniarie a carico del nostro Paese,

impegna il Governo:

a riferire al Parlamento su quale voce di bilancio tali sanzioni pecuniarie gravano e a quanto ammontano complessivamente».

G2.154

BLAZINA, PEGORER, PERTOLDI, SOLIANI, LEGNINI, GHEDINI, VITA, ROILO

Accantonato

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010 e del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010,

preso atto che:

il Governo non ha provveduto a rifinanziare in modo adeguato i diversi fondi destinati alle attività delle minoranze linguistiche e previsti da specifiche leggi nazionali e precisamente:

legge 23 febbraio 2001, n. 38, per la minoranza linguistica slovena;

legge 21 marzo 2001, n. 73, per la minoranza italiana in Slovenia e Croazia,

considerato che:

il mancato adeguamento sopra descritto mette in grandi difficoltà l'organizzazione e l'associazionismo delle minoranze, nonché l'attività di supporto alle stesse attraverso gli enti locali;

tale situazione comporta di fatto una diminuzione del livello di tutela delle minoranze presenti in Italia in contrasto con i principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi specifiche italiane e dalle convenzioni internazionali e trattati sottoscritti dal Governo italiano, non da ultimo il Trattato di Lisbona;

la minoranza slovena nel Friuli Venezia Giulia e la minoranza italiana in Slovenia e Croazia rappresentano per tali territori una ricchezza da non disperdere e contribuiscono in modo rilevante alla crescita dei rapporti transfrontalieri;

la giusta attenzione per le rispettive minoranze comporta un tassello importante anche nei rapporti tra l'Italia e la Repubblica di Slovenia, che negli ultimi anni hanno subito una positiva evoluzione,

impegna il Governo:

a rivedere la propria politica nei confronti delle minoranze linguistiche, adottando misure necessarie alla loro tutela e valorizzazione e ad incrementare i fondi previsti per le loro attività».

G2.155

RUSCONI, BLAZINA, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, GARAVAGLIA Mariapia, BASTICO, CERUTI, SERAFINI Anna Maria, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Accantonato

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010,

premessi che:

è da tempo che le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza fine di lucro sollecitano interventi di carattere fiscale;

le misure di contenimento della spesa pubblica adottate con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e confermate con la legge 22 dicembre 2008, n. 204 (legge di bilancio 2009) colpiscono, insieme agli altri, il settore dello sport, a cominciare dai trasferimenti al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

in particolare, le associazioni segnalano che è dalla legge 27 dicembre 2002, n.289 (legge finanziaria 2003), recante, all'articolo 90, disposizioni per l'attività dilettantistica, che non viene adeguata la soglia massima dei proventi commerciali per accedere alla forfetizzazione di IVA e di IRES;

l'ammontare delle indennità, rimborsi, premi e compensi ai fini della formulazione del reddito; la deducibilità delle spese di pubblicità; l'ammontare delle erogazioni liberali,

impegna il Governo:

a valutare, ove lo consentano le condizioni di stabilizzazione del bilancio pubblico, nel contesto di un impegno generale per contrastare le avversità del ciclo economico, la possibilità di dare risposte positive, nei termini richiamati, a un settore di così grande importanza sociale».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**Art. 3.**

(Fondi e tabelle. Entrata in vigore)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2010-2012, restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il

fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2010 e del triennio 2010-2012, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima tabella.

5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2010, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

7. Le risorse affluite alla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

8. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.Tab.A.1

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Accantonato

Alla tabella A, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in aumento:

2010: + 3.000.000;

2011: + 3.000.000;

2012: + 3.000.000.

Conseguentemente, alla tabella C, a tutte le rubriche, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3.Tab.A.2

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Accantonato

Alla tabella A, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in aumento:

2010: + 1.000.000;

2011: + 1.000.000;

2012: + 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella C, a tutte le rubriche, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 1 miliardo di euro milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012.

3.Tab.A.3

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Respinto

Alla tabella A, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in aumento:

2010: + 500.000;

2011: + 500.000;

2012: + 500.000.

Conseguentemente, alla tabella C, a tutte le rubriche, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 500 milioni di euro milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3.Tab.A.4

BLAZINA, PEGORER, PERTOLDI

Inammissibile

Alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia - Art. 16, comma 2: Contributo alla Regione Friuli-

Venezia-Giulia (2.3.6. - Investimenti - cap. 7513/P), *apportare le seguenti variazioni*

2010: + 1.200;
2011: + 2.100;
2012: + 2.100.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 1.200;
2011: - 2.100;
2012: - 2.100.

3.Tab.A.700 (già 2.1000/9)

PERDUCA, PORETTI, MERCATALI

Accantonato

Alla Tabella A, Ministero dello sviluppo economico, aggiungere la seguente variazione: «anno 2012: + 10.000».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutti gli stanziamenti di parte corrente per il triennio 2010-2012.

3.Tab.A.5

GIAI

Respinto

Alla Tabella A, inserire la voce: Ministero degli affari esteri, con i seguenti importi:

2010: + 40.000;
2011: + 40.000;
2012: + 40.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre, in misura lineare, le dotazioni di parte corrente, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, fino a concorrenza dell'onere di 40 milioni di euro, ad esclusione delle seguenti dotazioni:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri» legge n. 230 del 1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Soccorso civile»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Politiche previdenziali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Fondi da ripartire» legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato); nell'ambito del Ministero degli Esteri di tutte le missioni e le autorizzazioni di spesa ivi indicate;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto-legislativo n. 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della università e della ricerca, relative alla missione «Istruzione universitaria»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico».

3.Tab.A.6

ANDRIA, MILANA

Inammissibile

Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo II della legge 15 marzo

1997, n. 59 (24.1.2 - Interventi - cap. 5200), *apportare le seguenti variazioni in aumento:*

2010: + 6.000;
2011: + 6.000;
2012: + 6.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla rubrica: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 6.000;
2011: - 6.000;
2012: - 6.000.

3.Tab.A.7

FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, SERAFINI Anna Maria, SOLIANI, VITA, ANTEZZA (*)

Inammissibile

*Alla Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma Valorizzazione del patrimonio culturale, voce Legge n. 77 del 2006: Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO: - Art. 4, comma 1: Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO (1.13.2 - Interventi - cap. 1442; 1.13.6 - Investimenti - 7305), *apportare le seguenti variazioni:**

2010: + 5.000;
2011: + 5.000;
2012: + 5.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 5.000;
2011: - 5.000;
2012: - 5.000.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.Tab.A.8

BASSOLI, BIANCHI, MARINO Ignazio, COSENTINO, MERCATALI, BOSONE, CHIAROMONTE, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, LEGNINI, PORETTI

Inammissibile

Alla Tabella C, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico, voce Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (6.2.2 - Interventi - cap. 3447), apportare le seguenti variazioni:

2010: + 5.000;
2011: + 5.000;
2012: + 5.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 5.000;
2011: - 5.000;
2012: - 5.000.

3.Tab.A.9

TREU, GHEDINI, ROILO, MERCATALI, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI

Inammissibile

Alla Tabella C, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Politiche per il lavoro, programma Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito, voce Legge finanziaria n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) - articolo 1, comma 1163: Finanziamento dell'attività di formazione professionale (1.3.6 - Investimenti - cap. 7682), apportare le seguenti variazioni:

2010: + 5.000;
2011: + 5.000;
2012: + 5.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 5.000;
2011: - 5.000;
2012: - 5.000.

3.Tab.A.10

ROILO, GHEDINI, MERCATALI, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI

Inammissibile

Alla Tabella C, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Politiche previdenziali, programma Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale trasferimenti agli enti ed organismi interessati, voce legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare - art. 13: Vigilanza sui fondi pensione (2.1.2 Interventi - cap. 4332), apportare le seguenti variazioni:

2010: + 5.000;
2011: + 5.000;
2012: + 5.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 5.000;
2011: - 5.000;
2012: - 5.000.

3.Tab.A.11

BLAZINA, MERCATALI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Inammissibile

Alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei ministri, voce legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza - art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2185), apportare le seguenti variazioni:

2010: + 5.000;
2011: + 5.000;
2012: + 5.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 5.000;
2011: - 5.000;
2012: - 5.000.

3.Tab.A.12

CASSON, MERCATALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LEGNINI, MARITATI, DE SENA, PINOTTI, SERRA, ANTEZZA

Inammissibile

Alla tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 5.000;
2011: - 5.000;
2012: - 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, dopo la voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, aggiungere la voce Ministero della giustizia con i seguenti importi:

2010: + 5.000;
2011: + 5.000;
2012: + 5.000.

G3.100

GALPERTI, CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, MERCATALI, LEGNINI

Accantonato

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

premesso che:

la manovra finanziaria in esame appare assolutamente priva di misure volte a favorire la riduzione dei tempi dei processi; in particolare di quelli civili, la cui eccessiva durata costituisce un forte ostacolo allo sviluppo economico del Paese, distogliendo spesso gli imprenditori stranieri dall'intenzione di investire in Italia;

l'eccessiva durata dei procedimenti e in primo luogo riconducibile alla carenza di personale amministrativo e giudiziario in organico, nonché alla quasi totale assenza di procedure telematiche per la realizzazione di atti procedurali tipici quali *in primis* le notificazioni, le citazioni, le comunicazioni alle parti;

la piena funzionalità ed efficienza dell'amministrazione della giustizia è peraltro ostacolata dalla definizione delle circoscrizioni giudiziarie, assai poco razionale e non più adeguata alle caratteristiche attuali di ordine demografico, geografico e strutturale del nostro Paese,

considerato che:

l'efficienza del sistema giudiziario rappresenta una condizione essenziale per la promozione dello sviluppo economico del Paese, favoren-

done la competitività e l'attitudine ad attrarre investimenti internazionali, anche in virtù di procedure giurisdizionali capaci di garantire adeguatamente l'attuazione delle obbligazioni contrattuali,

impegna il Governo:

a stanziare le risorse necessarie a disporre un'efficace ristrutturazione degli uffici giudiziari, sottoponendo a un'organica revisione anche la definizione delle circoscrizioni giudiziarie, stanziando altresì le risorse adeguate per la piena realizzazione del processo telematico e per un complessivo miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dell'amministrazione della giustizia, anche favorendo l'assunzione di personale amministrativo e giudiziario in organico».

G3.101

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Accantonato

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

premesso che:

nonostante il sistema giudiziario rappresenti condizione necessaria per lo sviluppo morale, sociale ed economico del Paese, la sua efficienza appare significativamente e gravemente compromessa dalla manovra finanziaria in esame;

riduzioni di risorse economico-strumentali si registrano nell'ambito dell'amministrazione della giustizia civile e penale, nel comparto della gestione dei detenuti e della loro rieducazione nonché in riferimento agli stanziamenti per il gratuito patrocinio;

considerato in particolare che:

attraverso l'approvazione di recenti norme da parte del Parlamento, si è provveduto ad implementare la legislazione riferita alla giustizia, introducendo nuove fattispecie di reati e quindi determinando ulteriori costi a carico del sistema giustizia, ed in particolare si è provveduto ad estendere il gratuito patrocinio alle vittime di violenza sessuale, è stato ampliato il novero dei reati per i quali si applicano le misure cautelari, determinando così maggiori spese connesse ai costi di custodia. È stata inoltre introdotta la Banca dati nazionale del DNA, nonché il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato, la cui applicazione determina ulteriori rilevanti oneri a carico del sistema giustizia,

impegna il Governo:

a riequilibrare le risorse necessarie alla gestione del settore della giustizia, considerato che tale settore versa in condizioni di emergenza

compromettendo, di fatto, lo sviluppo economico, sociale e morale del Paese;

ad assicurare una gestione razionale delle già risibili risorse stanziare, privilegiando lo svolgimento rapido ed efficiente dei procedimenti penali e civili, con particolare riferimento alla loro informatizzazione;

ad assicurare adeguate risorse volte a garantire la riqualificazione del personale amministrativo del comparto della giustizia».

G3.102

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER
AUSSEHOFER

Accantonato

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a destinare, stante la situazione drammatica in cui versano le carceri italiane, le entrate derivanti dall'applicazione dello scudo fiscale, alla ristrutturazione delle sezioni carcerarie esistenti, alla costruzione di nuovi padiglioni in quelli esistenti, oltre al completamento di nove carceri, già in fase avanzata, e la realizzazione di diciotto nuovi penitenziari così come previsto dal piano carceri, annunciato dal Governo, che lamenta la mancanza di risorse».

3.Tab.A.13

BOSONE, BASSOLI, BIANCHI, MERCATALI, LEGNINI, CHIAROMONTE, COSENTINO,
DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI

Inammissibile

Alla Tabella C, alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Tutela della salute, programma Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana, voce decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: contributo alla Croce rossa italiana (3.2.2 - Interventi - cap. 3453), apportare le seguenti modificazioni:

2010: + 3.000;
2011: + 3.000;
2012: + 3.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 3.000;
2011: - 3.000;
2012: - 3.000.

3.Tab.A.14

CERUTI, BASTICO, GARAVAGLIA Mariapia, SERAFINI Anna Maria, RUSCONI,
FRANCO Vittoria, MARCUCCI, VITA, SOLIANI, MERCATALI, LEGNINI, ADAMO

Inammissibile

Alla Tabella C, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca scientifica e tecnologica di base, voce Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.3.2 - Interventi - cap. 1679), apportare le seguenti variazioni:

2010: + 2.000;
2011: + 2.000;
2012: + 2.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 2.000;
2011: - 2.000;
2012: - 2.000.

3.Tab.A.15

GHEDINI, ROILO, MERCATALI, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI

Inammissibile

Alla Tabella C, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Politiche per il lavoro, programma Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito, voce Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - art. 80, comma 4: (1.3.2 - Interventi - cap. 4161), apportare le seguenti variazioni:

2010: + 2.000;
2011: + 2.000;
2012: + 2.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 2.000;
2011: - 2.000;
2012: - 2.000.

3.Tab.A.16

MARITATI, CASSON, MERCATALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LEGNINI, DE SENA, PINOTTI, SERRA, ANTEZZA

Inammissibile

Alla Tabella C, Ministero della giustizia, missione Giustizia, programma Amministrazione penitenziaria, voce Decreto del Presidente della repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza: - art. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (1.1.2 - Interventi - cap. 1768), apportare le seguenti variazioni:

2010: + 2.000;
2011: + 2.000;
2012: + 2.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 2.000;
2011: - 2.000;
2012: - 2.000.

3.Tab.A.17

BASSOLI, BIANCHI, COSENTINO, MERCATALI, BOSONE, CHIAROMONTE, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, LEGNINI, PORETTI

Inammissibile

Alla Tabella C, alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Tutela della salute, programma Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria, voce Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo - Art. 1, comma 2: Finanziamento interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (3.3.2 - Interventi - cap. 5340), apportare le seguenti modificazioni:

2010: + 2.000;
2011: + 2.000;
2012: + 2.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 2.000;
2011: - 2.000;
2012: - 2.000.

3.Tab.A.18

BLAZINA, PEGORER, PERTOLDI

Inammissibile

Alla tabella A, rubrica Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2010: - 2.000;
2011: - 2.000;
2012: - 2.000.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, inserire la seguente voce: Legge n. 26 del 1986: incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia: art. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Economia e Finanze: 2.1.6 - cap. 7490):

2010: + 2.000;
2011: + 2.000;
2012: + 2.000.

3.Tab.A.19

BLAZINA, PEGORER, PERTOLDI

Inammissibile

alla tabella A, rubrica Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2010: - 1.800;
2011: - 1.800;
2012: - 1.800.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero dello sviluppo economico, aggiungere la seguente voce: Legge n. 26 del 1986: incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia: art. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (u.p.b. 3.1.6 aree depresse - cap. 7380):

2010: + 1.800;
2011: + 1.800;
2012: + 1.800.

3.Tab.A.20

PEGORER, BLAZINA, PERTOLDI

Inammissibile

Alla Tabella C, Ministero degli affari esteri, Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (1.4.2. Interventi - capp. 4061, 4063), apportare le seguenti variazioni:

2010: + 750;
2011: + 750;
2012: + 750.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 750;
2011: - 750;
2012: - 750.

3.Tab.A.21

ANDRIA

Inammissibile

Alla Tabella C, rubrica Ministero per i beni e le attività culturali, voce Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica ita-

liana in Atene (2.1.2 - Interventi - cap. 4132), *apportare le seguenti variazioni in aumento:*

2010: + 436;
2011: + 569;
2012: + 569.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla rubrica Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 436;
2011: - 569;
2012: - 569.

3.Tab.A.22

ALICATA, FERRARA

Ritirato

Alla tabella A, inserire la voce Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare, con i seguenti importi:

2010: + 2.500;
2011: + 2.500;
2012: + 2.500.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre linearmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2010-2012, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i seguenti importi:

2010: - 2.500;
2011: - 2.500;
2012: - 2.500.

3.Tab.A.23

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Ritirato

Alla tabella A, alla rubrica Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in aumento:

2010: + 500.000;
2011: + 500.000;
2012: + 500.000.

Conseguentemente, alla tabella C, a tutte le rubriche, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3.Tab.B.24

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Ritirato

Alla tabella B, alla rubrica Ministero della ambiente, del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in aumento:

2010: + 1.000.000;
2011: + 2.000.000;
2012: + 3.000.000.

Conseguentemente, alla tabella C, a tutte le rubriche, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 1 miliardo di euro nel 2010, 1 miliardo di euro nel 2011 e 1 miliardo di euro nel 2012 nonché ridurre le somme iscritte nel bilancio dello Stato per gli anni 2010, 2011 e 2012 a favore del Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, come determinate dalla tabella F, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012.

3.Tab.B.25

VACCARI

Ritirato

Alla Tabella B, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare la seguente modifica:

2010: + 50.000.

Conseguentemente, alla tabella E, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 282 del 2004, articolo 10 comma 5, fondo interventi strutturali politica economica, apportare la seguente variazione:

2010: - 50.000.

3.Tab.C.27

D'ALIA

Respinto

Alla tabella C, Voce Ministero dell'interno, missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» Programma Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, Decreto legislativo n. 140 del 2005: Attuazione della direttiva 2003/9/Ce che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli stati membri: - art. 13: somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (5.1.2. - Interventi - Cap. 2311), apportare le seguenti modifiche:

2010: + 16.072;

2011: + 19.296;

2012: + 19.496.

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

3.Tab.C.29

D'ALIA

Respinto

Alla tabella C, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia». Programma Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: - articolo 20, comma 8: fondo da ripartire per le politiche sociali (4.1.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap.3671), apportare le seguenti variazioni:

2010: + 200.000;

2011: + 200.000;

2012: + 200.000.

Conseguentemente, al relativo onere, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella allegata tabella C.

3.Tab.C.30

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Respinto

Alla Tabella C, ridurre, in misura lineare, le dotazioni di parte corrente, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, fino a concorrenza dell'onere di 180 milioni di euro, ad esclusione delle missioni relative al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la seguente voce: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione - Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38 - articolo 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (1.5.6 - Investimenti - Cap. 7439):

2010: + 180.000;

2011: + 180.000;

2012: + 180.000.

3.Tab.C.31

D'ALIA

Respinto

Alla tabella C, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Missione Ricerca e innovazione Programma Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico - Decreto legislativo n. 502 del 1992: riordino della disciplina in materia sanitaria: - art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (6.2.2 - Interventi - Cap. 3392), apportare le seguenti variazioni:

2010: + 100.000;

2011: + 100.000;

2012: + 100.000

Conseguentemente, al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nell'allegata tabella C.

3.Tab.C.32

MURA, GARAVAGLIA Massimo

Ritirato

Alla tabella C, voce Comunicazioni, Sostegno all'Editoria, Ministero dell'Economia e delle Finanze - Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della Legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2183; - 11.2.8 Oneri comuni di conto capitale - cap 7442), apportare le seguenti modificazioni:

2010: + 70.000;
2011: + 140.000;
2012: + 140.000.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente in modo lineare fino a concorrenza dei seguenti importi:

2010: - 70.000;
2011: - 140.000;
2012: - 140.000.

3.Tab.C.33

CURSI, ALLEGRINI, BARELLI, AUGELLO, CUTRUFO

Ritirato

Alla tabella D aggiungere la seguente voce: Missione: Casa e assetto urbanistico Programma: Politiche urbane e territoriali Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Legge n. 396 del 15 dicembre 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (upb 2.3.6 - investimenti - cap 7657):

2010: + 140.000;
2011: + 100.000;
2012: + 100.000.

Conseguentemente, al relativo onere si provvede, quanto a 40 milioni per l'annualità 2010, mediante riduzione dello stanziamento, iscritto in tabella C, di cui alla legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente e, quanto ai restanti 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente iscritti nella medesima tabella C.

3.Tab.C.34

VALLARDI

Accantonato

Alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, protezione civile, decreto-legge n. 142 del 1991, art. 6, comma 1, reintegro fondo protezione civile, apportare la seguente modifica:

2010: + 33.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente sino a concorrenza dei seguenti importi:

2010: - 33.000.

3.Tab.C.35

ALICATA, FERRARA

Ritirato

Alla tabella C, ridurre linearmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2010-2012, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i seguenti importi:

2010: - 28.000;

2011: - 28.000;

2012: - 28.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella C, rubrica Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla missione 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente programma Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità, voce Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5.2 - Interventi - cap. 1551), apportare le seguenti variazioni:

2010: + 28.000;

2011: + 28.000;

2012: + 28.000.

3.Tab.C.36

ALICATA, FERRARA

Ritirato

Alla tabella C, ridurre linearmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2010-2012, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i seguenti importi:

2010: - 25.000;
2011: - 25.000;
2012: - 25.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella C, rubrica Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla missione 17 Ricerca e innovazione, programma Ricerca in materia ambiente, voce Decreto-legge n.112/2008: convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria - art. 28, comma 1: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) - (2.1.2 - Interventi - cap. 3621 - 2.1.6 - Investimenti - cap. 8831), apportare le seguenti variazioni:

2010: + 25.000;
2011: + 25.000;
2012: + 25.000.

3.Tab.C.37

ALICATA, FERRARA

Ritirato

Alla tabella C, ridurre linearmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2010-2012, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i seguenti importi:

2010: - 20.000;
2011: - 25.000;
2012: - 25.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella C, rubrica Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla missione 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità, voce Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (1.5.2 - Interventi - cap. 1644, 1646/P), apportare le seguenti variazioni:

2010: + 20.000;
2011: + 25.000;
2012: + 25.000.

3.Tab.C.61

DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA

Respinto

Alla Tabella C, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione «l'Italia in Europa e nel mondo», legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2011: + 1.000.000;
2012: + 1.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella E, sono apportare le seguenti variazioni:

2011: - 1.000.000;
2012: - 1.000.000.

3.Tab.C.38

MARZENARO, CABRAS, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, PERDUCA, RUTELLI, TONINI, DELLA SETA, GIARETTA, MERCATALI

Respinto

Alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, Missione «L'Italia in Europa e nel mondo», Programma «cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali», legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 - Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (1.2.1 - Funzionamento - Capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 1.2.2 - Interventi - Capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti variazioni:

2010: + 300.000;
2011: + 300.000;
2012: + 300.000.

Conseguentemente, nella medesima Tabella C:

alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3.Tab.C.28

GIAI

Respinto

Alla Tabella C, ridurre, in misura lineare, le dotazioni di parte corrente, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, fino a concorrenza dell'onere di 300 milioni di euro, ad esclusione delle missioni relative al Ministero degli affari esteri.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, missione «L'Italia l'Europa e nel mondo», programma «cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali», legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 - Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2010: + 300.000;

2011: + 300.000;

2012: + 300.000.

G3.103

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER
AUSSEHOFER

Accantonato

«Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare al finanziamento degli stanziamenti in favore dei Paesi in via di sviluppo, una quota parte delle risorse che affluiranno nelle casse dello Stato per effetto delle disposizioni relative allo scudo fiscale».

G3.104

BIANCHI, BASSOLI, MERCATALI, LEGNINI, BOSONE, COSENTINO, CHIAROMONTE, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI

Accantonato

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, per le parti di competenza,

premesso che:

la gravidanza ed il parto sono eventi fisiologici che possono talvolta complicarsi anche in modo non prevedibile e con conseguenze gravi per la donna, per il nascituro e per il neonato, ed è pertanto necessario che ad ogni parto venga garantito un livello essenziale ed appropriato di assistenza ostetrica, pediatrica, neonatologica;

la tutela della salute sia in ambito materno che in ambito infantile costituisce un impegno che assume una rilevanza strategica nel sistema socio-sanitario per il riflesso che tali interventi hanno sulla qualità del benessere psico-fisico dei cittadini;

l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha individuato quale obiettivo primario il miglioramento della qualità della vita della madre e del bambino;

ogni anno circa 530.000 donne e 3 milioni di neonati muoiono a causa di complicazioni legate alla gravidanza e al parto, inoltre circa 6 mi-

lioni di bambini muoiono prima di compiere i cinque anni. Quasi tutti i decessi si verificano nei Paesi in via di sviluppo; ciò rappresenta una delle principali e persistenti disuguaglianze in materia socio-sanitaria tra Paesi con redditi bassi e quelli con redditi alti; nell’Africa sub-sahariana, una donna su sedici è esposta al rischio di mortalità materna; nei paesi poveri, la mancanza del personale qualificato fa sì che le complicazioni ginecologiche e ostetriche evitabili o trattabili non siano curate;

nei Paesi in via di sviluppo o in quelli in transizione, si stima che ogni anno si verifichino 45 milioni di aborti, 19 milioni dei quali in condizioni non sicure: il 40 per cento di questi aborti è operato in donne tra i quindici e i ventiquattro anni; gli aborti in condizioni non sicure causano la morte di circa 68.000 donne ogni anno, cioè il 13 per cento di tutte le morti legate alla gravidanza. Ogni anno, si verificano circa 3.400 milioni di nuovi casi di malattie batteri che sessualmente trasmesse, che colpiscono soprattutto giovani donne tra i quindici e i ventiquattro anni; queste infezioni possono causare sterilità;

la presenza di personale medico qualificato durante la nascita e l’accesso ai servizi ostetrici di emergenza sono fattori critici per la riduzione della mortalità materna, ma la distanza e la povertà ne limitano l’accesso per le donne in molti Paesi in via di sviluppo e in particolare nei Paesi sub-sahariani;

il *Millennium Summit* del 2000 fissa il *framework* per l’impegno politico attraverso obiettivi di sviluppo del Millennio (MDG). Migliorare la salute materna è il quinto degli otto MDG e si prefigge di ridurre il tasso di mortalità materna di tre quarti, tra il 1990 e il 2015;

il *Millennium Summit* del 2005 ed il *Countdown 2015 Meeting* del 2008 hanno sottolineato con preoccupazione la lentezza dei progressi in relazione al quinto obiettivo del Millennio e, riconoscendo che questo obiettivo non poteva essere raggiunto senza migliorare l’accesso alla salute riproduttiva, hanno raccomandato che, dal gennaio 2008, il piano di azione dell’OMS comprenda anche l’obiettivo di raggiungere, entro il 2015, l’accesso universale alla salute riproduttiva;

la riduzione nella mortalità infantile e neonatale è stata più significativa negli ultimi venti anni;

nonostante ciò, solo diciassette Paesi su sessantotto di quelli a mortalità più elevata hanno progredito in maniera sufficiente per raggiungere il quarto obiettivo di sviluppo del Millennio, ovvero la riduzione della mortalità infantile di due terzi tra il 1990 e il 2015; la maggior parte dei Paesi con alta mortalità materno-infantile e che non hanno fatto progressi è in Africa;

considerato che:

gli impegni internazionali del Governo italiano in materia di cooperazione riguardano la proporzione tra l’aiuto pubblico allo sviluppo (APS) – come definite dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) – e la ricchezza prodotta nel Paese misurata dal Prodotto interno lordo (PIL);

nel finanziamento italiano da destinare alla cooperazione allo sviluppo vanno tenuti presenti gli impegni puntuali assunti a livello politico nel corso di riunioni internazionali: alle Nazioni Unite (ad esempio gli obiettivi del Millennio o le iniziative di riforma del funzionamento del sistema societario denominate «*Delivering as One*»), al G-8, all'Unione europea;

le priorità della cooperazione italiana allo sviluppo sono state riportate in nove linee programmatiche: riduzione della povertà, piano d'azione per l'Africa, sviluppo sostenibile, lotta contro l'Aids, la malaria e la tubercolosi, educazione per tutti, sicurezza alimentare e lotta alla povertà rurale, l'*e-government* per lo sviluppo, azioni a favore dei Paesi in via di sviluppo, diritti di bambini, adolescenti e giovani;

per l'Italia, la lotta contro la povertà si situa in primo luogo nel continente africano. La strategia di attuazione in questo continente si fa secondo il "Piano d'azione per l'Africa", che è stato adottato nel corso del vertice G8 di Kananaskis;

nel 2005 l'Italia ha investito 2.745.000 dollari sulla salute materno-infantile e sulla salute della riproduzione per i Paesi in via di sviluppo;

l'Italia nel 2009 ha la presidenza del G8 ed il miglioramento della salute materno-infantile è stato individuato come uno dei punti chiave in materia di sanità a livello internazionale,

considerato inoltre che:

alla tabella C, Ministero degli affari esteri, nell'ambito della missione "L'Italia in Europa e nel mondo" e del programma "Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali" è prevista una riduzione di spesa alla voce "legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987", recante stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo,

impegna il Governo a:

fornire un maggiore sostegno economico e politico alle priorità della cooperazione internazionale con Paesi in via di sviluppo;

reperire le risorse necessarie al fine di promuovere programmi di salute pubblica, attraverso il supporto finanziario al *budget* dei Paesi con ritardo nel progresso verso gli obiettivi di sviluppo del Millennio nn.4 e 5, particolarmente in Africa;

incrementare, a fronte del contributo economico dell'Italia stanziato per attività di sanità internazionale, la partecipazione di professionisti ed istituzioni italiane alla definizione delle priorità e delle politiche di salute a livello globale, anche nel campo della ricerca, al fine di sviluppare interventi di prevenzione e trattamento delle complicazioni della gravidanza che possano trovare applicazione in situazioni di limitate risorse;

mantenere i finanziamenti per la salute materno-infantile a livello globale e, anche in questo periodo di crisi economico-finanziaria, in linea con il progressivo aumento registrato negli ultimi anni da parte dei Paesi

dell'OCSE, in modo da garantire il raggiungimento degli obiettivi del Millennio nn.4 e 5».

3.Tab.C.39

VITA, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, RUSCONI, GARAVAGLIA Mariapia, BASTICO, CERUTI, BLAZINA, SERAFINI Anna Maria, SOLIANI, GHEDINI, CARLONI

Respinto

Alla Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, voce Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2.2 - Interventi - capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626; 1.2.6 - Investimenti - capp. 8570, 8571, 8573, 8721), apportare le seguenti variazioni:

2010: + 200.000;
2011: + 200.000;
2012: + 200.000.

Conseguentemente, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3.Tab.C.40

VITA, VIMERCATI, MORRI, BUTTI, LUSI, GARAVAGLIA Mariapia (*)

Respinto

Alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Missione Comunicazioni - Sostegno all'editoria - Legge 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, apportare le seguenti variazioni:

2010: + 70.000;
2011: + 140.000;
2012: + 140.000.

Conseguentemente, nella medesima Tabella C, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alle missioni soccorso civile e comunicazioni e Comunica-

zioni per l'importo complessivo di 70 milioni di euro per l'anno 2010 e di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012;

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

3.Tab.C.41

GHEDINI, SERAFINI Anna Maria, ROILO, BAIO, MERCATALI, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI

Respinto

Alla Tabella C, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale, voce Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.1.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 3671), apportare le seguenti variazioni:

2010: + 50.000;
2011: + 50.000;
2012: + 50.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3.Tab.C.42

CECCANTI, ADAMO, INCOSTANTE

Respinto

Alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei ministri, voce legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza - articolo 19: Fondo nazionale per il servizio civile (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2185), apportare le seguenti variazioni:

2010: + 45.000;
2011: + 45.000;
2012: + 45.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012 con esclusione delle missioni

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri e Soccorso civile, *per l'importo complessivo di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

3.Tab.C.43

SERAFINI Anna Maria, GHEDINI, BAIO, ROILO, MERCATALI, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI

Respinto

Alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Sostegno alla famiglia, voce Decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il bilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale - articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2102), apportare le seguenti variazioni:

2010: + 65.000;

2011: + 65.000;

2012: + 65.000.

Conseguentemente,

a) alla tabella C, Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

b) alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3.Tab.C.44

COSENTINO, MARINO Ignazio, BIANCHI, BASSOLI, MERCATALI, LEGNINI, BOSONE, CHIAROMONTE, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI

Respinto

Alla Tabella C, alla rubrica: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico, voce Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria - Art. 12:

Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (6.2.2 - Interventi - cap. 3392), *apportare le seguenti modificazioni:*

2010: + 30.000;
2011: + 30.000;
2012: + 30.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3.Tab.C.45

CERUTI, GARAVAGLIA Mariapia, MERCATALI, RUSCONI, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, SERAFINI Anna Maria, VITA, SOLIANI, BASTICO, LEGNINI, ADAMO

Respinto

Alla Tabella C, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione Istruzione universitaria, programma Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, voce Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (2.1.2 - Interventi - cap. 1695), apportare le seguenti variazioni:

2010: + 15.000;
2011: + 15.000;
2012: + 15.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3.Tab.C.46

D'ALIA

Respinto

Alla tabella C, voce: Ministero dell'interno, missione «Ordine pubblico e sicurezza», Programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo

«Fondo scorta» per il personale della Polizia di Stato (3.1.1 - Funzionamento - cap. 2674), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 30.000;
2011: + 30.000;
2012: + 30.000.

Conseguentemente alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri», programma «Presidenza del Consiglio dei Ministri» - Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. II della legge n. 59 del 1997(21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2010: - 30.000;
2011: - 30.000;
2012: - 30.000.

3.Tab.C.47

ADAMO, CECCANTI, INCOSTANTE

Respinto

Alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Promozione dei diritti e delle pari opportunità, voce decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale - art. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2108), apportare le seguenti variazioni:

2010: + 25.000;
2011: + 25.000;
2012: + 25.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei ministri, voce Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2010: - 25.000;
2011: - 25.000;
2012: - 25.000.

3.Tab.C.48

D'ALIA

Respinto

Alla tabella D aggiungere la seguente voce: Infrastrutture pubbliche e logistica Edilizia statale e interventi speciali Ministero delle infrastrutture e trasporti - Legge finanziaria n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) - articolo 2 comma 278: Edilizia penitenziaria (1.7.6 - Investimenti - Cap. 7472)

2010: + 20.000.

Conseguentemente alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri», programma «Presidenza del Consiglio dei Ministri» - Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. II della legge n. 59 del 1997(21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2010: - 20.000.

3.Tab.C.49

D'ALIA

Respinto

Alla tabella C, voce Ministero dell'interno, Missione «Soccorso civile», Programma«Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» - Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (art. 4): «Fondo scorta» del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (4.2.1 - Funzionamento - capp.1916), apportare le seguenti variazioni:

2010: + 20.000;

2011: + 20.000;

2012: + 20.000.

Conseguentemente alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri», Programma «Presidenza del Consiglio dei ministri» - decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997(21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2010: - 20.000;

2011: - 20.000;

2012: - 20.000.

3.Tab.C.50

SERAFINI Anna Maria, BIANCHI, BASSOLI, MARINO Ignazio, MERCATALI, BAIO, COSENTINO, BOSONE, CHIAROMONTE, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, LEGNINI, PORETTI

Respinto

Alla Tabella C, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *missione* diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *programma* Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale Legge n. 285 del 1997: Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza: - Art. 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (4.1.2 - Interventi - cap. 3527), *apportare le seguenti variazioni:*:

2010: + 20.000;
2011: + 20.000;
2012: + 20.000.

Alla Tabella C, *rubrica*: Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, *programma* Presidenza del Consiglio dei ministri, *voce* decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 20.000;
2011: - 20.000;
2012: - 20.000.

3.Tab.C.51

FRANCO Vittoria, GHEDINI, ROILO, SERAFINI Anna Maria, BAIO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, LEGNINI

Respinto

Alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *programma* Promozione dei diritti e delle pari opportunità, *voce* decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale - art. 19, comma 3,: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2106, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 17.000;
2011: + 17.000;
2012: + 17.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei ministri, voce decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2010: - 17.000;
2011: - 17.000;
2012: - 17.000.

3.Tab.C.52

MARCUCCI, VITA, FRANCO Vittoria, RUSCONI, GARAVAGLIA Mariapia, BASTICO, CERUTI, SERAFINI Anna Maria, SOLIANI

Respinto

Alla Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma Sostegno e vigilanza ad attività culturali, voce Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2 - Interventi - capp. 3670, 3671), apportare le seguenti variazioni:

2010: + 15.000;
2011: + 15.000;
2012: + 15.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei ministri, voce Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo II della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2010: - 15.000;
2011: - 15.000;
2012: - 15.000.

3.Tab.C.53

CASSON, MERCATALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LEGNINI, MARITATI, DE SENA, PINOTTI, SERRA, ANTEZZA

Respinto

Alla tabella D, inserire la missione Infrastrutture pubbliche e logistica, il programma Edilizia statale e interventi speciali, lo stato di previsione Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e la seguente voce: Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) - articolo 2, comma 278: Edilizia penitenziaria (u.p.b. 1.7.6 Investimenti - cap. 7472), con i relativi importi:

2010: + 10.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei ministri, voce decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2010: - 10.000.

3.Tab.C.54

BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI

Respinto

Alla Tabella C, alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Tutela della salute, programma Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza, voce decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (art. 2, comma 4). (3.1.2 - Interventi - cap. 3457), apportare le seguenti modificazioni:

2010: + 10.000;

2011: + 10.000;

2012: + 10.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del consiglio dei ministri, voce decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo

11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 10.000;
2011: - 10.000;
2012: - 10.000.

3.Tab.C.55

CERUTI, GARAVAGLIA Mariapia, MERCATALI, RUSCONI, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, SERAFINI Anna Maria, VITA, SOLIANI, BASTICO, LEGNINI, ADAMO
Respinto

Alla Tabella C, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione Istruzione universitaria, programma Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, voce Legge n. 338 del 2000: disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari. - Art. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (2.1.6 - Investimenti - cap. 7373fP), apportare le seguenti variazioni:

2010: + 8.000;
2011: + 8.000;
2012: + 8.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei ministri, voce decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2010: - 8.000;
2011: - 8.000;
2012: - 8.000.

3.Tab.C.56

BASTICO, GARAVAGLIA Mariapia, SERAFINI Anna Maria, RUSCONI, CERUTI, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, VITA, SOLIANI, MERCATALI, LEGNINI, ADAMO
Respinto

Alla Tabella C, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca per la didattica, voce Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associa-

zioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2 - Interventi - cap. 1261), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 5.000;
2011: + 5.000;
2012: + 5.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei ministri, voce decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2010: - 5.000;
2011: - 5.000;
2012: - 5.000.

3.Tab.C.57

RUSCONI, FRANCO Vittoria, CERUTI, GARAVAGLIA Mariapia, MERCATALI, MARCUCCI, SERAFINI Anna Maria, VITA, SOLIANI, BASTICO, LEGNINI, ADAMO

Respinto

Alla Tabella C, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione Istruzione universitaria, programma Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, voce Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1.2. - Interventi - cap. 1709), apportare le seguenti variazioni:

2010: + 3.000;
2011: + 3.000;
2012: + 3.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei ministri, voce Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2010: - 3.000;
2011: - 3.000;
2012: - 3.000.

3.Tab.C.58

D'ALIA

Respinto

Alla tabella C, voce Ministero dell'interno, missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia» - Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (3.3.1 - Funzionamento - capp.2668, 2815), apportare le seguenti variazioni:

2010: + 2.000;

2011: + 2.000;

2012: + 2.000.

Conseguentemente alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri», Programma «Presidenza del Consiglio dei Ministri» - Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2010: - 2.000;

2011: - 2.000;

2012: - 2.000.

3.Tab.C.100

LUSI, MORANDO

Respinto

Alla Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 1980) - Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto Nazionale di Statistica (24.1.2 - Interventi - Cap. 1680), apportare le seguenti variazioni in aumento:

2010: + 20.748;

2011: + 46.765;

2012: + 46.765.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, con esclusione delle regolazioni debitorie, per il triennio 2010-2012 per i seguenti importi:

2010: - 20.748;

2011: - 46.765;

2012: - 46.765.

3.Tab.C.59

LI GOTTI, BELISARIO, MASCITELLI

Respinto

Alla tabella C, voce Ministero dell'interno, missione: Ordine pubblico e sicurezza programma: Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica - Legge n. 451 del 1959: istituzione del capitolo «Fondo scorta» per il personale della polizia di Stato (3.1.1 - Funzionamento - cap. 2674), apportare le seguenti variazioni:

2010: + 20.000;
2010: + 20.000;
2011: + 20.000.

Conseguentemente:

Alla tabella C - Ministero dell'economia e delle finanze - missione Comunicazioni - Sostegno all'editoria - Legge 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 20.000;
2011: - 20.000;
2012: - 20.000.

3.Tab.C.62

MASCITELLI, PARDI, GIAMBRONE

Respinto

Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione: Istruzione universitaria, apportare le seguenti variazioni: programma: Diritto allo studio nell'istruzione universitaria voce: Legge n. 338 del 2000 - Art. 1, comma 1, Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari (2.1.6 - Investimenti)

2010: + 7.000;
2011: + 7.500;
2012: + 13.000.

Programma: Sistema universitario e formazione post-universitaria voce: legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.3.2 - Investimenti):

2010: - 7.000;
2011: - 7.500;
2012: - 13.000.

3.Tab.C.1000

MERCATALI, CARLONI, GARRAFFA

Respinto

Alla Tabella D, missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali, Stato di previsione Ministero dell'interno, inserire la seguente voce:

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: Art. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e di Palermo, Interventi diversi (2.3.6 - Investimenti - cap. 7239), *con i relativi importi:*

2010: + 100.000.

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'anno 2010, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2010.

3.Tab.D.63 (testo 2)

BONFRISCO

Ritirato

Alla Tabella D, inserire la seguente voce: Ministero dell'economia e delle finanze - Competitività e sviluppo delle imprese - Incentivi alle imprese - Legge K. 730 del 1983 (legge finanziaria 1984): Art. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (8.1.6 - Investimenti - Cap. 7298) (Set. 9):

2010: + 100.000.

Conseguentemente, alla Tabella E, apportare le seguenti modificazioni: Politiche economico-finanziarie e di bilancio - Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto-legge n. 282 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica: Art. 10, comma 5: Fondo interventi strutturali politica economica (1.2.3 Oneri comuni di parte corrente - Cap. 3075):

2010: - 100.000.

3.Tab.D.64

ALICATA, FERRARA

Ritirato

Alla Tabella E, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, rubrica decreto-legge n. 282 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica - Art. 10, comma 5: Fondo interventi strutturali di politica economica (1.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 3075), apportare le seguenti modificazioni:

2010: - 480.000;.
2011: - 559.000;
2012: - 659.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, inserire la missione 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, il programma Conservazione dell'assetto idrogeologico, lo stato di previsione Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e la seguente voce: Legge n. 426 del 1998 - art. 1, comma 1, interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinate (Bonifiche, cap. 75402) con i relativi importi:

2010: + 480.000;
2011: + 559.000;
2012: + 659.000.

3.Tab.D.65

ALICATA, FERRARA

Ritirato

Alla Tabella E, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, rubrica decreto-legge n. 282 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica - Art. 10, comma 5: Fondo interventi strutturali di politica economica (1.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 3075), apportare le seguenti modificazioni:

2010: - 400.000;
2011: - 400.000;
2012: - 400.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, inserire la missione 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, il programma Conservazione dell'assetto idrogeologico, lo stato di previsione Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e la seguente voce: decreto-legge n. 180 del 1998, convertito in legge n. 267 del 1998, interventi di difesa del suolo (cap. 8640 e cap. 8531) con i relativi importi:

2010: + 400.000;
2011: + 400.000;
2012: + 400.000.

3.Tab.D.66

ALICATA, FERRARA

Ritirato

Alla Tabella E, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, rubrica decreto-legge n. 282 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica - Art. 10, comma 5: Fondo interventi strutturali di politica economica (1.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 3075), *apportare le seguenti modificazioni:*

2010: - 270.000;

2011: - 270.000;

2012: - 270.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, inserire la missione 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, il programma Conservazione dell'assetto idrogeologico, lo stato di previsione Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e la seguente voce: Legge n. 183 del 1998, interventi di difesa suolo con i relativi importi:

2010: + 270.000;

2011: + 270.000;

2012: + 270.000.

3.Tab.D.67

ALICATA, FERRARA

Ritirato

Alla Tabella E, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, rubrica decreto-legge n. 282 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica - Art. 10, comma 5: Fondo interventi strutturali di politica economica (1.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 3075), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: - 180.000;

2011: - 160.000;

2012: - 160.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, inserire la missione 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, il programma Conservazione dell'assetto idrogeologico, lo stato di previsione Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e la seguente voce: Legge n. 426 del 1998 - art. 1, comma 1 - Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Acque) con i relativi importi:

2010: + 180.000;

2011: + 160.000;

2012: + 160.000.

3.Tab.F.68

MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, CARLINO (*), LEGNINI (*), LUSI (*)

Respinto

Alla Tabella F ivi richiamata: missione «Soccorso civile», programma «protezione civile», Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

Decreto-legge n. 39 del 2009: Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici della regione Abruzzo

Art. 14, comma 5: Ricostruzione Abruzzo - (Set. 3) Interventi per calamità naturali (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7462)

2010: + 100.000;
2011: - 80.000;
2012: - 20.000;
2013 e succ.: -.

Conseguentemente, nella missione «sviluppo e riequilibrio territoriale», programma «politiche per il sostegno dei sistemi produttivi per il Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate» del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 296/2002, (legge finanziaria 2003)

Art. 61, comma 1, FAS - (Set. a) - Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1.6 - Investimenti cap. 8425)

2010: - 100.000;
2011: + 80.000;
2012: + 20.000;
2013 e succ.: -.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

3.69

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, ASTORE

Respinto

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Le risorse affluite alla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, prioritariamente e fino ad un limite di 2 miliardi di euro, al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e, per la parte even-

tualmente restante, al fondo di cui all'articolo 7-*quinqüies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33».

3.71

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Respinto

Al comma 7 dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» inserire le seguenti: «per il 75 per cento» e aggiungere, in fine: «e per il restante 25 per cento all'incremento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 272, relativo al credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate».

3.72

MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI, ASTORE

Le parole da: «Al comma 7,» a: «n. 236,» respinte; seconda parte preclusa

*Al comma 7, sostituire le parole da: «al fondo di cui all'articolo 7-*quinqüies*, comma 1» fino alla fine del comma, con le seguenti: «prioritariamente al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, anche al fine dell'attuazione degli istituti contrattuali e dei rinnovi contrattuali».*

3.73

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, ASTORE

Precluso

*Al comma 7, sostituire le parole da: «al fondo di cui all'articolo 7-*quinqüies*, comma 1» fino alla fine del comma, con le seguenti: «prioritariamente al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e, per la parte eventualmente restante, all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti».*

3.74

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Respinto

Al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Una quota del 25 per cento di tali risorse sono destinate ad interventi per la qualificazione dei servizi scolastici, per una piena valorizzazione professionale del personale docente e per stabilire le dotazioni organiche del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, al fine di mantenere il sistema scolastico delle regioni Sicilia, Calabria, Puglia, Campania e Sardegna, adeguato agli standard nazionali, anche in deroga al comma 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

3.1000

IL GOVERNO

Approvato

All'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni secondo il prospetto allegato.».

G3.105

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MERCATALI, ADRAGNA, ANDRIA, ANTEZZA, BUBBICO, ARMATO, BIANCHI, BIANCO, BRUNO, CABRAS, CARLONI, CAROFIGLIO, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, COSENTINO, CRISAFULLI, DE LUCA, DEL VECCHIO, DE SENA, FILIPPI Marco, FOLLINI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LEGNINI, LUMIA, MARINARO, MARINI, MARITATI, MAZZUCONI, MONGIELLO, MORANDO, MUSI, PAPANIA, PROCACCI, ROSSI Nicola, SANNA, SBARBATI, SCANU, SERAFINI Anna Maria, SIRCANA, TEDESCO, TOMASELLI

Accantonato

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

la crisi economica e finanziaria internazionale che ormai da più di un anno investe pesantemente l'economia nazionale si sta riflettendo con particolare intensità nelle regioni del Mezzogiorno, dove si registrano evidenti difficoltà nel settore produttivo, significativi e preoccupanti incre-

menti del tasso di disoccupazione e conseguenti ricadute sul livello dei redditi da lavoro delle famiglie;

gli effetti della crisi sono aggravati dalla visione strategica che il Governo ha di tale parte del nostro Paese. Gli interventi dell'esecutivo sono caratterizzati da una visione localistica dei problemi del Mezzogiorno, da cui discendono interventi improvvisati che per loro natura allontanano l'area dal contesto europeo, facendole perdere qualsiasi possibile ruolo e centralità nel contesto mediterraneo;

in tale contesto, il livello di inadeguatezza del Governo è evidenziato dalle frizioni interne alla stessa maggioranza che hanno portato il Governo, lo scorso luglio, ad annunciare il varo di un "Pacchetto per il Sud", che ad oggi non risulta ancora adottato e di cui non si conoscono ancora i contenuti reali;

i dati diffusi dall'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) hanno evidenziato, nel 2008, una recessione economica particolarmente grave nel Sud: nel 2008 il PIL del Mezzogiorno ha segnato una contrazione del -1,1 per cento; tra il 2002 e il 2008 il PIL è cresciuto del 5,6 per cento in termini reali nel Centro-Nord e del 2,2 per cento nel Sud. Non si era mai registrato dal dopoguerra un periodo di sette anni in cui lo sviluppo del Sud fosse costantemente inferiore a quello del Centro-Nord. Il PIL del Sud, alla luce delle previsioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria (-5,2 per cento), tornerebbe al di sotto dei livelli che aveva dieci anni prima;

il perdurare del divario tra le diverse aree territoriali del Paese è confermato dal dato del PIL per abitante: nel 2008 nel Mezzogiorno è stato pari a 17.971 euro, ovvero pari circa al 59 per cento di quello a disposizione per gli abitanti del Centro-Nord che è stato pari a 30.681 euro;

gli effetti più gravi della crisi si stanno riflettendo sul mercato del lavoro meridionale dove tra aprile 2008 e aprile 2009 l'occupazione si è ridotta di 271 mila unità, -4,1 per cento; contrazione assai più sostenuta di quella registrata nelle regioni del Centro-Nord (-107 mila unità, pari -0,6 per cento). Il tasso di occupazione della popolazione in età da lavoro si è ridotto dal 47 per cento al 45 per cento; quello femminile dal 31,8 per cento al 30,7 per cento, confermandosi uno dei più bassi tra tutte le regioni dell'Unione europea;

rilevato che:

gli effetti della crisi internazionale sul Mezzogiorno sono stati aggravati nel corso dell'ultimo anno dall'azione dell'esecutivo che ha provveduto a smantellare, in modo sistematico, le politiche economiche e fiscali che finora hanno costituito un punto di sostegno reale per tutti i settori produttivi presenti sul territorio;

fra queste si segnala in tutta evidenza lo smantellamento sistematico degli incentivi a favore delle imprese, in particolare quelli di natura automatica, che uscendo dalla logica della discrezionalità premiavano le imprese maggiormente dinamiche. In particolare, i crediti di imposta per

gli investimenti sono stati sostanzialmente bloccati, mentre i contratti di programma risultano derubricati dall'agenda dell'esecutivo;

nell'ambito delle politiche industriali, il programma "Industria 2015", che pure era stato concordato e sviluppato con il contributo delle imprese e delle loro associazioni, non è stato adeguatamente sostenuto, anche con risorse finanziarie aggiuntive, contribuendo per tale via a ridurre il numero delle *partnership* fra imprese del Nord e quelle del meridione e a rallentare lo sviluppo delle reti di imprese a diffusione nazionale;

le erogazioni della legge 19 dicembre 1992, n. 488, che nel 2002 ammontavano a 1 miliardo di euro circa, sono progressivamente diminuite, toccando nel 2008 i 124 milioni di euro, 93 dei quali destinati ai soli bandi industria e servizi. Questo strumento non è stato rifinanziato né è stata data attuazione alle modifiche intervenute con la legge 3 agosto 2007, n.127, con ciò confermando l'abbandono di un'importante politica di sviluppo industriale per le aree del Mezzogiorno;

il principale strumento finanziario per gli interventi nel Mezzogiorno, ovvero il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) è stato praticamente azzerato nel breve volgere di un anno ed una parte consistente delle risorse finanziarie sono state reindirizzate per esplicita scelta dell'esecutivo verso finalità diverse da quelle originariamente previste e programmate;

per effetto di tali interventi, lo strumento generale di governo finalizzato alla realizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali nelle aree sotto utilizzate, con risorse addizionali rispetto a quelle comunitarie, ha perso l'originaria finalità: quella di sviluppare una politica nazionale regionale coerente con i principi e le regole di politica comunitaria;

all'inizio dello scorso anno, le risorse del FAS erano pari a 64 miliardi e 379 milioni di euro, di cui l'85 per cento vincolate a favore delle aree meridionali e il restante 15 per cento a favore delle zone sottoutilizzate del Centro-Nord. Nel marzo del 2009 la dotazione del FAS risultava pari a circa 54 miliardi di euro, a seguito di riduzioni per circa 10,5 miliardi di euro e dell'assegnazione, per circa 1,2 miliardi di euro, di risorse revocate alla programmazione 2000-2006 in quanto non impegnate o programmate alla data del 31 maggio 2008;

con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 6 marzo 2009, la disponibilità residua del Fondo veniva ripartita assegnando circa 27 miliardi di euro ai programmi regionali e interregionali (di cui 21,8 miliardi a quelli delle regioni meridionali e agli obiettivi di servizio) e circa 25,4 miliardi di euro ai fondi nazionali, suddivisi tra Fondo per l'occupazione e la formazione (4 miliardi), Fondo infrastrutture (12,4 miliardi) e Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale (9 miliardi). Tali ultime risorse sono destinate, per esplicita ammissione dell'esecutivo, per interventi che nulla hanno a che vedere con la programmazione di interventi di sviluppo del mezzogiorno;

in aggiunta, le risorse del FAS di competenza delle regioni, a causa dei ritardi del CIPE nell'approvazione dei programmi già definiti, ad oggi risultano ancora non utilizzate, fatta eccezione per il caso della Sicilia;

dalla riprogrammazione delle risorse del FAS consegue lo smantellamento di quanto programmato nel Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed un forte indebolimento delle risorse aggiuntive disponibili per le politiche regionali di sviluppo, ivi comprese quelle destinate ad accrescere il capitale sociale dell'area nei settori dell'istruzione, dell'assistenza per l'infanzia e per gli anziani, dei rifiuti urbani e dei servizi idrici;

nel complesso, le continue modifiche degli strumenti di intervento nel Mezzogiorno, con conseguente riprogrammazione delle risorse stanziata ed impegnate, hanno aumentato in misura significativa il livello di incertezza tra i soggetti impegnati nella realizzazione degli interventi programmati e tra coloro che dovrebbero essere beneficiari degli interventi medesimi, annullando per tale via l'efficacia di qualsiasi iniziativa intrapresa;

ciò evidenzia che esiste non solo un problema di gestione delle risorse e degli interventi da attuare, ma anche di corretto ed ordinato rapporto fra i diversi livelli istituzionali. La titolarità delle risorse e i poteri attribuiti alle regioni attraverso il nuovo titolo V della Costituzione, richiedono, come contrappeso, una forte azione dell'esecutivo, una visione strategica di livello nazionale, che consenta alle singole regioni di avere chiaro il proprio ruolo nell'ambito delle azioni di sviluppo del Paese;

la totale assenza di una visione strategica del Paese, e quindi delle politiche di sviluppo e di sostegno del Mezzogiorno, è confermata dall'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), che appare gravemente carente, in particolare, nell'individuazione degli strumenti per conseguire gli annunciati obiettivi di sviluppo territoriale e dai contenuti preannunciati della finanziaria per gli anni 2010-2012;

considerato che:

la crisi economica internazionale, la diminuzione del PIL e le perduranti difficoltà del nostro sistema produttivo stanno non solo pregiudicando le possibilità di ripresa e di creazione di nuova occupazione nel nostro Paese, ma ormai iniziano a riflettersi sulla precarietà e sull'instabilità di un numero elevatissimo di posti di lavoro esistenti, e sulla tenuta di interi comparti produttivi e vaste aree del territorio, in particolare nel Mezzogiorno;

l'onda lunga della crisi è ora attesa, con i suoi pericolosi effetti, sul mondo del lavoro. Ad evidenziare tale fattore sono, tra gli altri, i dati ISTAT relativi alla rilevazione sulle forze lavoro del secondo trimestre 2009. Nel corso dell'ultimo anno nelle aree territoriali del Mezzogiorno sono stati persi oltre 271 mila posti di lavoro (-4,1 per cento);

a livello settoriale, le percentuali più alte di perdita di posti di lavoro si registrano nel settore dell'agricoltura (-8,75 per cento a fronte di un + 3,5 per cento del Nord e del +17,7 per cento nel Centro) e nel settore dell'industria (-7,7 per cento, a fronte di un -1,5 per cento nel Nord e

del 4,2 per cento del Centro), mentre nel settore dei servizi le perdite sono più contenute (-2,5 per cento, a fronte di un -0,9 per cento del Nord e del +1,4 per cento del Centro);

nel Mezzogiorno, il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 12 per cento delle forze lavoro (10,3 per cento tra i maschi e il 15 per cento tra le donne) a fronte di una media nazionale del 8,8 per cento;

sulla base degli ultimi dati disponibili, ad aprile 2009 nel settore industria e artigianato meridionale, sono state autorizzate 9,9 milioni di ore di cassa integrazione ordinaria (CIGO) e 4,4 milioni di cassa integrazione straordinaria (CIGS) pari a circa il 22 per cento dell'Italia per entrambe le modalità. Rispetto al mese di marzo si è registrato un forte incremento della CIGO meridionale (+77,76 per cento molto più elevato dell'Italia +27,75 per cento) mentre l'incremento della CIGS si è mantenuto in linea con il resto del Paese. Nel complesso, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il Mezzogiorno ha fatto ricorso in maniera massiccia alla cassa integrazione (+808,9 per cento per la CIGO nel Sud e 100,98 per cento per la CIGS, contro il +864,17 per cento della cigo italiana e 100,98 per cento della CIGS italiana);

i settori dell'industria meridionale che hanno fatto registrare il maggior numero di ore di cassa integrazione ordinaria sono state le industrie meccaniche (che con circa 6,5 milioni di ore concesse assorbono il 65 per cento di quanto concesso al CIGO Mezzogiorno complessivamente), le industrie chimiche e quelle della concia. I settori che hanno registrato un monte ore minore sono stati invece: le attività agricole, quelle dell'energia elettrica e gas e le estrattive;

preso atto che:

il miglioramento e il potenziamento della dotazione infrastrutturale del Mezzogiorno, in termini di reti e nodi, di plurimodalità e di logistica, e soprattutto di grandi assi di collegamento, sono la precondizione essenziale per lo sviluppo economico dell'area. Purtroppo, al di là di annunci reiterati su infrastrutture di dubbia fattibilità e utilità come il ponte sullo Stretto di Messina, l'esecutivo non ha ancora provveduto a stanziare risorse adeguate alla realizzazione e al completamento di infrastrutture ferroviarie, stradali e portuali necessarie allo sviluppo del Mezzogiorno;

dall'inizio della legislatura il tema delle infrastrutture è stato affrontato prevalentemente con le modalità del varo di programmi e l'apertura di numerosi cantieri, disperdendo in numerose iniziative ingenti risorse che al contrario potrebbero essere utilizzate per migliorare, in tempi brevi e certi, le infrastrutture esistenti e per portare a termine quelle già avviate o prossime ad entrare in funzione;

nell'ambito delle grandi opere infrastrutturali, si registrano forti ritardi nella realizzazione di grandi opere come il corridoio n. 8 (Palermo-Berlino) e il corridoio n. 5 (che collegherà la rete europea ai Paesi Balcanici attraverso la Puglia) dove l'impegno dell'esecutivo rimane poco incisivo;

le opere strategiche individuate nell'Allegato infrastrutture al DPEF per gli anni 2010-2013 contengono una copertura finanziaria parziale delle opere da realizzare. L'aggiornamento del programma di cui alla delibera CIPE n. 121 del 2001 reca un valore deliberato pari a 116,8 miliardi di euro, con una disponibilità di 66,9 miliardi ed un fabbisogno pari a 49,9 miliardi. Gli impegni di spesa ammontano nel triennio a 10,9 miliardi di euro di fondi pubblici e 19 miliardi di fondi privati; oltre il 2011 sono impegnati 13,7 miliardi di euro;

ad aggravare la situazione, amplificando i tempi previsti per la realizzazione delle opere, intervengono poi anche fattori di governo delle iniziative. Gli obiettivi di infrastrutturazione dei piani approvati dal CIPE non sempre coincidono con le esigenze di sviluppo territoriale delle regioni e degli enti locali. Il mancato coordinamento degli interventi tra le regioni e il Governo, anche per integrare risorse che l'Unione europea assegna ai due differenti livelli di governo, è un elemento che crea ritardi e confusione nelle iniziative di infrastrutturazione del Mezzogiorno;

valutato che:

alla luce della crisi internazionale e dell'azione del Governo si pone in tutta evidenza l'esigenza di predisporre un nuovo progetto nazionale per la crescita e la valorizzazione delle potenzialità del Mezzogiorno;

tale iniziativa poggia su solide fondamenta sociali e su un ricco tessuto economico. Ampi strati della società civile e dell'imprenditoria, hanno ampiamente superato la logica e la cultura del sussidio e vogliono affrancarsi dall'isolamento, talvolta anche morale, causato dai lunghi anni di intervento pubblico assistenzialista e clientelare;

nelle regioni del Meridione si dislocano, sia pure con diversa intensità nella loro localizzazione territoriale, almeno dodici settori strategici dell'industria nazionale: siderurgia e metallurgia non ferrosa, chimica di base, industria petrolifera e raffinazione, energia, industria aerospaziale, automotive, *Information end communication technology*, navalmeccanica, cemento e materiali da costruzione, armatoria, porti, *terminal container*. Ad essi si aggiunge la cosiddetta industria leggera del *Made in Italy*: agro alimentare, tessile-abbigliamento-calzaturiero, legno e mobilio;

in ciascuno di questi settori si sono affermate competenze, qualità e innovazione che hanno avvicinato il modello di sviluppo delle imprese del Mezzogiorno a quello prevalente di altre aree del paese e comunitarie. In tale ambito le imprese hanno interiorizzato le funzioni aziendali "strategiche" di pianificazione, ricerca e sviluppo, informatica e tecnologia e sviluppato un più intenso utilizzo degli investimenti per l'innovazione di processo e di prodotto;

in numerose ambiti locali si sono affermati distretti di eccellenza nell'ambito della ricerca e dell'innovazione, che risultano essere in base alle recenti valutazioni nel lotto delle migliori d'Italia. In tale ambito operano alcune Università, come quella di Catania, che rappresentano l'avanguardia nazionale nel settore;

nel corso degli ultimi anni si sono affermati numerosi distretti manifatturieri e agro-alimentari in Puglia, Campania, Sicilia, che soffrono in questa fase di crisi soprattutto per le condizioni di accesso al credito;

nel complesso, il tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno evidenzia la presenza di elementi di discontinuità rispetto al passato e rivela l'emergere di una maggiore consapevolezza circa le proprie criticità e la maniera di superarle. Le imprese che hanno implementato innovazioni, ad esempio, hanno ben chiaro il nesso tra competitività e introduzione dell'innovazione introdotta. Più in generale, sembra piuttosto diffusa, la necessità di procedere da un modello competitivo basato sul solo controllo dei costi interni ad uno schema fondato sulla qualità e l'innovazione;

tuttavia il passaggio dalla semplice percezione, seppur diffusa, della necessità di ripensare il proprio modello competitivo, richiede nuove modalità di intervento e di sostegno per favorire l'affermazione di un modello di sviluppo economico più adatto alle attuali dinamiche della competizione globale;

rilevato che:

le maggiori difficoltà di crescita del Mezzogiorno si registrano nell'ambito dell'accesso al credito e della sicurezza per le imprese. In tale ambito si registra un forte ritardo negli interventi dell'esecutivo volti a garantire un più adeguato;

evidenti fattori di ritardo sono rappresentati dagli interventi della pubblica amministrazione e nell'erogazione di servizi essenziali per la cittadinanza. Da tali servizi dipende la qualità quotidiana della vita dei cittadini e il sistema di riferimento per le imprese: legalità, sicurezza, istruzione, assistenza agli anziani, asili nido, sanità, mobilità urbana e metropolitana, raccolta e trattamento dei rifiuti, sistema idrico, depurazione delle acque, mobilità delle merci e delle persone a livello transregionale ed europeo, manutenzione e valorizzazione dei beni pubblici e collettivi, a partire dai beni culturali e ambientali e soprattutto di quelli a valenza turistica,

impegna il Governo:

a ristabilire le originarie dotazioni finanziarie per il Mezzogiorno, a partire dal FAS, confermando la destinazione dell'85 per cento di tali risorse alle aree meridionali anche in ossequio delle disposizioni contenute nell'articolo 119, comma quinto, della Costituzione;

a sbloccare le risorse del FAS destinate ai piani di sviluppo e di investimento regionali, impegnando le regioni a partecipare a progetti e programmi di carattere sovra regionale la cui cabina di regia sia coordinata e condivisa;

ad adattare misure urgenti per contrastare la grave crisi occupazionale nel Mezzogiorno, per combattere la precarietà del lavoro ed incentivare l'inclusione dei soggetti oggi esclusi, con particolare riferimento alle donne, agli ultracinquantenni, ai giovani;

a varare un programma di potenziamento della pubblica amministrazione nel rispetto dei principi di efficacia e di efficienza per migliorarne la qualità ed il protagonismo, la legalità e la trasparenza nella gestione delle risorse e delle funzioni (anche in relazione alle nuove responsabilità derivanti dal federalismo fiscale) e l'appropriatezza degli strumenti regolamentari, per promuovere l'animazione dei mercati locali con particolare riferimento ai servizi pubblici di interesse economico generale;

a ripristinare forme efficaci di incentivazione delle attività produttive localizzate nel Mezzogiorno rilanciando il programma strategico Industria 2015 favorendo le connessioni tra imprese del Nord e quelle del Sud, ripristinando il credito di imposta per gli investimenti e promuovendo l'attivazione di specifiche misure finalizzate alla riduzione del costo del lavoro a vantaggio dei lavoratori e delle imprese e rendendo immediatamente operative le Zone franche urbane;

a proporre concreti piani di investimenti pluriennali, con particolare riferimento alle azioni volte a ridurre il "*digital divide*", da concordare con tutti i concessionari di pubblici servizi, a partire da Ferrovie dello Stato, ANAS, Telecom, e così via per corrispondere alle previsioni di legge e cioè per raggiungere una quota della spesa pubblica in conto capitale destinata al Mezzogiorno del 45 per cento contro l'attuale 34,9 per cento;

a varare interventi tesi ad accrescere e migliorare il capitale sociale del Mezzogiorno, in particolare promuovendo investimenti a sostegno dello sviluppo delle università e dei centri di ricerca pubblici e privati, anche per qualificare tali strutture come luogo di formazione delle nuove classi dirigenti dell'area Euromediterranea;

a garantire un adeguato livello di sicurezza nei territori del Mezzogiorno, sperimentando anche forme di premialità fiscale per le imprese che si espongono a rischi/costi per contrastare i tentativi di inquinamento dell'economia da parte della criminalità;

a varare misure, dotate di adeguate risorse finanziarie, per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese, in particolare delle piccole-medie imprese e a ridurre il costo del denaro;

a ripristinare il corretto metodo di programmazione delle risorse destinate alle politiche di sviluppo e coesione garantendo l'effettiva agiuntività a carico del bilancio dello Stato, così come previsto dall'articolo 15 del regolamento CEE n.1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006 per il periodo 2007-2013, informando periodicamente il Parlamento;

ad istituire un'apposita cabina di regia, come previsto dall'articolo 1, comma 864, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), con la partecipazione del Governo e delle regioni finalizzata ad individuare gli interventi nel settore delle infrastrutture e trasporti di maggiore rilevanza per lo sviluppo del Mezzogiorno».

G3.106

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER
AUSSEHOFER

Accantonato

«Il Senato,

premesso che:

nonostante i drammatici rilievi contenuti nel rapporto 2009 dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) sul Mezzogiorno, la questione meridionale non trova spazio nelle previsioni della legge finanziaria per il 2010 all'esame;

i provvedimenti anticrisi avrebbero dovuto quantomeno essere indirizzati in particolar modo al sostegno delle aree più deboli del Paese in questa particolare contingenza economica negativa, pur tuttavia nulla o poco è previsto in termini di provvedimenti in favore del Meridione;

un segnale evidente del disagio presente nel meridione è dato dal fenomeno della migrazione di giovani laureati verso il Nord, acuito dalla crisi e dalle difficoltà delle imprese meridionali, tornato ai livelli di qualche decennio fa: si stima che dal 1997 al 2008 circa 700 mila persone abbiano abbandonato il Mezzogiorno;

le occasioni di impiego dei giovani meridionali rischiano di ridursi ulteriormente a causa delle difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese denunciato in particolare proprio nel Mezzogiorno. Queste difficoltà, aggravate dalla congiuntura economica potrebbero, come paventato da Confindustria, costringere le imprese meridionali, in un momento così critico, a ricorrere alle organizzazioni criminali trovando nell'usura l'unico sbocco per reperire le risorse necessarie alla sopravvivenza;

il cronico ritardo infrastrutturale inoltre mina alla base le possibilità per le imprese meridionali di competere alla pari con quelle presenti nelle altre aree del Paese e dell'Unione europea;

allo stato attuale, sembrerebbe quindi non esserci una adeguata politica e per questo vedersi aggravare ulteriormente la situazione di difficoltà socio-economica cui sono esposte le aree deboli del Meridione, dove si concentrano le famiglie più numerose e più povere del Paese, dove i lavoratori sono meno tutelati in quanto ancora rilevante è la quota del lavoro sommerso e dove gli imprenditori, travolti dalla bufera della recessione produttiva, sono, perciò, più a rischio,

impegna il Governo:

a prevedere iniziative concrete ed in tempi rapidi volte a riconsiderare la politica dell'esecutivo nei confronti del Meridione, atteso che dalla tutela e quindi dal riavvio di una crescita delle aree meridionali passa il rilancio del Paese, e che solo un approccio che tenga conto degli squilibri territoriali può garantire una ripresa stabile e duratura».

G3.107

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER
AUSSEHOFER

Accantonato

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a prevedere misure che indirizzino le risorse rimpatriate al rafforzamento del patrimonio netto delle banche in generale e della istituenda Banca del Sud in particolare, al fine di rendere maggiormente accessibile il credito alle piccole e medie imprese del Paese, particolarmente provate dalla stretta sul credito conseguente alla crisi finanziaria».

G3.108

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER
AUSSEHOFER

Accantonato

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di indirizzare parte del gettito che deriverà dallo scudo fiscale ad interventi in favore di quelle aree del Paese, soprattutto del Mezzogiorno, che sono state colpite in questi ultimi mesi da ondate di maltempo ed eventi calamitosi che hanno distrutto in particolare le coltivazioni aggravando ancor più la situazione dell'agricoltura del Paese, anche mediante un rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale».

G3.109

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER
AUSSEHOFER

Accantonato

«Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a stanziare una quota percentuale delle risorse affluenti alle casse dello Stato per effetto dell'entrata in vigore delle norme relative allo scudo fiscale, alla realizzazione e completa mento delle infrastrutture strategiche mancanti e necessarie per lo sviluppo del Meridione».

G3.110

COSENTINO, BIANCHI, MERCATALI, LEGNINI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI

Accantonato

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, per le parti di competenza,

premessò che:

le risorse del Fondo sanitario nazionale per il 2010-2011 sono assolutamente sottostimate, nonostante il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali abbia dichiarato che "i fondi sono sufficienti e per il 2010-2011 sono previsti 3,5 miliardi in più, che vanno gestiti secondo criteri premiali per chi se lo merita e punitivi per le amministrazioni inefficienti";

secondo le regioni per il 2010-2011 c'è una sotto stima di 7 miliardi di euro che renderà impossibile l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA);

è difficile affermare che non ci siano tagli: basta citare come esempio il fatto che per il 2010 non è stato rifinanziato il Fondo per la non autosufficienza;

si ricorda infatti che nell'ambito della missione n. 24 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e del programma n.24.9 "Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale", non è previsto il rifinanziamento del Fondo per le non autosufficienze, istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) e incrementato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008);

premessò inoltre che:

nell'incontro tra il Governo e le regioni del 1° ottobre 2008 fu evidenziata la necessità di avviare al più presto il tavolo per la definizione del nuovo Patto per la salute 2010-2012, in cui stabilire le regole ed i fabbisogni condivisi, nel rispetto dei vincoli generali previsti dal Patto euro-

peo di stabilità e crescita, considerando che le regioni valutano sotto stimato il fabbisogno 2010-2011;

il Presidente della Conferenza delle regioni, che da mesi ribadisce la necessità di procedere ad un nuovo Patto per la Salute per gli anni 2010-2012 e che a questo proposito da mesi si aspetta una proposta dall'Esecutivo, a tutt'oggi non arrivata, denuncia ormai da molti mesi la sotto stima del Fondo sanitario nazionale previsto per il 2010-2011, di almeno 7 miliardi;

il Presidente del Consiglio dei ministri, il 1° ottobre 2008, firmò con le regioni un accordo in quattro punti nel quale si prendeva atto di tale sotto stima;

come sottolineato dal Presidente della Conferenza delle regioni in una lettera inviata al Presidente del Consiglio dei ministri il 2 luglio 2009, da oltre un anno le regioni chiedono al Governo un incontro per definire il Patto per la salute, "consapevoli della necessità di costruire un sistema equilibrato e responsabile, mentre il Governo unilateralmente introduce misure che precostituiscono la cornice istituzionale e finanziaria del futuro accordo. Ci si riferisce in particolare alla definizione degli stanziamenti per gli anni 2010, 2011 e 2012 in materia di spesa sanitaria, alla riduzione del tetto sulla farmaceutica, alla disciplina per la remunerazione delle visite fiscali che pone a carico del fondo tali oneri di fatto riducendone le disponibilità finanziarie; alle regole per i commissariamenti ad esempio la procedura abnorme per la regione Calabria e la necessità di definire la situazione relativa alla regione Campania - e per la regolazione dei piani di rientro a fronte dei quali le regioni perdono sovranità";

la tenuta dei conti sanitari in sede locale è l'obiettivo che il Governo vuole imporre alle regioni, a cominciare da quelle con in conti "in rosso". Per l'attuazione di questi obiettivi non mancano per legge indicazioni concrete: tagli dei posti letto e del personale, ma anche *ticket* automatici in caso di deficit perfino a carico degli esenti;

per le regioni il Patto (che dovrà essere triennale, non biennale come propone il Governo) dovrà seguire la falsariga di quello in scadenza, eliminando dunque tutti i passaggi che invadono le competenze regionali (come il taglio dei posti letto), potenzialmente incostituzionali, e gli automatismi sui *ticket* per chi sfora il bilancio;

il rischio concreto è altrimenti che tutte le regioni - comprese quelle virtuose - con le poche risorse disponibili rischiano di essere inadempianti;

premesso inoltre che:

se il Governo andrà avanti sul Patto per la salute senza l'accordo con le regioni compirà un atto grave e dubbio da un punto di vista costituzionale, con il rischio di colpire in modo molto pesante le regioni del Sud, che hanno bisogno di politiche di investimento;

l'incontro tra le regioni e il Governo per definire il nuovo Patto per la salute è stato fissato per il 23 ottobre 2009,

impegna il Governo:

a prevedere un piano straordinario di investimenti, al fine di evitare un ulteriore divario tra il Nord ed il Sud del paese, nella consapevolezza peraltro che anche le regioni "virtuose" diventeranno inevitabilmente inadempienti e che per le regioni del Sud scatteranno automaticamente tasse e *ticket* e si abbasseranno i servizi e le prestazioni a scapito dei cittadini».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 3 E ORDINI DEL GIORNO

3.0.2 (testo corretto)

BALDASSARRI, AUGELLO, BALDINI, SARO, VALDITARA, MENARDI, COLLI, CONTI, MUSSO, ALLEGRINI, CURSI, DE ANGELIS, TOFANI, DIGILIO, PARAVIA, GERMONTANI, NESPOLI

Accantonato

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di: spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione, contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero sui nuovi investimenti e disposizioni sulla base di imponibile Irap, dotazione finanziaria per la realizzazione delle infrastrutture, deduzione per carichi di famiglia, deduzione del canone di locazione e imposta sostitutiva sui redditi da locazione dei fabbricati ad uso residenziale, investimenti in ricerca e sviluppo, nonchè risorse per il comparto della sicurezza e ordine pubblico)

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 20 miliardi di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 15 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti lo-

cali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

4. A decorrere dall'anno 2010 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato spa al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2010 in 17 miliardi di euro.

5. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

6. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo.

7. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1° gennaio 2010, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per gli incentivi previsti dalla legge 488 del 1992 per i quali è previsto un finanziamento a fondo perduto fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi. All'onere derivante dal presente comma si provvede, nel limite di 2 miliardi, parzialmente utilizzando i risparmi di spesa derivanti dal comma 4.

8. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato. All'onere derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 12 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 4 e 5.

9. Per la realizzazione delle opere di adeguamento stradale di competenza delle regioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è stanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione delle opere infrastrutturali della rete dell'alta velocità per le tratte Milano-Genova, Milano-Verona e nodo ferroviario di Verona, di cui alla legge 29 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 84, e legge 27 dicembre 2006, n. 296, è finanziata l'ulteriore somma di 1.200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione di interventi urgenti da parte dell'Anas, di cui al decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è stanziata l'ulteriore somma di 1.200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 71, piano straordinario per l'edilizia sanitaria pubblica, è stanziata l'ulteriore somma di 1.600 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Al maggiore onere pari 5 miliardi di euro all'anno si provvede per il triennio 2010-2012 a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

10. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

"Art. 12. - (*Deduzioni per oneri di famiglia*) - 1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo n. 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 5.000 euro.

2. La deduzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dal-

l'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto".

11. Al maggiore onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dal 2010 fino al limite di 15 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

12. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - (*Deduzione per canone di locazione*) - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una deduzione dal reddito complessivo pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 5.000 euro all'anno.

2. La deduzione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente".

b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

"16-bis. - (*Imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale*) - 1. I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziali costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche per contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono soggetti ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 20 per cento".

13. Per la realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica posti in essere dalle università congiuntamente con le imprese è stanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro per il fondo per il funzionamento delle università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 537 del 1993. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede, a decorrere dal 2010, fino al limite di 1 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 4 e 5 del presente articolo.

14. È istituito il Fondo per interventi nel comparto sicurezza e ordine pubblico le cui risorse sono destinate al potenziamento del funzionamento (spese per il personale e beni strumentali) delle amministrazioni competenti. La dotazione annuale di tale Fondo è di 2 miliardi di euro.

15. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede, a decorrere dal 2010, nel limite di 2 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo».

3.0.3 (testo corretto)

BALDASSARRI, AUGELLO, BALDINI, SARO, VALDITARA, MENARDI, CONTI, MUSSO, ALLEGRI, DE ANGELIS, TOFANI, DIGILIO, PARAVIA, GERMONTANI, NESPOLI

Accantonato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di: spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione, contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero sui nuovi investimenti e disposizioni sulla base di imponibile Irap, dotazione finanziaria per la realizzazione delle infrastrutture, deduzione per carichi di famiglia, deduzione del canone di locazione e imposta sostitutiva sui redditi da locazione dei fabbricati ad uso residenziale, investimenti in ricerca e sviluppo, nonché risorse per il comparto della sicurezza e ordine pubblico)

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmata esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 22 miliardi di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 17 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

4. A decorrere dall'anno 2010 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato spa. al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2010 in 17 miliardi di euro.

5. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

6. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 6 e 8 del presente articolo.

7. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1° gennaio 2010, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per gli incentivi previsti dalla legge 488 del 1992 per i quali è previsto un finanziamento a fondo perduto fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi. All'onere derivante dal presente comma si provvede, nel limite di 2 miliardi, parzialmente utilizzando i risparmi di spesa derivanti dal comma 4.

8. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato. All'onere derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 12 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 4 e 5.

9. Per la realizzazione delle opere di adeguamento stradale di competenza delle regioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è stanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione delle opere infrastrutturali della rete dell'alta velocità per le tratte Milano-Genova, Milano-Verona e nodo ferroviario di Verona, di cui alla legge 29 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 84, e legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stanziata l'ulteriore somma di 1.200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione di interventi urgenti da parte dell'Anas, di cui al decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni

dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è stanziata l'ulteriore somma di 1.200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 71, piano straordinario per l'edilizia sanitaria pubblica, è stanziata l'ulteriore somma di 1.600 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Al maggiore onere pari 5 miliardi di euro all'anno si provvede per il triennio 2010-2012 a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1, 2 e 3.

10. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'articolo 12 è sostituito con il seguente:

«Articolo 12. - *Deduzioni per oneri di famiglia.* - 1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo n. 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 5.000 euro.

2. La deduzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto».

11. Al maggiore onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dal 2010 fino al limite di 15 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3.

12. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"16. - (*Deduzione per canone di locazione*). - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una deduzione dal reddito complessivo pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 5.000 euro all'anno.

2. La deduzione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione princi-

pale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente".

b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

"16-bis. - (imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale) - 1. I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziali costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche per contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono soggetti ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 20 per cento".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 miliardi a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2010, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 3-bis, per gli anni successivi mediante utilizzo di quote delle maggiori entrate recate dal presente articolo.

13. Per la realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica posti in essere dalle università congiuntamente con le imprese è stanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro per il fondo per il funzionamento delle università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 537 del 1993. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede, a decorrere dal 2010, fino al limite di 1 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 3-ter, commi 4 e 5.

14. È istituito il Fondo per interventi nel comparto sicurezza e ordine pubblico le cui risorse sono destinate al potenziamento del funzionamento (spese per il personale e beni strumentali) delle amministrazioni competenti. La dotazione annuale di tale Fondo è di 2 miliardi di euro.

15. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede, a decorrere dal 2010, nel limite di 2 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3.

3.0.4 (testo corretto)

AUGELLO, BALDASSARRI, BALDINI, SARO, VALDITARA, VETRELLA, MUSSO, COLLI, MENARDI, GERMONTANI, PARAVIA, CURSI, VALENTINO, TOFANI, ZANOLETTI, CONTI

Accantonato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero sui nuovi investimenti e sulla base imponibile IRAP, nonché sulla deduzione per carichi di famiglia)

1. A decorrere dall'anno 2010 i trasferimenti erogati da amministrazioni pubbliche italiane alle imprese per contributi in conto capitale e in conto corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato spa., al fine di de-

terminare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2010 in 15 miliardi di euro.

2. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

"Art. 12. - (*Deduzioni per oneri di famiglia*). - 1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo n. 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 2.500 euro.

2. La deduzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto".

5. Al maggiore onere derivante dal comma 4 si provvede, a decorrere dal 2010 fino al limite di 7 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3.

6. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato fino a concorrenza delle somme corrispondenti a 100 unità di personale dipendente e assimilato. All'onere derivante dal presente comma si provvede, fino al

limite di 8 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1, 2 e 3».

3.0.5

BALDASSARRI, AUGELLO, BALDINI, SARO, VALDITARA, MENARDI, CONTI, MUSSO, ZANOLETTI

Accantonato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero sui nuovi investimenti e disposizioni sulla base imponibile IRAP)

1. A decorrere dall'anno 2010 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato spa, al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2010 in 15 miliardi di euro.

2. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

4. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1° gennaio 2010, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per gli incentivi previsti dalla legge 488 del 1992 per i quali è previsto un finanziamento a fondo perduto fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi. All'onere derivante dal presente comma si provvede, nel limite di 3 miliardi, parzialmente utilizzando i risparmi di spesa derivanti dal comma 1.

5. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato. All'onere derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 12 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1 e 2».

3.0.6 (testo corretto)

AUGELLO, BALDASSARRI, GARAVAGLIA Massimo, VACCARI, BONFRISCO, DI STEFANO, ESPOSITO, FLERES, GERMONTANI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN, SAIA, TANCREDI, BALDINI, SARO, VALDITARA, MENARDI, CONTI, MUSSO, ALLEGRI, DE ANGELIS, TOFANI, DIGILIO, PARAVIA, NESPOLI, VETRELLA, COLLI, ZANOLETTI, FRANCO Paolo, MURA

Accantonato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero sui nuovi investimenti e disposizioni sulla base imponibile IRAP, nonché altre disposizioni in materia di IRAP)

1. A decorrere dall'anno 2010 i trasferimenti erogati da amministrazioni pubbliche italiane alle imprese per contributi in conto capitale e in conto corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato spa., al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2010 in 6 miliardi di euro.

2. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

4. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1° gennaio 2010, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per gli incentivi previsti dalla legge n. 488 del 1992 e per ogni altro strumento di incentivazione agli investimenti nelle aree svantaggiate fruiscono di un

credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi. Al maggiore onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dal 2010 fino al limite di 2 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1 e 2.

5. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente: "L'imposta ha carattere reale ed è integralmente deducibile dalle imposte sui redditi per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a*) a *e*) con un numero di dipendenti e assimilati inferiore o pari a 50. Per gli altri soggetti passivi con un numero di dipendenti o assimilati superiore a 50 l'imposta è deducibile nella misura corrispondente alla quota percentuale di 50 dipendenti o assimilati rispetto al totale del personale. In caso di incapienza dell'imposta sui redditi, la stessa somma, anche per quota, determinata ai sensi del primo periodo, è utilizzabile a compensazione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

6. All'onere derivante dal comma 5 si provvede, fino al limite di 4 miliardi di euro, a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4».

3.0.750 (già 2.224)

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, LUSI, MERCATALI

Respinto

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. L'attività non si considera autonomamente organizzata quando è esercitata dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*), *d*) ed *e*) che:

a) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere *c*) e *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile

a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), ovvero di cui all'articolo 44, comma 1, lettera f) dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in quest'ultimo caso, esclusi i casi di apporto di solo capitale;

b) non impiegano beni strumentali di costo superiore a 50.000 euro».

Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 300 milioni di per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, mediante le seguenti risorse:

«2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3.0.751 (già 2.204)

COSTA

Ritirato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole "euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: "euro 22.650, euro 17.000, euro 11.300 ed euro 5.650"».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente della Tabella C allegata alla presente legge, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 1.314 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

3.0.752 (già 2.223)

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, LUSI, MERCATALI

Le parole da: «Dopo l'articolo 3,» a: «euro 1900"» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Alla lettera *d-bis*) dell'articolo 11, comma 4-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525" sono sostituite dalle seguenti: "euro 7.650, euro 5.750, euro 3.800 ed euro 1.900"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 641 milioni di per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, mediante le seguenti risorse:

«2. 1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,22 per cento".

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3.0.753 (già 2.203)

COSTA

Precluso

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Alla lettera *d-bis*) dell'articolo 11, comma 4-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole:

"euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525" sono sostituite dalle seguenti: "euro 7.650, euro 5.750, euro 3.800 ed euro 1.900"».

Conseguentemente, alla tabella C allegata alla presente legge, apportare le seguenti modifiche:

a) alla voce Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, missione Istruzione universitaria, programma Sistema universitario e formazione post-universitaria, Legge n. 5 del 1993 (art. 5, comma 1, lettera a), apportare le seguenti variazioni:

2010: - 550.000;
2011: - 550.000;
2012: - 550.000.

b) alla voce Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca scientifica e tecnologia di base, legge D.Lgs. n. 204 del 1998, apportare le seguenti modifiche:

2010: - 100.000;
2011: - 100.000;
2012: - 100.000.

3.0.801 (già 1.0.2)

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, BARBOLINI, MERCATALI, ROILO, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi
in materia di detrazioni)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 2, la cifra: "2.840,51 euro", è sostituita dalla seguente: "5.681 euro";

b) all'articolo 13, comma 1, nella lettera *a)* il primo periodo è sostituito dal seguente: "1.955 euro, di cui 851 per spese di produzione del reddito, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro."; la lettera *b)* è

sostituita dalla seguente: "b) se il reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 55.000, la detrazione di 1.955 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 46.500 euro."; la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) qualora la detrazione di cui al presente comma sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis) dell'articolo 12, e di cui all'articolo 16, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione per spese di produzione del reddito di cui alla lettera a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare";

c) all'articolo 13, il comma 2 è abrogato;

d) all'articolo 15, comma 1, lettera b), le parole: "4.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "6.000 euro".

e) all'articolo 15, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. A decorrere dall'anno 2010, alle donne titolari di uno o più redditi da lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato, di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c-bis), e l), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), è riconosciuta una detrazione aggiuntiva nel limite di:

- 1) 400 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
- 2) 350 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;
- 3) se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 40.000 euro, la detrazione di cui al numero 2) spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro."

2. In caso di incapienza, totale o parziale, il beneficio di cui al comma 1, lettera e) non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 2.

4. Con riferimento ai due anni di imposta successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, alle lavoratrici di cui al comma 1 residenti nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, il beneficio fiscale di cui al comma 1, lettera e), è riconosciuto in misura maggiorata del 30 per cento.

5. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito

nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».

6. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

7. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al [me di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

9. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." con le seguenti: "12,5 per cento."

10. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

11. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1 gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

12. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

13. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

14. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

15. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

16. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

17. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della

salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3.0.8 (testo corretto)

BALDASSARRI, AUGELLO, BALDINI, SARO, VALDITARA, MENARDI, CONTI, MUSSO, ZANOLETTI, BENEDETTI VALENTINI

Accantonato

Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione e deduzioni per carichi di famiglia)

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 15 miliardi di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 3 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le Regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

4. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

"Art. 12. - (*Deduzioni per oneri di famiglia*). - 1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo n. 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 5000 euro.

2. La deduzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto".

5. Al maggiore onere derivante dai commi 1, 2 e 3 si provvede, a decorrere dal 2010 fino al limite di 15 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal comma 4».

3.0.802 (già 2.501)

D'ALIA

Respinto

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. In via sperimentale per gli anni 2010 e 2011 al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) al comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole: "nell'articolo 10" sono inserite le seguenti: ", nonché delle deduzioni indicate nell'articolo 12,";

b) all'articolo 11:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: "nell'articolo 10" sono inserite le seguenti: "e delle deduzioni indicate nell'articolo 12";

2) al comma 3, le parole: "negli articoli 12, 13, 15 e 16" sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 13, 15 e 16";

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (*Deduzioni e detrazioni per oneri di famiglia*). - 1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:

a) 2.500 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b) 3.200 euro per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. Le predette deduzioni sono aumentate di un importo pari a 5000 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La deduzione è liberamente ripartita tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la deduzione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera deduzione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della deduzione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la deduzione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

Le deduzioni di cui al presente comma spettano per un reddito imponibile lordo inferiore a 30.000 euro. Tale limite viene incrementato di 7.000 euro per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Le deduzioni decrescono linearmente dal limite calcolato fino ad azzerarsi completamente a 95.000 euro.

2. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la deduzione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la deduzione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali».

5. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta una detrazione di importo pari 350 euro per figlio.

6. Qualora la deduzione per carico familiare comporti un imponibile lordo inferiore allo zero, l'imposta calcolata sulla parte negativa è riconosciuta come credito fino ad un massimo di 400 euro. Se la detrazione per figli a carico di cui al comma 5 è di ammontare superiore all'imposta lorda, e' riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta"».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 1.200 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011.

Conseguentemente per gli esercizi 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 1.000 milioni di euro.

3.0.803 (già 2.130)

D'ALIA, POLI BORTONE, BAIO, GARAVAGLIA Mariapia (*)

Respinto

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "misure di sostegno" sono inserite le seguenti: "del reddito delle famiglie e".

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, comma 1, dopo le parole: "nell'articolo 10" sono inserite le seguenti: "nonchè delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12,";

b) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: "nell'articolo 10" sono inserite le seguenti: "e delle deduzioni indicate nell'articolo 12";

2) al comma 3, le parole: "negli articoli 12, 13, 15 e 16" sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 13, 15 e 16";

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (*Deduzioni per oneri di famiglia*). - 1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:

a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;

3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La deduzione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

b) la deduzione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:

1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;

2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;

3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;

4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;

5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;

c) per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, la deduzione è pari a 2.000 euro per un figlio a carico, aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a carico in più. Le predette deduzioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La deduzione è liberamente ripartita tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la deduzione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero al secondo genitore. Que-

st'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera deduzione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della deduzione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la deduzione compete a quest'ultimo per l'intero importo;

d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla deduzione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

2. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la deduzione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la deduzione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali".

3. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), le parole: "ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13" sono sostituite dalle seguenti: ", al netto delle deduzioni di cui all'articolo 12, ed effettuando le detrazioni previste nell'articolo 13" e le parole: "Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13" sono sostituite dalle seguenti: "Le deduzioni di cui all'articolo 12 e le detrazioni di cui all'articolo 13";

b) al comma 2, lettera c), le parole: "effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13" sono sostituite dalle seguenti: "al netto delle deduzioni di cui all'articolo 12, ed effettuando le detrazioni previste nell'articolo 13";

c) al comma 3, primo periodo, le parole: "delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13" sono sostituite dalle seguenti: "delle deduzioni e delle detrazioni eventualmente spettanti, rispettivamente, a norma degli articoli 12 e 13".

4. La Tabella 1 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita dalla Tabella 1 di cui all'allegato A.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione

dei singoli ministeri sono ridotti nella misura dell'1 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le Regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

7. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 2.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio».

Ai maggiori oneri di cui alla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione lineare del 5 per cento degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

3.0.804 (già 2.131)

D'ALIA, POLI BORTONE, BAIO

Respinto

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "misure di sostegno" sono inserite le seguenti: "del reddito delle famiglie e".

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, comma 1, dopo le parole: "nell'articolo 10" sono inserite le seguenti: "nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12,";

b) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: "nell'articolo 10" sono inserite le seguenti: "e delle deduzioni indicate nell'articolo 12";

2) al comma 3, le parole: "negli articoli 12, 13, 15 e 16" sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 13, 15 e 16";

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (*Deduzioni per oneri di famiglia*). - 1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:

a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;

3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La deduzione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

b) la deduzione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:

1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;

2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;

3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;

4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;

5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;

c) per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, la deduzione è pari a 2.000 euro per un figlio a carico, aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a carico in più. Le predette deduzioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La deduzione è liberamente ripartita tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la deduzione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero al secondo genitore. Que-

st'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera deduzione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della deduzione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la deduzione compete a quest'ultimo per l'intero importo;

d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla deduzione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

2. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 1), è uguale a uno, la deduzione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera *a)*, numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la deduzione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali".

3. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a)*, le parole: "ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13" sono sostituite dalle seguenti: ", al netto delle deduzioni di cui all'articolo 12, ed effettuando le detrazioni previste nell'articolo 13" e le parole: "Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13" sono sostituite dalle seguenti: "Le deduzioni di cui all'articolo 12 e le detrazioni di cui all'articolo 13";

b) al comma 2, lettera *c)*, le parole: "effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13" sono sostituite dalle seguenti: "al netto delle deduzioni di cui all'articolo 12, ed effettuando le detrazioni previste nell'articolo 13";

c) al comma 3, primo periodo, le parole: "delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13" sono sostituite dalle seguenti: "delle deduzioni e delle detrazioni eventualmente spettanti, rispettivamente, a norma degli articoli 12 e 13".

4. La Tabella 1 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita dalla Tabella 1 di cui all'allegato A».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 1.200 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011.

Conseguentemente per gli esercizi 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 1.000 milioni di euro.

3.0.805 (già 2.505)

D'ALIA

Respinto

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. In via sperimentale per gli anni 2010 e 2011 al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 12:

1) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"c) 1.000 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 350 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero

al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a)";

2) il primo periodo del comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari 350 euro per figlio";

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Qualora la detrazioni di cui al comma 1 lettera c) e 1-*bis* sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino ad un massimo di euro 400 per le detrazioni di cui al comma 1 lettera c) e 1.200 euro per la detrazione di cui al comma 1-*bis*";

b) al comma 1 dell'articolo 22 è aggiunta la seguente lettera:

"c-*bis*) il credito di imposta derivante da incapienza per detrazioni per carichi familiari comma 1 c) e 1-*bis*, relativa al periodo di imposta precedente"».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 1.200 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011.

Conseguentemente per gli esercizi 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 1.000 milioni di euro.

3.0.806 (già 2.3)

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Ritirato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, aggiungere le parole: "Al fine di avviare la revisione del trattamento tributario del reddito della famiglia, a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge, è prevista l'introduzione del "quoziente familiare" mediante l'applicazione delle aliquote vigenti dell'Irpef al totale del reddito del nucleo familiare diviso per il numero dei componenti la famiglia".

2. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad emanare gli appositi decreti attuativi della disposizione di cui al comma 1-bis.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1-bis pari a 3 miliardi a decorrere dal 2010 si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C».

3.0.807 (già 2.506)

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, la cifra: "2.840,51 euro" è sostituita dalla seguente: "6000 euro"».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3.0.600 (già 2.91)

MUSI, BARBOLINI, BAIO, AGOSTINI, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, STRADIOTTO, MERCATALI, LANNUTTI (*)

Respinto

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, all'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la cifra: "2.840,51 euro", è sostituita dalla seguente: "5.000 euro".

2. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento".

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.0.760 (già 2.311)

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 12, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "euro 2,840,51" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.500,00"».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012».

3.0.601 (già 2.92)

MUSI, BARBOLINI, BAIO, AGOSTINI, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, STRADIOTTO, MERCATALI

Respinto

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, all'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la cifra: "2.840,51 euro", è sostituita dalla seguente: "4.000".

2. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento".

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3.0.808 (già 2.127)

MASCITELLI, BUGNANO, CARLINO, LANNUTTI

Respinto*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 24, comma 3, ultimo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "le detrazioni per carichi di famiglia non competono" sono sostituite dalle seguenti: "le detrazioni per carichi di famiglia competono nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "per gli anni 2007, 2008 e 2009", sono soppresse.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al gennaio 2010. All'onere derivante dai commi da 8-bis a 8-ter, pari a 40 milioni di euro annui, si provvede con l'incremento di gettito derivante dalle disposizioni di cui al comma 18-bis.

4. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5"».

3.0.809 (già 2.66)

MICHELONI, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, RUTELLI, TONINI, PEGORER, RANDAZZO, MORRI, MERCATALI

Respinto*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-bis.

1. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano, per gli anni 2010, 2011 e 2012, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi

prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

2. Al comma 3 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è soppresso.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti superalcolici è aumentata del 5 per cento».

3.0.810 (già 2.446)

SERAFINI Anna Maria, ROILO, BAIO, MERCATALI, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Nei limiti della maggiore spesa di 400 milioni annui di euro a decorrere dall'anno 2010 gli importi complessivi degli assegni per i nuclei familiari indicati nelle relative tabelle sono rideterminati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con il sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,23 per cento"».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3.0.811 (già 2.543)

D'ALIA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Per ogni figlio appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo non superiore a 50.000 euro e frequentante la scuola secondaria di 1° e di 2° grado è concesso un contributo, rispettivamente, di 200 e 300 euro annui.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 settembre di ogni anno, la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale il contributo può essere riscosso, previa verifica dell'effettiva iscrizione dello studente all'anno scolastico di riferimento.

3. Per nucleo familiare si intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 gennaio 1993, n. 27. La condizione reddituale di cui al presente comma è autocertificata dall'esercente la potestà, all'atto della riscossione dell'assegno, mediante riempimento e sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate secondo procedure definite convenzionalmente».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

3.0.812 (già 2.599)

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Alle donne residenti, cittadine italiane e comunitarie è concesso, per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2010, un assegno pari a 2.000 euro. Per la concessione dell'assegno di cui al precedente periodo il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all'anno 2011, non deve superare i 50.000 euro. Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1993. L'assegno è concesso dai comuni ed erogato dall'INPS secondo le modalità di cui

all'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 35 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

3.0.813 (già 2.26)

MARINO Ignazio, BIANCHI, COSENTINO, MERCATALI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, LEGNINI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Alle lavoratrici e ai lavoratori che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili aventi una percentuale di invalidità uguale al 100 per cento, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità, indipendentemente dall'età anagrafica, a seguito del versamento di venticinque anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque annualità versate nel periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile grave.

2. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al comma 4-bis hanno diritto, inoltre, ai fini della misura del trattamento pensionistico, ad una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, purché versata in costanza di assistenza al familiare disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Il beneficio di cui ai commi 4-bis e 4-ter, al di fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, può essere goduto da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, presente all'interno del nucleo familiare, qualora all'interno dello stesso nucleo familiare non vi siano altri componenti maggiorenni che, pur abili al lavoro, non svolgano alcuna attività lavorativa.

4. Il beneficio di cui al comma 4-bis si applica alla lavoratrice o al lavoratore che presta assistenza al disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dalla sua età anagrafica e dalla sua appartenenza al settore pubblico, al settore

privato, alle libere professioni, al commercio o all'artigianato, e non è cumulabile con benefici analoghi ai fini pensionistici.

5. Ai fini del comma 4-*bis*, per lavoratore o lavoratrice si intende uno solo dei parenti o degli affini entro il quarto grado della persona assistita, ovvero chi con quest'ultima convive stabilmente avendo la medesima residenza anagrafica, e che svolge un'attività lavorativa».

Conseguentemente,

a) alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

b) all'articolo 2, aggiungere infine il seguente comma:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"».

3.0.814 (già 2.122)

MASCITELLI, BUGNANO, CARLINO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, ASTORE

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera *i-septies*) è sostituita dalle seguenti:

i-septies) le spese documentate, per un importo non superiore a 2.100 euro annui, sostenute per i servizi di assistenza e cura di figli a minori, nonché per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non auto sufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;

i-octies) le spese documentate sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio";

2. Il riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i-septies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è condizionato all'integrale applicazione, nei confronti degli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare occupati nel nucleo familiare, della parte economica e normativa nonché di quella obbligatoria dei contratti

collettivi stipulati dalle associazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché all'integrale versamento, nei confronti dei medesimi addetti, dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legislazione vigente in materia. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, il contribuente deve indicare nella dichiarazione fiscale il codice fiscale del lavoratore o dei lavoratori domestici interessati.

3. Nel caso di impiego nel nucleo familiare di lavoratori addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare per i quali sia stata adottata una procedura di emersione o regolarizzazione contributiva e fiscale, la detrazione di cui al comma 8-ter spetta entro l'importo massimo di 2.500 euro per l'anno d'imposta in cui è avvenuta la regolarizzazione.

4. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

5. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

3.0.815 (già 2.117)

FRANCO Vittoria, BAIO, SERAFINI Anna Maria, GHEDINI, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, LEGNINI, BARBOLINI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera *i-septies*) è sostituita dalle seguenti:

"i-septies) le spese documentate, per un importo non superiore a 2.100 euro annui, sostenute per i servizi di assistenza e cura di figli a minori, nonché per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non auto

sufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;

i-octies) le spese documentate sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio;".

2. Il riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i-septies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è condizionato all'integrale applicazione, nei confronti degli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare occupati nel nucleo familiare, della parte economica e normativa nonché di quella obbligatoria dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché all'integrale versamento, nei confronti dei medesimi addetti, dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legislazione vigente in materia. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, il contribuente deve indicare nella dichiarazione fiscale il codice fiscale del lavoratore o dei lavoratori domestici interessati.

3. Nel caso di impiego nel nucleo familiare di lavoratori addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare per i quali sia stata adottata una procedura di emersione o regolarizzazione contributiva e fiscale, la detrazione di cui al comma 8-ter spetta entro l'importo massimo di 2.500 euro per l'anno d'imposta in cui è avvenuta la regolarizzazione.

4. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:"».

5. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

6. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

8. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento"».

3.0.816 (già 2.546)

D'ALIA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al capo V del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prima dell'articolo 32 è inserito il seguente:

«Art. 31-bis. - (*Sostegno ai genitori*). - 1. Ai genitori che, a seguito della nascita di un figlio, desiderino diminuire l'attività lavorativa per dedicarsi alla sua cura o che siano privi di occupazione, è riconosciuto un contributo alla genitorialità.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai genitori di figli nati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Sono ammessi al beneficio di cui al comma 1 i genitori risultanti lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore pubblico o privato, con lavoro autonomo, senza impiego o studenti.

4. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto per una durata massima di quattordici mesi. Tale termine può essere ripartito tra i genitori con il limite massimo di dodici mesi per uno dei due genitori, e i due mesi restanti costituiscono un'opzione riservata al genitore che non ne ha usufruito.

5. Il contributo è pari ai due terzi dell'importo dell'ultimo stipendio del genitore che sospende l'attività lavorativa o professionale, fino ad un importo massimo di 1.600 euro.

6. Nel caso in cui il genitore sia privo di occupazione o sia studente è comunque assicurato un contributo pari a 800 euro.

7. Il contributo non spetta se il genitore lavoratore o lavoratrice ha optato per il congedo facoltativo parentale di cui all'articolo 32.

8. Nel caso di genitori con più figli il contributo è aumentato del 10 per cento, fermo restando che il suo ammontare non può essere inferiore a 80 euro al mese.

9. Ai fini del trattamento previdenziale si applica quanto previsto dall'articolo 34».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

3.0.817 (già 2.503)

PONTONE

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 10 del testo unico del 22 dicembre 1986 n. 917 (Tuir), al comma 1, dopo la lettera *b*), inserire la seguente *b-bis*:

«*b-bis*) il 50 per cento dei compensi corrisposti agli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare».

Conseguentemente, ridurre del 7 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono ufficialmente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

3.0.818 (già 2.445)

FRANCO Vittoria, GHEDINI, SERAFINI Anna Maria, BAIO, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, LEGNINI, ADAMO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

"Art. 28. - (*Congedo di paternità*) -1. Il padre lavoratore è tenuto:

a) a presentare al datore di lavoro, entro trenta giorni dalla data del parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva,

ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi continuativi entro i tre mesi successivi dalla data del parto, previa comunicazione al datore di lavoro.

2. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

3. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 2 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

2. L'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

"Art. 34. - (*Trattamento economico e normativo dei congedi parentali*). - 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.

2. Nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza del bambino risultino pari o inferiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, e successive modificazioni, come risultanti assumendo il valore 35.000 euro annui con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti, l'indennità di cui al comma 1 è pari al 100 per cento della retribuzione. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del medesimo decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, tenendo conto delle maggiorazioni ivi previste.

3. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta per tutto il periodo di prolungamento del congedo per la cura di minori con *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 33.

4. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 3 è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2.

5. L'indennità per congedo parentale è corrisposta con le modalità di cui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e succes-

sive modificazioni, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

6. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

7. I periodi di congedo parentale sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.

8. Ai congedi parentali si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7."

3. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

4. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

5. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

7. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento"».

G3.111

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER
AUSSEHOFER

«Il Senato,

premesso che:

nella manovra finanziaria per il 2010 non è stata inserita alcuna misura in favore della famiglia;

non prestare la dovuta attenzione alla famiglia significa non riconoscere il ruolo insostituibile che essa svolge al servizio dell'intera società;

tutti gli analisti economici riconoscono che l'unica ricetta possibile per risollevare l'economia reale ed in particolare per sostenere la domanda di consumi da parte delle famiglie è costituita dalla leva fiscale;

se correttamente impiegata la leva fiscale consentirebbe alle famiglie, soprattutto quelle con figli, di far fronte ai propri bisogni e di soddisfare le proprie necessità;

secondo il rapporto pubblicato dall'ISTAT, nel 2008 complessivamente sono 8.078.000 gli individui poveri, il 13,6 per cento dell'intera popolazione. Le famiglie che si trovano in condizioni di povertà relativa sono stimate in 2.737.000 e rappresentano l'11,3 per cento delle famiglie residenti, 1.126 mila sono invece quelle famiglie (il 4,6 per cento delle famiglie residenti) che risultano in condizione di povertà assoluta per un totale di 2.893.00 individui, il 4,9 per cento dell'intera popolazione. La povertà è direttamente correlata al numero dei componenti, figli e anziani, e si concentra soprattutto nel Sud d'Italia;

l'attuale meccanismo delle detrazioni familiari in luogo delle deduzioni ha notevolmente peggiorato la situazione delle famiglie italiane ed il Governo non ha ancora dato seguito al suo impegno di introdurre il quoziente familiare in Italia;

secondo uno studio del Forum delle associazioni familiari, il passaggio dalle detrazioni alle deduzioni potrebbe avvenire a costo zero,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre con provvedimenti successivi il sistema delle deduzioni fiscali in luogo dell'attuale sistema delle detrazioni al fine di realizzare un fisco più equo e a misura delle famiglie italiane con carichi familiari».

G3.112

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, MUSI, STRADIOTTO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

premessi che:

ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la soglia di reddito al di sotto della quale i familiari si considerano a carico è pari a 2.840,50 euro;

considerato che l'attuale soglia, in vigore dal 31 maggio 1995, appare oramai eccessivamente esigua, non tenendo conto dell'aumento del costo della vita verificato si negli ultimi anni;

considerata la necessità di porre in essere ogni utile misura, anche di natura fiscale, per dare un fattivo contributo al benessere ed allo sviluppo della famiglia,

impegna il Governo:

ad elevare, entro brevi termini, la soglia di reddito al di sotto della quale i familiari sono considerati a carico, prevedendone altresì la periodica rivalutazione».

G3.113

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalla esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

ad utilizzare le risorse liberate dall'applicazione della nuova disciplina riguardante il rimpatrio delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero all'introduzione del quoziente familiare, più volte annunciata dal Governo e dalla maggioranza ma sempre rinviata a causa della insufficienza di risorse economiche».

G3.114

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER
AUSSEHOFER

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalla esigenza del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero;

impegna il Governo:

ad introdurre nel sistema fiscale italiano, grazie alle risorse che si renderanno disponibili a seguito dell'entrata in funzione dello scudo fiscale, misure agevolative in favore delle famiglie con figli».

G3.115

GHEDINI, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, LEGNINI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010,

premessi che:

la condizione della distribuzione del reddito in Italia ha registrato un peggioramento crescente negli ultimi quindici anni, collocando il nostro Paese al sesto posto fra trenta Paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per indice di disuguaglianza;

secondo la rilevazione ISTAT del marzo 2009, basata sull'introduzione di un nuovo indice di povertà assoluta, 975.000 famiglie, per un totale di 2.424.000 individui, sono risultati in povertà assoluta. In quest'ambito il Sud presenta le maggiori criticità, con un valore doppio rispetto ad altre compagini territoriali; dal punto di vista delle ripartizioni sociali, i soggetti più coinvolti risultano le famiglie numerose, con tre o più figli minori, le famiglie di anziani, le famiglie con capo famiglia una donna o un disoccupato o una persona occupata, ma con bassa qualifica;

questi dati indicano che un numero rilevantisimo di persone non dispone delle risorse per condurre uno *standard* di vita "minimo accettabile" con riferimento a tre aree di fabbisogni essenziali: alimentazione adeguata; disponibilità di un'abitazione di ampiezza congrua alla dimensione del nucleo familiare, riscaldata e dotata dei principali servizi, beni durevoli ed accessori; minimo necessario per vestirsi, comunicare, informarsi, muoversi sul territorio, istruirsi e mantenersi in buona salute;

la manovra finanziaria per gli anni 2010-2012 non tiene in alcun modo conto del quadro esposto in premessa; infatti, non reca alcuna incisiva misura di sostegno al potere d'acquisto di salari e pensioni e si connota, al momento, per la completa rinuncia ad intervenire sulla distribuzione dei redditi, in primo luogo attraverso una riduzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro e da pensione, sul sostegno alla domanda interna; così come è assente un intervento strutturale e di dimensioni adeguate alla crisi sugli strumenti di protezione sociale e sul contrasto alle povertà;

impegna il Governo:

ad adottare le misure ed a prevedere le risorse necessarie al fine di sostenere il potere d'acquisto di salari e pensioni nel tentativo di dare una risposta concreta alle centinaia di famiglie che vivono in una condizione di povertà».

G3.116

ROILO, GHEDINI, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, LEGNINI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010,

premesso che:

alla tabella C del provvedimento in esame, nell'ambito del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", programma "Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale", la legge n. 328 del 2000, istitutiva del Fondo da ripartire per le politiche sociali, reca una riduzione di stanziamento rispetto a quanto previsto dalla legge finanziaria per l'anno 2009;

le rilevazioni statistiche descrivono, dall'inizio degli anni 2000, dinamiche relative alla crescita di retribuzioni, pensioni, produttività e distribuzione della ricchezza prodotta in Italia, che evidenziano un grave problema di insufficiente potere d'acquisto delle famiglie;

tale scenario si manifesta nel rallentamento degli incrementi delle retribuzioni e delle pensioni reali, sia contrattuali che "di fatto", sia lorde che nette, soprattutto se confrontate con quello dei maggiori Paesi europei;

impegna il Governo:

a ripristinare lo stanziamento previsto per il Fondo da ripartire per le politiche sociali, quanto meno ai livelli previsti dalla scorsa legge finanziaria per l'anno 2009;

ad adottare con la massima tempestività interventi di politica fiscale a sostegno dei redditi dei singoli e delle famiglie, con particolare riguardo ai pensionati, alle famiglie con figli, ai lavoratori subordinati e parasubordinati a basso redditi e ai giovani precari, finalizzati a sostenere il potere d'acquisto di salari e pensioni e favorire, anche per questo tramite, la ripresa dei consumi e il rilancio dell'economia».

G3.117

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

«Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare una quota parte delle risorse che affluiranno nelle casse dello Stato per effetto delle disposizioni relative allo scudo fiscale ad incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285».

G3.118

SERAFINI Anna Maria, BASTICO, GARAVAGLIA Mariapia, FRANCO Vittoria, RUSCONI, BAIO, LEGNINI, MERCATALI, CERUTI, MARCUCCI, VITA, ADAMO, BLAZINA

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010;

premesso che:

il provvedimento in esame non prevede misure sufficienti a tutela dell'infanzia, idonee a promuoverne il valore, la specificità e la rilevanza sociale;

considerato che:

le strutture per la prima infanzia sono insufficienti nel nostro Paese - la richiesta di strutture è infatti di gran lunga superiore alla reale offerta - e decisamente inadeguate rispetto alla loro funzione di assoluto rilievo sociale. Gli asili nido infatti, oltre che un aiuto per le famiglie sono anche un luogo in cui i bambini trovano cure ed assistenza adeguata;

l'impegno deve essere quello di aumentarne la presenza, facilitarne l'accesso con rette adeguate e congrue alle possibilità delle famiglie;

il progetto del "fondo decennale" per gli asili nido, era teso a migliorare una situazione di arretratezza del nostro Paese in questo settore specifico dell'infanzia:

esso è stato rifinanziato solamente per l'anno 2009 e tale settore ha bisogno della massima continuità e certezza di finanziamento;

tenuto conto:

dei principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

rilevato che:

secondo la moderna pedagogia i primissimi anni di vita, e non solo quelli dai tre anni a sei anni, sono decisivi per l'apprendimento e lo sviluppo delle attitudini dei bambini. Per tali ragioni l'asilo deve rappresentare in primo luogo un servizio educativo per il bambino, quale suo diritto di cui lo Stato deve consentirne l'affermazione. Lo slittamento progressivo della concetto di asilo nido dall'accezione di servizio sociale a quella di struttura educativa, lungi dallo sminuirne l'importanza e il valore di struttura di sostegno per i genitori, ne specifica la funzione preminentemente educativa;

il Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002, nel contesto della Strategia di Lisbona, ha stabilito l'obiettivo comune di offrire, entro il 2010, i servizi all'infanzia per almeno il 90 per cento dei bambini dai tre anni all'età scolastica e per il 33 per cento nei confronti dei bambini di età inferiore ai tre anni;

l'Italia si caratterizza per una scarsissima presenza di servizi per la prima infanzia. Secondo i più recenti dati elaborati dall'Istituto per gli Innocenti e pubblicati nel Quaderno 36 del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza (CNDA) del 2006, la percentuale media di accoglienza rispetto all'utenza potenziale è del 12,3 per cento. Si registra, inoltre, un sostanziale squilibrio territoriale dell'offerta: ad una discreta copertura garantita nel Centro-Nord, fra cui emerge ad esempio l'Emilia-Romagna con il 29,7 per cento, corrisponde un'assenza significativa di servizi al Sud: per esempio si raggiunge il livello minimo del 2,4 per cento in Calabria;

l'Unione Europea nell'ambito dell'*European symposium on improving early childhood education and care* (ECEC) svoltosi a Bruxelles il 14 ottobre 2008, ha evidenziato come "investire nella qualità dell'ECEC è fondamentale, poiché è in questa fase che si pongono le fondamenta per il successivo apprendimento e per i risultati, e anche perché è dimostrato che investire in qualità ECEC contribuisce in modo sostanziale a spezzare il circolo vizioso dello svantaggio";

il Rapporto della Commissione Attali, nella prima delle 316 decisioni per lo sviluppo della Francia parte addirittura dalla prima infanzia richiedendo di garantire a tutti i bambini i requisiti necessari per affrontare il mondo. Decisione 1: migliorare la formazione degli educatori delle scuole materne, valorizzare il loro titolo di studio ed aumentarne il numero. Perché la scuola primaria non è in grado di ridurre le difficoltà riscontrate alla scuola materna. Il processo di base necessario per la crescita è già inesorabilmente avviato. Per questo motivo è essenziale darsi degli

obiettivi imprescindibili per quanto riguarda il controllo dei comportamenti dei bambini fin dall'ingresso all'asilo nido o alla scuola materna;

considerato che:

alla tabella C del disegno di legge finanziaria per il 2010, alla missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", la dotazione finanziaria per il fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza subisce una ulteriore riduzione rispetto alla legge finanziaria per il 2009, dove peraltro il finanziamento della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza era stato già ridotto da 43 a 40 milioni di euro,

impegna il Governo:

a rifinanziare anche per gli anni successivi il fondo decennale per gli asili nido per poter garantire aiuti concreti e supporti adeguati alle famiglie, tali da promuovere e sostenere il valore sociale e la specificità dell'infanzia;

ad incrementare lo stanziamento del fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza».

G3.119

SERAFINI Anna Maria, BASTICO, GARAVAGLIA Mariapia, FRANCO Vittoria, BAILO, RUSCONI, LEGNINI, MERCATALI, CERUTI, MARCUCCI, VITA, ADAMO, BLAZINA

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010,

premesso che:

il provvedimento in esame non prevede misure sufficienti a tutela dell'infanzia, idonee a promuoverne il valore, la specificità e la rilevanza sociale;

in particolare non appare a tal fine sufficiente lo stanziamento previsto in favore del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, che è peraltro interessato da sensibili riduzioni rispetto all'esercizio finanziario precedente;

considerato che:

alla tabella C del disegno di legge finanziaria per il 2010, alla missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", la dotazione finanziaria per il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza subisce una ulteriore riduzione rispetto alla legge finanziaria per il 2009, dove peraltro il finanziamento della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, era stato già ridotto da 43 a 40 milioni di euro;

tali riduzioni potrebbero compromettere in misura significativa gli interventi e le attività a tutela dei minori iniziati o anche solo progettati dal citato fondo, particolarmente importante ai fini della promozione e del sostegno dei diritti dei bambini e dei ragazzi;

considerato che:

i bambini e gli adolescenti sono, insieme agli anziani, i cittadini più poveri. Come può evincersi dai rapporti dell'UNICEF, della Commissione di indagine contro l'esclusione sociale, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è unanime la convinzione secondo cui in Italia sia aumentata la povertà minorile, che ha raggiunto il 27 per cento con punte del 30 per cento nel Sud. L'Italia detiene pertanto un *record* assolutamente negativo nell'ambito dei Paesi europei. Sono quindi i bambini, in particolare del Sud, di famiglie con più di un figlio, monoreddito, o i figli di genitori in condizioni economiche difficili, con due redditi da lavoro precario, i soggetti più esposti alla crisi economica e alle tragedie della povertà,

impegna il Governo:

a stanziare per il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza risorse adeguate all'entità e all'alto valore sociale delle funzioni da esso svolte e degli obiettivi perseguiti».

G3.120

GHEDINI, FRANCO Vittoria, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, LEGNINI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010,

premesso che:

il Paese sta affrontando una crisi congiunturale di portata rilevantissima, con segni conclamati di recessione economica, incremento della disoccupazione, aumento della povertà relativa;

in tale quadro, fra i soggetti più esposti agli effetti negativi della congiuntura sono anzitutto le donne;

è pertanto di assoluta evidenza come il tema del sostegno all'occupazione ed al reddito delle donne rappresenti, non solo strumento di attuazione e del principio democratico di parità, ma anche investimento strategico per il superamento della crisi economica, costituendo non solo una barriera all'impoverimento delle famiglie e dei minori, ma in sé una risorsa per il rilancio dell'economia: si stima, infatti, che per ogni cento donne occupate si generino quindici ulteriori posti di lavoro nei servizi alla famiglia, sostenuto oggi direttamente dalle donne,

impegna il Governo:

ad adottare misure urgenti per incrementare il tasso di occupazione femminile attraverso il sostegno dei redditi da lavoro delle donne, attraverso l'introduzione di un credito fiscale *ad hoc* per le lavoratrici madri, subordinate, autonome o parasubordinate;

a potenziare gli strumenti di conciliazione fra lavoro e vita personale e delle prestazioni sociali e assistenziali in favore delle famiglie con figli, anche attraverso la riqualificazione dell'istituto dei congedi parentali e l'estensione della rete dei servizi all'infanzia;

a promuovere l'uguaglianza di genere nel mercato del lavoro».

3.0.9 (testo corretto)

BALDASSARRI, AUGELLO, BALDINI, SARO, VALDITARA, MENARDI, CONTI, MUSSO, ZANOLETTI, BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis.

(Spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione e disposizioni in materia di deduzione del canone di locazione e imposta sostitutiva sui redditi da locazione dei fabbricati ad uso residenziale)

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 2 miliardi di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 1 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 2 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della

finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

4. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - (*Deduzione per canone di locazione*). - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una deduzione dal reddito complessivo pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 5.000 euro all'anno.

2. La deduzione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente".

b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

"Art. 16-bis. - (*Imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale*). - 1. I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziali costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche per contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono soggetti ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 20 per cento".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2 miliardi a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2010, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, per gli anni successivi mediante utilizzo di quote delle maggiori entrate recate dal comma 4».

3.0.800 (già 1.0.1)

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MORANDO, BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, ROSSI Nicola

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al Testo Unico delle imposte sui redditi in materia di detrazioni per oneri di locazione e di assoggettamento ad aliquota sostitutiva dei redditi da locazione)

1. Al del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: "Art. 16. - (*Detrazioni per oneri di locazione*). - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, pari al 20 per cento del canone di locazione effettivamente corrisposto al soggetto locatore dell'immobile, fino ad un massimo di 3.000 euro.";

b) il comma 4-bis dell'articolo 37, è sostituito dai seguenti:

"4-bis. Il canone risultante da contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta con l'aliquota sostitutiva del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

4-ter. Per fruire dei benefici di cui al comma 4-bis, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

4-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 4-bis e 4-ter".

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «7,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 15 milioni di euro:».

3. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», *primo periodo*, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

4. Per l'anno 2010 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per l'anno 2010.

b) all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2010;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per l'anno 2010;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per l'anno 2010».

3.0.900 (già 2.125)

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, LEGNINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L'articolo 16 di cui al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

''Art. 16. - (*Detrazioni per oneri di locazione*). - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, pari al 20 per cento del canone di locazione effettivamente corrisposto al soggetto locatore dell'immobile, fino ad un massimo di 3.000 euro''.

2. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,20 per cento''.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal

comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

4. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

3.0.819 (già 1.0.8)

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MORANDO, BARBOLINI, BUBBICO, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, ROSSI Nicola, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure fiscali e pagamenti a favore delle imprese)

1. Al comma 4 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole "30 per cento" sono sostituite dalle parole "50 per cento".

2. All'articolo 9 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. I fornitori di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco ISTAT pubblicato in applicazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno diritto ad ottenere a domanda l'attestato della sussistenza del relativo credito. Le pubbliche

amministrazioni, verificata la regolarità delle prestazioni e dei servizi ed effettuati, se del caso, i controlli e i collaudi previsti, sono tenute ad attestare la sussistenza dei crediti medesimi con apposita dichiarazione in calce a copia delle fatture non contestate.

1-ter. È sempre consentita la cessione dei crediti riconosciuti ai sensi del comma 1-bis a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari autorizzati, ai prezzi di mercato.

1-quater. Le imprese di cui al comma 1 possono cedere il relativo credito ai prezzi di mercato alla CDP Spa, che può provvedere nell'ambito della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Un'apposita convenzione da stipulare tra Abi, CDP Spa e organizzazioni del sistema imprenditoriale disciplina i presupposti e le condizioni dell'intervento della CDP Spa.

1-quinquies. Per la regolazione finanziaria degli interventi di cui al comma 1-quater è stipulata una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP Spa. In ogni caso, la convenzione può autorizzare impegni non superiori a 30 miliardi di euro e può fissare limiti massimi mensili o trimestrali per l'utilizzo dei fondi della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.

1-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per gli anni 2010, 2011 e 2012, salvo diverse disposizione delle leggi finanziarie per gli anni successivi».

3. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è *sostituita dalla seguente*: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 15 milioni di euro:».

4. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

5. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

7. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." con le seguenti: "12,5 per cento".

8. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

9. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1 gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

10. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

11. A decorrere dal 1 gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

13. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

14. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

15. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3.0.820 (già 1.0.7)

BAIO, BARBOLINI, AGOSTINI, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni fiscali per l'imprenditoria giovanile)

1. Le persone fisiche che nel triennio 2010-2012 avviano un'attività d'impresa o professionale, in forma associata, ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono avvalersi, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due

periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, pari al 12,5 per cento del reddito di partecipazione, determinato ai sensi del citato articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:

a) l'impresa sia composta interamente da giovani maggiorenni di età non superiore a trentacinque anni;

b) le quote di partecipazione alla società o all'associazione professionale siano paritarie;

c) i giovani di cui alla lettera a) non abbiano esercitato negli ultimi tre anni attività professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

d) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e con contributi previsti dalla legislazione vigente in materia.

3. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 del presente articolo è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

4. Ai fini del presente articolo, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime agevolato di cui al presente articolo e per i quali risultano inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni stabilite dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

5. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3.0.821 (già 2.440)

AUGELLO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è così modificato:

a) il comma 72 è sostituito dal seguente:

"72. Al fine di realizzare interventi e misure di sostegno in favore dei soggetti di età inferiore a trentacinque anni per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa dagli stessi svolta, ovvero per permettere loro di sviluppare attività innovative e imprenditoriali, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, il Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile".

b) il comma 74 è abrogato».

3.0.822 (già 1.0.9)

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MERCATALI, ADRAGNA, ANDRIA, ANTEZZA, BUBBICO, ARMATO, BIANCHI, BIANCO, BRUNO, CABRAS, CARLONI, CAROFIGLIO, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, COSENTINO, CRISAFULLI, DE LUCA, DEL VECCHIO, DE SENA, FILIPPI Marco, FOLLINI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LEGNINI, LUMIA, MARINARO, MARINI, MARITATI, MAZZUCONI, MONGIELLO, MORANDO, MUSI, PAPANIA, PROCACCI, ROSSI Nicola, SANNA, SBARBATI, SCANU, SERAFINI Anna Maria, SIRCANA, TEDESCO, TOMASELLI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Crediti d'imposta)

1. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2010, 2011 e 2012, un credito d'imposta d'importo pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al-

l'articolo 2, lettera *f*), punto XI, del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204/2002.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2010, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il credito d'imposta spetta a condizione che:

a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera *f*), punto XI, del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione;

b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;

c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito

d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:

a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2010;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo di applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 9, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Ai fini delle agevolazioni previste dai commi da 1 a 8, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

9. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è istituito un Fondo con dotazione di 500 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, che costituisce limite massimo di spesa ai fini di cui ai commi da 1 a 8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite disposizioni di attuazione dei commi da 1 a 8 anche al fine del controllo del rispetto del limite di stanziamento di cui al periodo precedente. Entro il 31 luglio 2010 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «7,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 15 milioni di euro».

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla

legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C:

alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3.0.823 (già 1.0.12)

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, BARBOLINI, BUBBICO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo di garanzia interbancario)

1. All'articolo 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-bis, sono aggiunti i seguenti:

"4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, e allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale per facilitarne l'accesso al credito e il consolidamento del debito, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. il Fondo temporaneo di garanzia interbancario, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo è stabilita in 2,5 miliardi di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sulle risorse del risparmio postale,

nonché su quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, commi 354-366, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4-quater. Il fondo è destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, prioritariamente su finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalle banche alle micro, piccole e medie imprese, nonché a favorire le operazioni finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve. Gli interventi del Fondo possono essere finalizzati anche a operazioni di cogaranzia effettuate dalle Regioni e finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve.

4-quinquies. Entro il 31 gennaio 2010, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. istituisce un comitato di esperti con funzioni consultive ai fini del funzionamento del Fondo composto da un massimo di dieci membri in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Associazione bancaria italiana e degli organismi maggiormente rappresentativi dei Confidi.

4-sexies. Entro il 31 gennaio 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere del comitato di cui al comma *4-quinquies*, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo. Il decreto stabilisce le operazioni ammesse alla garanzia, in via prioritaria privilegiando le operazioni di consolidamento e quelle che prevedono una congiunta componente di patrimonializzazione delle imprese.

4-septies. In caso di inadempimento delle imprese finanziate le banche possono rivalersi a »prima richiesta« sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

4-octies. Se il finanziamento concesso dalla banca è garantito anche parzialmente da un Confidi, la garanzia del fondo è gestita dal Confidi in cogaranzia. In tal caso, il Confidi deve essere iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Se il Confidi è iscritto all'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385, la cogaranzia del Fondo è gestita dal Confidi solo qualora esso si impegni ad adottare le misure previste con il medesimo decreto di cui al comma *4-sexies* finalizzate all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 107.

4-novies. Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati alle imprese dalle banche sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre di ciascuno degli anni

2010, 2011 e 2012 le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la garanzia di cui al presente comma.

4-decies. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma *4-novies*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. I decreti di cui al comma *4-nonies* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

4-undecies. Una quota del Fondo è destinata a garantire operazioni di posticipazione delle scadenze di pagamento dei mutui in essere concesse dalle banche alle imprese. Il debitore può chiedere la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2010 e 31 dicembre 2012, per non più di dodici mesi complessivi. In tal caso, la durata del finanziamento è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Con il medesimo decreto di cui al comma *4-nonies* sono stabilite le modalità e i criteri operativi e la quota del Fondo destinata alle operazioni di cui al presente comma, nonché le modalità con cui il debitore deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate per le quali chiede la sospensione.

4-duodecies. Entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione, sull'attività svolta dal Fondo, anche al fine dell'eventuale proroga dell'operatività dello stesso".

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro».

3. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

4. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

G3.121

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER
AUSSEHOFER

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

ad adoperarsi allo scopo di finalizzare le risorse derivanti dal rimpatrio delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero ad iniziative di patrimonializzazione del sistema produttivo italiano quale contributo al rilancio e sostegno dell'economia nazionale».

G3.122

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER
AUSSEHOFER

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari no-

zioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a finalizzare le risorse liberate dall'applicazione della nuova disciplina riguardante il rimpatrio delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero alla sottoscrizione di titoli di Stato al finanziamento degli ammortizzatori sociali ovvero al rafforzamento del capitale delle imprese».

G3.123

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER

«il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa volta a evitare che, successivamente alla regolarizzazione ed al rimpatrio dei capitali illecitamente dete-

nuti all'estero, gli stessi vengano nuovamente trasferiti in altri Paesi per motivi fiscali».

G3.124

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER
AUSSEHOFER

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

a prevedere che, nella assegnazione delle risorse che si renderanno disponibili a seguito della adesione dei soggetti interessati alle disposizioni recate dal provvedimento in materia di rimpatrio di attività finanziarie detenute illegalmente all'estero, vengano destinate delle risorse aggiuntive per estendere l'agevolazione agli investimenti in macchinari e attrezzature previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, attualmente limitata a quelli individuati alla divisione 28 della tabella ATECO 2007, ad altre tipologie di settori e macchinari».

G3.125

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER
AUSSEHOFER

«Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 41, disciplina il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;

il decreto-legge di fatto introduce una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;

i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto-legge va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;

lo scudo fiscale trae origine dalle esigenze del Governo di aumentare il gettito erariale al fine di liberare risorse finanziarie;

pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a destinare risorse aggiuntive a valere sul gettito derivante dalla entrata in vigore dello scudo fiscale, per potenziare le disponibilità finanziarie pubbliche a sostegno delle attività di ricerca al fine di contribuire allo sviluppo dell'innovazione del sistema produttivo del Paese».

G3.126

CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE,
BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

«Il Senato, in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

premessi che:

l'attuale situazione di crisi economica che sta colpendo duramente le imprese e i lavoratori rende necessaria l'assunzione di misure urgenti al fine di ridurre la pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e favorire la competitività e la crescita della produttività delle imprese,

impegna il Governo:

a riconoscere, tramite l'adozione di opportuni strumenti normativi:

– una detrazione nella misura del 23 per cento dall'imposta lorda sulla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dagli aumenti salariali previsti dai contratti collettivi nazionali stipulati a partire dal 1° Gennaio 2009 a decorrere dal periodo di imposta 2010;

– una detrazione nella misura del 100 per cento dall'imposta lorda sulla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalla tredicesima mensilità a decorrere dal periodo di imposta 2010».

G3.127

D'ALIA, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, GIAI, PETERLINI, POLI BORTONE, THALER
AUSSEHOFER

«Il Senato,

premessi che:

la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha istituito un credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 da concedere a tutte le imprese operanti in tutti i settori di attività escluse le imprese in difficoltà;

la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha modificato la norma precedente elevando al 40 per cento il credito d'imposta per i costi di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca, ed aumentando a 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta l'importo complessivo massimo dei costi su cui determinare il credito d'imposta;

la stretta sui *bonus* agevolativi introdotta dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai fini del contenimento della spesa pubblica sui crediti d'imposta, è pesata sul *bonus* ricerca per oltre un miliardo di euro;

il 6 maggio scorso sono state presentate in via telematica 45.000 domande per usufruire di tale agevolazione ma dopo soli trentacinque secondi i fondi (un miliardo e 627 milioni di euro) risultavano già esauriti;

il 76 per cento dei contribuenti che hanno partecipato alla competizione è stato escluso e non più di 7.000 imprese si sono accaparrati i fondi per sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo dal 2008 al 2011;

delle 45.000 domande, ne sono state scartate circa 15.000 che rappresentavano un duplicato di altri formulari, mentre sarebbero oltre 10.000 le imprese che, sempre alla data del 29 novembre 2008, avevano intrapreso investimenti e che ora si sono viste negare l'agevolazione per carenze di fondi;

si tratta di investimenti già avviati e il cui credito d'imposta negato dalle entrate, con un importo variabile fra il 10 per cento ed il 40 per cento della spesa, vale 700 milioni di euro. A questi, poi, se ne devono

aggiungere almeno altri 350, negati alle imprese che hanno avviato investimenti dopo il 29 novembre 2008;

la procedura impiegata dall'Agenzia delle Entrate ha vincolato l'accesso al *bonus* esclusivamente alla rapidità di invio della richiesta non tenendo conto della qualità e della bontà dei progetti presentati;

è opportuno rimarcare l'importanza che riveste la ricerca per lo sviluppo del Paese e per affrontare la crisi. Il ritardo in questo settore è un problema che riguarda l'Italia nel suo complesso, ma soprattutto il Mezzogiorno, dove gli investimenti in ricerca e sviluppo dipendono molto più che altrove dalle politiche pubbliche. Basta guardare il rapporto tra la spesa complessiva in ricerca e sviluppo e il Pil nel Centro Nord e al Sud: nelle aree meridionali è circa il 30 per cento meno rispetto al resto del Paese. Lo stesso vale per il numero di addetti al settore: 4 ricercatori su mille abitanti al Centro-Nord, 1,8 nel Mezzogiorno;

come segnalato dal rapporto dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) per il 2009 il livello della migrazioni di giovani laureati verso il Nord è tornato ai livelli di qualche decennio, infatti le strutturali difficoltà delle imprese meridionali ad assorbire il capitale umano proveniente dal proprio territorio sono aggravate dalla negativa congiuntura economica. In vistosa crescita le partenze dei laureati "eccellenti": nel 2004 partiva il 25 per cento dei laureati meridionali con il massimo dei voti; tre anni più tardi la percentuale è balzata a quasi il 38 per cento,

impegna il Governo:

a rivedere il sistema di assegnazione del credito d'imposta per la ricerca, svincolando l'ammissione all'agevolazione da procedure basate sulla velocità di invio delle domande e puntando sulla qualità dei progetti;

a reperire nuove risorse finanziarie da destinare a tale agevolazione valutando l'opportunità di prevedere, all'interno delle risorse destinate al credito di imposta, una quota maggioritaria destinata alle imprese del meridione al fine di sostenerne i programmi e gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione presentati dalle imprese quale strumento per favorire l'occupazione e contrastare l'esodo del capitale umano dalla regioni del Sud».

3.0.824 (già 1.0.13)

MERCATALI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(IVA settore turistico)

1. In via transitoria, nel periodo fra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, al fine di armonizzare le aliquote IVA applicate nel settore turistico nazionale con quelle previste nei Paesi membri dell'Unione euro-

pea, alle prestazioni di cui al numero 120) e 121) della tabella A/III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applica l'aliquota IVA nella misura del 7 per cento.

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 15 milioni di euro:".

3. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

4. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

5. A decorrere dal 1 gennaio 2010 le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

6. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." con le seguenti: "12,5 per cento".

7. A decorrere dal 1 gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

8. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1 gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

9. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

10. A decorrere dal 1 gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

11. A decorrere dal 1 gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

12. A decorrere dal 1 gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

13. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

14. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-

2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3.0.11

BALDINI, GRILLO, BONFRISCO, FERRARA

Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

«Art. 3-bis.

1. Il comma 251 dell'articolo 01 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

"251. A decorrere dal 1° gennaio 2010, i canoni annui delle aree demaniali marittime, ivi compresi gli specchi acquei, rilasciate o rinnovate per finalità turistico ricreative, sono determinati secondo i seguenti criteri:

a) classificazione di aree demaniali marittime nelle seguenti categorie:

1) Categoria A: aree demaniali marittime per utilizzazioni ad uso pubblico a valenza turistica di pregio;

2) Categoria B: aree demaniali marittime per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;

3) Categoria C: aree demaniali marittime per utilizzazioni ad uso pubblico a normale valenza turistica.

Le regioni competenti per territorio, sentiti i Comuni nel cui ambito territoriale ricade la concessione, individuano con proprio provvedimento, entro il primo semestre di ogni triennio, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale, le aree demaniali marittime di valenza turistica di pregio, alta e normale. Una quota corrispondente al dieci per cento delle maggiori entrate rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree demaniali marittime a valenza turistica di pregio è devoluta alle regioni competenti per territorio che abbiano adottato e rinnovato il proprio provvedimento nei termini indicati. Nelle more dell'emanazione, da parte delle regioni competenti, dei primi provvedimenti di accertamento dei requisiti di valenza turistica, che sostituiscono ogni precedente accertamento in materia di classificazione, la categoria di riferimento è da intendersi la B. In sede di prima applicazione, le Regioni sono tenute a classificare le aree entro il 30 giugno 2010.

b) misura del canone annuo determinata come segue:

1) per le concessioni di aree demaniali marittime per utilizzazioni ad uso pubblico, per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui al comma 251 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; a decorrere dallo gennaio 2010, si applicano i seguenti importi:

1.1) Area scoperta: euro 2,10 al metro quadrato per la categoria A, euro 1,70 al metro quadrato per la categoria B, euro 1,20 al metro quadrato per la categoria C;

1.2) Area occupata da manufatti ed impianti di facile o difficile rimozione: euro 3,60 al metro quadrato per la categoria A, euro 2,60 al metro quadrato per la categoria B, euro 2,10 al metro quadrato per la categoria C;

1.3) Area occupata da pertinenze demaniali marittime, come definite dall'articolo 29 del codice della navigazione e formalmente incamerate al patrimonio dello Stato, destinate in via esclusiva ovvero prevalente ad attività balneari e ricreative: euro 6,50 al metro quadrato per la categoria A, euro 5,00 al metro quadrato per la categoria B, euro 4,00 al metro quadrato per la categoria C;

1.4) Area occupata da pertinenze demaniali marittime, come definite dall'articolo 29 del codice della navigazione e formalmente incamerate al patrimonio dello Stato, destinate in via esclusiva ad attività commerciali: euro 15,00 al metro quadrato per la categoria A, euro 12,00 al metro quadrato per la categoria B, euro 10,00 al metro quadrato per la categoria C;

1.5) Specchi acquei compresi entro i 100 metri dalla costa, anche con riferimento alle opere portuali di cui all'articolo 5 del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095: euro 0,80 al metro quadrato;

1.6) Specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa: euro 0,60 al metro quadrato;

1.7) Specchi acquei oltre 300 metri dalla costa: euro 0,50 al metro quadrato;

1.8) Specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.5): euro 0,25 al metro quadrato.

2) L'importo del canone annuo come determinato al precedente punto 1.1), è ridotto delle seguenti percentuali, da applicarsi in misura progressiva, per singoli scaglioni di superficie dell'area scoperta: fino a 5.000 metri quadrati, 0 per cento; oltre 5.000 metri quadrati e fino a 10.000 metri quadrati, 20 per cento; oltre 10.000 metri quadrati e fino a 30.000 metri quadrati, 25 per cento; oltre 30.000 metri quadrati e fino a

50.000 metri quadrati, 30 per cento; oltre 50.000 metri quadrati e fino a 100.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 100.000 metri quadrati, 80 per cento.

c) riduzione dei canoni di cui alla lettera *b)* nella misura del 50 per cento:

1) in presenza di eventi dannosi di gravità tale da comportare, quale diretta ed immediata conseguenza, una limitata utilizzazione dei beni oggetto della concessione, quali erosione della costa, inquinamento comportante divieto di balneazione, calamità naturali, eventi meteo marini straordinari, previo accertamento da parte delle autorità competenti per materia;

2) per le concessioni di aree demaniali marittime assentite, per esclusivo uso sportivo, alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali ovvero alla Federazione italiana vela.

d) riduzione dei canoni di cui alla lettera *b)* nella misura del 30 per cento per le concessioni di aree demaniali marittime per le quali il concessionario sia stato autorizzato dalle amministrazioni territorialmente competenti all'effettuazione di interventi di straordinaria manutenzione, comportanti, sulla base di apposito progetto ed annesso piano finanziario, un onere economico iniziale almeno pari ad euro 50.000. Le amministrazioni territorialmente competenti provvedono all'approvazione del progetto di straordinaria manutenzione e dell'annesso piano finanziario, e determinano la durata della riduzione del canone di concessione in relazione all'entità dell'investimento ed alle soluzioni progettuali proposte dal concessionario.

e) riduzione dei canoni di cui alla lettera *b)* nella misura del 90 per cento:

1) per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

2) per le superfici ricadenti all'interno di aree demaniali marittime in concessione, destinate in via esclusiva al gratuito uso pubblico, quali giardini, piste ciclabili, marciapiedi, strade, parcheggi, parchi ed aree giochi e limitatamente all'estensione di tali superfici;

f) le imprese turistico ricettive all'aria aperta, quali campeggi e villaggi turistici, comunque operanti nelle aree demaniali in concessione, i canoni di cui alla lettera *b)* sono ridotti nella misura del 30 per cento;

g) riduzione del canone di cui alla lettera *b)* nella misura del 20 per cento per le concessioni sulle quali viene garantita l'offerta dei servizi di spiaggia per un periodo superiore a otto mesi l'anno;

h) le riduzioni di cui alle lettere precedenti non sono cumulabili.

2. All'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «non superiore a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a cinquanta anni».

3. Dopo il secondo comma dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione) è aggiunto il seguente:

"Le opere legittimamente realizzate nell'ambito delle concessioni demaniali marittime, con finalità turistico ricreative, sono considerate inamovibili o di difficile rimozione qualora non consentano la restituzione del bene demaniale nel pristino stato entro un tempo inferiore a tre mesi dalla data di cessazione della concessione".

4. All'articolo 25 del regolamento per la navigazione marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dopo le parole: "scaduto il termine della concessione," sono inserite le seguenti: "ove non sia stata automaticamente rinnovata ai sensi della legislazione vigente"».

3.0.7 (testo corretto)

MENARDI, BALDASSARRI, AUGELLO, BALDINI, SARO, VALDITARA, CONTI, MUSSO, ZANOLETTI

Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione e dotazione finanziaria per la realizzazione delle infrastrutture)

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmata esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 5 miliardi di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 1 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 4 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

4. Per la realizzazione delle opere di adeguamento stradale di competenza delle regioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è stanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione le opere infrastrutturali della rete dell'alta velocità per le tratte Milano-Genova, Milano-Verona e nodo ferroviario di Verona, di cui alla legge 29 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 84, e legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stanziata l'ulteriore somma di 1.200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione di interventi urgenti da parte dell'Anas, di cui al decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è stanziata l'ulteriore somma di 1.200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 71, piano straordinario per l'edilizia sanitaria pubblica, è stanziata l'ulteriore somma di 1.600 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Al maggiore onere, pari a 5 miliardi di euro all'anno, si provvede per il triennio 2010-2012 a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1, 2 e 3».

3.0.10 (testo corretto)

VALDITARA, RAMPONI, BALDASSARRI, AUGELLO, BALDINI, SARO, MENARDI, TOFANI, ALLEGRINI, CONTI, MUSSO, CURSI, VETRELLA, VALENTINO, ZANOLETTI, DIGILIO, COLLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

;«Art. 3-bis.

(Spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di investimenti in ricerca e sviluppo e di risorse per il comparto della sicurezza e ordine pubblico)

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della

legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 3 miliardi di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 1 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 2 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

4. Per la realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica posti in essere dalle università congiuntamente con le imprese è stanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro per il fondo per il funzionamento delle università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 537 del 1993. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede, a decorrere dal 2010, fino al limite di 1 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3.

5. È istituito il Fondo per interventi nel comparto sicurezza e ordine pubblico per potenziare le cui risorse sono destinate al potenziamento del funzionamento delle amministrazioni competenti. La dotazione annuale di tale Fondo è di 2 miliardi di euro.

6. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede, a decorrere dal 2010, nel limite di 2 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3.

3.0.825 (già 2.260)

MORANDO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Anche tenuto anche della normativa di attuazione della delega di cui agli articoli 3 e 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, per gli stanziamenti iscritti nei bilanci a legislazione vigente di ciascuna Amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, in relazione alle previsioni di spesa corrispondenti a voci comunque riconducibili all'aggregato di contabilità nazionale denominato redditi di lavoro dipendente, dovrà annualmente determinarsi un incremento non superiore al 50 per cento del tasso di inflazione così come determinato annualmente dall'ISTAT ai sensi del protocollo di intesa concordato tra Stato e parti sociali il 22 gennaio 2009.

2. Per le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le eventuali risorse derivanti da economie di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente vengono versate, entro e non oltre il mese di marzo di ciascun anno, in conto entrata al bilancio dello Stato per essere riversate ad un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di provvedere alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi volti alla progressiva riduzione dell'imposta sui redditi delle attività produttive (IRAP), a partire dai soggetti imponibili del tributo, così come individuati dalla disciplina vigente, che presentino maggior intensità di impiego di manodopera rispetto alla dotazione media di capitale fisico e finanziario del comparto di riferimento.

3. Per gli enti ed i soggetti appartenenti al settore pubblico diversi da quelli di cui al precedente comma i risparmi di spesa derivanti dal precedente comma 1-bis costituiscono economie di spesa per l'esercizio relativo all'anno di riferimento».

3.0.826 (già 2.0.6)

MORANDO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun Istituto di Credito, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuto un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15,

e fino al rapporto 25, è dovuto un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 25, è dovuto un'imposta pari al 3 per mille.

2. Le risorse derivanti dall'applicazione della imposta di cui al comma 1 affluiscono in un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di provvedere alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi volti alla progressiva riduzione dell'imposta sui redditi delle attività produttive (IRAP), a partire dai soggetti imponibili del tributo, così come individuati dalla normativa vigente, che presentino maggior intensità di impiego di manodopera rispetto alla dotazione media di capitale fisico e finanziario del comparto di riferimento».

3.0.827 (già 1.0.11)

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MORANDO, BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, ROSSI Nicola, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Irap)

1. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "le spese per il personale dipendente e assimilato" sono soppresse.

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «7,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 15 milioni di euro:».

3. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

5) al comma II, lettera *a*), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

4. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

7. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

8. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di ufficio strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

12. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

13. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3.0.828 (già 2.0.32)

GARAVAGLIA Massimo, VACCARI

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Deducibilità IRAP per le piccole e medie imprese)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è soppresso e così sostituito: "2. L'imposta ha carattere reale ed è deducibile ai fini delle imposte sui redditi esclusivamente per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, n. 2 e 3 del decreto ministeriale 18 aprile 2005."

2. Alle minori entrate si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo alle aree sottoutilizzate, per un importo pari a 3.000 milioni di euro, per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
001	Nom.	Disegno di legge n. 1790. Em. 2.0.25, Vimercati e altri	254	253	000	113	140	127	RESP.
002	Nom.	DDL n. 1790. Em. 2.0.36, Poli Bortone	259	258	004	117	137	130	RESP.
003	Nom.	DDL n. 1790. Em. 3.Tab.A.3, Pistorio e altri	274	273	021	110	142	137	RESP.
004	Nom.	DDL n. 1790. Em. 3.Tab.C.27, D'Alia	279	277	001	131	145	139	RESP.
005	Nom.	DDL n. 1790. Em. 3.Tab.C.29, D'Alia	280	279	001	133	145	140	RESP.
006	Nom.	DDL n. 1790. Em. 3.Tab.C.30, Pinzger e altri	279	278	001	133	144	140	RESP.
007	Nom.	DDL n. 1790. Em. 3.Tab.C.31, D'Alia	278	276	000	130	146	139	RESP.
008	Nom.	DDL n. 1790. Em. 3.Tab.C.61, Di Giovan Paolo e Della Seta	280	277	000	130	147	139	RESP.
009	Nom.	DDL n. 1790. Em. 3.Tab.C.38, Marcenaro e altri	275	273	002	133	138	137	RESP.
010	Nom.	DDL n. 1790. Em. 3.Tab.C.39, Vita e altri	276	275	003	132	140	138	RESP.
011	Nom.	DDL n. 1790. Em. 3.Tab.C.40, Vita e altri	277	275	002	134	139	138	RESP.
012	Nom.	DDL n. 1790. Em. 3.Tab.C.41, Ghedini e altri	280	279	001	132	146	140	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2

Seduta N. 0278

del 11/11/2009 15.27.33

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL n. 1790. Em. 3.Tab.C.42, Ceccanti e altri	282	281	001	133	147	141	RESP.
014	Nom.	DDL n. 1790. Em. 3.Tab.C.43, Serafini Anna Maria e altri	281	279	001	131	147	140	RESP.
015	Nom.	DDL n. 1790. Em. 3.Tab.C.44, Cosentino e altri	280	278	001	131	146	140	RESP.
016	Nom.	DDL n. 1790. Em. 3.Tab.C.45, Ceruti e altri	279	276	003	130	143	139	RESP.
017	Nom.	DDL n. 1790. Em. 3.Tab.C.46, D'Alia	278	277	000	132	145	139	RESP.
018	Nom.	DDL n. 1790. Em. 3.Tab.C.47, Adamo e altri	276	275	001	130	144	138	RESP.
019	Nom.	DDL n. 1790. Em. 3.Tab.C.48, D'Alia	277	273	003	126	144	137	RESP.
020	Nom.	DDL n. 1790. Em. 3.Tab.C.49, D'Alia	275	274	001	128	145	138	RESP.
021	Nom.	DDL n. 1790. Em. 3.Tab.C.50, Serafini Anna Maria e altri	272	271	001	129	141	136	RESP.
022	Nom.	DDL n. 1790. Em. 3.Tab.C.51, Franco Vittoria e altri	275	274	001	129	144	138	RESP.
023	Nom.	DDL n. 1790. Em. 3.Tab.C.52, Marcucci e altri	279	278	002	131	145	140	RESP.
024	Nom.	DDL n. 1790. Em. 3.Tab.C.56, Bastico e altri	281	280	001	131	148	141	RESP.
025	Nom.	DDL n. 1790. Em. 3.Tab.C.58, D'Alia	279	278	001	129	148	140	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 3

Seduta N. 0278

del 11/11/2009 15.27.33

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
026	Nom.	DDL n. 1790. Em. 3.Tab.C.100, Lusi e Morando	275	273	004	128	141	137	RESP.
027	Nom.	DDL n. 1790. Em. 3.Tab.C.59, Li Gotti e altri	273	272	001	127	144	137	RESP.
028	Nom.	DDL n. 1790. Em. 3.Tab.C.62, Mascitelli e altri	278	277	002	130	145	139	RESP.
029	Nom.	DDL n. 1790. Em. 3.Tab.C.1000, Mercatali e altri	278	277	001	130	146	139	RESP.
030	Nom.	DDL n. 1790. Em. 3.Tab.F.68, Mascitelli e altri	278	275	003	126	146	138	RESP.
031	Nom.	DDL n. 1790. Em. 3.69, Mascitelli e altri	276	275	003	128	144	138	RESP.
032	Nom.	DDL n. 1790. Prima parte em. 3.72, Mascitelli e altri	276	274	003	126	145	138	RESP.
033	Nom.	DDL n. 1790. Em. 3.74, Pistorio e altri	276	275	015	116	144	138	RESP.
034	Nom.	DDL n. 1790. Em. 3.0.750, Barbolini e altri	279	278	001	130	147	140	RESP.
035	Nom.	DDL n. 1790. Prima parte em. 3.0.752, Barbolini e altri	273	272	001	126	145	137	RESP.
036	Nom.	DDL n. 1790. Em. 3.0.801, Finocchiaro e altri	274	272	002	127	143	137	RESP.
037	Nom.	DDL n. 1790. Em. 3.0.802, D'Alia	273	271	002	127	142	136	RESP.
038	Nom.	DDL n. 1790. Em. 3.0.803, D'Alia e altri	268	267	002	126	139	134	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 4

Seduta N. 0278

del 11/11/2009 15.27.33

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
039	Nom.	DDL n. 1790. Em. 3.0.804, D'Alia e altri	275	273	002	128	143	137	RESP.
040	Nom.	DDL n. 1790. Em. 3.0.805, D'Alia	276	274	002	131	141	138	RESP.
041	Nom.	DDL n. 1790. Em. 3.0.807, Peterlini e altri	266	265	003	121	141	133	RESP.
042	Nom.	DDL n. 1790. Em. 3.0.600, Musi e altri	266	264	003	121	140	133	RESP.
043	Nom.	DDL n. 1790. Em. 3.0.601, Musi e altri	269	268	001	124	143	135	RESP.
044	Nom.	DDL n. 1790. Em. 3.0.808, Mascitelli e altri	264	263	001	121	141	132	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0278 del 11/11/2009 15.27.33 Pagina 17

Totale votazioni 44

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000044			
	041	042	043	044
ADAMO MARILENA	F	F	F	F
ADERENTI IRENE	C	C	C	C
ADRAGNA BENEDETTO				
AGOSTINI MAURO	F	F	F	F
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	M	M	M	M
ALICATA BRUNO	C	C	C	C
ALLEGRINI LAURA	C	C	C	C
AMATI SILVANA	F	F	F	F
AMATO PAOLO	C	C	C	C
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	C	C	C
ANDREOTTI GIULIO				
ANDRIA ALFONSO	F	F	F	F
ANTEZZA MARIA	F			F
ARMATO TERESA	F	F	F	F
ASCIUTTI FRANCO	C	A	C	C
ASTORE GIUSEPPE	F	F	F	F
AUGELLO ANDREA	C	C	C	C
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	C
BAIO EMANUELA	F	F	F	F
BALBONI ALBERTO	C	C	C	C
BALDASSARRI MARIO	A	A	A	C
BALDINI MASSIMO	C	C	C	C
BARBOLINI GIULIANO	F	F	F	F
BARELLI PAOLO	M	M	M	M
BASSOLI FIORENZA	F	F	F	F
BASTICO MARIANGELA	F	F	F	F
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C	C
BELISARIO FELICE	M	M	M	M
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	C	C	C
BERSELLI FILIPPO	M	M	M	M
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C		C
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	C
BIANCHI DORINA				
BIANCO ENZO	F	F	F	F
BIANCONI LAURA	C	C	C	C
BIONDELLI FRANCA	F	F	F	F
BLAZINA TAMARA	F	F	F	F
BODEGA LORENZO	C	C	C	C
BOLDI ROSSANA	C	C	C	C
BONDI SANDRO	M	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	C	C	C
BONINO EMMA				
BORNACIN GIORGIO	C	C	C	C
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C	C

Seduta N. 0278 del 11/11/2009 15.27.33 Pagina 18

Totale votazioni 44

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000044			
	041	042	043	044
BOSONE DANIELE	F	F	F	F
BRICOLO FEDERICO	C	C	C	C
BRUNO FRANCO	F	F	F	F
BUBBICO FILIPPO	F	F	F	F
BUGNANO PATRIZIA		F	F	F
BURGARETTA APARO SEBASTIANO	C	C	C	C
BUTTI ALESSIO	C	C	C	C
CABRAS ANTONELLO	F	F	F	F
CAFORIO GIUSEPPE	F	F	F	F
CAGNIN LUCIANO	C	C	C	C
CALABRO' RAFFAELE	C	C	C	C
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M
CALIENDO GIACOMO	M	M	M	M
CALIGIURI BATTISTA	C	C	C	C
CAMBER GIULIO	C	C	C	C
CANTONI GIANPIERO CARLO	C	C	C	C
CARLINO GIULIANA	F	F	F	F
CARLONI ANNA MARIA	F	F	F	F
CAROFILIO GIOVANNI				
CARRARA VALERIO	C	C	C	C
CARUSO ANTONINO	C	C	C	C
CASELLI ESTEBAN JUAN	M	M	M	M
CASOLI FRANCESCO	C	C	C	C
CASSON FELICE	F	F	F	F
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M
CASTRO MAURIZIO	C	C	C	C
CECCANTI STEFANO	F	F	F	F
CENTARO ROBERTO	C	C	C	C
CERUTI MAURO	F	F	F	F
CHIAROMONTE FRANCA				
CHITI VANNINO	P	P	P	P
CHIURAZZI CARLO	F	F	F	F
CIAMPI CARLO AZELIO	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE	M	M	M	M
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	C
COLLI OMBRETTA	M	M	M	M
COLOMBO EMILIO	A	F	F	F
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C	C
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	C
CONTI RICCARDO	C	C	C	C
CONTINI BARBARA	M	M	M	M
CORONELLA GENNARO	C	C	C	C
COSENTINO LIONELLO	F		F	F
COSSIGA FRANCESCO				

Seduta N. 0278 del 11/11/2009 15.27.33 Pagina 19

Totale votazioni 44

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000044			
	041	042	043	044
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	C
CRISAFULLI VLADIMIRO				
CUFFARO SALVATORE	F	F	F	
CURSI CESARE	C	C	C	C
CUTRUFO MAURO				
D'ALI' ANTONIO	C		C	C
D'ALIA GIANPIERO	F		F	F
D'AMBROSIO GERARDO	F	F	F	F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	C	C
DAVICO MICHELINO	M	M	M	M
DE ANGELIS CANDIDO	C	A	C	C
DE ECCHER CRISTANO	C	C	C	C
DE FEO DIANA	C	C	C	C
DE GREGORIO SERGIO	M	M	M	M
DE LILLO STEFANO	C	C	C	C
DE LUCA VINCENZO	F	F	F	F
DE SENA LUIGI	F	F	F	F
DE TONI GIANPIERO	F	F	F	F
DEL VECCHIO MAURO	F	F	F	F
DELLA MONICA SILVIA				
DELLA SETA ROBERTO	F	F	F	F
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	C	C	C
DI GIACOMO ULISSE	C	C	C	C
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	F	F	F	F
DI GIROLAMO NICOLA	C	C	C	C
DI NARDO ANIELLO	F	F	F	F
DI STEFANO FABRIZIO	C	C	C	C
DIGILIO EGIDIO	C	C	C	C
DINI LAMBERTO	C	C		
DIVINA SERGIO	C	C	C	C
DONAGGIO CECILIA		F	F	F
D'UBALDO LUCIO	F	F	F	F
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	C	C
FASANO VINCENZO	C	C	C	C
FAZZONE CLAUDIO				
FERRANTE FRANCESCO	F	F	F	F
FERRARA MARIO	M	M	M	M
FILIPPI ALBERTO	C	C	C	C
FILIPPI MARCO	F	F	F	F
FINOCCHIARO ANNA	F	F	F	
FIORONI ANNA RITA	F	F	F	F
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	C	C
FISTAROL MAURIZIO	F	F	F	F

Seduta N. 0278 del 11/11/2009 15.27.33 Pagina 20

Totale votazioni 44

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000044			
	041	042	043	044
FLERES SALVO	C	C	C	C
FLUTTERO ANDREA	C	C	C	C
FOLLINI MARCO				
FONTANA CINZIA MARIA	F	F	F	F
FOSSON ANTONIO	F	F	F	F
FRANCO PAOLO	C	C	C	C
FRANCO VITTORIA	F	F	F	F
GALIOTO VINCENZO	C	C	C	C
GALLO COSIMO	C	C	C	C
GALLONE MARIA ALESSANDRA	C	C	C	C
GALPERTI GUIDO		F	F	F
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	C	C	C	C
GARAVAGLIA MARIAPIA	F	F	F	F
GARAVAGLIA MASSIMO	C	C	C	C
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	F	F
GASBARRI MARIO	F	F	F	F
GASPARRI MAURIZIO	C	C	C	C
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C
GERMONTANI MARIA IDA	C	C	C	C
GHEDINI RITA	F	F	F	F
GHIGO ENZO GIORGIO	C	C	C	C
GIAI MIRELLA	F	F	F	F
GIAMBRONE FABIO	F	F	F	F
GIARETTA PAOLO	F	F	F	F
GIORDANO BASILIO	C	C	C	C
GIOVANARDI CARLO	M	C	C	M
GIULIANO PASQUALE	M	M	M	M
GRAMAZIO DOMENICO	C	C	C	C
GRANAIOLO MANUELA	F	F	F	F
GRILLO LUIGI	C	C	C	C
GUSTAVINO CLAUDIO	F	F	F	F
ICHINO PIETRO	F	F	F	F
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	F	F	F	F
IZZO COSIMO	C	C	C	C
LANNUTTI ELIO	F	F	F	F
LATORRE NICOLA	F	F	F	
LATRONICO COSIMO	C	C	C	C
LAURO RAFFAELE	C	C	C	C
LEDDI MARIA	F	F	F	F
LEGNINI GIOVANNI	F	F	F	F
LENNA VANNI	C	C	C	C
LEONI GIUSEPPE	C	C	C	C
LEVI MONTALCINI RITA				
LI GOTTI LUIGI	F	F	F	F

Seduta N. 0278 del 11/11/2009 15.27.33 Pagina 21

Totale votazioni 44

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000044			
	041	042	043	044
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	C	C	C
LIVI BACCI MASSIMO	F	F	F	F
LONGO PIERO	C	C	C	C
LUMIA GIUSEPPE	F		F	F
LUSI LUIGI	F	F	F	F
MAGISTRELLI MARINA	F	F	F	F
MALAN LUCIO	C	C	C	C
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M
MANTOVANI MARIO	C	C	C	C
MARAVENTANO ANGELA	C	C	C	C
MARCENARO PIETRO	F	F	F	F
MARCUCCI ANDREA	F	F	F	F
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	F	F	F
MARINI FRANCO				
MARINO IGNAZIO ROBERTO	F	F	F	F
MARINO MAURO MARIA	F	F	F	F
MARITATI ALBERTO				
MASCITELLI ALFONSO	F	F	F	F
MASSIDA PIERGIORGIO	C	C	C	C
MATTEOLI ALTERO	M	M	M	M
MAURO ROSA ANGELA	C	C	C	C
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	C	C	C
MAZZATORTA SANDRO	C	C	C	C
MAZZUCONI DANIELA	F	F	F	F
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C
MERCATALI VIDMER	F	F	F	F
MESSINA ALFREDO	C	C	C	C
MICHELONI CLAUDIO	F	F	F	F
MILANA RICCARDO	F	F	F	F
MOLINARI CLAUDIO	F	F	F	F
MONGIELLO COLOMBA	F	F	F	F
MONTANI ENRICO	C	C	C	C
MONTI CESARINO	C	C	C	C
MORANDO ENRICO	F	F	F	F
MORRA CARMELO	C	C	C	C
MORRI FABRIZIO	F	F	F	F
MUGNAI FRANCO	C	C	C	C
MURA ROBERTO	C	C	C	C
MUSI ADRIANO	F	F	F	F
MUSSO ENRICO	A	C	C	C
NANIA DOMENICO	C	C	C	C
NEGRI MAGDA		F	F	F
NEROZZI PAOLO	F	F	F	F
NESPOLI VINCENZO	C	C	C	C

Seduta N. 0278 del 11/11/2009 15.27.33 Pagina 22

Totale votazioni 44

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000044			
	041	042	043	044
NESSA PASQUALE	C	C	C	C
OLIVA VINCENZO			C	
ORSI FRANCO	C	C	C	C
PALMA NITTO FRANCESCO	M	M	M	M
PALMIZIO ELIO MASSIMO	C	C	C	C
PAPANIA ANTONINO	F	F	F	F
PARAVIA ANTONIO	C	C	C	C
PARDI FRANCESCO	F	F	F	F
PASSONI ACHILLE	F	F	F	F
PASTORE ANDREA	C	C	C	C
PEDICA STEFANO	F	F	F	F
PEGORER CARLO	F	F	F	F
PERÀ MARCELLO	M	M	M	M
PERDUCA MARCO	F	F	F	F
PERTOLDI FLAVIO	F	F	F	F
PETERLINI OSKAR	F	F	F	F
PICCIONI LORENZO	C	C	C	C
PICCONE FILIPPO	C		C	C
PICHETTO FRATIN GILBERTO	C	C	C	C
PIGNEDOLI LEANA	F	F	F	F
PININFARINA SERGIO				
PINOTTI ROBERTA	F	F	F	F
PINZGER MANFRED	F	F	F	F
PISANU BEPPE	C	C	C	C
PISCITELLI SALVATORE	C	C	C	C
PISTORIO GIOVANNI		C	C	C
PITTONI MARIO	C	C	C	C
POLI BORTONE ADRIANA	F	F	F	F
PONTONE FRANCESCO	C	C	C	C
PORETTI DONATELLA				
POSSA GUIDO	C	C	C	C
PROCACCI GIOVANNI	F	F	F	F
QUAGLIARIELLO GAETANO	C	C	C	C
RAMPONI LUIGI	M	M	M	M
RANDAZZO NINO	F	F	F	F
RANUCCI RAFFAELE	F	F	F	F
RIZZI FABIO	C	C	C	C
RIZZOTTI MARIA	C			
ROILO GIORGIO	F	F	F	F
ROSSI NICOLA	F	F	F	F
ROSSI PAOLO	F	F	F	F
RUSCONI ANTONIO	F	F	F	F
RUSSO GIACINTO	F	F	F	F
RUTELLI FRANCESCO	F	F	F	F

Seduta N. 0278 del 11/11/2009 15.27.33 Pagina 23

Totale votazioni 44

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto (V)=Votante
(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000044			
	041	042	043	044
SACCOMANNO MICHELE	C	C	C	C
SACCONI MAURIZIO	M	M	M	M
SAIA MAURIZIO	C	C	C	C
SALTAMARTINI FILIPPO	C	C	C	C
SANCIU FEDELE	C	C	C	C
SANGALLI GIAN CARLO	F	F	F	F
SANNA FRANCESCO	F	F	F	F
SANTINI GIACOMO				
SARO GIUSEPPE	C	C	C	C
SARRO CARLO	C	C	C	C
SBARBATI LUCIANA	F	F	F	F
SCALFARO OSCAR LUIGI				
SCANU GIAN PIERO	F	F	F	F
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	C
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	C	C	C
SCHIFANI RENATO				
SCIASCIA SALVATORE	C	C	C	C
SERAFINI ANNA MARIA	F	F	F	F
SERAFINI GIANCARLO	C	C	C	C
SERRA ACHILLE				
SIBILIA COSIMO	C	C	C	C
SIRCANA SILVIO EMILIO	F	F	F	F
SOLIANI ALBERTINA	F	F	F	F
SPADONI URBANI ADA	M	M	M	M
SPEZIALI VINCENZO	C	C	C	C
STANCANELLI RAFFAELE	C	C	C	C
STIFFONI PIERGIOORGIO	C	C	C	C
STRADIOTTO MARCO	F	F	F	F
TANCREDI PAOLO	C	C	C	C
TEDESCO ALBERTO	F	F	F	F
THALER AUSSERHOFER HELGA	F	F	F	F
TOFANI ORESTE	C	C	C	C
TOMASELLI SALVATORE	F	F	F	F
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	C
TONINI GIORGIO				
TORRI GIOVANNI		C	C	C
TOTARO ACHILLE	C	C	C	C
TREU TIZIANO	F	F	F	F
VACCARI GIANVITTORE	C	C	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	C
VALENTINO GIUSEPPE	C	C	C	C
VALLARDI GIANPAOLO	C	C	C	C
VALLI ARMANDO	C	C	C	C
VERONESI UMBERTO	F	F	F	F

Seduta N. 0278 del 11/11/2009 15.27.33 Pagina 24

Totale votazioni 44

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
 (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000044			
	041	042	043	044
VETRELLA SERGIO	C	C	C	C
VICARI SIMONA	C	C	C	C
VICECONTE GUIDO	C	C	C	C
VIESPOLI PASQUALE	C	C	C	M
VILLARI RICCARDO	F			
VIMERCATI LUIGI	F	F	F	F
VITA VINCENZO MARIA	F	F	F	F
VITALI WALTER	F	F	F	
VIZZINI CARLO	C	C	C	C
ZANDA LUIGI	F	F	F	F
ZANETTA VALTER	C	C	C	C
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C	A
ZAVOLI SERGIO				

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Barelli, Belisario, Berselli, Caliendo, Caselli, Castelli, Ciampi, Ciarrapico, Colli, Contini, Cursi, Davico, De Gregorio, Dell'Utri, Ferrara, Giovanardi, Giuliano, Mantica, Mantovani, Palma, Pera, Ramponi, Spadoni Urbani e Viespoli.

Gruppi parlamentari, denominazione di componente

I senatori Francesco Rutelli e Claudio Gustavino, hanno comunicato di aver costituito all'interno del Gruppo Misto la componente «Alleanza per l'Italia».

Gruppi parlamentari, composizione

Il senatore Francesco Rutelli ha comunicato che cessa di far parte del Gruppo parlamentare del Partito Democratico e che aderisce al Gruppo Misto.

Richieste di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni cui ha preso parte un senatore, deferimento

Il Presidente del tribunale Ordinario di Milano, con lettera in data 11 novembre 2009, pervenuta in pari data, ha trasmesso la nota del Presidente Aggiunto dell'Ufficio Gip, unitamente all'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano, contenente una richiesta, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, nonché dell'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche relative a conversazioni alle quali ha preso parte il senatore Luigi Grillo, con riferimento al procedimento penale n. 4390/07 R.G.N.R. – n. 844/07 R.G. Gip..

La richiesta è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma primo, e 135 del Regolamento (*Doc. IV, n. 6*).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Ichino Pietro, Bonino Emma, Chiti Vannino, Morando Enrico, Bianco Enzo, Carofiglio Gianrico, Ceccanti Stefano, Chiaromonte Franca, Del Vecchio Mauro, D'Ubaldo Lucio Alessio, Fioroni Anna Rita, Follini Marco, Galperti Guido, Garavaglia Mariapia, Granaiola Manuela, Leddi Maria, Legnini Giovanni, Lusi Luigi, Marcucci Andrea, Ma-

rino Ignazio, Marino Mauro Maria, Negri Magda, Poretti Donatella, Perduca Marco, Pignedoli Leana, Randazzo Nino, Rossi Nicola, Rutelli Francesco, Sangalli Gian Carlo, Serra Achille, Soliani Albertina, Tonini Giorgio, Veronesi Umberto

Codice dei rapporti sindacali. Modifiche agli articoli 2063 – 2078 del Codice civile (1872)

(presentato in data 11/11/2009);

senatori Ichino Pietro, Bonino Emma, Chiti Vannino, Morando Enrico, Bianco Enzo, Carofiglio Gianrico, Ceccanti Stefano, Chiaromonte Franca, Del Vecchio Mauro, D'Ubaldo Lucio Alessio, Fioroni Anna Rita, Follini Marco, Galperti Guido, Garavaglia Mariapia, Granaiola Manuela, Leddi Maria, Legnini Giovanni, Lusi Luigi, Marcucci Andrea, Marino Ignazio, Marino Mauro Maria, Negri Magda, Poretti Donatella, Perduca Marco, Pignedoli Leana, Randazzo Nino, Rossi Nicola, Rusconi Antonio, Rutelli Francesco, Sangalli Gian Carlo, Serra Achille, Soliani Albertina, Tonini Giorgio, Veronesi Umberto

Codice dei rapporti di lavoro. Modifiche agli articoli 2087-2134 del Codice civile (1873)

(presentato in data 11/11/2009);

DDL Costituzionale

senatori Lauro Raffaele, Musso Enrico, Menardi Giuseppe, Caligiuri Battista

Abrogazione dell'articolo 59 della Costituzione (1874)

(presentato in data 11/11/2009);

senatori Corsi Cesare, Tomassini Antonio

Modifiche al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria e nuove disposizioni in materia di farmaci biosimilari (1875)

(presentato in data 11/11/2009).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 10 novembre 2009, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 12, commi 9 e 9-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 – i seguenti atti:

schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche (Monte dei Paschi di Siena S.p.A.) (n. 151);

schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche (Credito Valtellinese Società cooperativa) (n. 152).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, gli schemi di decreto sono deferiti alla 5ª Commissione permanente, che esprimerà il parere su ciascuno di essi entro il 26 novembre 2009.

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 9 novembre 2009, ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 – la comunicazione concernente la nomina di un componente del Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli (n. 44).

Tale comunicazione è trasmessa, per competenza, alla 10ª Commissione permanente.

Governo, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea

Il Ministro per le politiche europee, con lettere in data 20, 22, 27 e 29 ottobre nonché 3 e 5 novembre 2009, ha trasmesso – ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 – progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

I predetti atti si intendono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Commissione europea, trasmissione di atti e documenti

Nel periodo dal 20 ottobre al 9 novembre 2009 la Commissione europea ha inviato atti e documenti di interesse comunitario.

I predetti atti e documenti si intendono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Mozioni

GASPARRI, QUAGLIARIELLO, BIANCONI, ALICATA, ALLEGRINI, AMATO, AMORUSO, ASCIUTTI, AUGELLO, AZZOLLINI, BALBONI, BALDASSARRI, BALDINI, BARELLI, BATTAGLIA, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, BETTAMIO, BEVILACQUA, BONFRISCO, BORNACIN, BOSCETTO, BUTTI, CALABRÒ, CALIGIURI, CAMBER, CANTONI, CARRARA, CARUSO, CASELLI, CASOLI, CASTRO, CENTARO, CIARRAPICO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COMPAGNA, CONTI, CONTINI, CORONELLA, COSTA, CURSI, CUTRUFO, D'ALÌ, D'AMBROSIO LETTIERI, DE ANGELIS, DE ECCHER, DE FEO, DE GREGORIO, DE LILLO, DELL'UTRI, DELOGU, DI GIACOMO, DIGILIO, DI GIROLAMO Nicola, DINI, DI STEFANO, ESPOSITO, FASANO, FAZZONE, FERRARA, FIRRARELLO, FLERES, FLUTTERO, GALIOTO, GALLO, GALLONE, GAMBA, GENTILE, GERMONTANI, GHIGO, GIORDANO, GIULIANO, GRAMAZIO, GRILLO, IZZO, LATRONICO, LAURO, LENNA, LICASTRO SCARDINO, LONGO, MALAN, MASSIDDA, MAZZARACCHIO, MENARDI, MESSINA, MORRA, MUGNAI, MUSSO, NANIA, NESPOLI, NESSA, ORSI, PALMIZIO, PARAVIA, PASTORE, PERA, PICCIONI, PICCONE, PICHETTO FRATIN, PISANU, PISCITELLI, PONTONE, POSSA, RAMPONI, RIZZOTTI, SACCOMANNO, SAIA, SALTAMARTINI, SANCIU, SANTINI, SARO, SARRO, SCARBOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCIASCIA, SERAFINI Giancarlo, SIBILIA, SPADONI URBANI, SPEZIALI, STANCANELLI, TANCREDI, TOFANI, TOMASSINI, TOTARO, VALDITARA, VALENTINO, VETRELLA, VICARI, VICECONTE, VIZZINI, ZANETTA, ZANOLETTI. – Il Senato,

premessi che:

nel 2002 la signora Soile Lautsi Albertin, cittadina italiana di origine finlandese, iscritta all'Unione atei e agnostici razionalisti (Uaar) aveva chiesto la rimozione del crocifisso dalle aule dell'istituto statale Vittorino da Feltre di Abano Terme (Padova) frequentato dai suoi figli, all'epoca adolescenti;

la signora impugnava dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (Tar) del Veneto la deliberazione di diniego del consiglio d'istituto con la quale si era stabilito di mantenere il crocifisso nelle aule scolastiche;

il Tar adito rigettava il ricorso nel 2005 e, nel febbraio del 2006, la VI sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 556, ravvisava nel crocifisso un valore laico della Costituzione italiana, rappresentativo dei valori della vita civile;

nel luglio 2006 la predetta signora Lautsi investiva del problema la Corte europea dei diritti dell'uomo;

considerato che:

la Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione II, con decisione del 3 novembre 2009, dichiarava ammissibile la richiesta della signora Lautsi stabilendo che vi era stata violazione dell'articolo 2 del primo Protocollo addizionale del 1952 esaminato con l'articolo 9 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

la Corte, nel suo dispositivo, ha proceduto all'interpretazione dell'articolo 2 del primo Protocollo addizionale della Convenzione in coordinamento con gli articoli 8, 9 e 10 della Convenzione collegando il principio di rispetto delle convenzioni religiose a quello dell'istruzione;

rilevato che:

l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche risale ad un'epoca precedente l'Unità d'Italia ed è mantenuta fino ai giorni nostri;

l'esposizione del crocifisso nei luoghi pubblici è regolata dall'articolo 118 del regio decreto n. 965 del 30 aprile 1924;

la Costituzione Italiana, all'articolo 7, riconosce esplicitamente che «lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel suo ordine, indipendenti e sovrani»;

il crocifisso, oltre a essere un simbolo religioso, ha un importante significato etico comprensibile a tutti, credenti e laici, poiché evoca principi universalmente condivisi quali la non violenza, l'uguale dignità di tutti gli esseri umani, la giustizia, l'amore per il prossimo, il perdono dei nemici;

i valori fondanti della società italiana, pur dichiaratamente laici, evocano, pertanto, gli stessi principi rappresentati dal crocifisso;

in tale ottica, l'esposizione del crocifisso non contrasta con il principio di libertà religiosa, garantito costituzionalmente (articolo 3), poiché non implica alcun l'obbligo: per esempio fare il segno della croce, recitare preghiere o prestare particolare attenzione;

in una parola, quindi, il crocifisso rappresenta un simbolo per la tradizione culturale e i valori umanisti dello Stato italiano, al pari della bandiera italiana e del ritratto del Capo dello Stato;

rilevato, inoltre, che:

l'articolo 2 del Protocollo relativo all'articolo 6, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea sull'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali stabilisce che: «nessuna disposizione» possa «incidere sulla situazione particolare degli Stati Membri»;

in pratica, le tradizioni «costituzionali» degli Stati membri e le competenze in capo alle istituzioni europee non sono vincolate le une alle altre;

preso atto che:

è ancora viva l'eco delle polemiche riguardanti la scelta di alcune scuole italiane di rinunciare al presepe e ai canti natalizi per rispetto agli alunni non cristiani;

preso atto, inoltre, che:

è importante non abdicare alla storia, alle tradizioni e alle radici millenarie dei costumi italiani per inseguire un laicismo che non appartiene alla comunità nazionale italiana;

il rispetto e il mantenimento delle tradizioni non limita le libertà di alcuno;

il Governo italiano presenterà ricorso avverso la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo,

impegna il Governo:

a intraprendere, in continuità con le tradizioni italiane, ogni iniziativa utile a tutelare il crocifisso quale uno dei simboli maggiormente identitari della tradizione culturale e storica italiana, al pari del tricolore, e a confermarne l'esposizione nei luoghi pubblici e nelle aule scolastiche favorendo, in tal modo, la salvaguardia dell'identità culturale italiana;

a farsi promotore di ogni iniziativa, soprattutto nelle scuole, utile a valorizzare le tradizioni italiane, come il Natale, e a promuovere specifiche iniziative didattiche finalizzate alla divulgazione e alla comprensione del patrimonio culturale italiano agli alunni stranieri;

a promuovere, in tutte le sedi che riterrà più opportune – comunitarie e internazionali – ogni iniziativa utile alla salvaguardia e alla tutela dei simboli che fanno parte delle tradizioni e della cultura italiana, come è il crocifisso.

(1-00198 p. a.)

Interrogazioni

BUGNANO, BELISARIO, CARLINO, PEDICA, LANNUTTI, MASCELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

nella notte tra il 9 e il 10 novembre 2009, una squadra composta, secondo notizie di stampa, da una quindicina di guardie private irrompeva nella sede di Roma della società Agile da diversi giorni occupata per protesta dai dipendenti della stessa società;

i componenti di questa squadra, dopo aver forzato le porte di ingresso, spacciandosi per appartenenti alle forze di polizia avrebbero intimato ai lavoratori, con urla e minacce, di esibire i propri documenti di identità e di abbandonare l'edificio;

negli stessi momenti era presente all'interno della sede della Agile, per la realizzazione di un servizio giornalistico sulla protesta dei lavoratori, anche una troupe televisiva della RAI la quale con la propria telecamera riusciva a riprendere l'accaduto;

gli stessi giornalisti RAI e i lavoratori allertavano la Polizia di Stato che interveniva sul posto poco dopo le 4.30, provvedendo ad allontanare dall'edificio gli autori dell'irruzione, a identificare gli stessi e ad acquisire la registrazione video dell'accaduto;

tra i soggetti autori dell'irruzione identificati sul posto vi era anche l'ex amministratore della Agile, Samuele Landi;

considerato che:

la Agile, società del gruppo Omega è una delle aziende che ha recentemente rilevato attività, debiti e dipendenti della preesistente società Eutelia, operante nel campo delle telecomunicazioni con sedi e stabilimenti in tutta Italia;

con l'ultimo piano di ristrutturazione il gruppo Omega ha deciso di mettere in mobilità 1192 dipendenti, i quali inoltre non percepiscono la propria retribuzione da luglio 2009;

il gruppo Omega ha sistematicamente disatteso tutti gli impegni assunti durante i vari incontri con le organizzazioni sindacali e con il Governo, da ultimo l'impegno a onorare entro ottobre il pagamento delle retribuzioni arretrate e dei relativi contributi previdenziali;

l'occupazione dell'ormai inattiva sede di Roma si inserisce in un quadro di agitazioni del personale della Agile che sta interessando tutte le sedi e gli stabilimenti della società;

la Corte costituzionale con sentenza 8 luglio 1975, n. 220 ha stabilito che l'articolo 508 del Codice penale (rubricato «Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio») «punisce l'invasione o l'occupazione dell'altrui azienda se ed in quanto la condotta sia posta in atto «col solo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro». Dal che discende che si è fuori dalle previsioni del medesimo art. 508 codice penale, se al momento dell'occupazione, lo svolgimento del lavoro sia già sospeso per effetto di una causa antecedente e indipendente rispetto all'occupazione stessa;

a giudizio degli interroganti, l'irruzione presso la sede di Roma della società Agile rappresenta un atto gravissimo di lesione dei diritti sindacali dei lavoratori;

in merito alla vertenza dei lavoratori della ex Eutelia sono stati già presentati vari atti di sindacato ispettivo (in particolare 3-01002, 4-02013, 4-02120), nessuno dei quali ha tuttavia ottenuto finora risposta da parte del Governo,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

quali misure intenda adottare al fine di garantire l'esercizio da parte dei lavoratori dei loro diritti ed evitare il ripetersi di episodi simili;

quali iniziative intenda porre in essere la Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di aprire immediatamente un tavolo di confronto per la risoluzione della situazione dei lavoratori della Agile.

(3-01032)

SBARBATI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

il comparto agricolo nella regione Sardegna ha subito un drastico taglio delle risorse finanziarie per investimenti produttivi;

le decisioni del Governo di tagliare gli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate destinati all'agricoltura del Mezzogiorno, non hanno aiutato un comparto in crisi strutturale;

la riduzione del 5 per cento del cofinanziamento della PAC-Psr e il blocco dei 35 miliardi di euro dei fondi europei del FAS, per lo sviluppo delle regioni del Mezzogiorno, ha penalizzato le aree a più alta vocazione agricola e con esse la Sardegna;

i tagli hanno scoraggiato l'imprenditoria giovanile in agricoltura, impedito investimenti per l'innovazione e la ricerca;

sono stati soppressi, inoltre, il Fondo di solidarietà contro le calamità, le risorse per il piano irriguo;

le imprese agricole sono in forte indebitamento, si è registrato l'aumento incontrollato dei costi dei fattori produttivi (mezzi tecnici) a fronte della sempre più scarsa remunerazione dei capitali;

il reddito dei coltivatori ha subito una forte contrazione;

la filiera agroalimentare e i distretti agroindustriali che dovrebbero garantire sicurezza alimentare, l'occupazione, la difesa del suolo e dell'ambiente, la biodiversità, invece di essere incentivati, vengono penalizzati;

questo settore, se avesse risorse adeguate, potrebbe migliorare e valorizzare le tipicità eno-gastronomiche, a tutto vantaggio dell'economia sarda;

occorre valorizzare e gestire in modo adeguato le risorse del territorio, garantire approvvigionamento idrico, risorse energetiche eco-compatibili e derrate alimentari (agricole e zootecniche) di qualità;

la tutela della filiera agricola e del suo indotto, oltre a rappresentare un valore aggiunto per l'economia locale, garantisce reddito e migliori condizioni di vita e assicura la coesione sociale ed economica della comunità in cui si sviluppa;

la Sardegna importa l'80 per cento della frutta e verdura di cui ha bisogno, il 65 per cento delle carni, 100.000 quintali di olio di oliva, 100.000 quintali di formaggi freschi e circa 3 milioni di quintali di mangimi e foraggi;

la Sardegna è una regione che lotta contro la siccità e la desertificazione, che di anno in anno impoverisce il suo patrimonio boschivo per il ripetersi di incendi dolosi;

la Sardegna subisce un grave degrado ambientale e un dissesto idrogeologico mai arginato con un piano straordinario o strategico;

la Sardegna ha una strutturale carenza di infrastrutture di collegamento e viarie che penalizza la mobilità dei cittadini e delle merci, e non garantisce in modo efficiente la «continuità territoriale» che l'insularità meriterebbe,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano, per quanto di propria competenza:

reintegrare le risorse finanziarie sottratte all'agricoltura e i fondi per lo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno;

prendere in considerazione misure atte a ridurre i costi dei fattori produttivi (energia, acqua per uso irriguo, trasporti, credito di esercizio e mutui di miglioramento fondiario, semplificazione delle procedure burocratiche);

incentivare in linea con il Protocollo di Kyoto con le indicazioni ONU e dell'Unione europea, le produzioni trasformabili in energia pulita; prevedere misure che consentano alla Sardegna di estendere le superfici irrigue a costi competitivi, da utilizzare per colture intensive, in modo da utilizzare gli 80.000 ettari di patrimonio disponibile, al fine di ridurre la dipendenza dall'esterno.

(3-01033)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

COSTA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*
– Premesso che:

a quanto risulta all'interrogante tutti i docenti di informatica nell'indirizzo programmatori presso gli istituti tecnici commerciali sono preoccupati per quanto previsto dal piano di riordino degli istituti tecnici;

infatti nel riordino degli istituti tecnici non si può, a giudizio degli interroganti, non constatare come sia stato eliminato del tutto nel settore economico l'indirizzo programmatori (indirizzo in cui l'informatica è una delle principali materie e che, tra l'altro, negli ultimi venti anni ha visto crescere esponenzialmente il numero degli iscritti, data la richiesta sul mercato della specifica figura uscente) e come dalle attuali cinque e sei ore settimanali di informatica si passerà a settembre 2010, nel migliore dei casi, a solo due ore (per i primi quattro anni), senza che sia prevista alcuna ora per il quinto anno;

anche volendo trascurare gli aspetti legati alla pura e semplice meraviglia sul perché venga così drasticamente ridotto il monte ore di una materia talmente attuale e professionalizzante nell'ambito dell'istruzione tecnica ed in particolare nel settore economico, ad opinione dell'interrogante, non si può non tenere conto di cosa tale riduzione significherà nel caso specifico di alcune scuole;

molti istituti italiani negli ultimi dieci anni hanno raggiunto la qualifica di eccellenza e si sono spesso distinti a livello nazionale ed internazionale proprio per la propensione innovativa e per la profonda e accurata attenzione rivolta ai nuovi sistemi di comunicazione attraverso l'uso dell'informatica e lo studio del *web* e dei suoi servizi;

proprio gli istituti tecnici hanno percepito per primi le potenzialità della rete *internet*, e molti di questi sono stati i primi in Italia ad aver attivato un *web server* in sede già nel lontano 1994, riuscendo sin da allora a specializzare gli alunni nell'uso delle più innovative tecnologie di comunicazione, avviandoli verso professioni richiestissime nel mondo dell'imprenditoria e dell'economia, proprio come ci si aspetta da un istituto tecnico commerciale;

alcuni istituti di eccellenza, quali il «Costa» di Lecce, sono addirittura arrivati a creare già dal 2004 al loro interno delle vere e proprie società di lavoro che ha per soci i diplomati dell'istituto e che fungono da incubatore di lavoro nei settori del *web design* e del *web marketing*,

offrendo l'opportunità ai propri studenti di inserirsi immediatamente dopo il diploma in un contesto lavorativo reale e di avanguardia;

proprio questa esperienza rappresenta, a giudizio dell'interrogante, un buon esempio di «alternanza scuola-lavoro» e per questo il Ministero dell'istruzione, università e ricerca ha invitato e ospitato l'istituto «Costa» presso l'ultima edizione della rassegna «Job & Orienta» di Verona;

quanto sopra sembra all'interrogante destinato a finire nel mese di settembre 2010 quando il riordino degli istituti tecnici vanificherà tutta l'esperienza maturata in questi anni di duro lavoro nel riuscire a definire un percorso ed una preparazione d'eccellenza, capace di rendere i nostri alunni e la nostra scuola una punta di diamante dell'istruzione tecnica;

dall'anno 2010-2011 ci saranno al massimo 2 ore alla settimana di informatica per ogni classe e che ciò renderà impossibile, ad avviso dell'interrogante, continuare sulla strada della specializzazione d'eccellenza intrapresa sino ad ora;

la già prospettata soluzione degli spazi di flessibilità non appare all'interrogante affatto percorribile in quanto modellare l'orario settimanale e prevedere ancora cinque e sei ore di informatica settimanali per classe significherebbe dover sottrarre quelle ore ad altre materie altrettanto importanti quali ad esempio la seconda lingua straniera;

ad opinione dell'interrogante non è chiaro se con gli spazi di flessibilità si possano superare le 32 ore settimanali complessive di lezione sino a giungere a 34 o 36 ore,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza adottando ogni utile iniziativa atta a riconsiderare quanto previsto nel piano di riordino degli istituti tecnici prevedendo la conservazione dell'indirizzo programmatori all'interno dell'area tecnica del settore economico.

(4-02237)

D'AMBROSIO LETTIERI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che nell'anno 2002 l'Università di Bari ha bandito per la Facoltà di agraria il concorso per professore associato in «Nutrizione e alimentazione animale» (settore scientifico-disciplinare AGR/18);

considerato che, a quanto risulta all'interrogante, al termine di detto concorso, in data 12 ottobre 2004, due giovani ricercatori, Anna Caputi Jambrenghi e Marco Ragni, sono stati dichiarati idonei, grazie anche al loro meritorio *curriculum* nel quale spiccano ricerche di eccellenza e soggiorni di studio e ricerca all'estero;

rilevato che nell'anno accademico 2008-2009 i suddetti ricercatori hanno insegnato per supplenza gratuita discipline del settore scientifico AGR/18 proprio nella Facoltà di agraria di Bari;

tenuto altresì conto che il Dipartimento di produzione animale dell'Università di Bari, in cui sono incardinati i due ricercatori risultati idonei, ha richiesto per ben tre volte alla Facoltà di agraria di discutere l'op-

portunità di procedere, coerentemente e conseguentemente agli esiti del concorso in parola, a un loro inserimento nei ranghi dei docenti,

si chiede di sapere:

se, il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle ragioni per le quali la Facoltà di agraria dell'Università di Bari, che pure ha bandito il concorso in oggetto, non abbia mai preso in considerazione le reiterate e specifiche richieste del Dipartimento di produzione animale dello stesso ateneo, considerato che tale comportamento, oltre a far scadere in data 12 ottobre 2009 (al termine, cioè, dei 5 anni dalla conclusione del concorso) l'idoneità conseguita dai due ricercatori e a procurare loro un danno oggettivo, ha di fatto comportato, ad opinione dell'interrogante, un ingiustificato spreco di risorse, vanificando una prova concorsuale e i costi sostenuti per espletarla;

se e quali provvedimenti di competenza ritenga di dover adottare, in particolare, per risolvere positivamente la vicenda dei due ricercatori e, più in generale, per impedire che situazioni del genere – certamente annoverabili, a giudizio dell'interrogante, tra le cause che favoriscono la cosiddetta «fuga dei cervelli» dalle nostre università, risolvendosi in un rilevante *vulnus* per lo sviluppo del Paese – possano ancora nuovamente verificarsi.

(4-02238)

BALBONI, BERTUZZI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che il 28 ottobre 2009 in occasione della presentazione della nuova offerta «alta velocità» il gruppo Derrovie dello Stato ha annunciato che a partire dal 13 dicembre 2009 entrerà in vigore il nuovo orario ferroviario per l'anno 2010 ed entreranno in funzione i nuovi treni ad «Alta Velocità» denominati Frecciarossa e Frecciargento che permetteranno un aumento della frequenza e della velocità dei collegamenti;

considerato che:

a quanto risulta agli interroganti a partire dalla stessa data per la città di Ferrara sarebbe prevista una riduzione del numero dei treni Eurostar che effettuano fermate nella stazione della città da sei a due;

tale scelta, se confermata, comporterebbe, ad avviso degli interroganti, per la città di Ferrara – città strategica in quanto collocata tra Firenze e Venezia e al confine con la regione Veneto e, pertanto, tradizionale meta turistica intermedia di visitatori internazionali – un grave danno soprattutto in campo turistico e limiterebbe l'offerta del servizio di trasporto anche in direzione Venezia-Trieste;

le iniziative intraprese dalle amministrazioni locali in campo turistico, culturale ed ambientale, inoltre, subirebbero, ad opinione degli interroganti, un grave contraccolpo;

per quanto consta agli interroganti la Regione Emilia Romagna, in occasione dell'inaugurazione della linea alta velocità/alta capacità Bologna-Firenze, sta per assumersi un impegno importante per il potenziamento del servizio ferroviario regionale;

Ferrara (la «città della bicicletta») è sede dell'Università più importante dell'Emilia Romagna dopo quella di Bologna e conta oltre 17.000 studenti (dei quali più della metà provenienti da altre regioni d'Italia) e ha investito risorse pubbliche al fine di potenziare presso la stazione ferroviaria il servizio di *bike sharing* per incentivare il turismo nella città;

a parere degli interroganti, a fronte di un incremento nel numero dei treni ad alta velocità tra Roma e Venezia tutti in transito presso la stazione cittadina di Ferrara, detta drastica riduzione dei treni Eurostar che effettuano la fermata non appare agli interroganti motivata,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda porre in essere al fine di evitare la riduzione dell'offerta dei treni Eurostar che effettuano la fermata presso la città di Ferrara e le pesanti ricadute negative per la città, il territorio e le attività economiche locali.

(4-02239)

NEROZZI, VITA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che a quanto consta agli interroganti in data 7 novembre 2009 l'onorevole Franco Giordano, esponente nazionale di Sinistra e Libertà, si recava presso la stazione dell'Arma dei Carabinieri di Montefalco, in provincia di Perugia, per denunciare che all'interno della bacheca con sovrapposta la dicitura «Alleanza Nazionale Fiamma Tricolore», sita in corso Mameli, veniva esposta un'ordinanza comunale con a fianco una pubblicità di un calendario dell'anno 2010 raffigurante l'immagine di Mussolini,

si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti che gli enti preposti abbiano provveduto alla rimozione ditale immagine e se ritenga che tali raffigurazioni possano prefigurare ipotesi di reato riconducibili all'apologia del fascismo e se, a tale riguardo, sia stata informata l'Autorità giudiziaria competente.

(4-02240)

